

UNIVERSITÀ DI MACERATA  
PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

139

*Nuova serie*

FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI

# LE OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO



GIUFFRÈ EDITORE

UNIVERSITÀ DI MACERATA  
PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

139

*Nuova serie*

FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI

LE OBBLIGAZIONI  
NON CONTRATTUALI NEL DIRITTO  
INTERNAZIONALE PRIVATO



GIUFFRÈ EDITORE

ISBN 88-14-18241-8

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2013  
VIA BUSTO ARSIZIO, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: [www.giuffre.it](http://www.giuffre.it)

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - Via F. Guicciardini 66

## INDICE-SOMMARIO

<i>Principali abbreviazioni</i> . . . . .	IX
<i>Introduzione</i> . . . . .	1

### CAPITOLO I

#### LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

1. Il foro generale del domicilio del convenuto nel regolamento (CE) n. 44/2001 e il suo coordinamento con la disciplina del foro generale di cui all'art. 3, primo comma della legge 31 maggio 1995, n. 218 . . . . .	9
2. Il foro speciale previsto dall'art. 5, n. 3 del regolamento e la sua interpretazione ad opera della Corte di giustizia dell'Unione europea. . . . .	15
3. Il foro speciale previsto dall'art. 5, n. 4 del regolamento in materia di azioni risarcitorie o di restituzione nascenti da reato. . . . .	31
4. La competenza giurisdizionale per connessione nella disciplina recata dal regolamento . . . . .	34
5. Il rinvio operato dall'art. 3, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218 ai criteri speciali recati dalla Convenzione di Bruxelles e la sua riferibilità al regolamento (CE) n. 44/2001 . . . . .	43
6. Perdurante rilevanza della questione a seguito della mancata estensione dell'ambito soggettivo di applicazione dei criteri richiamati nel regolamento (UE) n. 1215/2012 di rifusione. . . . .	51
7. I criteri di competenza giurisdizionale esclusiva recati dal regolamento e il loro coordinamento con il criterio speciale di cui all'art. 5, n. 3 del regolamento, con particolare riferimento alle azioni relative alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale. . . . .	54
8. Gli accordi di elezione di foro in materia di obbligazioni non contrattuali.	67

CAPITOLO II  
LA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI  
NON CONTRATTUALI NEL REGOLAMENTO « ROMA II »

*Sezione I*

CARATTERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DI CONFLITTO  
RECATA DAL REGOLAMENTO

- |    |  |    |
|----|--|----|
| 1. | L'elaborazione del regolamento (CE) n. 864/2007 ("Roma II") sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. . . . . | 79 |
| 2. | Ambito di applicazione del regolamento. . . . .  | 82 |
| 3. | Questioni disciplinate dalle regole di conflitto contenute nel regolamento. . . . .  | 93 |
| 4. | Ruolo e limiti dell'autonomia delle parti nel sistema del regolamento. . . . .   | 96 |

*Sezione II*

LA LEGGE APPLICABILE ALLA RESPONSABILITÀ DA FATTO ILLECITO

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 5.  | La determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta: regola generale della <i>lex loci damni</i> . . . . . | 108 |
| 6.  | L'eccezione relativa al caso di soggetti entrambi residenti abitualmente nel medesimo paese . . . . .                  | 114 |
| 7.  | La clausola d'eccezione basata sul collegamento più stretto. . . . .   | 116 |
| 8.  | Regole di conflitto speciali per specifiche categorie di illecito: responsabilità per danno da prodotto . . . . .      | 118 |
| 9.  | <i>Segue</i> : concorrenza sleale e restrizioni della concorrenza . . . . .  | 123 |
| 10. | <i>Segue</i> : danno ambientale. . . . .   | 130 |
| 11. | <i>Segue</i> : violazione dei diritti di proprietà intellettuale. . . . .  | 133 |
| 12. | <i>Segue</i> : attività sindacale . . . . .  | 139 |

*Sezione III*

LA LEGGE APPLICABILE ALLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE  
NON DERIVANTE DA FATTO ILLECITO

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 13. | L'arricchimento senza causa. . . . .       | 144 |
| 14. | La <i>negotiorum gestio</i> . . . . .      | 148 |
| 15. | La responsabilità precontrattuale. . . . . | 149 |

*Sezione IV*

ALTRE QUESTIONI DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 16. | L'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile e altre questioni sottoposte alla legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale. . . . . | 155 |
| 17. | Le norme di applicazione necessaria . . . . .  | 158 |
| 18. | Le regole di sicurezza e condotta. . . . .   | 166 |
| 19. | L'ordine pubblico . . . . .  | 168 |

20.	La determinazione della residenza abituale . . . . .	174
21.	L'esclusione del rinvio . . . . .	178
22.	Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi . . . . .	181

## CAPITOLO III

I RAPPORTI TRA IL REGOLAMENTO «ROMA II»  
E LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA  
E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

1.	I rapporti tra il regolamento "Roma II" e le altre disposizioni del diritto dell'Unione europea in materia . . . . .	185
2.	I rapporti con le convenzioni internazionali in materia . . . . .	190
3.	In particolare: la Convenzione dell'Aja del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali. . . . .	196
4.	<i>Segue</i> : la Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità per danno da prodotto. . . . .	200

## CAPITOLO IV

LA DISCIPLINA DI CONFLITTO CONTENUTA NELLA LEGGE DI RIFORMA  
DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

1.	La perdurante applicazione delle regole nazionali di conflitto ai fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento «Roma II» . . . . .	203
2.	Regole di conflitto applicabili in materia di obbligazioni derivanti da fatto illecito escluse dall'ambito di applicazione del regolamento: in particolare, da violazioni della <i>privacy</i> e dei diritti della personalità . . . . .	206
3.	Altre categorie di obbligazioni non contrattuali non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento: la promessa unilaterale . . . . .	213
4.	<i>Segue</i> : i titoli di credito e il rinvio alle convenzioni di Ginevra del 1930 e 1931 . . . . .	216
5.	<i>Segue</i> : la rappresentanza volontaria. . . . .	222
6.	<i>Segue</i> : obbligazioni derivanti dalla legge. . . . .	225
	<i>Elenco delle opere citate</i> . . . . .	229

Giuffrè Editore

## PRINCIPALI ABBREVIAZIONI

<i>Am. journ. comp. Law</i>	<i>American Journal of Comparative Law</i>
<i>Anr. inst. dr. intern.</i>	<i>Annuaire de l'Institut de droit international</i>
<i>C. giust. CE</i>	<i>Corte di giustizia delle Comunità europee</i>
<i>C. giust. UE</i>	<i>Corte di giustizia dell'Unione europea</i>
<i>C. P. J. I.</i>	<i>Cour permanente de justice internationale</i>
<i>C. P. J. I. Publications</i>	<i>Publications de la Cour permanente de justice internationale</i>
<i>Contr. impr. Eur.</i>	<i>Contratto e impresa – Europa</i>
<i>Dir. comm. intern.</i>	<i>Diritto del commercio internazionale</i>
<i>Dir. intern.</i>	<i>Diritto internazionale</i>
<i>Dir. umani e dir. intern.</i>	<i>Diritti umani e diritto internazionale</i>
<i>Eur. dir. priv.</i>	<i>Europa e diritto privato</i>
<i>G.U.C.E.</i>	<i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i>
<i>G.U.U.E.</i>	<i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>
<i>Intern. Law Quart.</i>	<i>International and Comparative Law Quarterly</i>
<i>IPRax</i>	<i>Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrecht</i>
<i>J. dr. intern.</i>	<i>Journal du droit international (Clunet)</i>
<i>JCP</i>	<i>Juris Classeur périodique (La semaine juridique)</i>
<i>Journal of Private Intern. Law</i>	<i>Journal of Private International Law</i>
<i>N. leggi civ.</i>	<i>Le nuove leggi civili commentate</i>
<i>Rabelsz.</i>	<i>Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht</i>
<i>Racc. giur. C. giust.</i>	<i>Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica</i>
<i>Recueil des cours</i>	<i>Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye</i>
<i>Rev. crit. dr. intern. priv.</i>	<i>Revue critique de droit international privé</i>
<i>Riv. dir. civ.</i>	<i>Rivista di diritto civile</i>
<i>Riv. dir. intern.</i>	<i>Rivista di diritto internazionale</i>
<i>Riv. dir. intern. priv. proc.</i>	<i>Rivista di diritto internazionale privato e processuale</i>
<i>Yearbook of Private Intern. Law</i>	<i>Yearbook of Private International Law</i>
<i>ZVR</i>	<i>Zeitschrift für die vergleichende Rechtswissenschaft</i>

Giuffrè Editore

## INTRODUZIONE

La disciplina di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni non contrattuali si presenta articolata, come avviene per la generalità delle materie, nelle due componenti principali delle regole concernenti la determinazione della giurisdizione e delle regole riguardanti l'individuazione della legge applicabile. Parallelamente a queste, si pone evidentemente anche nella materia in esame la questione del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere, questione rispetto alla quale, tuttavia, la materia in esame non presenta tratti distintivi tali da richiederne uno specifico esame (1).

Tanto la disciplina della giurisdizione quanto quella della legge applicabile in materia di obbligazioni non contrattuali sono ormai da ricondursi in massima parte a norme uniformi e direttamente applicabili all'interno degli Stati membri dell'Unione europea, contenute

---

(1) Nella materia in esame, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emanate dai giudici degli altri paesi membri dell'Unione europea si applica, salve le regole contenute in convenzioni internazionali relative a materie particolari, la disciplina recata dal regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tale disciplina, peraltro, è destinata ad essere sostituita dal regolamento (UE) n. 1215/2012 di rifusione, applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dal 10 gennaio 2015 e alle decisioni in essi emanate, il quale prevede, all'art. 39, la soppressione dell'*exequatur*. Si vedano in proposito, tra gli altri, BERAUDO J.-P., *Regards sur le nouveau règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in *J. dr. intern.*, 2013, p. 741 ss.; LEANDRO A., *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 (« Bruxelles I bis »)*, in *Il giusto processo civile*, 2013, p. 583 ss., spec. p. 610 ss.; NIELSEN P. A., *The New Brussels I Regulation*, in *Common Market Law Review*, 2013, p. 503 ss., spec. p. 524 ss.; NUYTS A., *La refonte du règlement Bruxelles I*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 1 ss., spec. p. 22 ss. Al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni rese da giudici di Stati terzi, salve le disposizioni contenute in convenzioni internazionali eventualmente applicabili, si applica a titolo residuale la disciplina comune, contenuta negli articoli 64-67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

rispettivamente nel regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (noto come "Bruxelles I"), presto destinato ad essere sostituito dal più recente regolamento (UE) n. 1215/2012 di rifusione (già noto come "Bruxelles I-bis"), e nel regolamento (CE) n. 864/2007 concernente la legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali (noto come "Roma II"). Nondimeno, la misura dell'incidenza dell'uno e dell'altro regolamento sulla disciplina dei due profili della giurisdizione e della legge applicabile non è pienamente corrispondente, avuto riguardo alla diversa natura delle regole contenute nell'uno e nell'altro. In materia di giurisdizione, il regolamento n. 44/2001, il quale si applica nella materia civile e commerciale nel suo insieme, recando al tempo stesso disposizioni specifiche relativamente alle controversie in materia di obbligazioni non contrattuali le quali si applicano in linea di principio alternativamente alle regole generali (2), contiene disposizioni destinate ad applicarsi *inter partes*, in quanto presuppongono generalmente la presenza del domicilio del convenuto o di altro criterio di localizzazione all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea (3). Questa caratteristica è stata mantenuta nel

---

(2) Nella materia considerata, rilevano oltre a regole di carattere generale applicabili all'insieme delle controversie rientranti nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento, alcune regole istitutive di fori speciali, di carattere alternativo al foro generale del domicilio del convenuto. Tra queste, formeranno oggetto di specifico esame in questa sede la regola di cui all'art. 5, n. 3, relativo alle controversie in materia di illeciti civili dolosi o colposi (*infra*, Cap. I, par. 2), e la regola di cui all'art. 5, n. 4, relativa alle azioni risarcitorie e di restituzione derivanti da reati (*infra*, Cap. I, par. 3).

(3) Come meglio si vedrà *infra*, Cap. I, par. 7-8, fanno eccezione alla regola che presuppone la presenza del domicilio del convenuto in uno Stato membro al fine dell'applicazione della disciplina del regolamento le disposizioni istitutive di fori esclusivi, di cui all'art. 22 del regolamento, le quali si applicano ogniqualvolta lo specifico criterio di competenza giurisdizionale adottato sia localizzato in uno Stato membro, a prescindere dal domicilio del convenuto, e le regole relative agli accordi di elezione di foro, di cui all'art. 23 del regolamento, le quali si applicano sul duplice presupposto che il giudice designato nell'accordo sia un giudice di uno Stato membro e che una delle parti, non potendosi al momento della conclusione dell'accordo prevedere il rispettivo ruolo nelle controversie che dovessero insorgere, sia domiciliata in uno Stato membro. Opera, inoltre, indipendentemente dal domicilio della parti la regola di cui all'art. 24, relativa all'accettazione della giurisdizione, sulla quale ugualmente *infra*, Cap. I, par. 8, in fine.

testo del regolamento n. 1215/2012 di rifusione, il quale non ha seguito se non in minima parte l'indicazione formulata dalla Commissione europea nella relativa proposta nel senso di un'estensione dell'ambito di applicazione soggettivo della disciplina della competenza giurisdizionale recata dal regolamento (4). Il problema, nondimeno, è almeno in parte risolto, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, dall'estensione operata nello stesso senso dall'art. 3, secondo comma, della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il quale, peraltro, continua formalmente a richiamare le regole, incluse quelle che interessano la materia in esame, contenute nella Convenzione di Bruxelles del 1968, con ciò sollevando l'ulteriore questione, risolta non persuasivamente dalla Cassazione italiana in una pronuncia di qualche anno addietro (5), della riferibilità del rinvio alla disciplina recata in sostituzione della Convenzione dal regolamento n. 44/2001, ovvero, in prospettiva, dal regolamento n. 1215/2012 di rifusione (6).

Se, per quanto riguarda la disciplina della giurisdizione nella materia in esame il quadro normativo si presenta sostanzialmente

---

(4) Diversamente dalla proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea, doc. COM(2010) 748 def. del 14 dicembre 2010; versione rettificata doc. COM(2010) 748 def./2 del 3 gennaio 2011, la quale prevedeva la soppressione del requisito del domicilio del convenuto in uno Stato membro al fine dell'applicazione dei criteri di competenza giurisdizionale di carattere speciale, inclusi quelli che rilevano nella materia in esame, il regolamento n. 1215/2012 di rifusione mantiene tale requisito (si veda *infra*, Cap. I, par. 6), eliminando unicamente il requisito del domicilio di una delle parti in uno Stato membro al fine dell'applicazione della disciplina relativa agli accordi di elezione di foro (*infra*, Cap. I, par. 8) ed estendendo l'applicazione dei criteri di competenza giurisdizionale di carattere protettivo in materia di contratti dei consumatori e di contratti individuali di lavoro alle ipotesi in cui le controparti, rispettivamente, dei consumatori e dei lavoratori che siano convenute in base ai criteri stessi non siano domiciliate in uno Stato membro. Si vedano in proposito, relativamente alla proposta della Commissione, POCAR F., *Révision de Bruxelles I et ordre juridique international: quelle approche uniforme?*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2011, p. 591 ss., spec. p. 595 ss.; WEBER J., *Universal Jurisdiction and Third States in the Reform of the Brussels I Regulation*, in *RabelsZ.*, 2011, p. 619 s., spec. p. 623 ss.; con riferimento alle soluzioni adottate nel regolamento, LEANDRO A., *op. cit.*, p. 585 ss.; NIELSEN P. A., *op. cit.*, p. 512 s.; NUYTS A., *op. cit.*, p. 4 ss.

(5) Cass., Sez. un., ord. 21 ottobre 2009, n. 22239, in *Riv. dir. intern.*, 2010, p. 197 ss.; in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2010, p. 481 ss.

(6) Si veda in proposito *infra*, Cap. I, par. 6.

incentrato, salve alcune limitate ipotesi in cui potrebbero venire in considerazione disposizioni contenute in convenzioni internazionali relative a materie particolari delle quali è fatta salva l'applicazione (7), nella disciplina recata dal regolamento n. 44/2001, sia che questo si applichi per forza propria sia che trovi applicazione nell'ordinamento italiano in forza del rinvio operato dalla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che, per le ragioni che esporremo, riteniamo ad esso riferibile (8), la disciplina della legge applicabile in materia di obbligazioni non contrattuali si presenta in qualche misura maggiormente articolata, in ciò riflettendo anche la maggiore difficoltà e il tempo ben più lungo occorso per pervenire all'adozione di regole di conflitto uniformi tra gli Stati membri (9).

---

(7) In base all'art. 71 del regolamento n. 44/2001, come già precedentemente in base all'art. 57 della Convenzione di Bruxelles del 1968, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali che regolino la competenza giurisdizionale ovvero il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari. Per quanto riguarda la materia in esame, a venire in considerazione possono essere, ad esempio, le regole contenute nelle convenzioni in materia marittima, come la Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 in materia di arresto di navi, le cui regole sono suscettibili di venire in considerazione in relazione ad una controversia di carattere extracontrattuale, per esempio a seguito di una collisione o di altro incidente della navigazione: si veda in proposito, benché con riferimento ad una controversia di carattere contrattuale, C. giust. CE, sent. 6 dicembre 1994, in causa C-406/92, *Tatry (Owners of the cargo lately laden on board the ship) c. Maciej Rataj (Owners of the ship)*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1994, p. I-5439 ss., punti 22 ss., come pure le convenzioni in materia di responsabilità civile da inquinamento, specialmente marino, le quali, nel prevedere una disciplina di diritto materiale uniforme che il più delle volte comporta un meccanismo di limitazione della responsabilità, sovente recano al loro interno delle regole di giurisdizione per le relative azioni. Si veda in proposito Cass., Sez. un., ord. 17 ottobre 2002, n. 14769, *International Oil Pollution Compensation Fund c. Rina S.p.A.*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2004, p. 245 ss., con nota di LAVIANI F., *Coordinamento fra convenzioni internazionali: l'art. 57 della convenzione di Bruxelles nelle ipotesi di litispendenza*, ivi, p. 157 ss.

(8) Si veda *infra*, Cap. I, par. 5.

(9) Come si vedrà *infra*, Cap. II, par. 1, la materia della legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali aveva formato oggetto unitamente alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali di un avanziato progetto di convenzione presentato nel 1972 per iniziativa della Commissione europea, il quale, proprio in considerazione delle difficoltà riscontrate relativamente all'individuazione di soluzioni comunemente accettabili in materia extracontrattuale, era stato portato a compimento unicamente nella parte relativa alle obbligazioni contrattuali, con l'adozione della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980.

Infatti, all'originario carattere nazionale delle regole di conflitto, dovuto alla piena autonomia dei singoli Stati nel dettare criteri di individuazione della legge applicabile a rapporti che presentano caratteri di estraneità rispetto all'ordinamento del foro (10), si è venuta infatti ad affiancare dapprima l'elaborazione di regole uniformi di diritto internazionale privato tramite lo strumento classico delle convenzioni internazionali, volte ad assicurare nel proprio ambito di efficacia l'applicazione della medesima legge a situazioni che presentino collegamenti con più ordinamenti a prescindere dal paese innanzi ai cui giudici dovesse essere portata la controversia (11). Mentre nel settore della competenza giurisdizionale e del riconoscimento delle decisioni e, per quanto concerne la legge applicabile, unicamente nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, l'adozione di appositi strumenti convenzionali tra gli Stati membri, costituiti rispettivamente dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 e dalla Convenzione di Roma del 1980, hanno supplito all'assenza di una competenza comunitaria in materia, l'adozione di una disciplina di conflitto uniforme a livello di Unione europea in materia di obbligazioni non contrattuali ha potuto vedere la luce solo successivamente all'insorgere della competenza comunitaria in materia di cooperazione giudiziaria civile, che ha dato origine ad un generale rinnovamento della disciplina preesistente (12). Lo strumento più

---

(10) Si veda, sintomaticamente, la voce di DE NOVA R., *Obbligazioni (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIX, Milano, 1979, p. 456 ss., la cui parte relativa alle obbligazioni da illecito civile, p. 486 ss., è principalmente dedicata ad un esame comparatistico delle diverse discipline di conflitto nazionali, per poi soffermarsi, p. 494 ss., sulle iniziative di unificazione a mezzo di convenzioni internazionali della disciplina internazionalprivatistica della materia.

(11) Si vedano in termini generali, in ordine al ruolo delle convenzioni internazionali nell'evoluzione della disciplina della materia, per tutti, VITTA E., *International Conventions and National Conflict Systems*, in *Recueil des cours*, 1969-I (vol. 126), p. 111 ss.; con specifico riferimento alle convenzioni elaborate nel contesto della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, VON OVERBECK A. E., *La contribution de la Conférence de La Haye au développement du droit international privé*, ivi, 1992-II (vol. 233), p. 9 ss.

(12) Per un quadro generale delle problematiche poste dalla "comunitarizzazione" della disciplina della cooperazione giudiziaria in materia civile avviata dal Trattato di Amsterdam si veda, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, BOSCHIERO N., *Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (diritto comunitario)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. I, Milano, 2007, p. 344 ss.

idoneo per l'introduzione di regole comuni sulla legge applicabile, tanto in sostituzione quanto allo scopo di estendere la disciplina preesistente a livello convenzionale è stato individuato, conformemente a quanto avvenuto sul piano della disciplina della competenza giurisdizionale e del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, nel regolamento, in quanto unico tipo di atto idoneo ad assicurare, in virtù della diretta applicabilità e dell'obbligatorietà integrale, l'adozione di una disciplina di conflitto pienamente uniforme all'intero dei diversi Stati membri.

I regolamenti adottati nel settore della legge applicabile, tra cui, per quanto interessa in questa sede, il regolamento (CE) n. 864/2007 ("Roma II"), non mancano di disciplinare a propria volta i relativi rapporti con le convenzioni internazionali in precedenza concluse dagli Stati membri con paesi terzi nelle materie che ne formano oggetto. Queste ultime, in quanto tali, non vincolano l'Unione e vengono da questa fatte salve in linea di principio, in base alla regola di cui all'art. 351 TFUE, solamente ove si tratti di convenzioni concluse anteriormente ai Trattati istitutivi, come tali dovendosi intendere, relativamente ad una materia che non formava inizialmente oggetto delle competenze comunitarie come individuate dagli originari Trattati istitutivi, le convenzioni anteriori al Trattato che ha materialmente attribuito competenza all'Unione in materia (13). Anche con riferimento a tali convenzioni, nondimeno, la prevalenza ad esse accordata non è assoluta, dato che la ricordata norma del Trattato impone agli Stati membri che ne sono parti contraenti di attivarsi al fine di eliminare le incompatibilità riscontrate (14). Nondimeno, come si avrà modo di vedere specificamente, i regolamenti sinora adottati nel settore della legge applicabile tendono a riconoscere tale prevalenza anche alle altre convenzioni delle quali gli Stati membri siano parti nei rapporti con Stati terzi al momento dell'adozione del singolo regolamento considerato, a prescin-

---

(13) Si veda in proposito *infra*, Cap. III, par. 2.

(14) Si vedano in proposito, tra gli altri, MACLEOD I., HENDRY I. D., HYETT S., *The External Relations of the European Community*, Oxford, 1996, p. 229 ss.; ECKHOUT P., *EU External Relations Law*, II ed., Oxford, 2011, p. 421 ss., spec. p. 430 ss.; LENAERTS K., VAN NUFFEL P., *European Union Law*, III ed., London, 2011, p. 875 ss.; HOLDGAARD R., *External Relations Law of the European Community. Legal Reasoning and Legal Discourse*, Austin, Boston, Chicago etc., 2008, p. 137 ss.

dere dalla loro anteriorità ai Trattati istitutivi ovvero al Trattato che ha conferito competenza all'Unione europea in materia (15).

I regolamenti adottati dall'Unione in materia di diritto internazionale privato non si limitano, tuttavia, a spiegare la loro prevalenza sulle sole norme interne e sulle convenzioni internazionali già in vigore. Infatti, trattandosi, come rilevato, generalmente di regolamenti che non lasciano spazio per un'attuazione delle loro disposizioni a livello nazionale, la loro emanazione produce sul piano interno l'effetto di precludere l'adozione di autonome disposizioni nazionali, le quali, anche ove venissero successivamente adottate, resterebbero inapplicabili per effetto della diretta applicabilità e del primato del regolamento sulle norme interne degli Stati membri soggetti alla sua applicazione. Lo stesso effetto preclusivo derivante dall'adozione di un atto avente la natura di regolamento da parte delle istituzioni dell'Unione è destinato, peraltro, a ripercuotersi sul piano delle relazioni esterne, avendo l'Unione acquistato, per effetto dell'emanazione di un regolamento con il quale ha compiutamente regolato la materia sul piano interno in termini tali da toccare anche la sfera dei rapporti con Stati terzi, la competenza esclusiva a disciplinarla anche sul piano esterno mediante la conclusione di accordi con Stati terzi od organizzazioni internazionali. Secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia nel parere n. 1/03 relativo alla conclusione della nuova Convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (16), la conclusione di accordi da parte degli Stati membri con Stati terzi nelle materie in cui l'Unione è intervenuta con l'adozione di atti vincolanti non è

---

(15) Così avviene anche nel caso del regolamento n. 864/2007, il quale, similmente agli altri regolamenti sinora adottati nel settore della legge applicabile, prevede invece la propria prevalenza sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più Stati membri, secondo una soluzione che appare ispirata alle regole sulla successione dei trattati nel tempo, venendosi a porre sotto questo aspetto il regolamento alla stregua di un nuovo accordo tra gli Stati membri relativamente alla materia considerata. Si veda *infra*, Cap. III, par. 2.

(16) C. giust. CE, parere n. 1/03 del 7 febbraio 2006, *Competenza della Comunità a concludere la nuova convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2006, p. I-1145 ss.

ammissibile nella misura in cui tali accordi possano incidere sull'applicazione uniforme degli atti adottati (17).

---

(17) Si vedano, con riferimento all'evoluzione dell'orientamento della Corte di giustizia relativamente alle competenze esterne della Comunità segnata dal parere 1/03 in rapporto alla giurisprudenza precedente, tra gli altri, BORRÁS A., *Competence of the Community to Conclude the Revised Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters. Opinion C-1/03 of 7 February 2006: Comments and Immediate Consequences*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2006, p. 37 ss., spec. p. 41 ss.; FRANZINA P., *Le condizioni di applicabilità del regolamento (CE) n. 44/2001 alla luce del parere 1/03 della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. intern.*, 2006, p. 948 ss., spec. p. 950, 968 s.; LAVRANOS N., *Opinion 1/03, Lugano Convention, (Full Court) of 7 February 2006*, in *Common Market Law Review*, 2006, p. 1087 ss.; ROSSI L. S., *Conclusione di accordi internazionali e coerenza del sistema: l'esclusività della competenza comunitaria*, in *Riv. dir. intern.*, 2007, p. 1008 ss., spec. p. 1012 ss. Si veda ulteriormente *infra*, Cap. III, par. 2.

## CAPITOLO I

### LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

SOMMARIO: 1. Il foro generale del domicilio del convenuto nel regolamento (CE) n. 44/2001 e il suo coordinamento con la disciplina del foro generale di cui all'art. 3, primo comma della legge 31 maggio 1995, n. 218. — 2. Il foro speciale previsto dall'art. 5, n. 3 del regolamento e la sua interpretazione ad opera della Corte di giustizia dell'Unione europea. — 3. Il foro speciale previsto dall'art. 5, n. 4 del regolamento in materia di azioni risarcitorie o di restituzione nascenti da reato. — 4. La competenza giurisdizionale per connessione nella disciplina recata dal regolamento. — 5. Il rinvio operato dall'art. 3, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218 ai criteri speciali recati dalla Convenzione di Bruxelles e la sua riferibilità al regolamento (CE) n. 44/2001. — 6. Perdurante rilevanza della questione a seguito della mancata estensione dell'ambito soggettivo di applicazione dei criteri richiamati nel regolamento (UE) n. 1215/2012 di rifusione. — 7. I criteri di competenza giurisdizionale esclusiva recati dal regolamento e il loro coordinamento con il criterio speciale di cui all'art. 5, n. 3 del regolamento, con particolare riferimento alle azioni relative alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale. — 8. Gli accordi di elezione di foro in materia di obbligazioni non contrattuali.

1. *Il foro generale del domicilio del convenuto nel regolamento (CE) n. 44/2001 e il suo coordinamento con la disciplina del foro generale di cui all'art. 3, primo comma della legge 31 maggio 1995, n. 218.*

La disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale contenuta nel regolamento (CE) n. 44/2001 è basata sulla coesistenza di un foro generale, costituito dal domicilio del convenuto, e di una serie di fori speciali di carattere alternativo, i quali possono portare alla competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro diverso, sulla base di criteri atti comunque a dimostrare la sussistenza di un rapporto di prossimità tra il giudice e la controversia. Nel sistema del regolamento, come già della Convenzione di Bruxelles del 1968 che ne costituisce il diretto modello ispiratore, il domicilio del convenuto all'interno di uno Stato membro costituisce al tempo stesso

il criterio generale di giurisdizione e il criterio di delimitazione dell'ambito di applicazione *ratione personarum* della disciplina della competenza giurisdizionale contenuta nel regolamento (1).

Ne consegue che, nelle controversie in materia di obbligazioni non contrattuali, le quali rientrano generalmente nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento, e salva l'applicazione delle regole eventualmente contenute in convenzioni internazionali relative a materie particolari, ogniquale volta il convenuto sia domiciliato in un paese membro dell'Unione la giurisdizione sarà disciplinata dal regolamento, restando esclusa la disciplina recata dalle norme nazionali sui limiti della giurisdizione. Conseguentemente, la disciplina del foro generale contenuta nell'art. 3, primo comma della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (2) troverà applicazione unicamente nei casi in cui il convenuto non sia domiciliato in un paese membro dell'Unione. Deve essere notato in proposito che il regolamento n. 44/2001, come già la Convenzione di Bruxelles del 1968, si preoccupa di precisare i criteri in base ai quali debba essere individuato il domicilio del convenuto, basandosi al riguardo, discutibilmente, su due metodi diversi a seconda che si tratti di individuare il domicilio di una persona fisica piuttosto che di una persona giuridica. Nel primo caso, l'art. 59 del regolamento, riproducendo la soluzione già contemplata dall'art. 52 della Convenzione, fa ricorso al tradizionale metodo internazionalprivatistico generalmente adottato in relazione ai criteri di collegamento di carattere giuridico,

---

(1) In merito alle implicazioni della doppia valenza del domicilio del convenuto quale criterio generale di giurisdizione e criterio di applicazione della disciplina della competenza giurisdizionale contenuta nel regolamento n. 44/2001 come già nella Convenzione di Bruxelles del 1968, si vedano, tra gli altri, MARI L., *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, I, *Il sistema della competenza*, Padova, 1999, p. 132 ss.; FENTIMAN R., *National Law and the European Jurisdiction Regime*, in *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, a cura di A. Nuyts, N. Watté, Bruxelles, 2005, p. 83 ss.; KRUGER TH., *Civil Jurisdiction Rules of the EU and Their Impact on Third States*, Oxford, 2008, p. 25 ss.

(2) Si vedano in proposito, tra gli altri, LUZZATTO R., *Articolo 3*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar et al., Padova, 1996, p. 19 ss., spec. p. 22 ss.; BROGGINI G., *Art. 3*, I, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, in *N. leggi civ.*, 1996, p. 905 ss., spec. p. 906 ss.; MARTINO R., *La giurisdizione italiana nelle controversie civili transnazionali*, Padova, 2000, p. 416 ss.

per cui per stabilire se una persona sia o meno domiciliata in un determinato paese si dovrà fare riferimento alla legge del paese considerato. Relativamente alle persone giuridiche, il regolamento all'art. 60 innova rispetto alla Convenzione di Bruxelles, la quale all'art. 53 equiparava il domicilio alla sede rimettendo l'individuazione di quest'ultima alle norme di diritto internazionale privato del foro, optando invece per la diversa soluzione della determinazione autonoma degli elementi integranti il criterio di collegamento. La norma individua alternativamente il domicilio dell'ente nel luogo in cui si trova la sua sede statutaria, ovvero la sua amministrazione centrale oppure il suo centro di attività principale (3). La soluzione adottata dalla disposizione in esame appare perseguire l'obiettivo di garantire il più ampiamente possibile l'affermazione della giurisdizione dei giudici di uno Stato membro e, al tempo stesso, l'applicazione della disciplina della competenza giurisdizionale contenuta nel regolamento (4). Inevitabilmente, nel perseguire tale obiettivo la soluzione in questione, equiparando al fine del domicilio delle società o persone giuridiche ben tre criteri di localizzazione sostanzialmente distinti e suscettibili di essere materialmente ubicati in paesi diversi, fa sussistere il rischio che giudici appartenenti a Stati membri diversi si ritengano tutti esclusivamente competenti (5). Tale rischio, nondimeno, non può dirsi escluso neanche mediante la tecnica — tuttora seguita dall'art. 22, n. 2 del regolamento n. 44/2001 in relazione al foro esclusivo per le controversie concernenti la validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche o la validità delle decisioni dei relativi organi — del riferimento ai criteri di collegamento adottati dalle norme di diritto internazionale privato del foro al fine dell'individuazione della sede dell'ente, posto che la mancata coincidenza delle soluzioni contemplate dalle regole di conflitto in materia di società e persone giuridiche nei diversi paesi membri lascia sussistere il rischio che la sede stessa possa essere individuata diversamente da parte di giudici di Stati membri differen-

---

(3) Si veda in proposito STAUDINGER A., *Art. 60*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, a cura di RAUSCHER TH., vol. I, *Brüssel I-VO — Brüssel IIa-VO*, II ed., München, 2006, p. 717 ss.

(4) Si veda *supra*, nota 1 e testo corrispondente.

(5) Tale rischio è sottolineato da STAUDINGER A., *Art. 60*, cit., p. 718.

ti (6). Il ricorso alle norme di diritto internazionale privato del foro, peraltro, continua ad essere contemplato dall'art. 60, n. 3 del regolamento al fine dell'individuazione del domicilio di un *trust*, ponendosi in proposito il problema della corretta individuazione delle norme di diritto internazionale privato pertinenti in quegli ordinamenti che non dispongano di regole apposite (7). In proposito è stata avanzata in

---

(6) Si è posta al riguardo la questione se la norma intenda fare riferimento direttamente alle soluzioni contemplate dalle norme di conflitto del foro, come testualmente appare disporre, o se essa non implichi piuttosto un riferimento alle soluzioni contemplate, in punto di determinazione della sede di una società o persona giuridica, dalla legge individuata come applicabile in base alle norme stesse. Quest'ultima soluzione, malgrado la sua relativamente maggiore complessità, si rivelerebbe più idonea laddove le norme di conflitto del foro non adottino il criterio della sede, bensì, come avviene nell'art. 25, primo comma della legge n. 218/1995, il criterio del luogo di incorporazione, ovvero, pur adottandolo, non forniscano al riguardo alcuna precisazione, come invece parzialmente avviene nella seconda parte della norma appena ricordata, la quale fa riferimento, in via di eccezione, alla eventuale ubicazione in Italia della "sede dell'amministrazione" della società o dell'ente. Nel caso in cui le norme di conflitto del foro non forniscano indicazioni pertinenti, il ricorso alla legge da queste designata appare necessario allo scopo di non vanificare il rinvio operato dalla norma del regolamento al sistema di diritto internazionale privato del foro: si vedano, con riferimento all'analogo rinvio operato dall'art. 53 della Convenzione di Bruxelles del 1968, CAPOTORTI F., *Osservazioni su alcuni aspetti delle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles relative al riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1969, p. 321 ss., spec. p. 339 s.; SANTA MARIA A., *Problemi in tema di applicazione alle società della convenzione della C.E.E. sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale*, ivi, p. 139 ss., spec. p. 141 ss.; MARI L., *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, cit., p. 215 s.; con riferimento al regolamento, CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, VI ed., Torino, 2009, p. 60 ss., p. 152 s.; GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, IV ed., Paris, 2010, p. 82 s., 102 s.; KROPHOLLER J., *Europäisches Zivilprozessrecht*, VIII ed., Frankfurt a. M., 2005, p. 267; MANKOWSKI P., *Art. 22*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, a cura di RAUSCHER TH., II ed., München, 2006, vol. I, p. 340 ss., spec. p. 366 s.; un'interpretazione teleologica della norma, in base alla quale la sede della società o persona giuridica sarebbe da individuare nello Stato in base alla cui legge essa si è costituita è sostenuta da BENEDETTELLI M. V., *Diritto internazionale privato delle società e ordinamento comunitario*, in *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, a cura di PICONE P., Padova, 2004, p. 205 ss., spec. p. 242 ss.

(7) Da notare che nel Regno Unito il *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, art. 45, par. 2 e 3, si limita a fornire in proposito un criterio flessibile, basato sul principio di prossimità, per cui un *trust* si può considerare domiciliato nel Regno Unito solamente ove presenti con l'ordinamento giuridico di una delle sue parti il collegamento più stretto e maggiormente effettivo. In proposito, CONTALDI G., *Il trust nel*

dottrina la soluzione solo parzialmente soddisfacente di fare riferimento all'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai *trusts* e al loro riconoscimento, norma la quale, tuttavia, si preoccupa di identificare gli elementi integranti un diverso criterio, costituito dal collegamento più stretto, che pur sempre si rivela ispirato, analogamente al domicilio, ad un obiettivo di prossimità (8).

Con evidenza, il problema dato dalla coesistenza della disciplina del foro generale contenuta nell'art. 2 del regolamento n. 44/2001 e nell'art. 3, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218 nemmeno si porrebbe ove quest'ultima norma si limitasse a fare riferimento al domicilio del convenuto quale criterio generale di giurisdizione, considerato che la presenza del domicilio del convenuto in Italia costituisce al tempo stesso presenza del domicilio del convenuto in uno Stato membro dell'Unione, con conseguente sussistenza della giurisdizione in base all'art. 2 del regolamento n. 44/2001 ed applicabilità della disciplina della competenza giurisdizionale recata dal regolamento nel suo insieme, la quale per l'appunto si basa, salve alcune eccezioni, sulla sussistenza di tale criterio di radicamento della lite nel territorio dell'Unione. Ove essa non fosse desumibile con sufficiente chiarezza dal sistema, l'inapplicabilità di altri criteri previsti dal diritto interno nei casi in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro è espressamente prevista dall'art. 3, par. 1 del regolamento. Ne discende che, nei casi in cui il convenuto non sia domiciliato in Italia mentre lo sia in un altro Stato membro, non potranno essere invocati i criteri alternativi della residenza in Italia del convenuto o dell'esistenza nel paese di un rappresentante abilitato a stare in giudizio in suo nome *ex art. 77* del codice di procedura civile, contemplati dall'art. 3, 1° comma, della legge. Ciò in quanto una eventuale applicazione di tali criteri potrebbe venire in conflitto con l'esercizio della competenza giurisdizionale in base all'art. 2 del regolamento da parte dei giudici dello Stato membro in cui il convenuto sia domiciliato, rischiando di pregiudicare l'effetto utile della stessa disciplina contenuta nel regolamento, la quale è volta

---

*diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2001, p. 306 s.; LAYTON A., MERCER H., *European Civil Practice*, II ed., London, 2004, p. 502.

(8) Si vedano in proposito, tra gli altri, CONTALDI G., *op. ult. cit.*, p. 306 ss.; GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements*, cit., p. 246 s.

ad assicurare un'efficace distribuzione della competenza giurisdizionale tra i giudici dei diversi Stati membri e a prevenire il verificarsi di situazioni di contrasto tra giudicati. Nell'ambito materiale soggetto all'applicazione del regolamento, infatti, solamente nei casi in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro potrà farsi applicazione di altri criteri di giurisdizione previsti dal diritto interno dei singoli Stati membri, come del resto espressamente prevede l'art. 4, par. 1 del regolamento (9). Quest'ultima disposizione fa peraltro salva la eventuale sussistenza di una competenza giurisdizionale esclusiva di un giudice di un altro Stato membro in base ai criteri obiettivi di cui all'art. 22 del regolamento, i quali si applicano sul presupposto del radicamento in uno Stato membro del criterio di volta in volta rilevante, indipendentemente dal domicilio del convenuto, ovvero in base ad un accordo di elezione di foro di cui all'art. 23 del regolamento. Un tale accordo, ugualmente, è efficace in base al regolamento sulla base dei soli presupposti che esso designi un giudice di uno Stato membro e che una delle parti sia domiciliata all'interno del territorio dell'Unione, quale che sia la posizione processuale che questa occuperà nel momen-

---

(9) In tali casi, possono peraltro trovare applicazione anche i criteri nazionali di giurisdizione considerati esorbitanti ed esclusi pertanto in base all'art. 3, par. 2 del regolamento. Si veda in proposito FERNÁNDEZ ARROJO D. P., *Exorbitant and Exclusive Grounds of Jurisdiction in European Private International Law: Will They Ever Survive?*, in *Festschrift für Erik Jayme*, vol. I, München, 2004, p. 169 ss., spec. p. 173 ss. Tale assetto dei rapporti tra la disciplina della giurisdizione contenuta nel regolamento e le norme interne degli Stati membri pareva destinato ad essere superato in sede di revisione della disciplina contenuta nel regolamento in base alla proposta di rifusione presentata dalla Commissione, doc. COM(2010) 748 def./2 del 3 gennaio 2011, art. 4, par. 2, la quale prevedeva che i soggetti domiciliati in uno Stato non membro dell'Unione potessero essere convenuti innanzi a un giudice di uno Stato membro solamente sulla base dei criteri contemplati dalle sezioni da 2 a 8 del capo II del regolamento, le quali sarebbero divenute applicabili indipendentemente dal domicilio del convenuto. Si vedano in proposito, tra gli altri, POCAR F., *Révision de Bruxelles I et ordre juridique international*, cit., p. 595 ss.; WEBER J., *Universal Jurisdiction and Third States*, cit., p. 626 ss.; si rinvia anche a MARONGIU BUONAIUTI F., *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, in *La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale*, XVI Convegno SIDI, Catania, 23-24 giugno 2011, a cura di A. Di Stefano e R. Sapienza, Napoli, 2012, p. 345 ss., spec. p. 353 ss. Tale soluzione non è stata accolta se non in minima parte nel testo definitivo del regolamento di rifusione: si veda in proposito *infra*, par. 6.

to in cui insorga una controversia che venga portata innanzi a un giudice (10).

2. *Il foro speciale previsto dall'art. 5, n. 3 del regolamento e la sua interpretazione ad opera della Corte di giustizia dell'Unione europea.*

Nell'ambito dei criteri speciali di competenza giurisdizionale di carattere alternativo al foro generale del domicilio del convenuto contemplati dall'art. 5 del regolamento n. 44/2001 figura il criterio di cui al n. 3, relativo alle obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito. Il criterio in questione pone innanzitutto un problema di qualificazione, allo scopo di delimitarne l'ambito di applicazione segnatamente rispetto al criterio di cui all'art. 5, n. 1, relativo alle obbligazioni contrattuali. Dovendo la qualificazione del rapporto controverso essere effettuata in maniera autonoma allo scopo di non pregiudicare l'uniformità dell'applicazione delle disposizioni del regolamento all'interno dei diversi Stati membri (11) e ciò valendo, per le medesime esigenze di uniformità della disciplina applicata, anche nei casi in cui la disposizione in questione si applichi non già per forza propria bensì, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, in base al rinvio effettuato dall'art. 3, secondo comma della legge n. 218/1995 (12), appare

---

(10) Si vedano in proposito, tra gli altri, QUEIROLO I., *Gli accordi sulla competenza giurisdizionale. Tra diritto comunitario e diritto interno*, Padova, 2000, p. 105 ss., spec. p. 107 ss.; RIGHETTI E., *La deroga alla giurisdizione*, Milano, 2002, p. 224 ss., spec. p. 230 ss.; BRIGGS A., *Agreements on Jurisdiction and Choice of Law*, Oxford, 2008, p. 238 ss. Su questo profilo ha inciso la riforma della disciplina contenuta nel regolamento n. 44/2001: si veda l'art. 25 del regolamento di rifusione n. 1215/2012, il quale elimina il presupposto del domicilio di una delle parti in uno Stato membro. Si veda al riguardo WEBER J., *Universal Jurisdiction and Third States*, cit., p. 627.

(11) Si vedano al riguardo, tra gli altri, AUDIT M., *L'interprétation autonome du droit international privé communautaire*, in *J. dr. intern.*, 2004, p. 789 ss.; BARATTA R., *The Process of Characterization in the EC Conflict of Laws: Suggesting a Flexible Approach*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2004, p. 155 ss.; BARIATTI S., *Qualificazione e interpretazione del diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2006, p. 361 ss.

(12) Si veda in proposito la Relazione ministeriale di accompagnamento al disegno di legge n. 1192, in appendice a *La riforma del diritto internazionale privato e processuale*, a cura di G. Gaja, Milano, 1994, sub art. 2, p. 403 s.; in dottrina, DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, Torino, 1997, p. 105 s.; ID., *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le*

opportuno fare riferimento alle indicazioni fornite in proposito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Corte di giustizia nella propria giurisprudenza ha evidenziato come nel sistema del regolamento, e già della Convenzione di Bruxelles del 1968 che esso ha sostituito, la nozione di in questione rileva al fine di identificare le fattispecie soggette all'applicazione di un criterio speciale di competenza giurisdizionale, il quale si pone in alternativa al foro generale del domicilio del convenuto. In tale specifico contesto, la Corte ha teso ad identificare l'ambito di applicazione della norma in questione come sostanzialmente corrispondente alla materia delle obbligazioni extracontrattuali nel suo insieme, contraddistinguendola rispetto a quella delle obbligazioni contrattuali, oggetto a propria volta di un altro criterio di competenza giurisdizionale di carattere speciale, contenuto nell'art. 5 n. 1 e posto a propria volta in rapporto di alternatività rispetto al foro generale del domicilio del convenuto (13). Il criterio in questione si riferisce infatti alla presenza o meno, quale oggetto del rapporto, di un obbligo liberamente assunto da una delle parti nei confronti dell'altra, all'esistenza del quale la Corte di giustizia ha ricondotto la natura contrattuale del rapporto, con la conseguenza di definire a titolo residuale come extracontrattuale il rapporto obbligatorio nel quale non sia rintracciabile lo stesso presupposto (14).

---

*fonti di origine internazionale o comunitaria*, in *Riv. dir. intern.*, 2002, p. 861 ss., spec. p. 864 ss. Si veda in proposito *infra*, par. 5.

(13) Si vedano in questo senso, in particolare, C. giust. CE, sent. 27 settembre 1988, in causa 189/87, *Kalfelis c. Banque Schröder et al.*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1988, p. 5585 ss., punto 17 della motivazione; sent. 26 marzo 1992, in causa C-261/90, *Reichert et al. c. Dresdner Bank*, ivi, 1992, p. I-2180 ss., punti 15 ss. della motivazione; sent. 27 ottobre 1998, in causa C-51/97, *Réunion européenne SA c. Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV*, ivi, 1998, p. I-6543 ss., punto 22 della motivazione; sent. 11 luglio 2002, in causa C-96/00, *Gabriel*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2002, p. I-6367 ss., punto 33 della motivazione. In dottrina, tra gli altri, CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo*, VI ed., cit., p. 88 ss.; DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 107 s.; HESS B., *Europäisches Zivilprozessrecht*, Heidelberg, 2010, p. 280 s.; MARI L., *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, cit., p. 376 ss.; SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001*, III ed., Padova, 2006, p. 150 ss.

(14) Si veda soprattutto C. giust. CE, sent. 17 giugno 1992, in causa C-26/91, *Handte c. TMCS*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1992, p. I-3967 ss., spec. punto 15 della motivazione. In proposito, si vedano, tra gli altri, MARI L., *op. cit.*, p. 258 ss.; FRANZINA P., *La giurisdizione in materia contrattuale. L'art. 5 n. 1 del regolamento n. 44/2001/CE nella prospettiva della armonia delle decisioni*, Padova, 2006, p. 177 ss.

Nondimeno, deve essere tenuto presente che le due categorie delle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali non possono essere considerate pienamente complementari, ben essendovi altre categorie di obbligazioni, come ad esempio le obbligazioni di carattere reale, le quali, pur non trovando fondamento contrattuale, nemmeno possono considerarsi rientrare nell'ambito delle obbligazioni extracontrattuali, né ai fini del regolamento n. 44/2001 per quanto attiene alla disciplina della competenza giurisdizionale, né ai fini dell'individuazione della legge applicabile, al qual fine come si vedrà si pone un problema definitorio analogo (15), presentandosi anche in quel caso l'esigenza di un coordinamento, in tale caso di due strumenti diversi, costituiti rispettivamente dai due regolamenti « Roma I » e « Roma II », i quali a propria volta regolano la legge applicabile in materia di obbligazioni rispettivamente contrattuali ed extracontrattuali, senza con ciò esaurire l'insieme dei rapporti qualificabili in termini di obbligazioni (16). In proposito, l'interpretazione adottata dalla Corte di giustizia con riferimento alla delimitazione rispettiva dell'ambito di applicazione dei due criteri speciali dell'art. 5, n. 1 e n. 3 della Convenzione di Bruxelles dapprima e del regolamento n. 44/2001 poi, tende nel suo insieme a dare una lettura estensiva dell'ambito di applicazione di quest'ultima disposizione, sia ove si abbia riguardo al fatto che la norma prende in considerazione espressamente non già ogni obbligazione extracontrattuale bensì specificamente quelle che derivino da un fatto illecito, sia in considerazione dell'orientamento piuttosto restrittivo che la Corte stessa ha adottato con riferimento all'identificazione del presupposto per l'applicazione della norma relativa al foro delle obbligazioni contrattuali. Con riferimento al primo dei due profili evocati, mette conto

---

(15) Significativamente, entrambi i regolamenti n. 593/2008 ("Roma I") e n. 864/2007 ("Roma II") sottolineano nei rispettivi preamboli, al considerando n. 7, l'esigenza che la delimitazione dei relativi ambiti di applicazione e l'interpretazione delle disposizioni in essi contenute avvenga in maniera coerente, sia nei rapporti reciproci tra i due regolamenti sia rispetto al regolamento n. 44/2001. Si veda, con riferimento al regolamento "Roma II", *infra*, Cap. II, par. 2.

(16) Si veda in proposito, più ampiamente di altri, DICKINSON A., *The Rome II Regulation*, Oxford, New York, 2008, p. 164 ss. Come si vedrà più avanti (*infra*, Cap. II, par. 2) un'implicita indicazione in ordine al contenuto positivo della nozione di obbligazioni extracontrattuali prese in considerazione dal regolamento "Roma II" alla quale il regolamento si riferisce può essere desunta dal suo articolo 2.

di considerare che l'interpretazione estensiva della categoria di obbligazioni alle quali la norma dell'art. 5, n. 3 del regolamento fa riferimento trova giustificazione in un'ottica di continuità rispetto alla disposizione così come risultava formulata nella Convenzione di Bruxelles del 1968, la quale, con formula di evidente derivazione francofona ed ancor prima romanistica, faceva riferimento alle azioni derivanti da "delitti o quasi-delitti" (17), nonché di uniformità rispetto alle altre versioni linguistiche del regolamento, che mantengono la più ampia formulazione mutuata dalla Convenzione (18). Con riferimento al secondo profilo si deve osservare che, per quanto la stessa Corte di giustizia abbia individuato il criterio distintivo della categoria delle obbligazioni contrattuali oggetto della regola parallela di cui all'art. 5, n. 1 nella presenza di obblighi liberamente assunti da una parte nei confronti dell'altra (19), non sempre l'applicazione di tale criterio si è rivelata esente da difficoltà ed incertezze. Ciò con particolare riferimento a determinate categorie di obbligazioni relativamente alle quali il bilanciamento tra il fondamento consensuale e il fondamento legale dell'obbligazione tende ad essere percepito diversamente secondo le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. La questione si è posta in maniera particolarmente sensibile in relazione alle obbligazioni precontrattuali assunte dalle parti nel corso delle trattative volte alla conclusione di un contratto, relativamente alle quali la Corte di giustizia ha raggiunto piuttosto affrettatamente la conclusione che queste

---

(17) Si vedano in proposito le osservazioni, tra gli altri, di MARI L., *Il diritto processuale civile*, cit., p. 376; SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia*, cit., p. 150. In ordine alla nozione di quasi-delitti all'interno del nostro ordinamento, figura meramente contemplata nel codice civile del 1865 per essere poi del tutto abbandonata, si veda CANNATA C. A., *Quasi-contratti e quasi-delitti (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVIII, Milano, 1987, p. 25 ss., spec. p. 33 s.

(18) Così, ad esempio, la versione francese del regolamento n. 44/2001, che reca l'espressione "*en matière délictuelle ou quasi délictuelle*", la versione inglese, che reca "*in matters relating to tort, delict or quasi-delict*" e la versione tedesca, che reca "*eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist*". Da notare che il regolamento n. 1215/2012, di rifusione del regolamento n. 44/2001, mantiene, al corrispondente art. 7, n. 2, la formulazione attuale.

(19) Si veda soprattutto C. giust. CE, sent. 17 giugno 1992, in causa C-26/91, *Handte c. TMCS*, cit., punto 15 della motivazione. In proposito, tra gli altri, MARI L., *op. cit.*, p. 258 ss.; FRANZINA P., *La giurisdizione in materia contrattuale*, cit., p. 177 ss.

non presentino carattere contrattuale, in quanto fintantoché il contratto non sia concluso non si sarebbe in presenza di alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell'altra, bensì di meri obblighi nascenti dalla legge (20). La conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia sul punto appare discutibile, in quanto se da una parte è certo che si tratti di obblighi che trovano la loro previsione in astratto in disposizioni di legge, dall'altra è altrettanto evidente che tali obblighi in tanto sorgono in concreto in quanto una parte liberamente scelga di intraprendere delle trattative con un'altra parte al fine di concludere un contratto determinato (21).

La Corte di giustizia, nell'individuare l'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles come, poi, del regolamento n. 44/2001 in rapporto all'ambito proprio del criterio speciale di cui all'art. 5, n. 1 in materia di obbligazioni contrattuali, ha affrontato anche il problema specifico dell'eventuale concorso tra domande aventi fondamento contrattuale e domande che presentano invece fondamento extracontrattuale, che una stessa parte si potrebbe trovare a dover rivolgere nei confronti dell'altra (22). La Corte, nella sentenza *Kalfelis*,

---

(20) Si veda C. giust. CE, sent. 17 settembre 2002, in causa C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA c. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS)*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2002, p. I-7357 ss., punti 19 ss. della motivazione. Si vedano in proposito, tra gli altri, BERTOLI P., *Criteri di giurisdizione e legge applicabile in tema di responsabilità precontrattuale alla luce della sentenza*. Fonderie meccaniche Tacconi, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2003, p. 109 ss.; FRANZINA P., *La responsabilità precontrattuale nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. intern.*, 2003, p. 714 ss.; HUET A., *Cour de justice des Communautés européennes, 17 septembre 2002, Chronique*, in *J. dr. intern.*, 2003, p. 668 ss.; HAGE-CHAHINE N., *Culpa in Contrahendo in European Private International Law: Another Look at Article 12 of the Rome II Regulation*, in *Northwestern Journal of Intern. Law & Business*, 2012, p. 451 ss., spec. p. 466 ss.

(21) Si veda questo senso, anteriormente alla pronuncia della Corte di giustizia, DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale nel diritto internazionale privato italiano*, Torino, 1997, p. 98 ss.; successivamente, in critica alla soluzione accolta dalla Corte di giustizia, FRANZINA P., *op. ult. cit.*, p. 718 ss. Si veda, per quanto attiene alle ricadute della qualificazione dell'istituto ai fini della giurisdizione in termini non contrattuali sulla collocazione sistematica e sul contenuto della disciplina della legge applicabile in materia, la quale, infatti, si rinviene all'interno del regolamento "Roma II", *infra*, Cap. II, par. 15.

(22) Si veda, con riferimento alla problematica, ZOGG S., *Accumulation of Contractual and Tortious Causes of Action Under the Judgments Regulation*, in *Journal of Private Intern. Law*, 2013, p. 39 ss.

ha precisato che il carattere speciale dei criteri posti dalle norme in questione e il loro conseguente effetto derogatorio rispetto alla regola generale del foro del domicilio del convenuto non consente una loro applicazione a domande che presentino un fondamento giuridico diverso, con la conseguenza che eventuali domande che non trovino specificamente fondamento in un contratto non potranno essere introdotte innanzi al giudice individuato come competente in base all'art. 5, n. 1, quantunque tra le stesse parti esista un contratto ed anche qualora le domande aventi natura extracontrattuale presentino carattere accessorio rispetto alle domande basate sul contratto (23). Come si vedrà più avanti, l'autonomia delle domande traenti fondamento da obbligazioni di carattere extracontrattuale dal punto di vista della disciplina della competenza giurisdizionale rispetto a eventuali domande parallele aventi, invece, fondamento contrattuale è stata confermata dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza successiva, in particolare nella sentenza *Réunion européenne*, nella quale la Corte di giustizia ha escluso la possibilità di estendere per connessione la competenza giurisdizionale derivante nella specie dall'art. 5, n. 3 a domande aventi un fondamento giuridico diverso (24). L'inconveniente insito nella frammentazione del contenzioso suscettibile di derivare dall'approccio restrittivo adottato dalla Corte di giustizia quanto all'interpretazione dei criteri speciali di competenza giurisdizionale è suscettibile di essere superato, nell'ottica della Corte di giustizia, o tramite il ricorso al foro generale del domicilio del convenuto o tramite il meccanismo, utilizzabile peraltro soltanto *a posteriori* e cioè a cause già introdotte innanzi a giudici di Stati membri diversi, della connessione privata (25).

---

(23) C. giust. CE, sent. 27 settembre 1988, in causa 189/87, *Kalfelis c. Banque Schröder et al.*, cit., punti 19 s. della motivazione.

(24) C. giust. CE, sent. 27 ottobre 1998, in causa C-51/97, *Réunion européenne SA c. Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV*, cit., punti 46 ss. della motivazione; alla stessa conclusione era pervenuta del resto la stessa Corte, sent. 27 settembre 1988, in causa 189/87, *Kalfelis c. Banque Schröder et al.*, cit., punti 19 ss. Si veda in proposito *infra*, par. 4.

(25) Si veda ancora C. giust. CE, sent. 27 settembre 1988, in causa 189/87, *Kalfelis c. Banque Schröder et al.*, cit., punto 20 della motivazione. Lo strumento della connessione privata, ora disciplinato dall'art. 28 del regolamento n. 44/2001, presenta nondimeno, oltre al limite di operare solo una volta che siano stata introdotte domande parallele innanzi a giudici di Stati membri diversi, l'ulteriore limitazione insita nel

L'obiettivo già accennato di assicurare la continuità nell'interpretazione del criterio speciale di competenza giurisdizionale contemplato dall'art. 5, n. 3 del regolamento rispetto alla corrispondente disposizione così come contenuta nella Convenzione di Bruxelles appare perseguito anche da una modifica letterale della norma del regolamento rispetto alla precedente formulazione contenuta nella convenzione, nella parte in cui fa riferimento, quale criterio di competenza giurisdizionale, al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Con quest'ultima espressione, la disposizione ricomprende ora espressamente nel proprio ambito di applicazione anche eventuali azioni di carattere inibitorio, le quali, per loro natura, vengono proposte anteriormente al verificarsi di un danno ed anzi al precipuo scopo di prevenirlo. Tale applicazione estensiva del criterio in questione ad azioni di carattere inibitorio era stata infatti accolta dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa al caso *Henkel* con riferimento al criterio come inizialmente formulato nell'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles, che non contemplava espressamente tale eventualità (26).

Ugualmente rilevanti devono considerarsi le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella vigenza della Convenzione di Bruxelles relativamente all'interpretazione del criterio del luogo di verifica dell'evento dannoso, ponendosi a questo riguardo la medesima questione am-

---

presupporre, al fine della declinatoria da parte del giudice successivamente adito con conseguente riunione delle due domande innanzi al giudice adito precedentemente, la competenza giurisdizionale di quest'ultimo giudice a conoscere di entrambe le domande, cosa che per quanto già rilevato appare difficile da ipotizzare nell'ipotesi in esame, in cui si tratti di azioni basate su criteri speciali di competenza giurisdizionale differenti e non suscettibili di estendersi a domande aventi diverso fondamento. Si veda ulteriormente *infra*, par. 4 e, più ampiamente, MARONGIU BUONAIUTI F., *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Napoli, 2008, p. 469 ss., p. 504.

(26) Si veda C. giust. CE, sent. 1° ottobre 2002, in causa C-167/00, *Verein für Konsumenteninformation c. Henkel*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2002, p. I-8111 ss., punti 41 ss. della motivazione. Si veda successivamente anche C. giust. CE, sent. 5 febbraio 2004, in causa C-18/02, *Danmarks Rederiforening per conto DFDS Torline A/S c. LO Landsorganisationen i Sverige per conto SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation*, *ivi*, 2004, p. I-1417 ss., spec. punti 22 ss. della motivazione, in cui è stata affermata l'applicabilità dell'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles, applicabile *ratione temporis*, ad una domanda volta ad accertare la legittimità di un preavviso di azione sindacale, in quanto suscettibile di causare un danno risarcibile.

piamente dibattuta nella dottrina internazionalprivatistica del confronto tra la teoria dell'azione e la teoria dell'evento al fine dell'individuazione del *locus commissi delicti* nelle ipotesi, non infrequenti nella pratica, di illeciti cosiddetti a distanza, nei quali non vi è coincidenza tra il luogo nel quale si è svolta la condotta dannosa e il luogo in cui si è verificato l'evento di danno, ciò assumendo particolare rilevanza, ai fini tanto dell'individuazione della legge applicabile, quanto, per quanto rileva ai presenti fini, della giurisdizione, nei casi in cui i due luoghi siano situati in Stati diversi (27). Particolarmente indicativa a questo riguardo è l'ipotesi del danno da inquinamento, oggetto della nota sentenza della Corte di giustizia relativa al caso *Bier c. Mines de Potasse d'Alsace* (28), nella quale una condotta illecita svoltasi in Francia e consistente nell'immissione nelle acque del fiume Reno di sostanze residue di un'attività di estrazione mineraria aveva causato danni nei Paesi Bassi, dove le acque dello stesso fiume venivano utilizzate per l'irrigazione di colture floreali. Relativamente a questa ipotesi, agevolmente replicabile in una varietà di situazioni analoghe, la Corte di giustizia ha proposto per un'interpretazione biunivoca del criterio del luogo di verifica dell'evento dannoso, consentendo all'attore l'opzione tra il giudice del luogo della condotta e quello del luogo dell'evento. Tale opportunità offerta all'attore si giustifica in un'evidente ottica di *favor* per il danneggiato, che nella maggior parte dei casi coinciderà con l'attore, per quanto la norma non si presti ad escludere la propria applicazione ad eventuali azioni di accertamento negativo promosse dal presunto responsabile (29). L'uno e l'altro foro che così vengono ad offrirsi all'attore, peraltro, si pongono a propria volta in alternativa al foro generale del domicilio del convenuto, per quanto

---

(27) Si rimanda alla discussione di tale profilo che verrà svolta *infra*, Cap. II, par. 5, a proposito dell'individuazione del *locus commissi delicti* ai fini della legge applicabile.

(28) C. giust. CE, sent. 30 novembre 1976, in causa 21/76, *Bier c. Mines de potasse d'Alsace*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1976, p. 1735 ss., punti 13 ss. della motivazione.

(29) Si veda, nel senso dell'applicabilità della norma dell'art. 5, n. 3 del regolamento n. 44/2001 ad azioni di accertamento negativo della reponsabilità per fatto illecito, con particolare riferimento alle violazioni di norme in materia di concorrenza, C. giust. UE, sent. 25 ottobre 2012, in causa C-133/11, *Folien Fischer AG c. Ritrama s.p.a.*, in corso di pubblicazione in *Racc. giur. C. giust.*, punti 41 ss., massima in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2012, p. 964 s.; in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 501 ss., nota di MUIR-WATT H., *ivi*, p. 506 ss.

quest'ultimo luogo, ove il convenuto sia il responsabile, possa sovente, come nel caso oggetto della sentenza della Corte di giustizia da ultimo richiamata, materialmente coincidere con il luogo della condotta (30).

La Corte di giustizia ha fornito ulteriori indicazioni relativamente all'applicazione del criterio di competenza giurisdizionale in questione relativamente ai casi in cui si sia in presenza di una pluralità di luoghi di verifica dell'evento dannoso. Ciò, in particolare, ove ad un danno iniziale verificatosi in un paese seguano ulteriori conseguenze dannose in un altro, ovvero nei casi in cui il danno si produca simultaneamente in più paesi. Con riferimento alla prima ipotesi, la Corte di giustizia nella sentenza relativa al caso *Marinari c. Lloyd's Bank* (31) ha affermato che le esigenze di certezza del diritto e, in specie, di prevedibilità della competenza giurisdizionale, che sottendono al sistema di ripartizione dell'esercizio della giurisdizione nelle controversie in materia civile e commerciale tra gli Stati membri incorporato al tempo nella Convenzione di Bruxelles come ora nel regolamento n. 44/2001, impongono di tenere conto ai fini dell'interpretazione del criterio in questione unicamente del luogo di verifica del danno iniziale e non anche delle eventuali conseguenze indirette che possano verificarsi in un altro paese, costituite nella fattispecie oggetto della sentenza della Corte dalle ripercussioni sulla reputazione imprenditoriale dell'attore nel proprio paese di residenza derivanti da un fatto illecito interamente verificatosi in un altro Stato membro (32). La Corte ha adottato una soluzione corrispondente con

---

(30) Si vedano con riferimento alla soluzione accolta dalla Corte di giustizia nella sentenza *Bier*, tra gli altri, Si vedano in proposito, per tutti, DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 108 ss.; KERAMEUS K., *La compétence internationale en matière delictuelle dans la Convention de Bruxelles*, in *Travaux du Comité français de droit intern. privé*, 1992-1993, Paris, 1994, p. 255 ss., spec. p. 257 ss.; MARI L., *Il diritto processuale civile della convenzione di Bruxelles*, cit., p. 388 ss.; CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 91 s.; GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements*, cit., p. 222 ss.; SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, cit., p. 154 s.

(31) C. giust. CE, sent. 19 settembre 1995, in causa C-364/93, *Marinari c. Lloyd's Bank*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1995, p. I-2719 ss., punti 10 ss. della motivazione.

(32) Si vedano in particolare i punti 19 s. della motivazione della decisione; in dottrina, DAVI A., *op. ult. cit.*, p. 110 ss.; ID., *Der italienische Kassationshof und der Gerichtsstand des Ortes des schädigenden Ereignisses nach Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ bei reinen Vermögensschäden*, in *IPRax*, 1999, p. 484 ss.; MARI L., *op. cit.*, p. 410 ss.

riferimento al caso, oggetto della sentenza *Dumez France*, in cui le conseguenze indirette del fatto illecito ricadano su soggetti diversi dall'iniziale danneggiato (33).

La medesima soluzione consistente nel fare riferimento al fine dell'applicazione del criterio in esame al luogo di verifica del danno iniziale è stata ribadita dalla Corte di giustizia nella relativamente più recente sentenza *Kronhofer* con riferimento all'ipotesi di danno puramente economico, consistente nella specie in una mera diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato per effetto del rendimento negativo di operazioni finanziarie alla cui conclusione egli asseriva di essere stato indotto per opera dei soggetti la cui responsabilità extracontrattuale veniva ad essere invocata (34). La Corte di giustizia ha ritenuto infatti che non possa in linea di principio farsi riferimento, quale luogo di verifica del danno, al luogo nel quale il danneggiato ha il proprio domicilio, benché sia in tale luogo che secondo i criteri tradizionali si assume localizzato il relativo patrimonio complessivamente considerato (35), dato che ciò comporterebbe una generalizzata ammissione di un *forum actoris* che si porrebbe in contrasto con la regola generale del *forum rei* alla quale il sistema del regolamento, come già della Convenzione di Bruxelles, è ispirato (36). Piuttosto, in tutti i casi in cui sia identificabile una specifica componente del patrimonio sulla quale il danno ha inciso, e questa sia suscettibile di essere localizzata in un luogo diverso da quello nel quale il danneggiato è domiciliato, come nel caso di specie in cui la diminuzione patrimoniale era stata in concreto subita su di un conto corrente bancario che il danneggiato aveva aperto presso un istituto di credito operante in un paese membro diverso da quello in cui il medesimo era domiciliato, la

---

(33) C. giust. CE, sent. 11 gennaio 1990, in causa 220/88, *Dumez France e Tracoba c. Hessische Landesbank*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1990, p. I-49 ss., punti 13 ss. della motivazione.

(34) C. giust. CE, sent. 10 giugno 2004, in causa C-168/02, *Kronhofer c. Maier et al.*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2004, p. I-6009 ss.

(35) Si veda in proposito VON HOFFMANN B., *Art. 40 EGBGB*, in *J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR, Art. 38-42 EGBGB*, Neubearbeitung 2001, a cura di B. von Hoffmann, Berlin, 2001, p. 193 ss., spec. p. 527 ss.

(36) Sent. cit., punti 12 ss. della motivazione. Si rimanda anche a quanto osservato *supra*, par. 1, con riferimento al foro generale del domicilio del convenuto.

Corte ha identificato il luogo nel quale era localizzata la specifica componente patrimoniale interessata come luogo di verifica dell'evento di danno, non presentando rilevanza ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 5, n. 3, secondo la regola già affermata nella sentenza *Marinari* (37), le eventuali conseguenze indirette del danno che il danneggiato potesse lamentare di aver subito nel paese membro del proprio domicilio o altrove (38).

Relativamente alla seconda ipotesi, nella quale si è in presenza di un danno che si produce al tempo stesso in più paesi, come avviene tipicamente nelle azioni di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la Corte di giustizia ha adottato nella sentenza *Shevill c. Presse Alliance* (39), sempre in un'ottica di assicurare la prevedibilità della competenza giurisdizionale e di limitare l'incentivo al *forum shopping* che è inevitabilmente insito nella stessa dinamica dei fori alternativi, un approccio selettivo, identificando nel luogo in cui ha sede l'editore della pubblicazione diffamatoria il luogo di principale verifica dell'evento dannoso, innanzi ai cui giudici potrà essere domandato il risarcimento dell'intero danno causato dalla pubblicazione diffamatoria, mentre innanzi ai giudici degli altri Paesi membri nei quali abbia avuto luogo la diffusione della pubblicazione potranno essere introdotte unicamente le azioni relative ai danni materialmente causati dalla diffusione stessa nel singolo paese considerato. Con riferimento al criterio adottato in via interpretativa dalla Corte di giustizia relativamente alla diffamazione a mezzo stampa si è posta in tempi più recenti la questione delle sue modalità applicative nell'ipotesi di diffamazione a mezzo di Internet, contesto che presenta inevitabili

---

(37) C. giust. CE, sent. 19 settembre 1995, in causa C-364/93, *Marinari c. Lloyd's Bank*, cit., punti 19 s. della motivazione.

(38) C. giust. CE, sent. 10 giugno 2004, in causa C-168/02, *Kronhofer c. Maier et al.*, cit., punti 18 ss. della motivazione. In dottrina, LEHMANN M., *Where Does Economic Loss Occur?*, in *Journal of Private Intern. Law*, 2011, p. 527 ss., spec. p. 538 ss. Si veda anche, con riferimento alla pertinenza della medesima argomentazione ai fini dell'individuazione della legge applicabile, *infra*, Cap. II, par. 5.

(39) C. giust. CE, sent. 7 marzo 1995, in causa C-68/93, *Fiona Shevill et al. c. Presse Alliance SA*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1995, p. I-415 ss. Si vedano in proposito, tra gli altri, CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario*, cit., p. 97 ss.; DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 31, 111 ss.; MARI L., *Il diritto processuale civile*, cit., p. 378 ss.; SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia*, cit., p. 157 ss.

profili di problematicità sia per quanto attiene all'identificazione del luogo di pubblicazione sulla rete del materiale diffamatorio, sia quanto alla potenziale accessibilità del materiale stesso da parte di utenti situati in qualsiasi paese dal quale si possa avere accesso alla rete. Di queste peculiarità della diffamazione commessa a mezzo di Internet la Corte di giustizia ha tenuto conto nella più recente sentenza relativa al caso *eDate Advertising* (40), nella quale la Corte ha adattato il criterio accolto nella sentenza *Shevill* al diverso contesto informatico, individuando come competenti a conoscere dell'azione risarcitoria per l'integralità del danno i giudici del paese nel quale è stabilito il soggetto che ha immesso in rete le informazioni diffamatorie ovvero i giudici del paese nel quale è localizzato il centro degli interessi del soggetto i cui diritti della personalità sono stati lesi, e prevedendo invece la competenza giurisdizionale dei giudici di qualsiasi paese nel quale le informazioni diffamatorie siano state accessibili ed abbiano materialmente causato una lesione dei diritti della personalità del soggetto interessato limitatamente alle azioni relative al danno causato in tale paese. La soluzione accolta dalla Corte di giustizia, che si discosta sensibilmente da quella adottata nel caso *Shevill* nel prevedere la competenza giurisdizionale del luogo in cui è stabilito il centro degli interessi del danneggiato in alternativa a quello di stabilimento del soggetto emittente delle informazioni lesive si rivela discutibile in quanto finisce con il riconoscere sostanzialmente un illimitato *forum actoris*, che pare porsi in contraddizione con la regola generale per cui *actor sequitur forum rei*, alla quale è direttamente ispirato il foro del domicilio del convenuto. A tale evidente criticità della soluzione adottata la Corte di giustizia ha opposto non del tutto convincentemente come giustificazione la particolare gravità della lesione ai diritti della personalità compiuta a mezzo

---

(40) C. giust. UE, sent. 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *e-Date Advertising GmbH c. X, Martinez c. MGN Ltd*, in corso di pubblicazione in *Racc. giur. C. giust.*, disponibile, unitamente alle conclusioni dell'Avvocato generale P. CRUZ VILLALÓN, presentate il 29 marzo 2011, sul sito <http://www.curia.europa.eu>; in proposito, si vedano FERACI O., *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza eDate*, in *Riv. dir. intern.*, 2012, p. 461 ss.; GUIZIOU G., nota in *J. dr. intern.*, 2012, p. 201 ss.; MARINO S., *La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2012, p. 363 ss.

di Internet rispetto a quella che può avere luogo attraverso i mezzi tradizionali della società dell'informazione, dovuta alla estrema facilità con la quale il contenuto messo in rete diviene accessibile da qualsiasi parte del mondo, unita, più pertinentemente, alla prossimità del luogo in cui il danneggiato ha il proprio centro degli interessi rispetto alla lesione alla propria sfera personale. Sul piano del rispetto del diritto alla parità delle armi tra i litiganti, che rischierebbe di essere messo a rischio da un così ampio accoglimento di un sostanziale *forum actoris* (41), la Corte di giustizia ha osservato che la prevedibilità della competenza giurisdizionale da parte del convenuto sarebbe comunque garantita, dal momento che il soggetto che ha immesso in rete le informazioni lesive avrebbe dovuto poter conoscere il luogo in cui il centro degli interessi della persona oggetto delle informazioni stesse era ubicato (42). Quest'ultima argomentazione, pur sempre, può non necessariamente rivelarsi persuasiva, soprattutto qualora il soggetto leso non sia persona di particolare notorietà. Se l'elemento della prevedibilità della competenza giurisdizionale da parte del convenuto può in alcuni casi rivelarsi un elemento critico del nuovo criterio

---

(41) Si rimanda alle considerazioni svolte in ordine alla suscettibilità della disciplina della competenza giurisdizionale di incidere sul diritto alla parità delle armi tra i litiganti, particolarmente nel caso in cui la messa a disposizione dell'attore di una rosa eccessivamente ampia di fori disponibili rischi di esporre il potenziale convenuto al pregiudizio di non poter ragionevolmente prevedere il foro innanzi al quale potrà essere citato, in MARONGIU BUONAIUTI F., *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti*, cit., p. 348 ss.; si vedano in proposito anche, tra gli altri, KINSCH P., *Droits de l'homme, droits fondamentaux et droit international privé*, in *Recueil des cours*, vol. 318, 2005, p. 9 ss., spec. p. 65 ss.; MARCHADIER F., *Les objectifs généraux du droit international privé à l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 2007, p. 183 ss., spec. p. 190 ss.; in precedenza, tra gli altri, SCHLOSSER P., *Jurisdiction in International Litigation — The Issue of Human Rights in Relation to National Law and to the Brussels Convention*, in *Riv. dir. intern.*, 1991, p. 5 ss.; GEIMER R., *Verfassung, Völkerrecht und internationale Zivilverfahrensrecht*, in *Zeitschrift für Rechtsvergleichung*, 1992, p. 321 ss. e 401 ss.; PFEIFFER TH., *Internationale Zuständigkeit und prozessuale Gerechtigkeit*, Frankfurt a. M., 1995, p. 523 ss.; FOCARELLI C., *The Right of Aliens Not to be Subject to So-Called "Excessive" Civil Jurisdiction*, in *Enforcing International Human Rights in Domestic Courts*, a cura di B. Conforti e F. Francioni, The Hague, 1997, p. 441 ss.; BERTELE J., *Souveränität und Verfahrensrecht. Eine Untersuchung der aus dem Völkerrecht ableitbaren Grenzen staatlicher extraterritorialer Jurisdiktion im Verfahrensrecht*, Tübingen, 1998, p. 221 ss.

(42) Si veda la motivazione della sentenza della Corte di giustizia relativa al caso *e-Date Advertising*, cit., punto 50.

individuato dalla Corte di giustizia in via interpretativa, ancor più lo è l'estensione del criterio previsto nella sentenza *Shevill* con riferimento ai luoghi di diffusione della pubblicazione lesiva a tutti indistintamente i luoghi di accessibilità delle informazioni diffamatorie pubblicate su Internet. In questo caso, infatti, per quanto debba trattarsi pur sempre di luoghi in cui il soggetto leso possa asserire di aver subito un danno alla propria sfera personale, il margine di imprevedibilità della competenza giurisdizionale per il convenuto è ben più ampio, non potendo normalmente l'accessibilità delle informazioni tramite Internet essere controllata dal soggetto che ve le immetta in maniera paragonabile alla diffusione di una tradizionale pubblicazione a stampa (43).

La Corte di giustizia si è successivamente occupata nella sentenza relativa al caso *Wintersteiger* dell'applicazione del criterio di cui all'art. 5, n. 3 del regolamento n. 44/2001 nella diversa ipotesi in cui l'illecito commesso a mezzo Internet comporti non già la violazione di diritti della personalità, bensì di un diritto di proprietà intellettuale (44). Trattandosi, nella specie, della violazione di un marchio nazionale registrato in un determinato Stato membro commessa a mezzo di un'inserzione commerciale effettuata su un motore di ricerca operante su scala globale ma provvisto di siti recanti nomi di dominio di primo livello distinti per i diversi paesi, e figurando in particolare il materiale integrante l'asserita violazione del diritto in questione sul sito recante il dominio di primo livello di un paese membro diverso da quello di registrazione del marchio nazionale asseritamente violato, la Corte di giustizia ha affermato che, diversamente dal caso della violazione di un diritto della personalità, suscettibile in quanto tale di ricevere tutela in tutti i paesi, essendo il diritto di proprietà intellettuale tutelato unicamente nel paese di registrazione, come luogo di materializzazione dell'evento di danno doveva intendersi il paese membro di registrazione del diritto, i cui giudici saranno conseguentemente competenti a

---

(43) Si vedano in proposito le osservazioni critiche di FERACI O., *op. ult. cit.*, p. 467 s.; GUIZIOU G., *op. cit.*, p. 202 ss.; MARINO S., *op. cit.*, p. 366 ss.

(44) C. giust. UE, sent. 19 aprile 2012, in causa C-523/10, *Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, in corso di pubblicazione in *Racc. giur. C. giust.*, massima in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2013, p. 961, con commento di MARINO S., *Nuovi sviluppi in materia di illecito extracontrattuale* on line, ivi, p. 879 ss.

conoscere dell'integralità del danno (45). Nondimeno, considerato che l'inserzione su Internet del materiale pubblicitario integrante l'asserita violazione del diritto di proprietà intellettuale era avvenuta da parte di un operatore commerciale stabilito in un paese membro diverso, e il materiale stesso compariva sul sito del motore di ricerca recante il dominio nazionale di primo livello di quest'ultimo paese, la Corte di giustizia ha ritenuto ugualmente competenti quali giudici del luogo di svolgimento della condotta dannosa i giudici del paese membro in cui è stabilito il soggetto che ha effettuato l'inserzione, indipendentemente dalla materiale ubicazione dei *servers* che garantiscono il funzionamento del sito sul quale l'inserzione è avvenuta, posto che in base alle regole di funzionamento del sito stesso la pubblicazione dell'inserzione avviene automaticamente a seguito della richiesta dell'inserzionista secondo protocolli informatici predefiniti e senza il concorso di una valutazione discrezionale da parte dei relativi gestori (46). La soluzione adottata in proposito dalla Corte di giustizia appare ispirata ad un approccio maggiormente rigoroso rispetto a quello adottato nella sentenza relativa al caso *eDate Advertising*, che, al di là della diversità della natura dei diritti tutelati, si rivela maggiormente rispondente ad un'effettiva prevedibilità della competenza giurisdizionale e, conseguentemente, maggiormente rispettoso del diritto alla parità delle armi tra i litiganti, che pare invece potenzialmente pregiudicato dalla messa a disposizione dell'attore di un ventaglio eccessivamente ampio di fori alternativi. Pur sempre, può dubitarsi dell'opportunità di prevedere in ogni caso in relazione a violazioni commesse a mezzo di Internet l'opzione tra il giudice del luogo di materializzazione dell'evento di danno, identificato con il luogo nel quale il diritto leso riceve tutela, ovvero, nel caso *eDate*, con il luogo in cui il soggetto leso ha il centro dei propri interessi, e il giudice del luogo della condotta lesiva, che non è invece concessa, se si eccettua il caso particolare degli illeciti a distanza oggetto del caso *Mines de potasse d'Alsace*, con riferimento agli illeciti che avvengono tramite mezzi diversi (47). Sembraerebbe potersene desumere la con-

---

(45) Sent. cit., punti 25 ss. della motivazione.

(46) *Loc. ult. cit.*, punti 30 ss. della motivazione.

(47) Si vedano in questo senso le osservazioni critiche di MARINO S., *op. ult. cit.*, p. 882 ss., la quale non ritiene giustificata la disparità di trattamento che ne risulta rispetto alle ipotesi di illeciti avvenuti attraverso mezzi tradizionali.

clusione che la Corte di giustizia tenda a considerare gli illeciti commessi a mezzo di Internet alla stregua di una nuova categoria di illeciti a distanza, in relazione ai quali si giustifica alla luce dell'esigenza di un'equilibrata allocazione della competenza giurisdizionale la previsione di una competenza giurisdizionale alternativa dei giudici del luogo della condotta e dei giudici del luogo dell'evento. Tale competenza, peraltro, nel sistema del regolamento va ad aggiungersi al foro generale del domicilio del convenuto, quantunque quest'ultimo possa sovente coincidere con uno dei due luoghi presi in considerazione (48).

Il profilo della prevedibilità per il convenuto del luogo in cui potrà essere citato in base all'art. 5, par. 3 del regolamento n. 44/2001 in relazione ad attività svolte tramite Internet è stato affrontato recentemente dalla Cassazione francese in relazione ad un'azione risarcitoria di carattere extracontrattuale per i danni derivanti dallo svolgimento di attività di commercializzazione parallela di prodotti per i quali i produttori avevano previsto la distribuzione esclusiva tramite reti selettive. La Cour de cassation ha fatto in proposito riferimento al criterio del *targeting* elaborato dalla stessa Corte di giustizia a proposito delle controversie in materia contrattuale relative al commercio elettronico (49), giungendo alla conclusione che malgrado il sito Internet

---

(48) Da notare che, seguendo il criterio adottato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Wintersteiger*, l'elemento di plurilocalizzazione dato dalla mancata coincidenza del luogo dell'evento e del luogo della condotta emergerebbe meno nettamente nell'ipotesi in cui l'inserzione fosse stata effettuata su di un sito avente un dominio di primo livello neutro, o, addirittura, un dominio di primo livello nazionale riferito al paese nel quale il diritto di proprietà intellettuale era stato registrato, ovvero, inversamente, qualora si fosse trattato di un diritto di proprietà intellettuale protetto in più Stati membri, come nell'ipotesi di un marchio comunitario. Ulteriori difficoltà, infine, potrebbero emergere ove si trattasse non già di un'azione volta al risarcimento di un danno materialmente verificatosi, bensì di un'azione inibitoria, in quanto mancando un atto di concretizzazione del danno, ove si trattasse di un diritto di proprietà intellettuale protetto in più paesi, il danno paventato sarebbe suscettibile di prodursi in ciascuno di essi. Si veda ancora MARINO S., *op. ult. cit.*, p. 888 ss. Con riferimento alle ricadute della situazione di imprevedibilità quanto alla competenza giurisdizionale sulla tutela del diritto alla parità delle armi tra i litiganti si rimanda alle considerazioni svolte *supra*, nota 40 e testo corrispondente, con riferimento alla sentenza della Corte di giustizia relativa al caso *eDate Advertising*.

(49) Segnatamente in C. giust. UE, sent. 7 dicembre 2010, cause riunite C-585/08 e C-144/09, *Pammer c. Reederei Karl Schlüter GmbH e Hotel Alpenhof GesmbH c. Heller*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2010, p. I-12527 ss., punti 68 ss. della motivazione.

del convenuto presentasse un dominio nazionale di primo livello riferito al Regno Unito, nondimeno l'attività di commercializzazione svolta tramite tale sito fosse da considerarsi diretta anche agli utenti francesi per il fatto che il sito omologo e sostanzialmente complementare, appartenente ad altra società dello stesso gruppo e contraddistinto dal dominio nazionale di primo livello riferito alla Francia, conteneva continui inviti agli utenti a consultare il sito corrispondente recante il dominio nazionale di primo livello riferito al Regno Unito allo scopo di estendere le proprie ricerche o di approfittare delle offerte commerciali pubblicate tramite tale ultimo sito (50).

Infine, deve essere rilevato che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, che siano commesse a mezzo di Internet o altrimenti, sollevano l'ulteriore problematica del coordinamento della regola di cui all'art. 5, n. 3 del regolamento n. 44/2001 con il criterio di competenza giurisdizionale esclusiva relativo alle azioni concernenti la validità o la registrazione dei diritti in questione, previsto dall'art. 22, n. 4 del regolamento, che formerà oggetto d'esame più avanti (51).

3. *Il foro speciale previsto dall'art. 5, n. 4 del regolamento in materia di azioni risarcitorie o di restituzione nascenti da reato.*

L'art. 5, n. 4 del regolamento n. 44/2001, come già la disposizione corrispondente contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 1968,

---

(50) Cour de cassation, Ch. com., sent. 3 maggio 2012, *eBay Inc. et al. c. SA Parfums Christian Dior et al.*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 192 ss., nota KNETSCH J., *ivi*, p. 194 ss. Un'argomentazione corrispondente è stata adottata, ai fini della determinazione della legge applicabile in base all'art. 5, par. 2 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (si veda in proposito *infra* Cap. II, par. 11, nota 130) relativamente ad una violazione del diritto d'autore commessa mediante l'inserimento su di un sito Internet liberamente accessibile di un'immagine fotografica oggetto di tale diritto, dalla stessa Cour de cassation, 1<sup>re</sup> Ch. civ., sent. 12 luglio 2012, *Soc. Aufeminin.com c. Soc. Google France et al.*, in *J. dr. intern.*, 2013, p. 147 ss., nota AZZI T., *ivi*, p. 149 ss.; con riferimento all'orientamento già andato formando nello stesso senso in alcune pronunce precedenti della Cassazione francese sulla scia della soluzione accolta dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa ai casi *Pammer e Hotel Alpenhof*, PRONON V., *Dits et non-dits sur la méthode de la focalisation dans le contentieux — contractuel et delictuel — du commerce électronique*, in *J. dr. intern.*, 2011, p. 915 ss.

(51) Si veda *infra*, par. 7.

contempla l'ipotesi in cui, in base al diritto interno dello Stato membro innanzi ai cui giudici penda un processo penale, possa ugualmente essere esercitata da parte del soggetto leso innanzi al medesimo giudice un'azione civile volta ad ottenere il risarcimento del danno ovvero la restituzione, come avviene, nel caso dell'ordinamento italiano, mediante la costituzione di parte civile nel processo penale. Il regolamento in tale ipotesi fa propria la competenza giurisdizionale derivante dalle norme interne dello Stato membro considerato con riferimento al processo penale, materia, che, chiaramente, esorbita dall'ambito di applicazione del regolamento, al fine di consentire che le domande relative alle pretese di carattere civile derivanti dal reato, le quali invece rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, possano essere decise dallo stesso giudice, anche se questo, per ipotesi, non sarebbe munito di competenza giurisdizionale in base alle altre norme del regolamento (52).

La norma, all'evidenza, persegue il fine di non ostacolare la concentrazione delle diverse azioni nascenti da un medesimo fatto di reato innanzi allo stesso giudice, che risponde non soltanto ad un obiettivo di economia processuale bensì, ed ancor più, al fine di promuovere un'armonia delle soluzioni tra i diversi Stati membri per quanto attiene a quegli elementi della cognizione del fatto di reato che sono suscettibili di rilevare tanto ai fini penali quanto ai fini civili, obiettivo che sarebbe stato invece pregiudicato ove dell'azione civile nascente da un reato si fosse trovato a dover conoscere un giudice di uno Stato membro diverso da quello innanzi ai cui giudici pende il processo penale sul reato stesso. A quest'ultima situazione, peraltro, non avrebbero potuto offrire rimedio le norme contenute nel regolamento in materia di litispendenza e connessione, le quali per interpretazione pacifica non si applicano nei rapporti tra processi di natura diversa, dei quali, per di più, uno soltanto rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (53).

---

(52) Si vedano in proposito, tra gli altri, DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 116 s.; MARI L., *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, cit., p. 425 ss.; GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, cit., p. 234 ss.

(53) In proposito, dovendosi senz'altro escludere l'applicazione della regola della litispendenza, essendo evidentemente l'oggetto dell'azione penale e di quella civile risarcitoria pur nascenti da un medesimo fatto di reato nettamente distinti, è stata

Al tempo stesso, il regolamento, realizzando, sul modello della Convenzione di Bruxelles del 1968 al quale nella sua struttura è rimasto fedele, un mero coordinamento tra i sistemi processuali degli Stati membri senza ambire, diversamente da altri regolamenti cosiddetti di nuova generazione successivamente adottati (54), a realizzare un'unificazione benché parziale dei sistemi processuali stessi, fa salva la piena autonomia degli ordinamenti degli Stati membri nel prevedere o meno la possibilità per il soggetto vittima del reato di introdurre l'azione civile risarcitoria o di restituzione innanzi allo stesso giudice che sia competente per il processo penale, nei modi e nelle forme che è rimesso ugualmente al singolo sistema processuale nazionale di prevedere e di regolare, non potendo l'eventuale mancata previsione di tale facoltà nel diritto interno di uno Stato membro poter essere considerata contraria all'effetto utile del regolamento stesso (55). Nondimeno, il regolamento, all'art. 61, pone

---

discussa in dottrina l'applicabilità della regola concernente la sospensione del processo per connessione internazionale per pregiudizialità contenuta nell'art. 7, terzo comma della legge n. 218/1995 nelle ipotesi in cui l'oggetto di un processo penale o amministrativo pendente all'estero presenti carattere pregiudiziale rispetto a quello pendente innanzi al giudice italiano. Si veda in proposito, in senso affermativo, LUPOI M. A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, Milano, 2002, tomo II, p. 856. Tale tesi si presenta scarsamente persuasiva, sia avuto riguardo al fatto che la norma in questione, come, peraltro, l'art. 28 del regolamento n. 44/2001 e già il corrispondente art. 22 della Convenzione di Bruxelles, adottano in proposito il termine di "cause" che appare difficilmente riferibile ad un processo penale o amministrativo, sia, da un punto di vista sistematico, avuto riguardo al diverso regime che è proprio delle decisioni conclusive dei processi penali o dei processi amministrativi, che non beneficiano, come regola generale, di un meccanismo di circolazione tra gli Stati membri analogo a quello previsto per le decisioni civili, dando motivo di dubitare della effettiva rilevanza pregiudiziale delle questioni che formano oggetto di tali procedimenti: si rinvia a quanto osservato in MARONGIU BUONAIUTI F., *Litispendenza e connessione internazionale*, cit., p. 387 s.

(54) Tra cui, in particolare, il regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, e il regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Quest'ultimo tipo di regolamenti, nondimeno, piuttosto che realizzare una difficile unificazione delle regole processuali esistenti negli Stati membri, si limitano in realtà ad aggiungere ai procedimenti esistenti come da queste disciplinati nuovi meccanismi procedurali aventi una disciplina autonoma ed uniforme.

(55) Si veda a questo riguardo C. giust. CE, sent. 15 maggio 1990, in causa C-365/88, *Kongress Agentur Hagen GmbH c. Zeebage BV*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1990, p. I-1845 ss., punti 17 ss. della motivazione, nella quale la Corte di giustizia ha affermato la legittimità di norme interne che stabiliscano requisiti di ammissibilità delle domande nella

un limite, già presente nel protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles (56), alla libertà degli Stati membri di disciplinare nel modo ritenuto più opportuno la materia, imponendo il rispetto di alcune garanzie procedurali minime a favore dei soggetti domiciliati in uno Stato membro ai quali venga contestata in sede penale una violazione non dolosa (57). Ai soggetti in questione, infatti, salve disposizioni più favorevoli previste dal diritto interno dello Stato membro considerato, deve essere infatti consentito di farsi difendere da soggetti abilitati anche in caso di mancata comparizione personale, la quale potrebbe rivelarsi inopportuna alla luce delle conseguenze alle quali potrebbe esporre la parte nell'ambito del procedimento penale. A garanzia del rispetto del diritto di difesa, la norma prevede che qualora la comparizione personale, che il regolamento fa salva la facoltà per il giudice di ordinare ove sia prevista dal diritto nazionale, non abbia luogo, la decisione emessa sull'azione civile senza che il soggetto in causa abbia avuto la possibilità di difendersi non possa essere riconosciuta od eseguita negli altri Stati membri (58).

4. *La competenza giurisdizionale per connessione nella disciplina recata dal regolamento.*

Tra i criteri speciali di competenza giurisdizionale alternativi al

---

materie rientranti, al tempo nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, nella misura in cui non siano incompatibili con l'effetto utile della Convenzione, che consiste nell'assicurare un efficace coordinamento dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri al fine di favorire l'esercizio delle libertà di circolazione nel mercato interno. Una tale incompatibilità potrebbe essere ravvisata ad esempio, nel caso in esame, nella previsione di requisiti più gravosi per la proposizione di azioni risarcitorie o restitutorie innanzi al giudice penale da parte di soggetti che non abbiano la cittadinanza dello Stato membro interessato o che non siano ivi residenti o domiciliati.

(56) Si veda l'art. II del Protocollo allegato alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles, 27 settembre 1968).

(57) Si veda per la definizione di violazione non dolosa al fine della disposizione in questione C. giust. CE, sent. 26 maggio 1981, in causa 157/80, *Proc. pen. a carico di Rinkau*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1981, p. 1391 ss., punti 11 ss. della motivazione.

(58) La disposizione presenta stretta analogia con il motivo di rifiuto del riconoscimento contemplato dall'art. 34, n. 2, del regolamento, tuttora contemplato, malgrado le sensibili modifiche apportate in materia con la soppressione dell'*exequatur*, dall'art. 45, par. 1, lett. b) del regolamento n. 1215/2012 di rifusione del regolamento stesso.

foro generale del domicilio del convenuto contemplati dal regolamento n. 44/2001 figurano anche quelli relativi alla competenza per connessione, contenuti nell'art. 6, che riproduce, con alcuni adattamenti, la corrispondente disposizione recata dalla Convenzione di Bruxelles. La *ratio* della previsione di criteri di competenza giurisdizionale alternativi al foro generale in relazione ad ipotesi di connessione di cause, i quali, a differenza dei criteri contemplati dall'art. 5 in precedenza esaminati, sono applicabili indistintamente a tutte le domande rientranti nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento, è costituita dall'evidente esigenza di promuovere per quanto è possibile la trattazione congiunta di cause che presentano tra di loro un legame particolarmente qualificato, sia questo di carattere oggettivo o soggettivo, al fine ultimo di scongiurare il verificarsi di situazioni di contrasto tra giudicati, ovvero anche soltanto di prevenire l'emanazione di decisioni le quali, pur non escludendosi reciprocamente per l'assenza di un reale contrasto sul piano degli effetti materialmente prodotti, nondimeno si rivelino inconciliabili per il fatto di contenere valutazioni difformi di fatti identici o delle medesime regole di diritto (59). Il regolamento, come già la Convenzione di Bruxelles, si preoccupa di realizzare questa finalità intervenendo in due diversi modi nella disciplina delle situazioni di connessione di cause: mediante la disciplina della connessione c. d. attributiva, per la quale la presenza di una situazione di connessione è assunta a titolo per l'attribuzione di competenza giurisdizionale ai giudici di un paese membro che ne sarebbero altrimenti sprovvisti, così da consentire sin dall'inizio del procedimento una trattazione di più cause connesse in un unico processo, e mediante lo strumento della connessione c. d. privativa. Quest'ultima presuppone l'avvenuta instaurazione innanzi a giudici di Stati membri diversi, muniti di competenza giurisdizionale in base alle regole ordinarie, di due o, eventualmente,

---

(59) Si veda, in merito alla distinzione tra le due diverse ipotesi del contrasto tra giudicati e della mera inconciliabilità logica delle decisioni, la quale si riferisce a quelle situazioni nelle quali le due decisioni sono suscettibili di esecuzione separata all'interno di Stati membri differenti, in maniera tale che i rispettivi effetti non si escludano reciprocamente, C. giust. CE, sent. 6 dicembre 1994, in causa C-406/02, *Tatry (Owners of the cargo lately laden on board the ship) c. Maciej Rataj (Owners of the ship)*, cit., punti 49 ss. della motivazione. In proposito, si rinvia a MARONGIU BUONAIUTI F., *Litispendenza e connessione internazionale*, cit., p. 374 ss.

più processi paralleli su cause tra di loro connesse. Scopo di quest'ultima è di intervenire a processi già avviati sulla situazione venutasi a creare, in maniera tale da promuovere una riunione *in itinere* dei procedimenti sulle diverse cause, da realizzarsi secondo una regola di priorità temporale innanzi al giudice precedentemente adito di una delle domande connesse, sul presupposto che questo sia di per sé competente anche per le domande connesse e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti (60).

In questa sede, ci si occuperà unicamente della prima figura, la quale è la sola a rilevare sul piano dell'attribuzione della competenza giurisdizionale, dato che la seconda, per quanto appena rilevato, presuppone comunque che il giudice a favore del quale essa opera sia munito di competenza giurisdizionale indipendentemente dal ricorso all'istituto (61). Deve essere in via preliminare chiarito che il regolamento all'art. 6 non contiene una previsione generale relativa alla competenza per connessione, limitandosi a contemplarne alcune specifiche ipotesi, ciò che può trovare giustificazione nella inevitabile difficoltà di pervenire ad una nozione autonoma di connessione, la quale è soltanto tratteggiata in termini alquanto generali dall'art. 28 del regolamento al fine dell'applicazione della disciplina della connessione c.d. privativa. Quest'ultima, conseguentemente, è destinata ad avere

---

(60) Si vedano, per un quadro delle diverse modalità nelle quali la connessione è suscettibile di rilevare nel sistema, dapprima, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e, quindi, del regolamento n. 44/2001 nell'ottica di assicurare un coordinamento tra le giurisdizioni degli Stati membri funzionale al tempo stesso al perseguimento di fini di economia procedurale e di prevenzione di situazioni di contrasto tra giudicati, tra gli altri, BIAGIONI G., *La connessione attributiva di giurisdizione nel regolamento CE n. 44/2001*, Padova, 2011, p. 55 s.; DI BLASE A., *Connessione e litispendenza nella convenzione di Bruxelles*, Padova, 1993, p. 5 ss.; OTTE K., *Umfassende Streitentscheidung durch Beachtung von Sachzusammenhängen*, Tübingen, 1998, p. 217 ss., 341 ss., 490 ss.; MARONGIU BUONAIUTI F., *op. ult. cit.*, p. 55 ss., 365 ss.; D'ALESSANDRO E., *La connessione tra controversie transnazionali. Profili sistematici*, Torino, 2009, p. 46 ss.

(61) Infatti, l'art. 28, par. 2 del regolamento prevede che il giudice successivamente adito di una domanda connessa possa dichiarare la propria incompetenza su istanza di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle diverse domande proposte, con ciò escludendosi che la connessione cosiddetta privativa, disciplinata dalla norma, possa produrre un effetto attributivo di competenza giurisdizionale a favore del giudice precedentemente adito. Si rinvia in proposito a MARONGIU BUONAIUTI F., *Litispendenza e connessione internazionale*, cit., p. 469 ss., p. 504.

un ambito di applicazione più ampio, in quanto si presta a riferirsi a tutte le situazioni nelle quali le cause in questione presentano tra di loro un legame a tal punto stretto da rendere opportuno uno svolgimento congiunto dei procedimenti al fine di evitare soluzioni incompatibili. Le ipotesi di connessione prese in considerazione dall'art. 6 del regolamento in termini attributivi di competenza giurisdizionale sono infatti specificamente individuate dalla norma e non esauriscono l'insieme delle circostanze nelle quali potrebbe essere configurata una situazione di connessione così come ampiamente definita nell'art. 28 del regolamento stesso in un'ottica funzionale alla prevenzione di situazioni di contrasto tra giudicati o semplicemente dell'emanazione di decisioni inconciliabili (62).

La prima delle ipotesi contemplate, oggetto della regola di cui all'art. 6, n. 1, è data dalle situazioni di litisconsorzio passivo, in cui vi è un unico attore, ovvero un unico gruppo di attori, i quali intendano agire nei confronti di più convenuti. In tale caso, la norma consente di estendere la competenza giurisdizionale del giudice del luogo in cui uno qualsiasi dei convenuti sia domiciliato anche agli altri convenuti non domiciliati nel medesimo Stato membro. La deroga all'ordinario funzionamento delle regole in materia di competenza giurisdizionale che il regolamento introduce trova giustificazione in questo caso nel presupposto, implicito nella corrispondente disposizione della Convenzione di Bruxelles che non lo prevedeva espressamente (63), che tra le cause da proporsi nei confronti dei diversi convenuti sussista un legame di connessione che non sia limitato al profilo soggettivo dell'identità dell'attore, bensì si estenda anche al piano oggettivo, quantomeno nella

---

(62) Un sintetico quadro d'insieme delle diverse ipotesi di connessione suscettibili di presentarsi tra cause pendenti innanzi a giudici di Stati diversi è tracciato, sulla base del diritto italiano, da D'ALESSANDRO E., *op. cit.*, p. 4 ss.; in precedenza, LA CHINA S., *La connessione nel diritto processuale civile internazionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 344 ss., spec. p. 351 ss.; per un ampio quadro comparatistico delle diverse figure di connessione contemplate dai principali ordinamenti giuridici europei, partendo dalla prospettiva del diritto tedesco, OTTE K., *op. cit.*, p. 221 ss.; 268 ss.

(63) Si veda in questo senso C. giust. CE, sent. 27 settembre 1988, in causa 189/87, *Kalfelis c. Banque Schröder et al.*, cit. (*supra*, par. 2, nota 13), punti 11 ss. della motivazione. In proposito, tra gli altri, BIAGIONI G., *op. cit.*, p. 155 ss.; D'ALESSANDRO E., *op. cit.*, p. 47 ss.; DI BLASE A., *op. cit.*, p. 39 ss.; MARONGIU BUONAIUTI F., *op. ult. cit.*, p. 366 s.

misura in cui, secondo la medesima formula sopra ricordata che figura nell'art. 28 del regolamento in tema di connessione privativa, dalla trattazione separata delle cause possa sorgere il rischio di decisioni incompatibili, rischio il quale con evidenza difficilmente potrebbe sorgere ove le cause, al di là dell'identità della parte attrice, avessero oggetti tra di loro nettamente distinti. Quanto ai presupposti concreti del rapporto di connessione oggettiva tra le domande che dovrà sussistere al fine dell'applicazione della norma, la Corte di giustizia è intervenuta più volte in materia, chiarendo, nella sentenza *Freeport*, che a tal fine non può considerarsi necessario che le due domande siano basate sul medesimo fondamento giuridico (64), salvo qualora, come nel caso oggetto della precedente sentenza *Réunion européenne*, la competenza del giudice che si troverebbe a trattare congiuntamente delle due domande si basi non già sul foro generale del domicilio del convenuto, bensì su di un criterio speciale di competenza giurisdizionale come, nella specie, il criterio di cui all'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles in materia di obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito, in quanto tale competenza, che comporta un'eccezione rispetto alla regola che prevede il foro generale, non si presta ad essere estesa a domande basate su di un titolo diverso (65). La regola della tendenziale irrilevanza del diverso fondamento giuridico delle domande al fine della applicabilità dell'art. 6, n. 1 del regolamento è stata ribadita dalla Corte di giustizia nella più recente sentenza relativa al caso *Painer*, nella quale la Corte ha affermato che, oltre alla sussistenza del rischio di decisioni incompatibili con riferimento ad una medesima fattispecie sotto un profilo tanto di fatto quanto di diritto, la norma presuppone, conformemente all'obiettivo della prevedibilità della competenza giurisdizionale che il regolamento persegue, che i convenuti possano

---

(64) C. giust. CE, sent. 11 ottobre 2007, in causa C-98/06, *Freeport plc. c. Arnoldsson*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2007, p. I-8319 ss., punti 38 ss. della motivazione. In proposito, si veda COESTER-WALTJEN D., *Konnexität und Rechtsmissbrauch — zu Art. 6 Nr. 1 EuGVVO*, in *Die richtige Ordnung. Festschrift für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag*, Tübingen, 2008, p. 747 ss., spec. p. 750 ss.

(65) C. giust. CE, sent. 27 ottobre 1998, in causa C-51/97, *Réunion européenne SA c. Spliethoff's Bevrachtungskantoor BV*, cit. (*supra*, par. 2, nota 13), punti 46 ss. della motivazione; già in precedenza, nello stesso senso, C. giust. CE, sent. 27 settembre 1988, in causa 189/87, *Kalfelis c. Banque Schröder et al.*, cit. (ivi), punti 19 ss.

prevedere alla luce delle circostanze del caso di specie di poter essere citati in giudizio nello Stato membro nel quale almeno uno di essi è domiciliato (66).

Ad un ordine simile di ragioni, legate alla prevedibilità della competenza giurisdizionale ed alla garanzia dell'esistenza di un rapporto di prossimità tra la controversia e il giudice adito, deve essere ricondotta, con maggiore evidenza, l'esclusione, derivante da quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza *GAT*, dell'operare della connessione in relazione a domande che formino oggetto di una competenza esclusiva ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in quanto la connessione non potrebbe produrre l'effetto di sottrarre la trattazione della domanda connessa al giudice di un altro Stato membro che abbia competenza giurisdizionale esclusiva in proposito (67). Oltre a queste limitazioni all'operare della connessione *ex art. 6, n. 1* del regolamento derivanti dal titolo su cui le domande connesse si basano e alla conseguente applicabilità di criteri speciali o esclusivi di competenza giurisdizionale, la Corte di giustizia è intervenuta inoltre, nella sentenza *Roche Nederland*, con riferimento al profilo dell'oggetto strettamente inteso delle domande, affermando che malgrado l'identità del fondamento giuridico delle domande, tra queste non possa considerarsi esistere connessione ai sensi dell'art. 6, n. 1, nei casi in cui materialmente non sussista il rischio dell'emanazione di decisioni inconciliabili, requisito del quale la Corte di giustizia, in apparente contraddizione

---

(66) C. giust. UE, sent. 1° dicembre 2011, in causa C-145/10, *Painer c. Standard VerlagsGmbH et al.*, in corso di pubblicazione in *Racc. giur. C. giust.*, disponibile sul sito <http://curia.europa.eu>, punti 72 ss.

(67) C. giust. CE, sent. 13 luglio 2006, in causa C-4/03, *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG contro Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2006, p. I-6509 ss., punti 24 ss. della motivazione, in cui la Corte di giustizia ha affermato l'inderogabilità della competenza giurisdizionale dei giudici del paese di registrazione del diritto di proprietà intellettuale, alla quale ha escluso possa farsi eccezione, segnatamente, nei casi in cui la questione di validità del diritto di proprietà intellettuale sia posta non in via principale bensì di eccezione. Si vedano in proposito, tra gli altri, FRANZINA P., *Considerazioni intorno alla cognizione delle questioni pregiudiziali nella disciplina comunitaria della competenza*, in *Int'l Lis*, 2006, p. 119 ss.; GALLI C., *La Corte di giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti*, *ivi*, 2006, p. 146 ss.; KLINKERT F., McCULLOCH A. J., COULSON N., KEFLER N. C., *The (Cross) Border Is Closed: ECJ Rules on Patent Injunctions*, in *EuroWatch*, 2006, n. 14, p. 11 ss. Si veda ulteriormente *infra*, par. 7.

con la finalità della norma di promuovere quanto più ampiamente un coordinamento tra i sistemi giurisdizionali degli Stati membri, ha dato un'interpretazione restrittiva, negando la sussistenza del presupposto in questione nel caso di azioni parallele in diversi Stati membri basate sulla violazione di un medesimo brevetto europeo, in considerazione del carattere territorialmente limitato al territorio di ciascuno Stato membro per il quale la protezione è concessa (68).

La seconda e la terza ipotesi prese in considerazione dalla norma attengono all'operare di istituti tradizionali del diritto processuale, rispettivamente la chiamata di terzo in garanzia o ad altro titolo e la riconvenzione, che presuppongono intrinsecamente un collegamento particolarmente stretto tra la domanda rivolta nei confronti dell'iniziale convenuto e la domanda che viene ad essere rivolta nei confronti del terzo, nel primo caso, o che il convenuto stesso introduce nei confronti dell'attore nel secondo caso, al punto da far apparire come necessaria un'estensione della competenza giurisdizionale del giudice adito della domanda principale anche alla domanda che viene ad essere rivolta nei confronti del terzo, nel primo caso, o nei confronti dell'attore, nel secondo. In mancanza di una tale estensione della competenza giurisdizionale, evidentemente, il ricorso agli strumenti in questione sarebbe precluso in tutti i casi in cui il giudice adito della domanda principale non fosse al tempo stesso autonomamente competente a conoscere della domanda accessoria, ad esempio qualora il terzo chiamato o l'attore citato in riconvenzione siano domiciliati in un altro paese membro e non socorra altro criterio atto a fondare la competenza giurisdizionale del giudice adito. Nondimeno, considerato anche in questo caso l'effetto di deroga al normale operare delle regole in

---

(68) C. giust. CE, sent. 13 luglio 2006, in causa C-539/03, *Roche Nederland c. Primus*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2006, p. I-6535 ss., punti 25 ss. della motivazione. Si veda in proposito SCHLOSSER P., in *The Brussels I-Regulation (EC) No 44/2001. The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States (Study JLS/C4/2005/03)*, a cura di B. Hess, Th. Pfeiffer, P. Schlosser, München, 2008, p. 195 s. Si veda invece, nel senso dell'applicabilità della norma ove le azioni siano introdotte innanzi al medesimo giudice di uno Stato membro, con riferimento ad atti di contraffazione coincidenti e riguardanti le medesime componenti nazionali di un brevetto europeo, C. giust. UE, sent. 12 luglio 2012, in causa C-616/10, *Solvay SA c. Honeywell Flourine Products Europe BV et al.*, in corso di pubblicazione in *Racc. giur. C. giust.*; in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 472, nota di TREPPOZ E., ivi, p. 479 ss.

materia di competenza giurisdizionale poste dal regolamento, questo si preoccupa di richiedere la dimostrazione di un collegamento rilevante tra la domanda accessoria e quella principale. A questo fine, la norma precisa nel primo caso che l'estensione della competenza giurisdizionale del giudice adito della domanda principale non opera qualora la chiamata del terzo, in garanzia o ad altro titolo in base, evidentemente, alle modalità di volta in volta previste dal diritto interno del giudice innanzi al quale questa ha luogo, non appaia proposta ad altro scopo che a quello di sottrarre il chiamato alla giurisdizione del suo giudice naturale, come tale dovendo intendersi, tendenzialmente, il giudice del domicilio del chiamato in base al criterio generale di cui all'art. 2 del regolamento, non potendosi tuttavia escludere che nella norma possa leggersi più ampiamente un riferimento all'insieme dei criteri atti a fondare la competenza giurisdizionale nei confronti del chiamato in base al regolamento (69). Analoga finalità di garantire l'esistenza di un nesso genuino di connessione tra le due domande si può riscontrare relativamente alle domande riconvenzionali, con riferimento alle quali l'effetto estensivo della competenza giurisdizionale è subordinato alla condizione che la riconvenzione trovi fondamento nello stesso contratto o fatto che ha dato origine alla domanda principale, indipendentemente dalla presenza di requisiti meno stringenti ai quali sia subordinata la presentazione di domande riconvenzionali nel medesimo processo secondo il diritto interno del giudice adito (70).

A queste tre ipotesi di connessione di portata generale contemplate nell'art. 6 del regolamento se ne aggiungono altre due, contemplate,

---

(69) Si vedano, con riferimento ai presupposti per l'applicazione del criterio di cui all'art. 6, par. 2 del regolamento n. 44/2001, tra gli altri, BIAGIONI G., *La connessione attributiva*, cit., p. 120 ss.; DI BLASE A., *Connessione e litispendenza*, cit., p. 53 ss.; OTTE K., *Umfassende Streitentscheidung*, cit., p. 718 ss.; D'ALESSANDRO E., *La connessione tra controversie transnazionali*, cit., p. 80 ss.

(70) Si veda, con riferimento alla nozione di domanda riconvenzionale accolta dalla Corte di giustizia, C. giust. CE, sent. 13 luglio 1995, in causa C-341/93, *Danvaern Production c. Schubfabriken Otterbeck*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1995, p. I-2053 ss., punti 15 ss. della motivazione, in cui la Corte identifica come elemento distintivo della domanda riconvenzionale rispetto all'eccezione, indipendentemente dalle specificità proprie dei singoli diritti nazionali, il fatto che il mezzo difensivo fatto valere dal convenuto miri ad ottenere un provvedimento di condanna dell'attore distinto rispetto a quello oggetto della domanda principale.

rispettivamente dall'art. 6, n. 4 e dall'art. 7, che presentano invece carattere settoriale e non figuravano nel testo iniziale della Convenzione di Bruxelles del 1968, venendovi successivamente inserite in sede di adesione da parte di nuovi Stati membri (71), per transitare poi nel testo del regolamento. La prima, contemplata dall'art. 6, n. 4, riguarda l'ipotesi in cui, in base al diritto interno dello Stato membro del giudice adito, un'azione in materia contrattuale possa essere esperita congiuntamente a un'azione in materia di diritti reali immobiliari nei confronti del medesimo convenuto e, pertanto, non riguarda la materia delle obbligazioni non contrattuali. La seconda ipotesi, oggetto dell'art. 7, è stata inizialmente introdotta, al pari del criterio speciale di cui all'art. 5, n. 7 relativo alle controversie concernenti il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o di un nolo (72), nella Convenzione di Bruxelles del 1968 tramite la Convenzione di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca del 1978 allo scopo di tenere conto delle peculiarità del contenzioso in materia marittima. La norma, infatti, contempla l'ipotesi in cui, parallelamente ad un'ordinaria azione volta a far valere la responsabilità derivante dall'impiego o dall'esercizio di una nave per la quale in base alle norme del regolamento sia competente un giudice di un paese membro, sia introdotta un'azione di limitazione della responsabilità in questione. In tale caso, la norma consente l'estensione della competenza giurisdizionale di tale

---

(71) Rispettivamente, il criterio di cui all'art. 6 n. 4 venne inserito nel testo della Convenzione di Bruxelles mediante la Convenzione per l'adesione della Spagna e del Portogallo, firmata a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, art. 5, mentre il criterio attualmente contenuto nell'art. 7 del regolamento venne inserito nel testo della Convenzione quale articolo 6-bis mediante la Convenzione per l'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, contestualmente all'inserimento del criterio speciale di cui all'art. 5, n. 7.

(72) Si veda in proposito la *Relazione sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, elaborata dal prof. dr. P. SCHLOSSER, in *G.U.C.E.*, n. C 59 del 5 marzo 1979, p. 71 ss., punto 121 ss. In dottrina, tra gli altri, CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 106 s.; GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements*, cit., p. 194 ss.; KROPHOLLER I., *Europäisches Zivilprozessrecht*, cit., p. 170 ss.; LAYTON A., MERCER H., *European Civil Practice*, cit., p. 503 ss.; MARI L., *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, cit., p. 449 ss.; SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, cit., p. 170 s.

giudice, ovvero di un altro giudice competente secondo la legge nazionale, all'azione di limitazione della responsabilità. In quest'ultimo caso, all'evidente esigenza di realizzare una concentrazione del contenzioso relativo alla responsabilità derivante dall'esercizio di una nave innanzi ai giudici di un medesimo Stato membro, si aggiunge la preoccupazione di assicurare un coordinamento tra la competenza giurisdizionale esercitabile in base al regolamento e quella prevista dalle convenzioni internazionali di cui alcuni Stati membri sono parti in materia di limitazione della responsabilità derivante da attività connesse alla navigazione (73).

5. *Il rinvio operato dall'art. 3, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218 ai criteri speciali recati dalla Convenzione di Bruxelles e la sua riferibilità al regolamento (CE) n. 44/2001.*

Il limite all'ambito di applicazione *ratione personarum* dei criteri speciali di competenza giurisdizionale posti dal regolamento n. 44/2001 costituito dal requisito del domicilio del convenuto in uno Stato membro è superato dall'autonoma scelta effettuata dal legislatore italiano nell'art. 3, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218

---

(73) Tra queste, si può citare la Convenzione di Bruxelles del 10 ottobre 1957 sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, la quale prevede appositi criteri di competenza giurisdizionale per le domande relative alla materia che ne forma oggetto. Si veda in proposito SAUVEPLANNE J. G., *La limitation de la responsabilité des propriétaires de bateaux*, in *L'Unification du droit, Annuaire*, 1958, p. 62 ss. I criteri di competenza giurisdizionale recati dalla convenzione, per gli Stati membri che ne siano parti contraenti, sono fatti salvi dall'art. 71 del regolamento n. 44/2001 in base ad un criterio di specialità *ratione materiae*. La questione del rapporto tra domande volte alla condanna dell'armatore o del capitano della nave al risarcimento dei danni causati nell'esercizio della navigazione e domande volte all'applicazione del regime di limitazione della responsabilità previsto dalla convenzione sopra richiamata è stata affrontata da C. giust. CE, sent. 14 ottobre 2004, in causa C-39/02, *Maersk Olie & Gas A/S c. Firma M. de Haan en W. de Boer*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2004, p. I-9657 ss., spec. punti 35 ss. della motivazione. La Corte di giustizia, nel negare la sussistenza dell'identità di oggetto e di titolo tra le due domande ai fini della litispendenza, ha nondimeno affermato che esse possono considerarsi connesse nel senso ampio attualmente contemplato dall'art. 28, par. 3 del regolamento n. 44/2001. In proposito, si veda SMEELE F., *Recognition of foreign limitation proceedings under the European Jurisdiction and Judgments Convention*, in *IPRax*, 2006, p. 229 ss., spec. p. 231 ss.; MARONGIU BUONAIUTI F., *Litispendenza e connessione internazionale*, cit., p. 325 ss., 381 s.

di rinviare ai criteri in questione, così come al tempo formulati nella Convenzione di Bruxelles del 1968, allo scopo di desumerne altrettanti criteri su cui fondare la giurisdizione italiana nei casi in cui, ricadendo nel nostro ordinamento l'elemento integrante il criterio di volta in volta rilevante, nondimeno il criterio stesso non sarebbe applicabile per forza propria non avendo il convenuto il proprio domicilio all'interno di uno Stato membro (74). I criteri oggetto del rinvio sono costituiti innanzitutto dai fori alternativi contemplati nella sezione seconda del titolo II della Convenzione e, precisamente, dai criteri speciali previsti dall'art. 5 di questa, nonché i criteri di competenza giurisdizionale per connessione previsti dall'art. 6 della Convenzione, integrati dall'art. 6-bis relativamente alle controversie concernenti la responsabilità derivante dall'uso di navi, inserito nel testo della Convenzione in occasione dell'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito e corrispondente all'attuale articolo 7 del regolamento n. 44/2001. Il rinvio operato dall'art. 3, secondo comma, della legge è rivolto, inoltre, ai criteri di competenza giurisdizionale c. d. esaustivi recati dalle sezioni 3 e 4 del titolo II della Convenzione, concernenti, rispettivamente, le controversie in materia di contratti di assicurazione e di contratti conclusi dai consumatori (75).

Data la non integrale coincidenza, anche per quanto riguarda la

---

(74) Si vedano con riferimento all'innovazione introdotta in tal senso nella legge italiana di riforma, tra gli altri, GAJA G., *Il rinvio alla Convenzione di Bruxelles in tema di giurisdizione*, in *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*, a cura di F. Salerno, Padova, 1997, p. 21 ss.; PICONE P., *Le convenzioni internazionali nella legge italiana di riforma del diritto internazionale privato*, ivi, p. 377 ss., spec. p. 381 ss.; STARACE V., *Le champ de la juridiction selon la loi de réforme du système italien de droit international privé*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1996, p. 67 ss., spec. p. 71 ss.; ID., *Il richiamo dei criteri di giurisdizione stabiliti dalla convenzione giudiziaria di Bruxelles nella legge di riforma del diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern.*, 1999, p. 5 ss.; in ordine ai problemi di coordinamento del rinvio ai criteri recati dalla Convenzione di Bruxelles con gli altri criteri previsti dalla legge di riforma, SALERNO F., *Il coordinamento dei criteri di giurisdizione nella legge di riforma*, ivi, 1996, p. 882 ss., spec. p. 885 ss.

(75) Si vedano in proposito, tra gli altri, con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968, CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo*, III ed., Torino, 2000, p. 110 ss.; GAUDEMET-TALLON H., *Les Conventions de Bruxelles et de Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe*, Paris, 1993, p. 169 ss.; KROPHOLLER J., *Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar zum EuGVÜ*, III ed., Heidelberg, 1991, p. 129 ss.; MARI L., *Il diritto processuale civile della Convenzione*

materia delle obbligazioni non contrattuali, della formulazione dei criteri oggetto del richiamo nella Convenzione di Bruxelles del 1968 come al tempo vigente e nel regolamento n. 44/2001, nonché, in prospettiva, nel regolamento n. 1215/2012 di rifusione, mette conto soffermarsi sulla portata del rinvio in questione allo scopo di stabilire se esso possa essere considerato riferibile alla corrispondente disciplina come ora contenuta nel regolamento n. 44/2001 e così in seguito nel regolamento di rifusione (76). In proposito, la norma dell'art. 3, secondo comma, della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato precisa che i criteri richiamati sono destinati ad operare anche quando il convenuto non sia domiciliato in uno Stato contraente della Convenzione, fermo restando che debba trattarsi di materie ricomprese nel campo di applicazione di questa. In sostanza, il rinvio effettuato dalla norma ha per scopo di estendere l'ambito di applicazione *ratione personarum* delle norme richiamate, le quali, all'evidenza, nei confronti di convenuti domiciliati in uno Stato membro si applicherebbero per forza propria, rispettandone invece i limiti relativi all'ambito di applicazione *ratione materiae*. Ciò, peraltro, appare in realtà discendere necessariamente dal carattere speciale dei criteri di competenza giurisdizionale oggetto del rinvio, i quali sono specificamente concepiti in funzione delle materie particolari che ne formano oggetto, comunque rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione, e non sono in linea di principio idonei ad essere utilizzati per regolare la competenza giurisdizionale in relazione a materie diverse da quelle che ne formano oggetto (77). L'obiettivo di uniformità nella

---

*di Bruxelles*, cit., p. 492 ss.; SALERNO F., *La convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, Padova, 2000, p. 82 ss.

(76) Si rimanda in proposito a quanto osservato in termini generali *supra*, Introduzione, nota 5 s. e testo corrispondente; par. 2, nota 12 e testo corrispondente.

(77) Si vedano in proposito GAJA G., *Il rinvio alla Convenzione di Bruxelles*, cit., p. 27 ss.; STARACE V., *Le champ de la juridiction*, cit., p. 71 ss., i quali rilevano persuasivamente che il rinvio operato dall'art. 3, secondo comma riguarda solamente quelle disposizioni contenute nelle sezioni richiamate della Convenzione che siano idonee a stabilire dei criteri di giurisdizione aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'art. 3, primo comma, della legge, e non anche quelle disposizioni che si limitino ad operare un rinvio alle norme del diritto interno degli Stati membri interessati ovvero che prevedano una deroga alla competenza giurisdizionale basata sugli stessi criteri. Si veda nel senso che tale approccio selettivo non pregiudichi la coerenza quanto all'ambito di

disciplina della competenza giurisdizionale tra situazioni rientranti nell'ambito di applicazione *ratione personarum* della disciplina convenzionale e situazioni in cui questa verrebbe ad applicarsi per effetto del rinvio operato dall'art. 3, secondo comma, della legge, che ha dettato la scelta del legislatore di fare ricorso a questa tecnica normativa (78), presuppone anzi che ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione *ratione materiae* nonché dell'interpretazione dei singoli criteri richiamati il giudice italiano anche quando ne faccia applicazione in virtù dell'art. 3, secondo comma, della legge sia tenuto a seguire gli stessi criteri ermeneutici ai quali si atterrebbe nell'applicazione dei medesimi criteri di competenza giurisdizionale nei casi in cui questi si applichino per forza propria, con particolare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria relativa all'interpretazione delle disposizioni richiamate (79).

---

applicazione *ratione materiae* della disciplina contenuta nella Convenzione, SALERNO F., *Il coordinamento*, cit., p. 886, in nota.

(78) L'obiettivo dell'uniformità nella disciplina internazionalprivatistica delle situazioni rientranti nell'ambito di applicazione della singola convenzione richiamata e di quelle che ne fuoriescono è individuabile nella Relazione ministeriale di accompagnamento al disegno di legge n. 1192, cit., *sub* art. 2, p. 403 s. come motivazione della scelta di rinviare la disciplina internazionalprivatistica di determinate materie alle convenzioni internazionali vigenti in proposito per l'ordinamento italiano. La Relazione precisa infatti, *ivi*, p. 404, che le convenzioni richiamate dalla legge verrebbero ad applicarsi alle situazioni che fuoriescono dal rispettivo ambito di applicazione, pur rientrando nella materia complessivamente regolata, per volontà esclusiva del legislatore italiano, il quale ha voluto autonomamente adottare una disciplina "modellata" su quella convenzionale. Tale argomentazione, che nella Relazione ministeriale è riferita ai casi, già contemplati nel disegno di legge, di rinvio a singole convenzioni nel loro insieme, per cui essere vengono, come avviene segnatamente negli articoli 42, 45, 57 e 59 della legge, ad applicarsi "in ogni caso" alla materia di volta in volta regolata, appare riferibile anche alla pur diversa ipotesi, inizialmente non prevista nel disegno di legge, di rinvio selettivo alle singole disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 contemplate dall'art. 3, secondo comma della legge, in relazione alla sottolineata valenza estensiva dell'ambito di applicazione *ratione personarum* delle disposizioni in questione. Si veda in questo senso DAVI A., *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, cit., p. 864 ss.

(79) Se ciò pare potersi desumere in modo sufficientemente pacifico dalla regola generale contenuta in proposito nell'art. 2, secondo comma della legge, una questione controversa è se la competenza della Corte di giustizia comunitaria a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione, al tempo, della Convenzione di Bruxelles del 1968 in base all'apposito Protocollo, ed ora, in base alla regola generale di cui all'art. 267 TFUE, del regolamento n. 44/2001 possa sussistere anche in relazione a quelle

Per quanto riguarda la riferibilità del rinvio operato dall'art. 3, secondo comma, della legge italiana alla disciplina attualmente contenuta nel regolamento, si deve osservare che, al momento in cui la disposizione dell'art. 3, secondo comma, della legge italiana è stata adottata, la disciplina della competenza giurisdizionale contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 1968 era stata modificata solamente per effetto delle successive convenzioni stipulate per l'adesione dei nuovi Stati membri della Comunità europea alla Convenzione stessa, le quali avevano offerto l'occasione per apportare alla disciplina convenzionale alcuni adattamenti via via resi necessari dalle peculiarità degli ordinamenti giuridici degli Stati aderenti ovvero ritenuti opportuni sulla base della prassi applicativa maturata (80). Un'evidente allusione a queste

---

controversie nelle quali le norme della Convenzione un tempo, e, per quanto si dirà, del regolamento attualmente, si applichino non già per forza propria bensì in forza del rinvio operato dalla legge di riforma. In proposito, si veda C. giust. CE, sent. 28 marzo 1995, in causa C-346/93, *Kleinwort Benson Ltd. c. City of Glasgow*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1995, p. I-615 ss., nella quale la Corte ha negato la propria competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di norme interne, contenute nel *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982* del Regno Unito, che riproducevano in parte la disciplina contenuta nella Convenzione di Bruxelles, adattandola al diverso contesto dei rapporti tra i diversi sistemi giurisdizionali interni al Regno Unito. Si veda in proposito KAYE P., *Interpretation of Jurisdiction under the New Italian Private International Law Statute. Some Reflections and the English Experience*, in *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*, cit., p. 37 ss. In proposito, nel senso, che pare condivisibile, per cui una soluzione diversa sarebbe prospettabile relativamente al rinvio operato dall'art. 3, secondo comma della legge italiana, in considerazione del fatto che per effetto del rinvio le norme della Convenzione (ovvero ora, come si vedrà, del regolamento) troverebbero applicazione in quanto tali, GAJA G., *L'interpretazione di norme interne riproduttive della Convenzione di Bruxelles da parte della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. intern.*, 1995, p. 757 s. Più ampiamente sulla problematica della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di norme interne modellate sul diritto dell'Unione, BARTOLONI M. E., *La competenza della Corte di giustizia ad interpretare il diritto nazionale «modellato» sulla normativa comunitaria*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2001, p. 311 ss.

(80) Il testo della Convenzione di Bruxelles del 1968 è stato successivamente modificato dalla Convenzione di adesione della Danimarca, Irlanda e Regno Unito del 9 ottobre 1978, in *G.U.C.E.*, L 304/1, del 30 ottobre 1978; dalla Convenzione di adesione della Grecia del 25 ottobre 1982, in *G.U.C.E.*, L 388/1, del 31 dicembre 1982; dalla Convenzione di adesione della Spagna e del Portogallo del 26 maggio 1989, in *G.U.C.E.*, L 285/1, del 3 ottobre 1989; da ultimo dalla Convenzione di adesione dell'Austria, Finlandia e Svezia del 29 novembre 1996, in *G.U.C.E.*, C 15/1, del 15 gennaio 1997. Una versione consolidata è pubblicata in *G.U.C.E.*, C 27/1, del 26 gennaio 1998.

convenzioni è infatti contenuta nel testo dell'art. 3, secondo comma della legge, nella parte in cui precisa che il rinvio si intende diretto alla Convenzione ed alle sue successive modificazioni in vigore per l'Italia. Ciò che al momento dell'adozione della legge non poteva invece essere previsto era che di lì a pochi anni la disciplina come contenuta nella Convenzione avrebbe subito una ben più rilevante modificazione non soltanto sul piano del contenuto, bensì sul piano della stessa natura giuridica, per effetto della c.d. "comunitarizzazione" della materia operata dal Trattato di Amsterdam, con la conseguente sostituzione della Convenzione con il regolamento n. 44/2001. In proposito, deve essere precisato che in un primo momento la disciplina della Convenzione di Bruxelles ha continuato ad esistere parallelamente a quella del regolamento n. 44/2001, segnatamente nei confronti della Danimarca in quanto Stato membro non soggetto all'applicazione del regolamento, venendo poi peraltro sostituita in tale ambito dal successivo accordo concluso tra la Comunità e la Danimarca allo scopo di estendere in via convenzionale a quest'ultima la disciplina contenuta nel regolamento (81). Malgrado l'iniziale coesistenza della Convenzione con il regolamento n. 44/2001, non sembra possa negarsi che quest'ultimo, nel farne propria la disciplina apportando ad essa una serie di adattamenti resi opportuni dalla prassi applicativa, abbia sostanzialmente preso il posto della Convenzione nell'assolvere la funzione precedentemente svolta da quest'ultima nel regolare in maniera autonoma ed uniforme la distribuzione della competenza giurisdizionale ed il mutuo riconoscimento delle decisioni tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia civile e commerciale. Ciò pare confermato, peraltro, dallo stesso articolo 68 del regolamento, che disciplina espressamente i rapporti intercorrenti con la Convenzione, il quale al secondo comma si sforza di precisare che nella misura in cui il regolamento sostituisce la Convenzione ogni riferimento diretto a quest'ultima debba intender-

---

(81) Si veda il testo dell'accordo, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005, in *G.U.U.E.*, n. L 299 del 16 novembre 2005, p. 62 ss. A seguito della decisione del Consiglio del 27 aprile 2006, in *G.U.U.E.*, n. L 120 del 5 maggio 2006, p. 23, che ha approvato l'accordo in nome della Comunità, il medesimo è entrato in vigore il 1° luglio 2007, come da comunicazione in *G.U.U.E.*, n. L 94 del 4 aprile 2007, p. 70.

si rivolto al regolamento (82). Giungendo al punto della questione di stabilire se il rinvio operato dall'art. 3, secondo comma, della legge alle disposizioni sopra specificate della Convenzione di Bruxelles del 1968 debba ora intendersi diretto alle corrispondenti norme come attualmente contenute nel regolamento n. 44/2001, deve osservarsi da una parte che il regolamento, sul piano formale, benché rivesta una natura giuridica diversa non possa negarsi che costituisca una "modificazione" della convenzione secondo la terminologia adoperata nella legge, in quanto pur non trattandosi di un nuovo accordo modificativo alla stregua di quelli già conclusi al momento in cui la legge italiana venne adottata, si tratta di un atto direttamente applicabile ed integralmente vincolante per gli Stati membri soggetti alla sua applicazione, atto per sua natura ad incidere sulla disciplina già vigente tra gli stessi a livello convenzionale (83), dall'altra parte, sul piano sostanziale è innegabile osservare che, se obiettivo della scelta del legislatore di fare rinvio ai criteri contenuti al tempo nella Convenzione di Bruxelles in luogo di dettare autonomi criteri speciali di competenza giurisdizionale per le materie che ne formano oggetto è quello di perseguire un'uniformità di trattamento tra le situazioni rientranti nell'ambito di applicazione *ratione personarum* delle disposizioni richiamate e quelle che, invece, ne esorbitano, non avrebbe senso continuare ad applicare relativamente a queste ultime la disciplina contenuta nella Convenzione di Bruxelles, posto che a quelle che rientravano nell'ambito di applicazione della

---

(82) Nello stesso senso dispone, ora, l'art. 68 secondo comma, del regolamento n. 1215/2012 di rifusione, che, in base agli articoli 80 e 66, secondo comma, sostituisce a propria volta il regolamento n. 44/2001, il quale peraltro continuerà ad applicarsi ai procedimenti instaurati prima del 10 gennaio 2015 nonché al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emesse in tali procedimenti anche successivamente a tale data.

(83) Come evidenziato all'art. 68, primo comma, del regolamento, che prevede espressamente che questo sostituisca la Convenzione stessa tra gli Stati membri soggetti alla sua applicazione, eccettuata l'ipotesi alquanto marginale dei territori di oltremare degli Stati membri. Si veda invece, nel senso che la diversità della natura giuridica dello strumento impedirebbe di considerarlo atto a comportare una "modificazione" della Convenzione, BONOMI A., *Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori*, in *Riv. dir. intern.*, 2001, p. 298 ss., spec. p. 307, in nota; nello stesso senso, più recentemente, POCAR F., *Sulla riforma dell'art. 3 comma 2 della legge n. 218/1995*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2011, p. 628 ss., spec. p. 630 ss.

Convenzione in quanto tale si applica ormai il regolamento (84). In proposito, se in giurisprudenza si deve riscontrare la presenza di una pronuncia della Cassazione in senso contrario (85), rimasta peraltro isolata, ci sembra che le motivazioni che la sorreggono, con particolare riferimento alla supposta persistente vigenza della Convenzione — la quale, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità e la Danimarca prima richiamato, è da intendersi limitata alla sola ipotesi alquanto marginale dei territori di oltremare di alcuni Stati membri che ancora ne sono provvisti (86) — non possano contrapporsi persuasivamente all'argomento sopra addotto, il quale trova, peraltro, riscontro nella relazione ministeriale al disegno di legge di riforma (87). Per di

---

(84) Si veda in questo senso DAVI A., *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, cit., p. 864.

(85) Cass., Sez. un., ord. 21 ottobre 2009, n. 22239, in *Riv. dir. intern.*, 2010, p. 197 ss.; in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2010, p. 481 ss.

(86) Come sottolineato nel preambolo del regolamento, considerando n. 23, detti territori, per regola generale contenuta al tempo nell'art. 299 del Trattato CE ed ora riformulata nell'art. 349 TFUE, non sono soggetti ordinariamente alle disposizioni del diritto dell'Unione, salve le specifiche misure che potranno essere disposte al riguardo dal Consiglio allo scopo di estendere ad essi l'applicazione delle disposizioni dei Trattati in relazione alla loro peculiare situazione geografica e socio-economica.

(87) Relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1192, cit., p. 404. Si veda, per considerazioni simili a quelle qui esposte in critica alla soluzione raggiunta dalla Suprema corte nella pronuncia citata, FRANZINA P., *Interpretazione e destino del richiamo compiuto dalla legge di riforma del diritto internazionale privato ai criteri di giurisdizione della Convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. intern.*, 2010, p. 817 ss., spec. p. 819 ss.; si veda anche, con riferimento all'analogia problematica postasi relativamente all'art. 57 della legge italiana di riforma, il quale rinvia alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 593/2008 ("Roma I") che ha sostituito la Convenzione, nel senso che, per ragioni corrispondenti a quelle sopra esposte, il rinvio debba intendersi ora diretto al regolamento, MARONGIU BUONAIUTI F., *Note introduttive, II*, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I »)*, Commentario a cura di F. SALERNO e P. FRANZINA, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 534 ss. e, già in precedenza, ID., *Conseguenze della trasformazione della Convenzione di Roma in regolamento comunitario per il sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2006, p. 309 ss., e, con aggiornamenti, in *La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento "Roma I"*, a cura di P. Franzina, Padova, 2006, p. 141 ss.; in senso contrario, SALERNO F., *Note introduttive, I*, in *Regolamento CE n. 593/2008*, Commentario, cit., p. 521 ss., spec. p. 533 s. e già ID., *Le conseguenze del regolamento "Roma I" sulla legge italiana di diritto internazionale privato*, in *Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento "Roma I"*, Atti del Convegno,

più, la discutibile soluzione raggiunta dalla Suprema corte nella pronuncia richiamata potrebbe anche considerarsi dettata da esigenze concrete legate alle circostanze del caso di specie, alla luce delle quali, in considerazione della modificazione apportata dal regolamento alla disciplina del foro speciale in materia di obbligazioni contrattuali come in precedenza contenuta nella Convenzione, ove avesse proposto per l'applicabilità della norma così come riformulata nel regolamento, la Cassazione avrebbe dovuto negare la giurisdizione italiana, che invece risultava sussistente in base alla disciplina come precedentemente formulata nella Convenzione (88).

6. *Perdurante rilevanza della questione a seguito della mancata estensione dell'ambito soggettivo di applicazione dei criteri richiamati nel regolamento (UE) n. 1215/2012 di rifusione.*

Deve, da ultimo, essere notato che sulla portata concreta della questione ora esaminata ha in parte già inciso e potenzialmente ancora potrà incidere l'evoluzione successiva della disciplina della competenza giurisdizionale contenuta negli atti dell'Unione. Infatti, già con il regolamento n. 4/2009, relativo alle obbligazioni alimentari, si è assistito a un superamento della rilevanza del domicilio del convenuto in uno Stato membro quale criterio di applicabilità della disciplina comunitaria della competenza giurisdizionale nella materia considerata, dato che le norme concernenti la competenza giurisdizionale contenute nel

---

Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, Milano, 2007, p. 179 ss., spec. p. 184 s.; per una ponderata valutazione degli argomenti a favore dell'una e dell'altra soluzione, BOSCHIERO N., *Obbligazioni contrattuali*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. V, Milano, 2012, p. 925 ss., spec. p. 979 ss., la quale ritiene che il problema possa trovare soluzione per effetto della già menzionata estensione in via convenzionale alla Danimarca della disciplina contenuta nel regolamento, a seguito della quale la disciplina contenuta nella convenzione, alla stregua di quanto avvenuto per la convenzione di Bruxelles, rimane sostanzialmente priva di ambito applicativo.

(88) Le conseguenze derivanti sul piano pratico dall'accoglimento dell'una ovvero dell'altra soluzione alla luce delle circostanze del caso che formava oggetto della pronuncia della Cassazione sono sottolineate anche da FRANZINA P., *op. ult. cit.*, p. 818, il quale ipotizza anche, ivi, p. 823, che dietro la soluzione accolta possa leggersi anche un intento di contrastare il risultato ultimo di concentrare il contenzioso relativo ai contratti di vendita prevalentemente innanzi ai giudici del domicilio del compratore, al quale la nuova formulazione dell'art. 5, n. 1 come introdotta dal regolamento appare portare.

regolamento in questione sono destinate ad applicarsi ogni qual volta il criterio di volta in volta rilevante riconduca ad uno Stato membro (89). Ne consegue che, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento in questione, il rinvio operato dall'art. 3, secondo comma della legge è divenuto inoperante per quanto attiene alle controversie in materia di obbligazioni alimentari soggette al regolamento, considerato che questo si applica per forza propria indipendentemente dal domicilio del convenuto (90). Il modello rappresentato dal regolamento n. 4/2009, che, pur con riferimento ad una materia non rientrante nell'ambito disciplinato dalla Convenzione di Bruxelles e poi dal regolamento n. 44/2001, è stato seguito dal regolamento n. 650/2012 in materia di successioni (91), è apparso ispirare anche la proposta di rifusione del testo del regolamento n. 44/2001 presentata dalla Commissione euro-

---

(89) Si vedano in proposito, tra gli altri, CASTELLANETA M., LEANDRO A., *Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 1051 ss., spec. p. 1073 ss.; POCAR F., VIARENGO I., *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2009, p. 805 ss., spec. p. 815 ss.; ANCEL B., MUIR WATT H., *Aliments sans frontières. Le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2010, p. 457 ss., spec. p. 463 ss.; VILLATA F. C., *Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009*, in *Riv. dir. intern.*, 2011, p. 731 ss., spec. p. 744 ss.; VIARENGO I., *The Removal of Maintenance Obligations from the Scope of Brussels I*, in *Recasting Brussels I*, a cura di F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA, Padova, 2012, p. 29 ss.

(90) Invero, relativamente al regolamento n. 4/2009 nemmeno occorre porsi la questione se il rinvio operato dall'art. 3, secondo comma della legge italiana possa intendersi ora diretto *in parte qua* al regolamento n. 4/2009 in luogo tanto della convenzione di Bruxelles inizialmente richiamata quanto del regolamento n. 44/2001 che ne ha preso il posto, considerato che applicandosi il regolamento per forza propria negli Stati membri soggetti alla sua applicazione anche quando il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro, relativamente alle controversie ricadenti nel suo ambito di applicazione non residua alcun ambito di operatività per il rinvio disposto dall'art. 3, secondo comma della legge. Si veda in proposito ancora FRANZINA P., *op. ult. cit.*, p. 823 s.

(91) Si vedano in proposito, *de iure condendo*, DAVI A., *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in *Riv. dir. intern.*, 2005, p. 297 ss.; BONOMI A., *Successions internationales: conflits de lois et de juridictions*, in *Recueil des cours*, t. 350, 2010, p. 71 ss., spec. p. 190 ss. In questo caso, evidentemente, all'entrata in vigore del regolamento conseguirà una riduzione dello spazio di operatività del rinvio non già ai criteri di competenza giurisdizionale contemplati dalla Convenzione di Bruxelles, che in materia non si applicava, bensì ai criteri di competenza per territorio operato dall'art. 3, secondo comma, ultima parte della legge italiana di riforma.

pea nel dicembre 2010, nelle cui norme relative ai fori speciali veniva omissa il riferimento al presupposto del domicilio del convenuto in uno Stato membro, le relative disposizioni potendo quindi applicarsi ogni qual volta il criterio rilevante fosse localizzato in uno Stato membro (92). Nella formulazione del testo definitivo del regolamento n. 1215/2012 di rifusione ha invece prevalso un orientamento più conservatore, manifestatosi tanto in sede di Consiglio quanto in seno al Parlamento europeo, che ha comportato il mantenimento della rilevanza del domicilio del convenuto in uno Stato membro quale presupposto per l'applicabilità dei criteri speciali di competenza giurisdizionale contemplati dal regolamento (93). Le uniche innovazioni nel senso di

---

(92) Si veda la proposta di rifusione presentata dalla Commissione, doc. COM(2010) 748 def./2, cit. Si veda in proposito la relazione esplicativa della proposta, ivi, punto 3.1.2, p. 8 s.; in dottrina, tra gli altri, LUZZATTO R., *On the Proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation to Non-Domiciled Defendants*, in *Recasting Brussels I*, cit., p. 111 ss.; POCAR F., *Révision de Bruxelles I et ordre juridique international*, cit. p. 595 ss.; WEBER J., *Universal Jurisdiction and Third States*, cit., p. 626 ss. La proposta recepiva alcune indicazioni espresse in ambito accademico nel senso dell'opportunità di un superamento della rigida dicotomia insita nel sistema della convenzione di Bruxelles e poi dei due regolamenti Bruxelles I e Bruxelles II-bis tra situazioni collegate sotto il profilo soggettivo con il territorio comunitario e situazioni che non lo siano, tendenza peraltro emersa già con riferimento alla proposta di modificazione del regolamento n. 2201/2003 relativamente alla competenza giurisdizionale in materia matrimoniale, poi abbandonata: si veda il doc. COM(2006) 399 def., del 18 luglio 1999. In proposito, tra gli altri, BONOMI A., *Sull'opportunità e le possibili modalità di una regolamentazione comunitaria della competenza giurisdizionale applicabile erga omnes*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, p. 313 ss., spec. p. 315 ss.; POCAR F., *Faut-il remplacer le renvoi au droit national par des règles uniformes dans l'article 4 du règlement No. 44/2001?*, in *Vers des nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Liber amicorum Hélène Gaudemet-Tallon*, Paris, 2008, p. 573 ss.; STRUYCKEN A. V. M., *Bruxelles I et le monde extérieur*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, a cura di G. Venturini, S. Bariatti, Milano, 2009, p. 893 ss., spec. p. 901 ss.; fa riferimento alle ricadute che l'adozione di tale approccio in sede di revisione del regolamento n. 44/2001 avrebbe sul rinvio operato dall'art. 3, secondo comma della legge italiana anche FRANZINA P., *Interpretazione e destino del richiamo*, cit., p. 825 ss.; si rinvia anche a quanto osservato, nel senso che l'adozione di una disciplina uniforme della competenza giurisdizionale applicabile a prescindere dalla presenza del domicilio del convenuto in uno Stato membro rappresenterebbe un rilevante fattore di semplificazione, atto ad agevolare la prevedibilità della competenza giurisdizionale, in MARONGIU BUONAIUTI F., *La tutela del diritto di accesso alla giustizia*, cit., p. 353 ss.

(93) Sotto il profilo in questione vi è stata una coincidenza tra l'orientamento generale approvato dai Ministri della giustizia in sede di Consiglio, doc. n. 10609/12, JUSTCIV 209, CODEC 1495 del 1° giugno 2012, art. 4-bis, e il parere del Parlamento

un'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina recata dal regolamento sono da rintracciarsi nelle disposizioni relative alle azioni promosse dai consumatori nei confronti delle loro controparti o dai lavoratori nei confronti dei datori di lavoro, le quali si applicheranno anche nel caso in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro (94), nonché nella disciplina relativa agli accordi di elezione di foro, nella quale è stato eliminato il presupposto del domicilio di una delle parti in uno Stato membro (95).

7. *I criteri di competenza giurisdizionale esclusiva recati dal regolamento e il loro coordinamento con il criterio speciale di cui all'art. 5, n. 3 del regolamento, con particolare riferimento alle azioni relative alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale.*

Il regolamento n. 44/2001 prevede, come già la Convenzione di Bruxelles del 1968, una serie di criteri di competenza giurisdizionale di carattere esclusivo, i quali, diversamente da quelli precedentemente esaminati, prescindono totalmente dal domicilio del convenuto. Caratteristica comune di tali criteri è data dal fatto che essi assolvono al tempo stesso alla funzione di fondare la competenza giurisdizionale e di delimitare l'ambito di applicazione *ratione loci* della disciplina recata dal regolamento. Per quanto riguarda quest'ultimo profilo, mentre, secondo quanto si è osservato, i criteri di competenza giurisdizionale di carattere speciale, ivi inclusi, salve le deroghe alle quali si è accennato, i fori di carattere protettivo delle parti deboli di determinate categorie di rapporti, presuppongono comunque, al fine della loro applicazione,

---

europeo adottato il 20 novembre 2012, doc. P7\_TA-PROV(2012)11-20, PE 495.880, art. 6.

(94) Si vedano rispettivamente gli articoli 18, par. 1 e 21, par. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012. Singolarmente, un'estensione analoga non è stata prevista relativamente alle controversie concernenti i contratti di assicurazione. Si vedano in proposito, tra gli altri, BERAUDO J.-P., *Regards sur le nouveau règlement*, cit., p. 746 ss.; CADET F., *Le nouveau règlement Bruxelles I, ou l'itinéraire d'un enfant gâté*, in *J. dr. intern.*, 2013, p. 765 ss., spec. p. 772 ss.; LEANDRO A., *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012*, cit., p. 586; NIELSEN P. A., *The New Brussels I Regulation*, cit., p. 512 s.; NUYTS A., *La refonte du règlement Bruxelles I*, cit., p. 5 s.

(95) Cfr. art. 25, par. 1, regolamento n. 1215/2012. In proposito, LEANDRO A., *op. ult. cit.*, p. 586 s. Si veda *infra*, par. 8.

che il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro, nel caso dei fori esclusivi contemplati dal regolamento la localizzazione dell'elemento della fattispecie adottato quale criterio di competenza giurisdizionale all'interno di uno Stato membro garantisce in sé considerato un sufficiente collegamento della controversia con lo spazio giuridico europeo per giustificare l'applicazione della disciplina recata dal regolamento (96). Se, chiaramente, l'effetto positivo, in termini attributivi della competenza giurisdizionale, proprio dei criteri in questione non può che operare unicamente *inter partes*, non potendo le disposizioni contenute nel regolamento attribuire competenza giurisdizionale che ai giudici degli Stati membri soggetti alla sua applicazione, si è discusso in dottrina se possano estendersi in via riflessa gli effetti negativi propri dei criteri in questione (97).

---

(96) Si vedano, per questi tratti generali dei fori esclusivi contemplati dal regolamento n. 44/2001 come già dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, tra gli altri, FERNÁNDEZ ARROYO D. P., *Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales*, in *Recueil des cours*, vol. 323, 2006, p. 9 ss., spec. p. 192 ss.; ID., *Exorbitant and Exclusive Grounds of Jurisdiction in European Private International Law*, cit., p. 176 ss.; GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, cit., p. 91 ss.; MARI L., *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, cit., p. 524 ss.

(97) Tale tesi è stata sostenuta inizialmente da DROZ G. A. L., *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun*, Paris, 1972, p. 108 ss. e da questi ripresa con riferimento alla Convenzione di Donostia-San Sebastian del 1989 in ID., *La Convention de San Sebastian alignant la Convention de Bruxelles sur la Convention de Lugano*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1990, p. 1 ss., spec. p. 14 s., malgrado l'indicazione in senso contrario contenuta nella *Relazione sulla Convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, dovuta a M. DE ALMEIDA CRUZ, M. DESANTES REAL, P. JENARD, in *G.U.C.E.*, n. C-189 del 28 luglio 1990, p. 35 ss., punto 25, lett. d), ed è stata successivamente ripresa da altri, tra cui AUDIT B., *Le critère d'application des conventions judiciaires multilatérales*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 19 ss., spec. p. 33 ss.; ID., BERMANN G. A., *The Application of Private International Law Norms to "Third Countries": The Jurisdiction and Judgments Example*, in *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, a cura di NUYTS A., WATTÉ N., Bruxelles, 2005, p. 55 ss., spec. p. 72 s., FALLON M., *L'applicabilité du règlement « Bruxelles I » aux situations externes après l'avis 1/03*, in *Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Mélanges en l'honneur de Hélène Gaudemet-Tallon*, Paris, 2008, p. 241 ss., spec. p. 245 ss.; GAUDEMET-TALLON H., *op. ult. cit.*, p. 92 s.; KROPHOLLER J., *Europäisches Zivilprozessrecht*, VIII ed., cit., p. 249 s.; LAYTON A., MERCER H., *European Civil Practice*, II ed.,

Deve infatti essere rilevato che nel sistema del regolamento il carattere esclusivo della competenza giurisdizionale conferita ai giudici di un determinato Stato membro dai criteri in questione è garantito da alcuni meccanismi che riconducono ai criteri stessi degli effetti negativi, i quali operano a tre livelli distinti. Ad un primo livello, i criteri in questione operano infatti quali limiti alla volontà delle parti, le quali non possono derogare la competenza giurisdizionale derivante da tali criteri né espressamente, mediante un accordo di elezione di foro ai sensi dell'art. 23 del regolamento, né implicitamente, mediante la proroga tacita disciplinata dall'art. 24 di questo (98). Ad un secondo livello, gli effetti negativi derivanti da tali criteri si producono in sede di esame della competenza e dell'ammissibilità della domanda. In proposito, l'art. 25 del regolamento prevede che nel caso in cui sia adito in via principale un giudice di uno Stato membro diverso da quello i cui giudici sarebbero muniti di competenza giurisdizionale esclusiva in base al regolamento, il giudice adito debba dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. La norma richiede una duplice precisazione. Da una parte, essa contempla unicamente l'ipotesi in cui il giudice sia adito in via principale di una controversia ricadente nella competenza giurisdizionale esclusiva di un giudice di un diverso Stato membro, ciò che pare escludere la rilevabilità d'ufficio della violazione in questione nel caso di domanda riconvenzionale. Da ciò sembrerebbe potersi desumere la conseguenza che i criteri in questione godano di un grado minore di imperatività in relazione alle eccezioni o alle domande riconvenzionali, l'esigenza del rispetto del carattere esclusivo dei criteri in questione dovendo essere bilanciata con l'obiettivo di assicurare un adeguato coordinamento tra le giurisdizioni dei diversi Stati membri e di prevenire l'emanazione di decisioni inconciliabili, che giustifica la trattazione dell'eccezione ovvero della domanda riconvenzionale da parte dello stesso giudice adito della domanda principale, anche qualora la prima rientrasse, ove autonomamente proposta, nella compe-

---

cit., vol. I, p. 628 ss.; più prudente l'approccio di KRUGER TH., *Civil Jurisdiction Rules of the EU and Their Impact on Third States*, cit., p. 188 ss.; in proposito, da ultimo, CHALAS CH., *L'affaire Ferrexpo: baptême anglais pour l'effet réflexe des articles 22, 27 et 28 du règlement Bruxelles I*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 359 ss.

(98) Si veda in proposito *infra*, par. 8.

tenza giurisdizionale esclusiva di un giudice diverso (99). Il secondo ordine di precisazioni, di carattere più strettamente terminologico, riguarda la natura del provvedimento da adottarsi da parte del giudice. Infatti, laddove la disposizione in esame prevede che il giudice dichiarato d'ufficio la propria incompetenza, deve essere osservato che tale termine è utilizzato dalla norma in senso atecnico, considerato che, prendendo in considerazione la norma, conformemente al modo in cui sono strutturati i criteri di competenza giurisdizionale in esame, l'ipotesi in cui la competenza giurisdizionale esclusiva spetti a un giudice appartenente ad uno Stato membro diverso, il giudice adito dovrà in realtà dichiarare il proprio difetto di giurisdizione (100). Infine, ove, malgrado quest'ultima previsione, sia resa una decisione in violazione dei criteri di competenza giurisdizionale esclusiva, gli effetti negativi di tali criteri sono destinati a prodursi in sede di riconoscimento della

---

(99) Ad una soluzione diversa è pervenuta C. giust. CE, sent. 13 luglio 2006, in causa C-4/03, *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH (GAT) c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK)*, cit. (*supra*, par. 4, nota 67), punti 20 ss., relativamente al criterio di competenza giurisdizionale esclusiva di cui all'art. 22, par. 4, affermando che la competenza giurisdizionale esclusiva dei giudici dello Stato membro di registrazione di un brevetto sussiste indipendentemente dal fatto che la questione sia sollevata in via di azione o di eccezione. Si veda in proposito *infra*, in questo stesso par.

(100) Il carattere atecnico della terminologia impiegata dall'art. 26 del regolamento riflette il carattere autonomo della disciplina recata dal regolamento stesso, la quale deve potersi applicare uniformemente all'interno dei diversi Stati membri a prescindere dalle diversità riscontrabili tra i rispettivi sistemi processuali, che il regolamento non ha per obiettivo di unificare, nella misura in cui esse non pregiudichino l'effetto utile del regolamento. Si veda in proposito, con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968, C. giust. CE, sent. 15 maggio 1990, in causa C-365/88, *Kongress Agentur Hagen GmbH c. Zeebaghe BV*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1990, p. I-1845 ss., punti 17 ss.; in dottrina, FRANZINA P., *Il coordinamento fra lex fori e norme uniformi nell'accertamento del titolo di giurisdizione secondo il regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Riv. dir. intern.*, 2004, p. 345 ss. Si veda da ultimo, per una discutibile tesi, in base alla quale le pronunce con le quali il giudice di uno Stato membro dichiara la propria incompetenza giurisdizionale, benché, nella specie, in presenza di un accordo di elezione di foro, costituirebbero decisioni riconoscibili negli altri Stati membri ai sensi dell'art. 32 del regolamento, con l'effetto di privare un giudice di un diverso Stato membro del potere di accertare autonomamente la propria competenza giurisdizionale, C. giust. UE, sent. 15 novembre 2012, in causa C-456/11, *Gothaer Allgemeine Versicherung AG et al. C. Samskip GmbH*, in corso di pubblicazione in *Racc. giur. C. giust.*; in *Riv. dir. intern.*, 2013, p. 258 ss., su cui LOPES PEGNA O., *Quali effetti ai sensi del regolamento «Bruxelles I» della decisione con cui il giudice adito dichiara la propria incompetenza?*, *ivi*, p. 149 ss.

decisione negli altri Stati membri, il riconoscimento restandone escluso ai sensi dell'art. 35 del regolamento (101).

In dottrina si è discusso se gli effetti negativi dei criteri di competenza giurisdizionale contemplati dal regolamento possano prodursi, nei confronti dei giudici degli Stati membri, anche qualora il giudice che sarebbe munito di competenza giurisdizionale esclusiva in base ai criteri stessi sia il giudice di un paese terzo. In proposito, fermo restando che tali criteri non potranno in alcun modo imporsi a quest'ultimo giudice, il quale ben potrà non risultare munito di giurisdizione in base alle proprie regole, la tesi dell'attitudine di questi criteri a produrre un effetto riflesso sui giudici non designati anche ove il giudice che ne sarebbe designato appartenga ad un paese terzo appare trovare giustificazione alla luce del rilievo per cui comunque il giudice non designato da un tale criterio sarebbe privo di un sufficiente legame con la controversia che possa giustificare il dispendio della sua attività giurisdizionale e che al tempo stesso lo renda idoneo a conoscerne efficacemente (102).

La giustificazione teorica degli effetti riflessi dei criteri di competenza giurisdizionale esclusiva contemplati dal regolamento presuppone

---

(101) L'art. 35 del regolamento prevede un'eccezione, limitata ai soli casi in cui siano violati i criteri di competenza giurisdizionale esclusivi nonché quelli previsti a protezione delle parti deboli di determinati rapporti, segnatamente i contratti di assicurazione e i contratti conclusi dai consumatori ma non anche i contratti individuali di lavoro, alla regola generale per la quale, in ossequio al principio di reciproca fiducia che presiede ai rapporti tra i sistemi giurisdizionali degli Stati membri, è escluso il controllo della competenza giurisdizionale del giudice *a quo*. Il principio in questione è stato ribadito più volte da C. giust. CE, sent. 27 giugno 1991, in causa C-351/89, *Overseas Union Insurance c. New Hampshire Insurance*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1991, p. I-3317 ss.; sent. 9 dicembre 2003, in causa C-116/02, *Gasser c. MISAT*, *ivi*, 2003, p. I-14693 ss.; sent. 27 aprile 2004, in causa C-159/02, *Turner c. Grovit*, *ivi*, 2004, p. I-3565 ss.; sent. 10 febbraio 2009, in causa C-185/07, *Allianz c. West Tankers*, *ivi*, 2009, p. I-663 ss. Ci si permette di rinviare in proposito a MARONGIU BUONAIUTI F., *Litispendenza e connessione internazionale*, cit., p. 392 ss.; *Id.*, *Emanazione di provvedimenti inibitori e reciproca fiducia tra i sistemi giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2009, p. 245 ss.

(102) Tali essendo gli argomenti, che appaiono condivisibili nella loro valenza sistematica, invocati in dottrina a sostegno della configurabilità degli effetti riflessi: si vedano in particolare DROZ G. A. L., *Compétence judiciaire*, cit., p. 108 ss.; *Id.*, *La Convention de San Sebastian*, cit., p. 14 s.; AUDIT B., *op. ult. cit.*, p. 33 ss.; FALLON M., *op. ult. cit.*, p. 245 ss.

ne al tempo stesso l'individuazione della giustificazione in sé della previsione di questo tipo di criteri giurisdizionali. Deve a questo riguardo essere notato che, nel sistema ormai sempre più esteso degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea che contengano regole atte a disciplinare la giurisdizione dei giudici degli Stati membri in materia civile, il regolamento n. 44/2001, che, del resto, si pone in linea di continuità con l'unica disciplina primigenia adottata convenzionalmente in materia tra gli Stati membri tramite la Convenzione di Bruxelles del 1968, è l'unico a prevedere questo tipo di criteri. Questi, infatti, secondo quanto già rilevato si pongono in termini di rottura rispetto alle linee generali della disciplina della materia, incentrata come essa appare sul criterio generale del domicilio del convenuto. Alla luce di questa considerazione, mette conto soffermarsi brevemente sulle giustificazioni sistematiche della previsione di tali criteri. In termini generali, deve essere osservato che le controversie per le quali il regolamento, come già, salvo qualche adattamento, la Convenzione di Bruxelles del 1968, prevede criteri di competenza giurisdizionale esclusivi sono controversie per le quali non sussistono ragioni di principio, legate ai limiti oggettivi della giurisdizione dei giudici statali, per le quali unicamente i giudici dello Stato con il quale sussiste il collegamento pertinente possano esercitare la propria giurisdizione. Tendenzialmente, si tratta in tutti i casi di controversie rispetto alle quali i giudici dello Stato membro di volta in volta contemplato presentano un rilevante legame di prossimità, che li pongono specialmente da un punto di vista pratico nella condizione di poterne conoscere più efficacemente, in ragione della ubicazione dei beni oggetto della controversia, ovvero della disciplina sostanziale applicabile, ovvero ancora della presenza di profili destinati ad essere regolati da norme di applicazione necessaria dello Stato del foro. Anche se non è mancato chi in dottrina ha teso a vedere nella previsione dei criteri in questione, particolarmente in relazione a quest'ultimo profilo, una forma di rispetto per la sovranità dello Stato (103), appare in realtà doversi

---

(103) Si veda in tal senso AUDIT B., *Le critère d'application des conventions judiciaires multilatérales*, cit., p. 34, per il quale verrebbe in considerazione al riguardo l'esigenza di rispettare la sovranità degli altri Stati, segnatamente di quelli nei quali gli elementi integranti i criteri di competenza giurisdizionale esclusiva sono localizzati, e il

concludere per il carattere essenzialmente pratico e funzionale delle considerazioni che sostengono la previsione dei criteri in esame. Infatti, l'argomentazione che fa perno sul rispetto per la sovranità dello Stato al quale di volta in volta si riferisce il criterio adottato appare in realtà mal posta, dal momento che solo l'eventuale adozione di misure coercitive e non già la mera attività giurisdizionale di cognizione appare suscettibile di comportare un'incidenza sulla sovranità dello Stato estero (104), salvo il caso in cui si tratti di controversie concernenti

---

carattere esclusivo della competenza giurisdizionale derivante da tali criteri discenderebbe in larga parte dal diritto internazionale. Deve essere osservato, al riguardo, che le regole di diritto internazionale generale relative ai limiti della sovranità territoriale non limitano la libertà degli Stati di fissare autonomamente i limiti della giurisdizione dei propri giudici, prevedendo piuttosto delle limitazioni al suo esercizio, le quali, in linea generale, non riguardano tuttavia la mera attività giurisdizionale di cognizione, salvo quando questa si eserciti nei confronti di Stati esteri o di altri soggetti di diritto internazionale o di loro organi. Sulla questione, che era stata affrontata nella risalente pronuncia della C.P.J.I., sent. 7 settembre 1927, *Affaire du Lotus*, in C.P.J.I. *Publications*, Série A, N° 10, 1927, p. 18 ss., si vedano tra gli altri MORELLI G., *Limiti dell'ordinamento statale e limiti della giurisdizione*, in *Riv. dir. intern.*, 1933, p. 382 ss.; QUADRI R., *La giurisdizione sul cittadino nel nuovo codice di procedura civile*, ivi, 1941, p. 3 ss.; RIEZLER E., *Internationales Zivilprozessrecht und prozessuales Fremdenrecht*, Berlin-Tübingen, 1949, p. 205 ss.; FRAGISTAS CH. N., *La compétence internationale en droit privé*, in *Recueil des cours*, vol. 104, 1961-III, p. 165 ss., spec. p. 171 ss.; GIULIANO M., *La giurisdizione civile italiana e lo straniero*, II ed., Milano, 1970, p. 7 s.; AKEHURST M., *Jurisdiction in International Law*, in *British Yearbook of Intern. Law*, 1972-73, p. 145 ss., spec. p. 174 s.; MIAJA DE LA MUELA A., *Les principes directeurs des règles de compétence territoriale des tribunaux internes en matière de litiges comportant un élément international*, in *Recueil des cours*, vol. 135, 1972-I, p. 11 ss., spec. p. 36 ss.; nella dottrina contemporanea, DAVI A., *Sui limiti della giurisdizione italiana in materia di divorzio*, in *Riv. dir. intern.*, 1975, p. 666 ss., spec. p. 688 s.; GAUDEMET-TALLON H., *Le pluralisme en droit international privé: richesses et faiblesses*, in *Recueil des cours*, vol. 312, 2005, p. 9 ss., spec. p. 48 ss.; GEIMER R., *Internationales Zivilprozessrecht*, V ed., Köln, 2005, p. 40 ss.; ci si permette di rinviare anche a MARONGIU BUONAIUTI F., *Litispendenza e connessione internazionale*, cit., p. 17 ss.; da ultimo, con specifico riferimento alla difficoltà di rintracciare un fondamento nel diritto internazionale della competenza giurisdizionale esclusiva in materia di diritti di proprietà intellettuale, UBERTAZZI B., *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Tübingen, 2012, p. 55 ss.

(104) La questione si era posta notoriamente con riferimento alla regola, presente in numerosi sistemi processuali nazionali, come anche nell'ordinamento italiano nell'art. 5 della l. n. 218/1995, che esclude la giurisdizione relativamente ad azioni reali relative ad immobili situati all'estero. Tale regola, che si trova riflessa in senso positivo nel criterio di competenza giurisdizionale esclusivo di cui all'art. 22, n. 1 del regolamento n. 44/2001, trova giustificazione alla luce di esigenze concrete inerenti alla difficoltà di ottenere l'esecutività di una sentenza emanata in tale materia

l'esercizio di poteri sovrani dello Stato, le quali peraltro non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (105).

Entrando nel dettaglio dei singoli criteri di competenza giurisdizionale esclusiva contemplati dal regolamento e limitandoci a prendere in esame i criteri rispetto ai quali possono più verosimilmente porsi dei problemi di coordinamento con le regole concernenti la competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni non contrattuali, l'art. 22 n. 1 prevede con riferimento alle controversie relative ai diritti reali sui beni immobili e ai contratti di locazione dei beni stessi la competenza giurisdizionale esclusiva dei giudici dello Stato membro nel quale l'immobile è situato. La regola, chiaramente basata su considerazioni di prossimità, alla luce segnatamente dell'esigenza di acquisire elementi probatori *in situ*, nonché ispirata ad un obiettivo di garantire la coincidenza tra *forum* e *ius*, pone la difficoltà di isolare le azioni di carattere reale da quelle di carattere personale che possono proporsi relativamente a beni immobili. Infatti, il già rilevato carattere eccezionale e derogatorio dei criteri di competenza giurisdizionale esclusiva rispetto al normale modo di operare della disciplina della competenza giurisdizionale contenuta nel regolamento fa sì che tali criteri siano

---

nel paese nel quale l'immobile è situato, e non già nell'esigenza di tutelare la sovranità dello Stato estero, che mai potrebbe essere lesa da una sentenza straniera, posto che questa non avrebbe efficacia esecutiva nel paese di situazione dell'immobile finché tale efficacia non le sia concessa dai giudici del foro e, in ogni caso, anche in presenza di un sistema, come quello che verrà introdotto dal regolamento n. 1215/2012, che preveda la sospensione dell'*exequatur*, le misure concrete di esecuzione forzata della decisione non potranno che essere adottate dalle autorità del foro: si vedano, tra gli altri, DAVI A., *Sui limiti della giurisdizione italiana*, cit., p. 688 s.; GAUDEMET-TALLON H., *Le pluralisme en droit international privé*, cit., p. 48 ss.; GEIMER R., *Internationales Zivilprozessrecht*, cit., p. 40 ss.; si rinvia anche a MARONGIU BUONAIUTI F., *Litispendenza e connessione internazionale*, cit., p. 17 ss.

(105) Si vedano in particolare C. giust. CE, sent. 15 febbraio 2007, in causa C-292/05, *Lechouritou c. Germania*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2007, p. I-1519 ss., su cui FERACI O., *La sentenza Lechouritou e l'ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, p. 657 ss.; LEANDRO A., *Limiti materiali del regolamento (CE) n. 44/2001 e immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione: il caso Lechouritou*, in *Riv. dir. intern.*, 2007, p. 759 ss.; C. giust. UE, sent. 19 luglio 2012, in causa C-154/11, *Mahamdia c. Repubblica algerina*, in corso di pubblicazione in *Racc. giur. C. giust.*; in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 217 ss., nota PATAUT E., *ivi*, p. 223 s.; in *J. dr. intern.*, 2013, p. 487 ss., nota DOPAGNE F., *ivi*, p. 494 ss., punto 56.

soggetti ad un'interpretazione restrittiva, non potendosene conseguentemente ammettere un'applicazione che vada al di là dei limiti materiali da essi stessi individuati. Conseguentemente, tanto azioni di carattere puramente personale, come, per quanto rileva in questa sede, quelle relative al risarcimento dei danni causati da un immobile, quanto azioni miste, come possono essere quelle relative ad un contratto di vendita di un immobile, non possono considerarsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma (106).

Maggiori problemi di coordinamento con la disciplina della competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni non contrattuali sono suscettibili di porsi relativamente alla regola contenuta nell'art. 22 n. 4, la quale con riferimento alle controversie concernenti la validità o la registrazione di brevetti, marchi od altri diritti di proprietà intellettuale soggetti a deposito o registrazione conferisce competenza giurisdizionale esclusiva ai giudici dello Stato membro per il quale le formalità in questione siano state richieste od effettuate, o debbano considerarsi effettuate in base alle regole contenute in atti dell'Unione o in convenzioni internazionali. Da una parte, in questa materia emerge, similmente a quanto può osservarsi per il precedente criterio di competenza giurisdizionale esclusiva di cui all'art. 22, n. 3 del regolamento rispetto alle controversie concernenti la validità delle registrazioni, trascrizioni ed annotazioni in pubblici registri (107), la natura pubblicistica della disciplina relativa al deposito od alla registrazione dei diritti di pro-

---

(106) Si veda in proposito C. giust. CE, sent. 10 gennaio 1990, in causa C-115/88, *Reichert c. Dresdner Bank*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1990, p. I-27 ss., punti 11 ss., in cui la Corte di giustizia ha ritenuto non rientrante nell'ambito di applicazione della norma un'azione pauliana retta dal diritto francese e comportante la revoca della donazione di un bene immobile, dato che questa aveva ad oggetto un diritto di credito e come tale presentava carattere personale e non reale. Si vedano in proposito, tra gli altri, CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 145 ss.; GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, cit., p. 94 ss.; KROPHOLLER J., *Europäisches Zivilprozessrecht*, cit., p. 252 ss.; SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, cit., p. 187 ss.

(107) Il foro esclusivo in questione si riferisce con evidenza unicamente alle controversie relative alla validità e non già agli effetti derivanti dalle iscrizioni, annotazioni od altro, relativamente alle quali operano le regole ordinarie di competenza giurisdizionale: si vedano al riguardo, tra gli altri, CARBONE S. M., *op. ult. cit.*, p. 155 ss.; GAUDEMET-TALLON H., *op. ult. cit.*, p. 105; KROPHOLLER J., *op. ult. cit.*, p. 267; MANKOWSKI P., *Art. 22*, cit., p. 340 ss., spec. p. 372 s.; SALERNO F., *op. ult. cit.*, p. 191.

prietà intellettuale e dei poteri delle autorità preposte a tali attività, dall'altra assume rilevanza l'efficacia territorialmente limitata dei diritti in questione, i quali generalmente non producono effetto che per lo Stato membro nel quale la registrazione è effettuata (108). Deve peraltro essere notato che il criterio esclusivo in questione opera esclusivamente per le controversie strettamente concernenti la validità ovvero la registrazione del diritto di proprietà intellettuale, e non anche relativamente a domande attinenti alla sostanza del diritto tutelato. Conseguentemente, domande relative alla titolarità del diritto tutelato o domande che riguardino le licenze d'uso del diritto o, per quanto maggiormente rileva in questa sede, la sua contraffazione resteranno soggette alla disciplina ordinaria, beneficiando l'attore dell'alternativa tra il foro generale del domicilio del convenuto e il foro speciale pertinente (109). Ciò nondimeno, il foro esclusivo in questione, pur limitato nella propria portata alle sole domande concernenti la validità o la registrazione del diritto di proprietà intellettuale, presenta relativamente a queste ultime, nell'interpretazione che ne è stata data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, una connotazione particolarmente imperativa. Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza *GAT*, essa sussiste in tutti i casi in cui venga in questione la validità o la registrazione di un diritto di proprietà intellettuale, a prescindere dal fatto che la questione sia posta in termini di azione o di eccezione (110). L'interpretazione particolarmente rigida della regola

---

(108) Si veda in proposito NEUMANN S., *Intellectual Property Rights Infringements in European Private International Law: Meeting the Requirements of Territoriality and Private International Law*, in *Journal of Private Intern. Law*, 2011, p. 583 ss., spec. p. 591 ss.; si veda ulteriormente, con riferimento alla rilevanza dell'efficacia territorialmente limitata dei diritti in questione sul piano della disciplina della legge applicabile alle violazioni dei diritti stessi, *infra*, Cap. II, par. 11.

(109) Si veda C. giust. CE, sent. 15 novembre 1983, in causa 288/82, *Duijnsteer c. Goderbauer*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1983, p. 3663 ss., punti 22 ss. della motivazione, in cui la Corte di giustizia non ha ritenuto sussistenti le ragioni giustificatrici della competenza esclusiva dei giudici del paese membro di registrazione del diritto di proprietà intellettuale relativamente ad una controversia che riguardi non già la validità della registrazione stessa, bensì una questione di carattere sostanziale, come la titolarità del diritto in una controversia intercorrente tra il datore di lavoro e il lavoratore in relazione ad un'invenzione realizzata nell'ambito dell'attività lavorativa.

(110) C. giust. CE, sent. 13 luglio 2006, in causa C-4/03, *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH (GAT) c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK)*, cit. (*supra*, par. 4, nota 67), punti 17 ss.

in questione adottata dalla Corte di giustizia se da una parte favorisce la concentrazione di tutte le controversie concernenti la validità o la registrazione di un diritto di proprietà intellettuale innanzi ai giudici del paese membro di registrazione, dall'altra presenta l'evidente inconveniente di impedire al giudice di un diverso paese membro dinanzi al quale sia introdotta un'azione di contraffazione di conoscere incidentalmente della questione attinente alla validità od alla registrazione, dovendo attendere che i giudici del paese membro di registrazione si pronuncino in proposito, ciò che si presta evidentemente a favorire manovre dilatorie da parte del convenuto nell'azione di contraffazione, ostacolando in definitiva un'efficace tutela del diritto (111).

La norma dell'art. 22 n. 4 è completata da una precisazione, che era stata inserita nella corrispondente disposizione di cui all'art. 16, n. 4 della Convenzione di Bruxelles del 1968 tramite la Convenzione del 1978 per l'adesione del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda, relativamente all'ipotesi in cui il diritto di proprietà intellettuale della cui validità o registrazione si tratti sia costituito da un brevetto europeo. La norma fa salva in proposito la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti come prevista dalla Convenzione del 5 ottobre 1973 istitutiva del brevetto europeo, la quale riserva alla competenza esclusiva dell'Ufficio europeo, in particolare, le controversie relative alla indicazioni da inserire nel registro europeo dei brevetti, recependo per il resto la regola generale propria della Convenzione stessa, per la quale la competenza esclusiva

---

(111) Si vedano in proposito, tra gli altri, BOSCHIERO N., *Beni immateriali (diritto internazionale privato e processuale)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. II, t. 2, Milano, 2008, p. 115 ss., spec. p. 158 ss.; FRANZINA P., *Considerazioni intorno alla cognizione delle questioni pregiudiziali nella disciplina comunitaria della competenza*, cit., p. 119 ss.; GALLI C., *La Corte di giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti*, cit., p. 146 ss.; SCHLOSSER P., *Report on the Application of the Judgment Regulation in the Member States, VII. Intellectual Property Rights*, cit., p. 190 ss.; UBERTAZZI B., *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, cit., p. 45 ss.; WILDERSPIN M., *La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété intellectuelle. Les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03, GAT c. LUK et C-539/03, Roche Nederland c. Primus et Goldberg*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2006, p. 777 ss., spec. p. 778 ss.; da ultimo, la C. giust. UE, sent. 12 luglio 2012, in causa C-616/10, *Solvay SA*, cit., punti 31 ss., è ritornata in parte sulla questione, affermando che l'interpretazione ampia del criterio di cui all'art. 22, n. 4, del regolamento non giunge al punto di escludere la competenza dei giudici di altri paesi membri ad emanare provvedimenti cautelari ex art. 31 del regolamento.

in materia di validità o di registrazione del brevetto europeo spetta ai giudici di ciascuno Stato contraente per il quale la registrazione sia richiesta. Il carattere peculiare del brevetto europeo come idoneo a costituire un fascio di diritti di proprietà intellettuale paralleli, valevoli ciascuno per il singolo Stato contraente della Convenzione per il quale il brevetto europeo è stato registrato e dal cui diritto interno, salva la disciplina comune in punto di concessione, resta disciplinato, è stato sottolineato anche dalla Corte di giustizia, la quale, nella sentenza *Roche Nederland*, ha escluso l'applicabilità in materia della norma dell'art. 6, n. 1 del regolamento n. 44/2001, ritenendo che in virtù dell'accennata struttura del brevetto europeo non potesse sussistere il rischio di decisioni incompatibili in presenza di più azioni parallele concernenti la contraffazione di un brevetto europeo introdotte in Stati membri diversi e nei confronti di convenuti differenti, sia per la mancata coincidenza dei fatti integranti la contraffazione nei diversi Stati membri, sia per la diversità delle regole giuridiche applicabili alla luce delle quali i fatti devono essere apprezzati (112). Non meno della rigida soluzione adottata nel caso *GAT*, la soluzione accolta dalla Corte di giustizia nel caso ora esaminato non si rivela atta a favorire un efficace coordinamento tra le giurisdizioni degli Stati membri nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale (113).

A tale situazione è destinato a porre in parte rimedio il regime di tutela brevettuale unitaria all'interno dell'Unione europea, destinato ad essere istituito a mezzo dei due regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012 recentemente adottati nell'ambito di una cooperazione rafforzata

---

(112) C. giust. CE, sent. 13 luglio 2006, in causa C-539/03, *Roche Nederland BV c. Primus et al.*, cit. (*supra*, par. 4, nota 68), punti 25 ss. della motivazione.

(113) Ci si permette di rinviare a quanto osservato al riguardo in MARONGIU BUONAIUTI F., *Litispendenza e connessione internazionale*, cit., p. 370 s.; ID., *Lis Alibi Pendens and Related Actions in Civil and Commercial Matters Within the European Judicial Area*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, vol. XI (2009), p. 511 ss., spec. p. 560 ss.; si vedano anche BOSCHIERO N., *op. ult. cit.*, p. 165 ss.; SCHLOSSER P., *op. ult. cit.*, p. 195 s.; WILDERSPIN M., *op. ult. cit.*, p. 788 ss. Si rimanda anche a quanto osservato *supra*, par. 4, a proposito della disciplina della competenza giurisdizionale per connessione, con particolare riferimento alla più recente sentenza della C. giust. UE, 12 luglio 2012, in causa C-616/10, *Solvay SA*, cit., punti 17 ss., in cui la Corte ha ammesso l'applicazione dell'art. 6, n. 1, nell'ipotesi in cui le diverse azioni riguardino i medesimi atti di contraffazione e questi concernano le medesime componenti nazionali di un brevetto europeo.

alla quale partecipano venticinque paesi membri (114). I regolamenti in questione integrano la disciplina contenuta nella Convenzione di Monaco del 1973 con la previsione di una disciplina sostanziale unitaria per i paesi membri partecipanti, contenuta nel primo dei due regolamenti, completata da una disciplina uniforme tra gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata per quanto attiene al regime delle traduzioni, contenuta nel secondo regolamento. Questo sforzo di unificazione compiuto benché non da tutti gli Stati membri sul piano sostanziale è affiancato sul piano processuale dalla creazione di un tribunale unificato dei brevetti, istituito a mezzo di un accordo internazionale al quale partecipano a propria volta venticinque Stati membri (115), peraltro non interamente coincidenti con i partecipanti alla cooperazione rafforzata (116). Il tribunale unificato è destinato ad operare quale organo giurisdizionale comune agli Stati membri parti dell'accordo per la risoluzione delle controversie relative ai brevetti oggetto della tutela unificata (117). La prassi applicativa della nuova

---

(114) Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, in *G.U.U.E.*, n. L 361 del 31 dicembre 2012, p. 1 ss.; regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, *ivi*, p. 89 ss. Si veda in proposito, con riferimento alle problematiche poste dal ricorso allo strumento della cooperazione rafforzata in materia, POCAR F., *Brevi note sulle cooperazioni rafforzate e il diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2011, p. 297 ss., spec. p. 302 ss.

(115) Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, firmato a Bruxelles il 19 febbraio 2013, in *G.U.U.E.*, n. C 175 del 20 giugno 2013, p. 1 ss., con allegato Statuto del tribunale unificato dei brevetti, *ivi*, p. 29 ss.

(116) Alla cooperazione rafforzata comportante l'adozione dei regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012 partecipano infatti tutti gli Stati membri eccettuati l'Italia e la Spagna, mentre all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti non partecipano la Polonia e nuovamente la Spagna.

(117) Da notare che a seguito della firma dell'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti la Commissione europea ha presentato una proposta, doc. COM(2013) 554 def., del 26 luglio 2013, allo scopo di apportare alcune modifiche al testo del regolamento n. 1215/2012 di rifusione che tengano espressamente conto del ruolo del tribunale unificato, alla stessa stregua della Corte di giustizia del Benelux, quale organo giurisdizionale comune agli Stati membri parti dell'accordo e che ne disciplinino i rapporti con i giudici degli Stati membri. Le modifiche proposte attribuiscono in sostanza al tribunale unificato la competenza giurisdizionale che

disciplina consentirà di valutare in che misura lo strumento che non senza difficoltà è stato concepito consentirà di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela brevettuale all'interno dell'Unione.

8. *Gli accordi di elezione di foro in materia di obbligazioni non contrattuali.*

Nel sistema del regolamento n. 44/2001 la competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro può derivare ugualmente dalla volontà delle parti, le quali possono, tramite un accordo di elezione di foro, designare un determinato giudice ovvero i giudici di uno Stato membro nel loro insieme come competenti a conoscere delle controversie nascenti da un rapporto giuridico determinato, con l'effetto di conferire al giudice o ai giudici designati una competenza giurisdizionale esclusiva, salva possibilità per le parti di convenire diversamente (118).

Affinché un accordo di elezione di foro rientri nell'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'art. 23 del regolamento, oltre, con evidenza, a dover rientrare il rapporto giuridico cui l'accordo si riferisce nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento stesso, ciò che non appare tendenzialmente problematico in relazione ad un accordo relativo a controversie in materia di obbligazioni non

---

spetterebbe ai giudici degli Stati membri parti dell'accordo relativamente alle controversie che ne formano oggetto e prevedono che la competenza giurisdizionale del tribunale unificato possa sussistere anche indipendentemente dal domicilio del convenuto, purché siano presenti beni del convenuto di valore proporzionato alla domanda in uno Stato membro parte dell'accordo e la controversia presenti con lo stesso paese membro un sufficiente collegamento.

(118) La norma dell'art. 23 del regolamento n. 44/2001 innova in proposito rispetto all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, la quale non prevedeva l'ipotesi di accordi attributivi di una competenza giurisdizionale concorrente rispetto a quella degli altri giudici altrimenti competenti, riflettendo una prassi diffusa nei sistemi di *common law*. Si vedano in proposito, tra gli altri, CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 159 ss.; GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements*, cit., p. 142 ss. L'innovazione è stata mantenuta dal regolamento n. 1215/2012 di rifusione: si veda con riferimento alla relativa proposta, QUEIROLO I., *Prorogation of Jurisdiction in the Proposal for a Recast of the Brussels I Regulation*, in *Recasting Brussels I*, cit., p. 183 ss.; con riferimento al testo definitivo del regolamento, LEANDRO A., *Prime osservazioni*, cit., p. 595 ss.; NIELSEN P. A., *The New Brussels I Regulation*, cit., p. 518 ss.; NUYTS A., *La refonte*, cit., p. 49 ss.

contrattuali, e, al tempo stesso, a non dover riguardare una materia per la quale il regolamento preveda la competenza giurisdizionale esclusiva dei giudici di uno Stato membro, la norma richiede la presenza di due criteri di collegamento territoriale con la sfera degli Stati membri dell'Unione europea. Il primo requisito, dettato con evidenza dall'efficacia attributiva di competenza giurisdizionale propria di un tale accordo, presuppone che l'accordo designi un giudice di uno Stato membro, non essendo evidentemente configurabile che un regolamento dell'Unione possa dare effetto ad un accordo attributivo di competenza giurisdizionale a un giudice di un paese terzo, il quale non sarebbe in alcun modo tenuto ad accettare una tale attribuzione. Il secondo requisito, che rispecchia la generale rilevanza del domicilio del convenuto in uno Stato membro come fattore determinante l'applicazione del regolamento, attiene alla presenza del domicilio di almeno una delle parti in uno Stato membro dell'Unione. Se da una parte è ragionevole che la norma faccia genericamente riferimento al domicilio di un qualsiasi delle parti, in quanto, dovendo per evidenti ragioni di certezza del diritto la disciplina applicabile all'accordo di elezione di foro poter essere individuata sin dal momento della sua stipulazione, le parti non sono normalmente in grado di prevedere chi di esse si troverà a dover intraprendere un'eventuale azione giudiziaria, dall'altra ragioni di diverso ordine spingono a dubitare della necessità di tale ulteriore requisito. Deve essere infatti osservato in proposito che la volontà delle parti di sottoporre le controversie nascenti dal loro rapporto ad un giudice di uno Stato membro dell'Unione potrebbe da sola giustificare l'applicabilità della disciplina del regolamento, nella stessa maniera in cui ciò avviene in relazione ai criteri di competenza giurisdizionale esclusiva sopra esaminati. Inoltre, mentre l'appartenenza del giudice designato ad uno Stato membro è un dato tendenzialmente immutabile, il domicilio di una delle parti potrebbe mutare nel tempo intercorrente tra la stipulazione dell'accordo e l'instaurazione del giudizio, con ciò sollevando la questione, non espressamente chiarita dalla Corte di giustizia, della rilevanza dei successivi mutamenti del domicilio delle parti (119). Infine, il rego-

---

(119) Per la medesima ragione sopra indicata dell'esigenza per le parti di poter individuare la disciplina applicabile all'accordo di elezione di foro sin dal

lamento stesso, come già la Convenzione di Bruxelles, si preoccupa di disciplinare l'ipotesi in cui l'accordo sia concluso tra parti entrambe non domiciliate all'interno dell'Unione. In tale caso, la norma prevede che venga meno il carattere esclusivo della competenza giurisdizionale dei giudici designati e l'accordo conferisca a questi ultimi una mera priorità nel pronunciarsi sulla propria competenza giurisdizionale, i giudici di altri Stati membri non potendo pronunciarsi fintantoché i primi non abbiano declinato la propria competenza giurisdizionale. Questa duplicità di regime, non priva di elementi di incertezza, non chiarendo in particolare la norma in base a quali regole, se quelle contenute nel regolamento, o, come appare più corretto trattandosi di ipotesi che non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina recata dal regolamento, quelle previste dal proprio diritto nazionale, il giudice designato debba in quest'ultima ipotesi pronunciarsi sulla propria competenza giurisdizionale (120), è stata infine superata dal regolamento n. 1215/2012 di rifusione, nell'ambito del quale la disciplina degli accordi di elezione di foro è destinata ad applicarsi sul solo presupposto, per quanto attiene al profilo *ratione loci*, che questi

---

momento della sua stipulazione, la soluzione che appare maggiormente persuasiva consiste nel fare riferimento al domicilio delle parti al momento della stipulazione dell'accordo: si veda in questo senso GAUDEMET-TALLON H., *op. ult. cit.*, p. 118 ss.; invece, per quanto attiene alla questione di diritto intertemporale dell'assoggettabilità al regime, al tempo, della Convenzione di Bruxelles del 1968, di un accordo di elezione di foro stipulato anteriormente alla sua entrata in vigore ma che veniva in considerazione relativamente ad una domanda giudiziale introdotta posteriormente, nel senso che la disciplina applicabile debba essere individuata con riferimento al momento della domanda giudiziale, in considerazione del fatto che solo allora l'accordo di elezione di foro è chiamato a spiegare i suoi effetti, C. giust. CE, sent. 13 novembre 1979, in causa 25/79, *Sanicentral c. Collin*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1979, p. 3423 ss., punti 6 s. Un'indicazione nel senso di poter considerare applicabile la disciplina contenuta nel regolamento tanto ove i requisiti soggettivi sussistessero al momento della stipulazione dell'accordo quanto ove invece fossero sussistenti al momento della domanda si rinviene invece nel regolamento n. 4/2009, in materia di obbligazioni alimentari, all'art. 4, par. 1, relativamente alla disciplina della proroga della giurisdizione in materia.

(120) Si veda in questo senso la *Relazione sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, elaborata dal prof. dr. P. SCHLOSSER, cit., punto 177.

designino un giudice di uno Stato membro, indipendentemente dal domicilio delle parti (121).

La disciplina degli accordi di elezione foro contenuta nell'art. 23 del regolamento n. 44/2001 presenta la peculiarità di disciplinare il profilo della validità di tali accordi unicamente per quanto attiene alla forma nella quale questi debbano essere conclusi. Il regolamento, riflettendo l'approccio liberale adottato in proposito dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 ed in essa via via accresciuto dalle successive convenzioni di adesione, le quali hanno sostanzialmente codificato gli sviluppi raggiunti in proposito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria, contempla al riguardo una varietà piuttosto ampia di forme alternative, prevedendo che l'accordo debba essere concluso in forma scritta o oralmente ma confermato per iscritto, oppure, nel caso di accordi stipulati tra parti tra le quali intercorrano rapporti regolari, in una forma che sia da considerare ammessa sulla base delle pratiche che le parti hanno stabilito nei loro rapporti reciproci (122), ovvero ancora, nell'ambito di rapporti commerciali internazionali, in una forma da considerarsi ammessa sulla base degli usi che le parti conoscessero o avrebbero dovuto conoscere e che è da considerarsi ampiamente diffuso e regolarmente praticato tra le parti di contratti analoghi nello specifico settore commerciale considerato (123).

---

(121) Si veda l'art. 25, par. 1 del regolamento n. 1215/2012. In proposito, QUEIROLO I., *op. ult. cit.*, p. 186; LEANDRO A., *op. ult. cit.*, p. 595.

(122) Questa previsione, inserita nell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968 tramite la Convenzione di Donostia-San Sebastian del 26 maggio 1989, recepisce sostanzialmente una soluzione già anticipata da C. giust. CE, sent. 14 dicembre 1976, in causa 25/76, *Galerias Segoura c. Bonakdarian*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1976, p. 1851 ss., punto 11; sent. 19 giugno 1984, in causa 71/83, *Tilly Russ c. NV Haven*, *ivi*, 1984, p. 2417 ss., punti 18 s.

(123) Previsione quest'ultima introdotta già dalla Convenzione per l'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito alla Convenzione di Bruxelles del 1968. Si veda in proposito quanto evidenziato nella *Relazione sulla convenzione di adesione*, redatta da P. SCHLOSSER, *cit.*, punto 179. La previsione, così come introdotta nella Convenzione di Bruxelles, ha formato oggetto della nota pronuncia della C. giust. CE, sent. 16 marzo 1999, in causa C-159/97, *Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali c. Hugo Trumpp*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1999, p. I-1597 ss., punti 28 s., ove la Corte ha chiarito che la norma non richiede alcuna forma di pubblicità dell'uso rilevante e che la presenza di contestazioni quand'anche frequenti in merito al ricorso

In proposito, deve osservarsi che se le diverse forme contemplate dal regolamento per la conclusione di un accordo di elezione di foro, e quella da ultimo menzionata in modo più esplicito, presuppongono tendenzialmente il carattere contrattuale del rapporto oggetto della controversia, esse appaiono potersi riferire ugualmente a rapporti di carattere non contrattuale, anche indipendentemente dall'esistenza di un rapporto parallelo di carattere contrattuale tra le parti della controversia. In tal senso depone chiaramente il testo della norma dell'art. 23 del regolamento, nella parte in cui prevede che l'accordo di elezione di foro debba avere per oggetto le controversie tanto presenti quanto future che nascano da un rapporto giuridico determinato. La norma, infatti, non precisa la natura giuridica che il rapporto debba presentare, posto, per quanto si è già osservato, che si tratti di un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento. Piuttosto, mette conto di considerare che se in materia contrattuale è invalsa la prassi di inserire direttamente nel contratto una clausola di elezione di foro che si riferisca a tutte o ad alcune delle controversie suscettibili di scaturire dal contratto al quale la clausola accede, in materia di obbligazioni non contrattuali le parti non sono normalmente in grado di prevedere l'insorgere dell'obbligazione, né nei confronti di chi questa possa sorgere. Ne consegue che, verosimilmente, un accordo di elezione di foro in materia di obbligazioni non contrattuali è maggiormente suscettibile di venire concluso a controversia già insorta, salva l'ipotesi, che è contemplata infatti, sebbene limitatamente a parti che esercitino un'attività commerciale, dall'art. 14 del regolamento n. 864/2007, c.d. « Roma II », relativamente agli accordi di scelta della legge applicabile (124), in cui l'accordo riguardi le controversie relative ad obbligazioni non contrattuali suscettibili di insorgere tra parti già legate da un rapporto di carattere contrattuale. In quest'ultimo caso, deve peraltro osservarsi che il requisito posto dalla norma per il quale l'accordo deve riguardare un rapporto giuridico determinato può considerarsi soddisfatto solo nella misura in cui l'accordo concluso *ex*

---

a clausole d'uso nel settore considerato non faccia venire meno il loro carattere usuale, purché le clausole in questione siano regolarmente utilizzate nel settore commerciale considerato per contratti del medesimo tipo.

(124) Si veda in proposito *infra*, Cap. II, par. 4.

*ante* individui con sufficiente precisione le obbligazioni non contrattuali alle quali esso si riferisce, eventualmente anche *per relationem* rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale esistente tra le parti (125).

Alle diverse forme già contemplate dalla Convenzione di Bruxelles così come via via modificata il regolamento, riflettendo l'ulteriore evoluzione della prassi commerciale e più in generale delle tecniche di comunicazione, aggiunge l'ulteriore previsione della possibilità per le parti di concludere l'accordo di elezione di foro tramite mezzi elettronici, a condizione, nondimeno, che questi consentano la registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza. Malgrado l'imprecisa formulazione della norma, il medesimo approccio liberale che ha ispirato l'interpretazione delle altre forme ammesse suggerisce che la previsione debba essere interpretata con una certa ampiezza, accogliendo sostanzialmente tutte le modalità di scambio di comunicazioni per via elettronica che forniscano sufficienti garanzie di affidabilità secondo gli *standards* tecnici correnti, tenendo conto della loro continua evoluzione (126).

Il primato della disciplina contenuta nel regolamento sulle leggi interne degli Stati membri e le specificità delle esigenze proprie dei rapporti di carattere internazionale giustificano il carattere esaustivo della disciplina contenuta nel regolamento con riferimento alla validità formale degli accordi di elezione di foro, la quale si applica ad esclusione di qualsiasi disposizione interna, ivi comprese, come da tempo ammesso dalla Corte di cassazione italiana, le disposizioni del codice civile che prevedono l'obbligo di approvazione in forma speci-

---

(125) Si veda al riguardo GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements*, cit., p. 139. Da notare che la possibilità di considerare soddisfatto *per relationem* il requisito del carattere determinato del rapporto giuridico oggetto dell'accordo di elezione di foro è stata ammessa dalla C. giust. CE, sent. 10 marzo 1992, in causa C-214/89, *Powell Duffryn c. Petereit*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1992, p. I-1745 ss., punti 32 ss. della motivazione, con riferimento ad una clausola di elezione di foro contenuta in uno statuto di una società per azioni e riguardante tutte le controversie relative ai rapporti tra gli azionisti e la società, in quanto i rapporti ai quali l'accordo si riferiva potevano considerarsi individuabili sulla base dello statuto societario.

(126) Si vedano in proposito, tra gli altri, CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 165 s.; GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements*, cit., p. 130.

fica delle clausole che prevedano deroghe alla giurisdizione dei giudici dello Stato (127). I medesimi principi del primato e della specialità non giustificano, invece, l'esclusione del ricorso alle norme nazionali per quegli aspetti della validità degli accordi di elezione di foro che il regolamento, invece, omette totalmente di disciplinare (128). Il regolamento, come già la Convenzione di Bruxelles, non regola infatti la validità sostanziale dell'accordo, ciò che ha sollevato la questione dell'individuazione della disciplina applicabile. In proposito, non potendo farsi ricorso alla disciplina contenuta nel regolamento « Roma I » sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, il quale, come già la Convenzione di Roma, esclude gli accordi di elezione di foro e gli accordi compromissori dal proprio ambito di applicazione (129), le soluzioni prospettabili consistono nel fare ricorso o alla legge del giudice designato o, riflettendo l'effetto negativo che, come già rilevato, è presente negli accordi, alla legge del giudice che sarebbe stato munito di competenza giurisdizionale in assenza dell'accordo, soluzione che, peraltro, si rivelerebbe scarsamente risolutiva ove il regolamento renda disponibili con riferimento alla controversia una pluralità di fori alternativi, ovvero ancora alla legge applicabile alla sostanza del rapporto, soluzione la quale appare tuttavia difficilmente conciliabile con il presupposto, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, dell'autonomia della clausola di scelta del foro rispetto al contratto al quale la clausola accede (130). La lacuna è destinata ad essere colmata

---

(127) Cass., Sez. un., sent. 11 dicembre 1987, n. 9210, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1989, p. 161 ss., con riferimento all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles.

(128) Si vedano in proposito, tra gli altri, QUEIROLO I., *Gli accordi sulla competenza giurisdizionale*, cit., p. 222 ss.; LINDENMAYR B., *Vereinbarung über die internationale Zuständigkeit und das darauf anwendbare Recht*, Berlin, 2002, p. 65 ss.; BRIGGS A., *Agreements on Jurisdiction and Choice of Law*, cit., p. 238 ss.

(129) Si veda il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in *G.U.U.E.*, n. L 177 del 4 luglio 2008, p. 6 ss., art. 1, par. 2, lett. e). In proposito, GARDELLA A., *Art. 1, IV, in Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I »)*, commentario a cura di F. SALERNO e P. FRANZINA, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 572 ss.

(130) Si veda C. giust. CE, sent. 3 luglio 1997, in causa C-269/95, *Benincasa c. Dentalkit*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1997, p. I-3767 ss., punti 24 s. In dottrina, GAUDEMET-TALLON H., *op. ult. cit.*, p. 140 ss.

dal regolamento n. 1215/2012 di rifusione, il quale opta per la soluzione che appare meno problematica, costituita dal fare riferimento alla legge del giudice designato (131).

L'accoglimento di questa soluzione sul piano della legge applicabile deve essere letta in stretto collegamento con una modificazione che il medesimo regolamento introduce con riferimento alla litispendenza e alla connessione, la quale comporta un'eccezione alla regola della prevenzione che ispira le disposizioni pertinenti al fine di attribuire priorità nel pronunciarsi sulla validità dell'accordo di elezione di foro al giudice designato rispetto ad ogni altro giudice anche precedentemente adito (132). La modifica introdotta sotto quest'ultimo profilo dal regolamento di rifusione, nondimeno, è in grado di assicurare solo in

---

(131) L'art. 25, par. 1 del regolamento n. 1215/2012 di rifusione segue un'indicazione che era stata formulata in tal senso nelle conclusioni dell'Avvocato generale G. SLYNN relative alla causa 150/80, *Elefanten Schuh c. Jacqmain*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1981, p. 1690 ss., spec. p. 1696 ss. e che è stata accolta anche nella Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di elezione di foro, art. 5, n. 1. Si veda in proposito HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, *Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements*, Explanatory Report by T. HARTLEY, M. DOGAUCHI, The Hague, 2007, p. 42 s. Si vedano, con riferimento all'innovazione introdotta dal regolamento di rifusione, rispetto alla proposta, QUEIROLO I., *Prorogation of Jurisdiction in the Proposal for a Recast of the Brussels I Regulation*, cit., p. 188 s.; con riferimento al testo definitivo del regolamento, BERAUDO J.-P., *Regards sur le nouveau règlement*, cit., p. 747 ss.; LEANDRO A., *Prime osservazioni*, cit., p. 596 ss.; NIELSEN P. A., *The New Brussels I Regulation*, cit., p. 522 s.; NUYS A., *La refonte*, cit., p. 54 ss.

(132) Si veda l'art. 31, par. 2 ss. del regolamento (UE) n. 1215/2012. La soluzione è stata concepita al fine di prevenire manovre elusive ad opera della parte non interessata al rispetto dell'accordo di elezione di foro, la quale potrebbe essere portata ad introdurre la domanda innanzi a un giudice di un paese membro diverso che sarebbe altrimenti competente in base al regolamento, così incardinando dinanzi a quest'ultimo, per effetto della regola sulla litispendenza, la trattazione della controversia sino al momento in cui il giudice adito, decidendo sulla validità dell'accordo di elezione di foro eccepito dalla controparte, non dichiara la propria incompetenza: si veda C. giust. CE, sent. 9 dicembre 2003, in causa C-116/02, *Gasser c. MISAT*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2003, p. I-14693 ss. La sentenza, in cui la Corte ha affermato, ivi, punti 41 ss., che in base al principio di reciproca fiducia tra i giudici degli Stati membri la presenza di un accordo di elezione di foro non comporta un'eccezione all'applicazione delle regole in materia di litispendenza, era stata vivacemente criticata, segnatamente dalla dottrina inglese: si veda HARTLEY T. C., *Choice-of-court Agreements*, *lis pendens, Human Rights and the Realities of International Business: Reflections on the Gasser Case*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 383 ss., spec. p. 387 ss.; in proposito, si rinvia anche a MARONGIU BUONAIUTI F., *Litispendenza e connessione internazionale*, cit., p. 427 ss.

via tendenziale la coincidenza tra competenza giurisdizionale e legge applicabile in merito alla validità di un accordo di elezione di foro, dato che la priorità riconosciuta dalla norma al giudice designato nel pronunciarsi in proposito presuppone nondimeno che questo sia adito da una delle parti, in mancanza l'accertamento dovendo essere compiuto dal diverso giudice o, ove del caso, dal primo dei diversi giudici che siano aditi della domanda secondo le regole ordinarie (133).

La competenza giurisdizionale derivante da un accordo di elezione di foro, che il regolamento indica come esclusiva salvo diverso accordo delle parti, non può essere posta sullo stesso piano della competenza giurisdizionale esclusiva derivante dai criteri oggettivi posti dal regolamento. Infatti, per sua natura la competenza giurisdizionale derivante da questi ultimi non può essere derogata per effetto della volontà delle parti, ed alla competenza esclusiva derivante da un accordo di elezione di foro non sono ricondotti gli altri effetti, in termini di rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione da parte del diverso giudice che sia adito di una domanda ricadente nel rispettivo ambito di applicazione, e di esclusione del riconoscimento di una sentenza resa da un giudice adito in violazione della competenza giurisdizionale esclusiva di altro giudice, che il regolamento prevede unicamente in relazione ai criteri oggettivi posti dal regolamento (134).

Il regolamento n. 44/2001 contempla ugualmente l'ipotesi della proroga tacita della giurisdizione, la quale, tranne anche in questo caso nelle ipotesi in cui vi sia altro giudice munito di competenza giurisdizionale esclusiva, opera per effetto della comparizione in giudizio del convenuto dinanzi a un giudice di uno Stato membro che non sia munito di competenza giurisdizionale in base alle disposizioni del

---

(133) Si vedano tra gli altri FUMAGALLI L., *Lis alibi pendens: the Rules on Parallel Proceedings in the Reform of the Brussels I Regulation*, in *Recasting Brussels I*, cit., p. 237 ss., spec. p. 244; QUEIROLO I., *Prorogation of Jurisdiction*, cit., p. 191 ss.; LEANDRO A., *Prime osservazioni*, cit., p. 597 ss.; NIELSEN P. A., *The New Brussels I Regulation*, cit., p. 518 ss.; NUYTS A., *La refonte*, cit., p. 50 ss.; si rinvia anche a MARONGIU BUONAIUTI F., *Per una prima lettura del regolamento « Bruxelles I-bis »: il nuovo regime della litispendenza e della connessione privativa*, scritto pubblicato il 19 dicembre 2012 sul sito <http://aldricus.com>, punto 1.

(134) Si rimanda in proposito a quanto osservato con riferimento ai criteri di competenza giurisdizionale esclusiva di cui all'art. 22 del regolamento, *supra*, par 7.

regolamento, salvo che la comparizione avvenga allo scopo di eccepire l'incompetenza giurisdizionale del giudice adito (135).

Ove la disciplina in materia di accordi di elezione di foro contenuta nel regolamento n. 44/2001 non sia applicabile, per esempio ove le parti di un accordo di elezione foro in materia di obbligazioni non contrattuali abbiano inteso designare il giudice di un paese terzo, né possa farsi riferimento alla disciplina contenuta in convenzioni internazionali che rechino regole in materia (136), troverà applicazione a titolo residuale la disciplina della proroga e, reciprocamente, deroga della giurisdizione recata dall'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. La norma, innovando in senso liberalizzatore rispetto all'atteggiamento

---

(135) L'inammissibilità della proroga tacita nei casi in cui vi sia un giudice di un altro paese membro munito di competenza giurisdizionale esclusiva trova riscontro nella rilevanza d'ufficio del difetto di giurisdizione in tale ipotesi, prevista dall'art. 26 del regolamento n. 44/2001, la quale non si estende, come già rilevato, al caso in cui la competenza giurisdizionale dell'altro giudice derivi da un accordo di elezione di foro: si veda, già con riferimento alla corrispondente disposizione dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 1968, C. giust. CE, sent. 7 marzo 1985, in causa 48/84, *Spitzley c. Sommer Exploitation*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1985, p. 787 ss., punti 24 ss.; si vedano in proposito, tra gli altri, CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 177 ss.; GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements*, cit., p. 152 ss.

(136) Può essere fatto riferimento in proposito alla Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 in materia di accordi di elezione di foro, la quale, tuttavia, non è al momento ancora in vigore. La Convenzione disciplina, al suo art. 26, i rapporti con altri strumenti che rechino regole in materia, tra cui in particolare, al par. 6, le disposizioni adottate in proposito da parte di organizzazioni di integrazione economica regionale, prevedendo la prevalenza di tali disposizioni nei casi in cui le parti della controversia siano tutte residenti in Stati contraenti della Convenzione che siano al tempo stesso membri dell'organizzazione, la Convenzione essendo invece destinata a prevalere nell'ipotesi in cui anche una sola delle parti sia residente in uno Stato contraente che non sia membro dell'organizzazione, con ciò potenzialmente incidendo sull'ambito di applicazione dell'art. 23 del regolamento n. 44/2001, il quale si applica sul presupposto del domicilio anche di una sola delle parti in uno Stato membro. Si veda in proposito HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, *Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements*, Explanatory Report by T. HARTLEY, M. DOGAUCHI, cit., p. 25 s., 76 ss.; BUCHER A., *La convention de la Haye sur les accords d'élection de for*, in *Revue suisse de droit intern. et européen*, 2006, p. 29 ss., spec. p. 54 ss.; KESSEDJIAN C., *La convention de la Haye du 30 juin 2005 sur l'élection de for*, in *J. dr. intern.*, 2006, p. 813 ss., spec. p. 822 ss.

estremamente restrittivo proprio della previgente disciplina (137), ammette la libertà delle parti di derogare alla giurisdizione italiana a favore di giudici stranieri o di arbitri sedenti all'estero, ponendo le sole condizioni che la deroga sia provata per iscritto e che la causa alla quale essa si riferisce sia relativa a diritti disponibili. A quest'ultimo riguardo, per quanto in materia di obbligazioni non contrattuali il soddisfacimento del requisito della disponibilità dei diritti oggetto della causa alla quale la deroga si riferisce non sia tendenzialmente da considerarsi controverso, la norma non precisa in base a quale legge il requisito stesso debba essere accertato. In proposito, dal momento che la norma prende in considerazione l'istituto nella sua funzione negativa, in quanto atto a sottrarre la causa alla giurisdizione dei giudici dello Stato, appare ragionevole ritenere che il requisito in questione debba essere valutato in base alla legge italiana, essendo scarsamente rilevante, nell'ottica unilaterale nella quale operano le norme statali in materia di delimitazione dell'ambito della giurisdizione, il fatto che il diritto oggetto di contesa sia o meno disponibile dal punto di vista del diritto dello Stato i cui giudici siano designati nell'accordo o nel quale avrà sede l'arbitrato (138). La norma si premura, piuttosto tautologicamente, di precisare che la deroga perde efficacia se i giudici o gli arbitri designati nell'accordo declinano la propria giurisdizione o se per qualsiasi altra ragione non possono conoscere della causa.

L'art. 4 della legge italiana di riforma prevede, reciprocamente, l'accettazione della giurisdizione italiana, prevedendo che questa possa

---

(137) Si vedano in merito al regime previgente, per tutti, GAJA G., *La deroga alla giurisdizione*, Milano, 1971, p. 9 s.; GIULIANO M., *La giurisdizione civile italiana e lo straniero*, cit., p. 179 ss.; MORELLI G., *Diritto processuale civile internazionale*, II ed., Padova, 1954, p. 177 ss.

(138) Si vedano in proposito, tra gli altri, LUZZATTO R., *Articolo 4*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di POCAR F. et al. Padova, 1996, p. 33 ss., spec. p. 36 s.; QUEIROLO I., *Gli accordi sulla competenza giurisdizionale*, cit., p. 223 ss. e già, con riferimento al regime previgente, GAJA G., *La deroga alla giurisdizione*, cit., p. 216 ss.; nel senso, piuttosto problematicamente, per cui, nei casi in cui la indisponibilità del diritto dipenda dal suo assoggettamento a norme di applicazione necessaria del foro, debba aversi riguardo anche al diritto che sarebbe eventualmente applicato dal giudice designato nell'accordo, CARBONE S. M., *Art. 4*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218*, Commentario a cura di BARIATTI S., *N. leggi civ.*, 1996, p. 918 ss., spec. p. 925 ss.; per una ricostruzione del concetto di disponibilità dei diritti in un'ottica di diritto interno, RIGHETTI E., *La deroga alla giurisdizione*, cit., p. 387 ss.

avvenire o espressamente, tramite un accordo che, corrispondentemente al requisito formale posto per la proroga, sia provato per iscritto, o tacitamente, ove, analogamente a quanto è previsto nel regolamento n. 44/2001 e negli altri regolamenti che ne mutuano la soluzione, il convenuto si costituisca in giudizio senza eccepire il difetto di giurisdizione. La norma precisa al riguardo che il convenuto debba sollevare l'eccezione nel primo atto difensivo, che dovrà essere individuato secondo le norme processuali pertinenti in base alla natura del procedimento (139).

---

(139) Si vedano, in merito alla disciplina dell'accettazione della giurisdizione di cui all'art. 4, primo comma, della legge italiana di riforma, che si pone in linea di sostanziale continuità con la disciplina previgente di cui all'abrogato art. 4, n. 1, c.p.c., il quale la ammetteva ad eccezione del caso in cui si trattasse di domanda relativa a beni immobili situati all'estero, tra gli altri, CARBONE S. M., *Art. 4*, cit., p. 929; LUZZATTO R., *Articolo 4*, cit., p. 34; MARTINO R., *La giurisdizione italiana nelle controversie civili transnazionali*, cit., p. 494 ss.

## CAPITOLO II

### LA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI NEL REGOLAMENTO « ROMA II »

SOMMARIO: *Sezione I.* CARATTERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DI CONFLITTO RECATA DAL REGOLAMENTO. 1. L'elaborazione del regolamento (CE) n. 864/2007 ("Roma II") sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. — 2. Ambito di applicazione del regolamento. — 3. Questioni disciplinate dalle regole di conflitto contenute nel regolamento. — 4. Ruolo e limiti dell'autonomia delle parti nel sistema del regolamento. — *Sezione II.* LA LEGGE APPLICABILE ALLA RESPONSABILITÀ DA FATTO ILLECITO. 5. La determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta: regola generale della *lex loci damni*. — 6. L'eccezione relativa al caso di soggetti entrambi residenti abitualmente nel medesimo paese. — 7. La clausola d'eccezione basata sul collegamento più stretto. — 8. Regole di conflitto speciali per specifiche categorie di illecito: responsabilità per danno da prodotto. — 9. *Segue:* concorrenza sleale e restrizioni della concorrenza. — 10. *Segue:* danno ambientale. — 11. *Segue:* violazione dei diritti di proprietà intellettuale. — 12. *Segue:* attività sindacale. — *Sezione III.* LA LEGGE APPLICABILE ALLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE NON DERIVANTE DA FATTO ILLECITO. 13. L'arricchimento senza causa. — 14. La *negotiorum gestio*. — 15. La responsabilità precontrattuale. — *Sezione IV.* ALTRE QUESTIONI DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO. 16. L'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile e altre questioni sottoposte alla legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale. — 17. Le norme di applicazione necessaria. — 18. Le regole di sicurezza e condotta. — 19. L'ordine pubblico. — 20. La determinazione della residenza abituale. — 21. L'esclusione del rinvio. — 22. Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi.

#### *Sezione I*

##### CARATTERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DI CONFLITTO RECATA DAL REGOLAMENTO

1. *L'elaborazione del regolamento (CE) n. 864/2007 ("Roma II") sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.*

La disciplina comunitaria, ovvero adottata dall'Unione europea, in

materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è contenuta nel regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, il quale è noto come “Roma II” (1), dal momento che, anche se la sua adozione ha preceduto di circa un anno quella del corrispondente regolamento “Roma I” sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (2), esso si propone di completare la disciplina uniforme di conflitto di leggi già contenuta relativamente a quest’ultima materia nella Convenzione di Roma del 1980 (3).

Il regolamento porta infatti a compimento un disegno ambizioso che era stato concepito dalla Commissione europea e che aveva portato alla presentazione nel 1972 di un avvanprogetto di convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali (4), il quale aveva formato oggetto di una prolungata elaborazione venendo poi limitato alla sola materia della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, alla quale infatti si riferisce la già ricordata Convenzione di Roma (5).

---

(1) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”), in *G.U.U.E.*, L 199 del 31 luglio 2007, p. 40 ss.

(2) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (“Roma I”), in *G.U.U.E.*, L 177 del 4 luglio 2008, p. 6 ss. Si vedano in proposito BOSCHIERO N., *Obbligazioni contrattuali (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. V, Milano, 2012, p. 925 ss., spec. p. 929 ss.; *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I »)*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 521 ss.; *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, a cura di N. Boschiero, Torino, 2009.

(3) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980), in *G.U.C.E.*, L 266 del 9 ottobre 1980, p. 1 ss., versione consolidata in *G.U.U.E.*, C 334 del 30 dicembre 2005, p. 1 ss. Si veda in tal senso la relazione di accompagnamento alla *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali* (“Roma II”), doc. COM(2003) 427 def. del 22 luglio 2003, punto 1-2, p. 3.

(4) COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, *Avant-projet de Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles*, doc. n. XIV/398/72-F, Rev. 1, riprodotto in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1973, p. 189 ss.

(5) Si vedano, con riferimento all’avvanprogetto ricomprendente anche la disciplina della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, le relazioni contenute in *European Private International Law of Obligations*, a cura di O. Lando, B. von Hoffmann, K. Siehr, Tübingen, 1975, ed in particolare, con riferimento alle disposi-

A seguito della “comunitarizzazione” della disciplina della cooperazione giudiziaria in materia civile operata dal Trattato di Amsterdam, l’adozione di uno strumento giuridico sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali venne prontamente individuata tra le iniziative prioritarie da intraprendere allo scopo di completare l’iniziale disegno di unificazione che era stato limitato alla materia delle obbligazioni contrattuali (6). L’art. 65 del Trattato CE, così come introdotto dal Trattato di Amsterdam, contemplava infatti, in termini sostanzialmente corrispondenti a quanto ora avviene nel corrispondente art. 81 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la promozione della compatibilità delle regole applicabili ai conflitti di legge e di giurisdizione tra gli obiettivi specifici delle misure da adottare nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile (7).

Lo stretto collegamento sistematico intercorrente tra l’unificazione delle regole in materia di conflitti di legge e in materia di giurisdizione era stato d’altronde chiaramente evidenziato già nel preambolo del ricordato avvanprogetto del 1972 (8) e, in termini più espliciti, in quello della Convenzione di Roma del 1980 (9), venendo ulteriormente sottolineato nelle rispettive relazioni esplicative. Come indicato in tali relazioni, l’adozione di regole di conflitto uniformi appariva necessario allo scopo di completare l’unificazione già realizzata sul piano delle regole di competenza giurisdizionale tramite la Convenzione di Bru-

---

zioni concernenti la legge applicabile alla materia qui considerata, FALLON M., *Les dispositions de l’avant-projet C.E.E. relatives à la loi applicable aux obligations aquilienes*, ivi, p. 87 ss.; VON OVERBECK A. E., VOLKEN P., *Les actes illicites dans l’avant-projet de la CEE*, ivi, p. 165 ss.

(6) Si veda il *Piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, doc. 1999/C 19/01, in G.U.C.E., C 19 del 23 gennaio 1999, p. 1 ss., punto 40, lett. b).

(7) Si veda l’art. 81, par. 2, lett. c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, versione consolidata in G.U.U.E., C 83 del 30 marzo 2010, p. 47 ss., corrispondente all’art. 65, lett. b) del Trattato CE, introdotto dal Trattato di Amsterdam come art. 73 M.

(8) *Avant-projet*, cit., preambolo, secondo capoverso.

(9) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, preambolo, secondo capoverso, nel quale è fatto espresso riferimento all’unificazione già intrapresa in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle decisioni, con evidente allusione alla Convenzione di Bruxelles del 1968.

xelles del 1968 e di assicurare in questo modo un più adeguato perseguimento della certezza del diritto e della prevedibilità e stabilità dei rapporti giuridici (10). Tale obiettivo appare infatti poter essere più facilmente realizzato ove un determinato rapporto giuridico possa essere, quantomeno tendenzialmente, soggetto alla medesima legge regolatrice quale che sia il paese all'interno dell'Unione innanzi ai cui giudici possa essere portato.

Gli stessi obiettivi sono stati chiaramente ribaditi dalla Commissione nella relazione di accompagnamento alla proposta di regolamento presentata nel luglio 2003 (11), con la quale ha preso formalmente avvio, dopo una consultazione preliminare promossa dalla stessa Commissione (12), la procedura di codecisione. Tale procedura si è protratta, a seguito dei consistenti emendamenti proposti dal Parlamento europeo sui quali un accordo ha potuto essere raggiunto solo in seno al comitato di conciliazione (13), per quattro anni, il regolamento venendo infine adottato nel luglio 2007.

## 2. *Ambito di applicazione del regolamento.*

Prima di accostarsi all'esame della disciplina di conflitto contenuta nel regolamento è necessario soffermarsi sulla delimitazione del suo

---

(10) Si veda il *Rapport concernant l'avant-projet de convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non-contractuelles*, dovuto a M. GIULIANO, P. LAGARDE, TH. VAN SASSE VAN YSSELT, doc. Commissione n. XIV/408/72-F, Rev. 1, riprodotto in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1973, p. 198 ss., punti 1-2, p. 199 ss., e la *Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, dovuta a M. GIULIANO, P. LAGARDE, in *G.U.C.E.*, C 282 del 31 ottobre 1980, p. 1 ss., punti 1-2, p. 4 s.

(11) Doc. COM(2003) 427 def., cit., punto 1.2, p. 3.

(12) Si vedano, in relazione alla consultazione, i commenti pubblicati dallo HAMBURG GROUP FOR PRIVATE INTERNATIONAL LAW, *Comments on the European Commission's Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, in *RabelsZ.*, 2003, p. 1 ss.

(13) Gli emendamenti in questione sono riportati nella *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali* ("Roma II"), del 6 luglio 2005, doc. P6\_TA (2005) 0284. Si veda anche la *Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali* ("Roma II"), del 22 giugno 2005, doc. A6-0211/2005. In proposito, si vedano le relazioni raccolte nel volume *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, a cura di A. Malatesta, Padova, 2006.

ambito di applicazione, profilo che si presenta di particolare rilevanza in un'ottica di coordinamento con le altre fonti rilevanti in materia. Come avviene relativamente ad ogni altro strumento, tale ambito è definito con riguardo a tre criteri fondamentali, *ratione materiae*, *ratione loci* ovvero *personarum* e *ratione temporis*. Lasciando da parte per il momento quest'ultimo profilo, del quale ci si occuperà più avanti trattando dei rapporti intercorrenti con le norme nazionali di diritto internazionale privato che in precedenza disciplinavano la materia oggetto del regolamento (14), e soffermandoci invece sui primi due profili, si deve rilevare che il regolamento delimita innanzitutto in positivo il proprio ambito di applicazione *ratione materiae* e, in qualche misura, *ratione loci*, indicando, all'art. 1, par. 1, che esso si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Esaminando nell'ordine i diversi elementi in cui si articola questa individuazione degli elementi atti a determinare l'applicazione del regolamento, dal primo si desume innanzitutto che il regolamento è destinato ad applicarsi alle situazioni comportanti un elemento di internazionalità. La norma non chiarisce, tuttavia, se un tale elemento debba derivare da circostanze oggettive della fattispecie o se esso, invece, possa essere il frutto della mera volontà delle parti, le quali, nei limiti indicati dall'art. 14 del regolamento su cui più avanti ci si soffermerà possono, innovativamente per quegli Stati membri nei quali tale facoltà è tendenzialmente esclusa nella materia considerata, scegliere la legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale (15). Una chiara indicazione nel senso che tra le situazioni che implicano un conflitto di leggi rientrano anche quelle in cui il conflitto, peraltro meramente potenziale, sorga per effetto della scelta delle parti può essere desunta per l'appunto dalla previsione, contenuta nell'art. 14, par. 2 del regolamento, il quale contempla espressamente l'ipotesi in cui tutti gli elementi pertinenti della situazione siano situati in uno stesso paese, diverso da quello la cui legge sia stata scelta dalle parti come applicabile alla fattispecie. Ove, evidentemente, una fattispecie come quella presa in considerazione dalla norma da ultimo richiamata non fosse stata da considerarsi alla

---

(14) Si veda *infra*, Cap. IV, par. 1.

(15) Si veda *infra*, par. 4.

stregua di una situazione comportante un conflitto di leggi ai fini dell'art. 1 del regolamento, non avrebbe trovato giustificazione l'inclusione nel testo del regolamento stesso di una disposizione che la contemplasse espressamente (16).

Chiarito questo profilo preliminare, il regolamento determina innanzitutto in positivo il proprio ambito di applicazione *ratione materiae*, indicando che esso si applica alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. A questo riguardo, appare doversi concordare con quanto già rilevato da gran parte della dottrina nel senso che queste espressioni siano da interpretarsi in modo autonomo ed uniforme, indipendentemente, quindi, dalle categorie giuridiche di riferimento negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri ed anzi nell'ottica di pervenire ad un'interpretazione unitaria e coerente di tali espressioni nei vari strumenti adottati dall'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria civile, nella prospettiva della progressiva realizzazione di un sistema unitario di diritto internazionale privato all'interno dell'Unione (17). In quest'ottica, due sono le nozioni delle quali

---

(16) Si vedano in questo senso anche FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali* («Roma II»), in *N. leggi civ.*, 2008, p. 971 ss., spec. p. 981 s.; GARCIMARTÍN ALFÉREZ F., J., *The Rome II Regulation: On the Way Towards a European Private International Law Code*, in *European Legal Forum*, 2007, p. I-77 ss., spec. p. I-79; HONORATI C., *Regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, a cura di F. Preite e A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, in *Trattato notarile*, dir. da F. Preite, Torino, 2011, p. 483 ss., spec. p. 487; LÉGIER G., *Le règlement « Rome II » sur la loi applicable aux obligations non contractuelles*, in *JCP*, 2007, I-207, p. 13 ss., spec. p. 15; in critica alla previsione del requisito in questione all'interno del regolamento, BACH I., *Art. 1, in Rome II Regulation. Pocket Commentary*, a cura di P. Huber, München, 2011, p. 28 ss., spec. p. 44; DICKINSON A., *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford, New York, 2008, p. 156 s.; PRETELLI I., *La legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali nel Regolamento « Roma II »*, in *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, a cura di A. Bonomi, Torino, 2009, p. 409 ss., spec. p. 420 ss.

(17) Si vedano con riferimento all'interpretazione autonoma delle espressioni utilizzate negli atti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria civile, tra gli altri, AUDIT M., *L'interprétation autonome du droit international privé communautaire*, cit., p. 789 ss.; BARATTA R., *The Process of Characterization in the EC Conflict of Laws: Suggesting a Flexible Approach*, cit., p. 155 ss.; BARIATTI S., *Qualificazione e interpretazione del diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni*, cit., p. 361 ss.; sull'incidenza dei principi generali di diritto comunitario elaborati dalla Corte di

si tratta di individuare un'interpretazione autonoma: quella di obbligazioni extracontrattuali e quella di materia civile e commerciale.

Iniziando dalla prima, si è già osservato come essa sia stata in qualche misura elaborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia interpretativa del regolamento n. 44/2001, meglio noto come “Bruxelles I”, concernente la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (18). In tale contesto, la Corte di giustizia ha teso ad identificare l'ambito materiale della categoria delle obbligazioni non contrattuali contraddistinguendola rispetto a quella delle obbligazioni contrattuali, oggetto a propria volta nel sistema del regolamento di un altro criterio di competenza giurisdizionale di carattere speciale, posto a sua volta in rapporto di alternatività rispetto al foro generale del domicilio del convenuto (19). Il criterio adottato dalla Corte di giustizia al fine di delimitare l'ambito di applicazione rispettivo dei due criteri speciali di cui all'articolo 5, numeri 1 e 3 del regolamento “Bruxelles I” e già della Convenzione di Bruxelles del 1968 non appare tuttavia inidoneo a fungere, *mutatis mutandis*, da criterio di riferimento anche al fine di delimitare l'ambito di applicazione rispettivo del regolamento in esame e del corrispondente regolamento “Roma I” sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Il criterio in questione si riferisce infatti alla presenza o meno, quale oggetto del rapporto, di un obbligo liberamente assunto da una delle parti nei confronti dell'altra, all'esistenza del quale la Corte di giustizia riconduce la natura contrattuale del rapporto, con la conseguenza di definire a titolo residuale come extracontrattuale il rapporto obbligatorio nel quale non sia rintrac-

---

giustizia sull'interpretazione delle norme di diritto internazionale privato e processuale comunitario, BERTOLI P., *Corte di giustizia, integrazione comunitaria e diritto internazionale privato e processuale*, Milano, 2005, p. 133 ss.; HESS B., *Methoden der Rechtsfindung im Europäischen Zivilprozessrecht*, in *IPRax*, 2006, p. 348 ss., spec. p. 351 ss..

(18) Si veda in proposito *supra*, Cap. I, par. 2.

(19) C. giust. CE, sent. 27 settembre 1988, in causa 189/87, *Kalfelis*, cit. (*supra*, Cap. I, par. 2, nota 13), punti 17 s. della motivazione; nello stesso senso, tra le altre, sent. 27 ottobre 1998, in causa C-51/97, *Réunion européenne*, cit. (ivi), punto 22 della motivazione; sent. 11 luglio 2002, in causa C-96/00, *Gabriel*, cit. (ivi), punto 33 della motivazione; sent. 1° ottobre 2002, in causa C-167/00, *Henkel*, cit. (ivi, nota 26), punti 36 ss. della motivazione; sent. 20 gennaio 2005, in causa C-27/02, *Engler*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2005, p. I-481 ss., punto 29 della motivazione.

ciabile lo stesso presupposto. Nondimeno, deve essere tenuto presente anche ai presenti fini che le due categorie delle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, alle quali si riferiscono, rispettivamente, i due regolamenti “Roma I” e “Roma II”, non possono essere considerate pienamente complementari, ben essendovi altre categorie di obbligazioni, come ad esempio le obbligazioni di carattere reale, le quali, pur non trovando fondamento contrattuale, nemmeno possono considerarsi rientrare nell’ambito delle obbligazioni extracontrattuali ai sensi del regolamento in esame (20).

L’altra categoria giuridica utilizzata dal regolamento in esame al fine di individuare in positivo il proprio ambito di applicazione è costituita dalla “materia civile e commerciale”. Anche in questo caso, si tratta di una nozione comune al regolamento “Bruxelles I” e ricorrente ugualmente nel regolamento “Roma I”, assolvendo, in questo caso, nei tre strumenti alla medesima funzione di delimitare l’ambito di applicazione del singolo regolamento nel suo insieme. Per quanto attiene alla portata della nozione, deve ritenersi esservi una sostanziale corrispondenza nei tre strumenti, riferendosi essenzialmente la nozione di materia civile e commerciale, così come interpretata dalla Corte di giustizia già con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968, essenzialmente alla sfera dei rapporti giuridici privatistici, ad esclusione di tutti i rapporti nei quali venga in considerazione l’esercizio di pubblici poteri (21). Tale delimitazione è chiarita dalla presenza delle precisazioni che vennero a suo tempo

---

(20) Si veda in proposito, più ampiamente di altri, DICKINSON A., *The Rome II Regulation*, cit., p. 164 ss. Come si dirà più avanti, un’implicita indicazione in ordine al contenuto positivo della nozione di obbligazioni extracontrattuali alla quale il regolamento si riferisce può essere desunta dal suo articolo 2.

(21) Si vedano, con riferimento all’interpretazione della nozione di “materia civile e commerciale” ai fini del regolamento n. 44/2001 come già della Convenzione di Bruxelles del 1968, tra le altre, C. giust. CE, sent. 14 ottobre 1976, in causa 29/76, *LTU c. Eurocontrol*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1976, p. 1541 ss.; sent. 16 dicembre 1980, in causa 814/79, *Rüffer*, ivi, 1980, p. 3807 ss.; sent. 21 aprile 1993, in causa C-172/91, *Sonntag*, ivi, 1993, p. I-1963 ss.; in dottrina, tra gli altri, MARI L., *op. cit.*, p. 83 ss.; CARBONE S. M., *op. cit.*, p. 23 ss.; SALERNO F., *op. cit.*; GEIMER R., *Art. 1*, in ID., SCHÜTZE R. A., *op. cit.*, p. 66 ss.; HESS B., *op. cit.*, p. 247 ss.; KROPHOLLER J., *op. cit.*, p. 66 ss.; MANKOWSKI P., *Art. 1 Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar*, a cura di Th. Rauscher, cit., p. 68 ss.

inserite nella Convenzione di Bruxelles del 1968 tramite la convenzione di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca. In tale occasione, alla luce della distinzione tradizionalmente meno netta delle due sfere giuridiche privatistica e pubblicistica all'interno degli ordinamenti di *common law*, venne ritenuto opportuno precisare che la nozione in questione non comprende, in particolare, le materie fiscali, doganali o amministrative (22). Ad ulteriore esplicitazione della delimitazione del contenuto della materia civile e commerciale, il regolamento precisa inoltre, alla stregua di quanto avviene nel regolamento n. 805/2004 istitutivo del titolo esecutivo europeo e in alcuni regolamenti successivi in materia processuale (23), che il regolamento non si applica alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri, identificati con l'espressione latina *acta iure imperii*, che pare desunta dalla terminologia giuridica internazionalistica in materia di immunità giurisdizionali (24). Quest'ultima precisazione recepisce sostanzialmente il risultato al quale già era pervenuta per via interpretativa la Corte di giustizia, la quale aveva considerato non rientrante nella materia civile e commerciale ai fini dell'applicazione della disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere contenuta *ratione temporis* nella Convenzione di Bruxelles una sentenza con la quale i giudici greci avevano condannato la Germania al risarcimento dei danni derivanti dalla

---

(22) Si veda in proposito la *Relazione sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, redatta da P. SCHLOSSER, cit., punti 23 ss.

(23) Si vedano, oltre all'art. 2, par. 1 del regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in *G.U.U.E.*, L 143 del 30 aprile 2004, p. 15 ss., l'art. 2, par. 1 del regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce una procedura europea d'ingiunzione di pagamento, in *G.U.U.E.*, L 399 del 30 dicembre 2006, p. 1 ss.; l'art. 2, par. 1 del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in *G.U.U.E.*, L 199 del 31 luglio 2007, p. 1 ss.; l'art. 1, par. 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 concernente la notificazione e la comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, in *G.U.U.E.*, L 324 del 10 dicembre 2007, p. 79 ss.

(24) Si rimanda in proposito, per un quadro generale, ad ATTERITANO A., *Stati stranieri (immunità giurisdizionale degli)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. IV, Milano, 2011, p. 1127 ss., spec. p. 1129 ss.

commissione di crimini di guerra da parte delle forze armate tedesche in territorio greco durante la seconda guerra mondiale (25).

Il già evidenziato parallelismo tendenziale tra la delimitazione in positivo dell'ambito di applicazione del regolamento in esame e del regolamento "Roma I" da una parte e quella del regolamento "Bruxelles I" dall'altra si può riscontrare anche per quanto concerne la delimitazione in negativo di tale ambito. Similmente a quanto avviene in questi altri regolamenti, il regolamento in esame, infatti, individua una serie di rapporti, pur astrattamente rientranti nella materia civile e commerciale e suscettibili di costituire il fondamento di obbligazioni extracontrattuali, ai quali tuttavia il regolamento non si applica. Alcune delle categorie di rapporti esclusi, per di più, sono anche materialmente corrispondenti a quelle escluse dall'ambito di applicazione dei regolamenti "Bruxelles I" e "Roma I", con particolare riferimento alle obbligazioni relative a rapporti matrimoniali, di famiglia e di successione (26), con l'esclusione, peraltro, delle obbligazioni alimentari che

---

(25) C. giust. CE, sent. 15 febbraio 2007, in causa C-292/05, *Lechouritou c. Germania*, cit. (*supra*, Cap. I, par. 7, nota 105). Si vedano al riguardo FERACI O., *La sentenza Lechouritou*, cit., p. 657 ss.; LEANDRO A., *Limiti materiali del regolamento (CE) n. 44/2001*, cit., p. 759 ss. La stessa conclusione era stata desunta dalla precedente giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alla nozione di materia civile e commerciale (si veda *supra*, nota 21) dalla Corte di cassazione (sezioni unite civili), sent. 11 marzo 2004, n. 5044, *Ferrini c. Repubblica federale di Germania*, in *Riv. dir. intern.*, 2004, p. 540 ss., con commento di GIANELLI A., *Crimini internazionali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione nella sentenza Ferrini*, ivi, p. 643 ss., nella quale, escludendosi l'applicabilità dei criteri di giurisdizione contenuti *ratione temporis* nella Convenzione di Bruxelles del 1968 a domande risarcitorie traenti origine da fatti di tale genere, la giurisdizione italiana venne, tra l'altro, ritenuta sussistente in base alla regola della giurisdizione universale. Ci si permette di rinviare in proposito, anche per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza successiva ed alla dottrina in argomento, a MARONGIU BUONAIUTI F., *Azioni risarcitorie per la commissione di crimini internazionali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione: la controversia tra la Germania e l'Italia innanzi alla Corte internazionale di giustizia*, in *Dir. umani e dir. intern.*, 2011, p. 232 ss.

(26) Si confrontino le esclusioni previste rispettivamente dall'art. 1, par. 2, lett. a) e b) del regolamento in esame, dall'art. 1, par. 2, lett. b) e c) del regolamento n. 593/2008 ("Roma I") e dall'art. 1, par. 2, lett. a) del regolamento n. 44/2001. Si vedano, in merito alle ragioni dell'esclusione di tali rapporti dall'ambito di applicazione dei regolamenti "Roma II" e "Roma I", rispettivamente, tra gli altri, DICKINSON A., *The Rome II Regulation*, cit., p. 199 ss.; BIAGIONI G., *Art. 1. — Campo d'applicazione materiale*, II, in *Regolamento CE n. 593/2008*, cit., p. 560 ss.

invece originariamente rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento "Bruxelles I" (27), venendone da ultimo escluse per effetto dell'entrata in vigore del regolamento n. 4/2009 che disciplina specificamente la materia (28).

Oltre a queste categorie di rapporti esclusi dall'insieme dei tre regolamenti considerati, il regolamento "Roma II" prevede una serie di esclusioni ulteriori, relative a specifiche categorie di obbligazioni extracontrattuali, che il regolamento non intende disciplinare in ragione della specificità delle materie che ne formano oggetto. Tra queste, figurano le obbligazioni extracontrattuali derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari ed altri strumenti negoziabili, materia che presenta caratteristiche specifiche e forma oggetto di apposita disciplina convenzionale (29), le obbligazioni extracontrattuali derivanti dal diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, le quali, in quanto strettamente collegate all'assetto dei rapporti all'interno della società, associazione o persona giuridica, sono rimessi tendenzialmente alla *lex societatis* (30), le obbligazioni extracontrattuali tra le parti di un *trust* costituito per iniziativa volontaria, le quali a propria volta in ragione

---

(27) Nel quale, come già nella Convenzione di Bruxelles del 1968 formavano oggetto di un criterio speciale di competenza giurisdizionale, contenuto nell'art. 5, n. 2 ed alternativo al foro del domicilio del convenuto.

(28) Il regolamento n. 4/2009, il quale si applica a decorrere dal 18 giugno 2011, reca una disciplina unitaria della competenza giurisdizionale, che viene così ad essere espunta dal regolamento n. 44/2001, della legge applicabile, del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e della cooperazione tra autorità in materia di obbligazioni alimentari: si vedano, tra gli altri, CASTELLANETA M., LEANDRO A., *Il regolamento CE n. 4/2009*, cit., p. 1051 ss.; ANCEL B., MUIR WATT H., *Aliments sans frontières*, cit., p. 457 ss.; VILLATA F. C., *Obblighi alimentari*, cit., p. 731 ss.

(29) Notoriamente, tramite le Convenzioni di Ginevra, rispettivamente, del 7 giugno 1930 relativa ai conflitti di leggi in materia di cambiali e vaglia cambiari e del 19 marzo 1931 relativa ai conflitti di leggi in materia di assegni bancari. A tali convenzioni è fatto rinvio dall'art. 59 della legge n. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Per gli altri titoli di credito, il terzo comma dell'art. 59 reca una disciplina autonoma. Si veda *infra*, Cap. IV, par. 4.

(30) Si veda in proposito, tra gli altri, GARCIMARTÍN ALFÉREZ F., J., *The Rome II Regulation*, cit., p. 81, il quale sottolinea come in concreto la delimitazione rispettiva degli aspetti disciplinati dalla *lex societatis* e di quelli destinati a ricadere nell'ambito disciplinato dalla legge regolatrice del fatto illecito possa rivelarsi incerta: su questo profilo, di notevole rilevanza anche su di un piano più generale, ci si soffermerà *infra*, par. 3.

della specificità del contesto nel quale sorgono sono destinate ad essere più opportunamente disciplinate dalla legge regolatrice del *trust* (31). Altri settori esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento sono le obbligazioni extracontrattuali derivanti da danno nucleare, materia a propria volta regolata da apposite convenzioni internazionali (32) e le obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della *privacy* e dei diritti della personalità, materia sulla quale non è stato possibile raggiungere un accordo in sede di elaborazione del testo del regolamento e che pertanto, fino ad eventuale modifica del regolamento, resta soggetta alle regole di conflitto nazionali (33).

Alla delimitazione dell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento concorre anche la disposizione dell'art. 2, la quale, dietro

---

(31) Il sistema italiano di diritto internazionale privato, come è noto, non reca disposizioni di conflitto in materia di *trust*, istituto che non è proprio del nostro ordinamento. L'Italia, nondimeno, è parte, unitamente ad alcuni altri Stati membri dell'Unione europea, della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai *trusts* e al loro riconoscimento. In proposito, si veda CONTALDI G., *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, cit., p. 56 ss.; più recentemente, Id., *Trust*, in *Diritto internazionale privato*, a cura di R. Baratta, *Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti*, Milano, 2010, p. 496 ss.

(32) Con particolare riferimento alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e alla Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963. Anche in questo caso, l'esclusione è dettata dalle caratteristiche peculiari della fattispecie, in considerazione dell'entità dei danni che tale genere di incidenti è suscettibile di causare e della inidoneità dello schema privatistico della responsabilità da fatto illecito a porvi efficace rimedio: si veda in proposito, tra gli altri, LÉGIER G., *Le règlement « Rome II »*, cit., p. 16.

(33) Deve in proposito notarsi che la proposta iniziale di regolamento presentata dalla Commissione, doc. COM(2003) 427 def., recava un'apposita disposizione in materia, contenuta nell'art. 6, su cui si veda la relazione esplicativa, p. 18 ss. In sede di esame della proposta da parte del Parlamento europeo venne proposta una modifica sensibile della norma (*Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")*), cit. (nota 13), emendamento n. 30, p. 23 s.). Si veda in proposito SIEHR K., *Violation of Privacy and Rights Relating to the Personality*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, cit., p. 159 ss. La Commissione non ritenne accettabile l'emendamento proposto, con la conseguente esclusione della norma dalla proposta modificata, doc. COM(2006) 83 def. del 21 febbraio 2006, p. 7, esclusione mantenuta nel testo del regolamento. Deve peraltro notarsi che il Parlamento europeo nel maggio 2012 ha adottato una risoluzione volta ad invitare la Commissione a presentare una proposta di modifica del regolamento allo scopo di inserirvi un'apposita disciplina della legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali derivanti da violazione della *privacy* e dei diritti della personalità. Si veda *infra*, Cap. IV, par. 2, nota 12 e testo corrispondente.

il carattere di norma definitoria della nozione di “danno” al fine del regolamento, sostanzialmente individua le categorie di obbligazioni extracontrattuali alle quali le sue disposizioni si riferiscono, identificandole nelle conseguenze derivanti da fatto illecito, da arricchimento senza causa, da *negotiorum gestio* o da *culpa in contrahendo*. Il par. 2 della norma precisa inoltre che il regolamento si applica anche alle obbligazioni extracontrattuali che possono sorgere, con riferimento tanto a fatti quanto a danni che possono verificarsi. È evidente anche in questo caso il parallelismo che il regolamento intende realizzare tra la disciplina della legge applicabile e quella della competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni derivanti da fatto illecito, come contenuta nell’art. 5, n. 3 del regolamento n. 44/2001, il quale, come si è osservato, fa espresso riferimento all’ipotesi di danni che possono verificarsi, così da potersi applicare anche ad azioni di carattere inibitorio (34). Un’ulteriore indicazione in merito all’ambito di applicazione materiale del regolamento e, più specificamente, in ordine alla delimitazione della categoria di obbligazioni extracontrattuali che questo prende in considerazione è fornita, evidenziando un qualche difetto di coordinamento del testo, dal preambolo del regolamento, il quale, nel ricordare l’esigenza di un’interpretazione autonoma della nozione di obbligazione extracontrattuale, precisa che le regole di conflitto contenute nel regolamento si applicano anche alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da responsabilità oggettiva (35).

Per quanto concerne l’ambito di applicazione *ratione loci* ovvero *personarum*, il regolamento “Roma II” segue la stessa opzione già fatta propria dalla Convenzione di Roma del 1980 e mantenuta nel regolamento “Roma I” nel senso dell’applicabilità *erga omnes* o universale della disciplina di conflitto contenuta nel regolamento, la quale è quindi destinata a disciplinare tanto situazioni completamente interne

---

(34) Si veda in proposito *supra*, Cap. I, par. 2, nota 26 e testo corrispondente. La disposizione dell’art. 2, che non figurava nel testo originario della proposta della Commissione, doc. COM(2003) 427 def., è stata inserita nella posizione comune adottata dal Consiglio il 25 settembre 2006, in *G.U.U.E.*, C-289/E del 28 novembre 2006, p. 68 ss.. Si veda in proposito KRAMER X. A., *The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: The European Private International Law Tradition Continued*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 414 ss., spec. p. 416.

(35) Preambolo, considerando n. 11.

all'ordinamento dell'Unione europea, quanto situazioni che presentano collegamenti anche (o soltanto) con Stati terzi. Tale opzione, se poteva sollevare qualche perplessità in termini di compatibilità con il requisito della necessità delle misure da adottare per il buon funzionamento del mercato interno, posto dall'art. 65 del Trattato CE ed ora, peraltro, attenuato nell'art. 81 del TFUE, appare nondimeno funzionale agli obiettivi di certezza e prevedibilità del diritto applicabile, consentendo di superare sia le difficoltà insite nella distinzione tra situazioni esclusivamente collegate con Stati membri dell'Unione e situazioni che presentano contatti anche con Stati terzi (36), sia l'ostacolo che sul piano pratico sarebbe derivato dalla necessità per l'interprete di individuare la legge applicabile a questi ultimi rapporti facendo riferimento alle regole di conflitto nazionali degli Stati membri, le quali possono in concreto rivelarsi ispirate a principi differenti (37).

---

(36) Si veda, in ordine alla difficoltà insita nel demarcare nettamente le situazioni puramente interne all'ordinamento comunitario da quelle che presentano collegamenti di variabile intensità con Stati terzi, ROSSOLILLO G., *Territorio comunitario, situazione interna all'ordinamento comunitario e diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern.*, 2004, p. 695 ss., spec. p. 696 ss.; in ordine al diverso modo di porsi del problema negli strumenti relativi all'unificazione delle regole di giurisdizione e sul riconoscimento delle decisioni, operanti tendenzialmente secondo una logica *inter partes* e in quelli concernenti la legge applicabile, nei quali prevale un approccio *erga omnes*, tra gli altri, DAVI A., *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, cit., p. 879 ss.; PICONE P., *Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti*, in *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, a cura di P. Picone, Padova, 2004, p. 485 ss., spec. p. 497 ss.; BONOMI A., *Il diritto internazionale privato dell'Unione europea: considerazioni generali*, in *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria civile*, a cura di A. Bonomi, Torino, 2009, p. 1 ss., spec. p. 32 ss. Da notare che tale distinzione permane per quanto attiene invece ai limiti dell'autonomia delle parti, su cui si veda *infra*, par. 4.

(37) Si veda in proposito la relazione di accompagnamento alla proposta di regolamento della Commissione, doc. COM(2003) 427 def., cit., *sub* Articolo 2, p. 10 s.; in dottrina, tra gli altri, WILDERSPIN M., *The Rome II Regulation; Some policy observations*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 408 ss., spec. p. 410 ss.; FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE*, cit., p. 976 s., il quale sottolinea le ricadute della soluzione adottata anche sul piano della competenza a concludere nuovi accordi internazionali in materia, profilo sul quale ci si soffermerà *infra*, Cap. III, par. 2, trattando dei rapporti tra il regolamento e le convenzioni internazionali in materia.

3. *Questioni disciplinate dalle regole di conflitto contenute nel regolamento.*

Individuato l'ambito di applicazione delle regole di conflitto contenute nel regolamento si pone logicamente la questione, che il regolamento affronta in realtà dopo l'enunciazione delle regole stesse, di stabilire quali siano le questioni destinate ad essere disciplinate dalla legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale come individuata sulla base delle regole poste dal regolamento. La questione, in realtà, al di là della regolamentazione specifica che essa riceve nel regolamento, costituisce un problema classico della disciplina internazionalprivatistica della responsabilità da fatto illecito, derivante dall'esigenza di coordinare l'ambito di applicazione della legge regolatrice del fatto illecito in quanto tale con quello della legge regolatrice del diritto leso (38).

Il regolamento risolve la questione dell'ambito di applicazione della legge regolatrice dell'illecito nel senso che appare più persuasivo, in quanto volto a consentire l'assoggettamento del fatto illecito nel suo

---

(38) Sul problema in questione sono state sostenute tesi diverse, una prima per la quale la disciplina di conflitto del fatto illecito avrebbe presentato carattere meramente residuale rispetto alla disciplina relativa al diritto leso, trovando applicazione unicamente in relazione a quelle violazioni di diritti assoluti che non fossero regolate da altra norma di diritto internazionale privato, per la quale si vedano VENTURINI G.C., *Diritto internazionale privato. Diritti reali e obbligazioni*, in *Trattato di diritto internazionale*, dir. da G. Ballardore Pallieri, G. Morelli, R. Quadri, sez. II, vol. II, t. 2, Padova, 1956, p. 297 ss., spec. p. 301; FERRARI BRAVO L., *Il luogo di commissione dell'illecito nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1961-I, p. 80 ss., in nota 2; più ampiamente, Id., *Responsabilità civile e diritto internazionale privato*, Napoli, 1973, p. 89 ss.; Id., *Les rapports entre les contrats et les obligations délictuelles en droit international privé*, in *Recueil des cours*, 1975-III (vol. 146), p. 341 ss., spec. p. 363 ss. La tesi contraria, che appare maggiormente condivisibile, nel senso dell'autonomia della disciplina di conflitto del fatto illecito rispetto a quella propria del diritto sostanziale violato, era stata sostenuta già da ZICCARDI P., *Questioni di diritto internazionale privato in tema di responsabilità da illecito*, in *Dir. intern.*, 1939, p. 50 ss., spec. p. 53 ss.; MORELLI G., *Elementi di diritto internazionale privato italiano*, II ed., Napoli, 1949, p. 148 ss.; più recentemente, si veda BADIALI G., *Personalità e capacità nel diritto internazionale privato e processuale*, in *Scritti degli allievi in memoria di Giuseppe Barile*, Padova, 1995, p. 3 ss., spec. p. 68 ss., in nota 135; DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, cit., p. 59 ss.; rileva come il regolamento in esame si inserisca in quest'ultima ottica FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE*, cit., p. 1037 s.

insieme ad un'unica legge regolatrice. L'art. 15, lett. a) prevede infatti che la legge designata dalle disposizioni del regolamento disciplini "la base e la portata" della responsabilità. Nella nozione atecnica di base della responsabilità devono intendersi evidentemente ricompresi i presupposti dell'illecito, tra cui il carattere antigiuridico del comportamento (39). Tra i presupposti dell'illecito soggetti alla legge individuata sulla base delle regole di conflitto contenute nel regolamento rientra anche la capacità di obbligarsi, come chiarito dal preambolo e in termini un po' infelici dallo stesso art. 15 del regolamento (40), nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad invocare la responsabilità, ivi inclusa la questione della trasferibilità del diritto ad invocare la responsabilità stessa.

Vi sono, inoltre, alcuni aspetti della materia disciplinata dal regolamento relativamente ai quali si pone un'esigenza di coordinamento con le disposizioni di carattere processuale della *lex fori*, come l'individuazione dei provvedimenti che il giudice potrà adottare a scopo inibitorio ovvero per individuare le modalità del risarcimento del

---

(39) L'espressione "base" della responsabilità adottata nel regolamento presenta carattere atecnico ed è criticata segnatamente da HONORATI C., *Regolamento n. 864/2007*, cit., p. 555. Come osservato da DICKINSON A., *The Rome II Regulation*, cit., p. 570, con riferimento alla corrispondente espressione "*basis*" adottata nella versione inglese, essa è da considerare sostanzialmente corrispondente alla più appropriata espressione "*conditions*" ("condizioni" nella versione italiana) recata dalla proposta di regolamento all'art. 11. La relazione di accompagnamento alla proposta, doc. COM(2003) 427, cit., p. 25, precisa che per "condizioni di responsabilità" devono intendersi gli elementi intrinseci della responsabilità stessa, dei quali fornisce un elenco non esaustivo, con particolare riferimento alla natura della responsabilità, alla colpa, al nesso di causalità ed all'individuazione dei soggetti responsabili. Per quanto più specificamente attiene al profilo sopra evocato del rapporto tra la legge regolatrice dell'illecito e la legge applicabile al diritto sostanziale violato, appare condivisibile quanto osservato da FRANZINA P., *op. ult. cit.*, p. 1037, nel senso che nella "base" della responsabilità rientri anche l'antigiuridicità della condotta lesiva, in quanto elemento costitutivo dell'illecito, senza peraltro pregiudicare la questione della titolarità del diritto leso, la quale andrà risolta in base al diritto applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato pertinenti.

(40) Il regolamento, all'art. 15, lett. a), include questo aspetto nell'ambito delle questioni attinenti alla base e alla portata della responsabilità, intendendo come ricompresa in detto ambito la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti. Sulla questione, e sull'opportunità di una sua disciplina unitaria rispetto agli altri aspetti della responsabilità per fatto illecito, si veda BADIALI G., *Personalità e capacità*, cit., p. 64 ss.

danno. In proposito, il regolamento adotta in linea di principio la soluzione di assoggettare l'individuazione di tali provvedimenti alla legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale, pur nei limiti, imposti dal carattere territoriale della legge processuale (41), dei poteri attribuiti al giudice dalla propria legge nazionale. Il regolamento appare propendere, inoltre, per una qualificazione in senso sostanziale, con conseguente assoggettamento alla legge regolatrice della responsabilità extracontrattuale, di questioni sulle quali vi è una divergenza di approccio tra i diversi sistemi giuridici degli Stati membri, come l'onere della prova, la prescrizione e la decadenza (42), realizzando, invece, nuovamente un contemperamento delle opposte esigenze di applicazione tendenzialmente onnicomprensiva della legge regolatrice del fatto illecito e del rispetto della sfera di efficacia territoriale della legge processuale relativamente alla disciplina dei mezzi di prova degli atti giuridici da cui derivi un'obbligazione extracontrattuale (43).

---

(41) Si veda in proposito, per tutti, MORELLI G., *Diritto processuale civile internazionale*, cit., p. 11 ss.; in merito al recepimento di tale principio nell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, tra gli altri, BARATTA R., *Art. 12*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, in *N. leggi civ.*, 1996, p. 1004 ss., 1009; LUZZATTO R., *Articolo 12*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar et al., Padova, 1996, p. 52 ss.; CONETTI G., *Art. 12*, in CONETTI G., TONOLO S., VISMARA F., *Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano*, Torino, 2001, p. 35 s.

(42) Da notare peraltro come, in proposito, la posizione del diritto inglese, tradizionalmente orientato nel senso di considerare questi due ultimi istituti come aventi natura processuale e destinati quindi ad essere regolati dalla *lex fori*, sia mutata per effetto del *Foreign Limitation Periods Act 1984*, che prevede l'applicabilità in materia della legge regolatrice del diritto sostanziale: si vedano in proposito CHESHIRE G. C., NORTH P. M., FAWCETT J. J., *Private International Law*, XIV ed., a cura di J. J. Fawcett e J. M. Carruthers, Oxford, 2008, p. 80 ss., 848.

(43) La tendenza del regolamento ad estendere l'ambito delle questioni regolate dalla *lex delicti* includendovi anche profili tendenzialmente soggetti alla *lex fori* è sottolineata da diversi autori, tra cui BACH I., *Art. 15*, in *Rome II Regulation. Pocket Commentary*, a cura di P. Huber, München, 2011, p. 343 ss.; FRANZINA P., *op. ult. cit.*, p. 1036; HONORATI C., *op. cit.*, p. 554; si veda anche WEINTRAUB R. J., *The Choice of Law Rules of the European Community Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: Simple and Predictable, Consequences-Based, or Neither?*, in *Texas Int'l L. J.*, 2007-2008 (vol. 43), p. 401 ss., spec. p. 410, il quale rileva come la qualificazione di tali questioni in termini sostanziali ed il loro conseguente assoggettamento alla legge

4. *Ruolo e limiti dell'autonomia delle parti nel sistema del regolamento.*

Passando all'esame delle norme di conflitto contenute nel regolamento "Roma II", appare opportuno per ragioni di ordine sistematico partire dal ruolo che nel regolamento stesso è attribuito all'autonomia delle parti, anche se essa è affrontata nel regolamento successivamente all'enunciazione delle regole relative all'individuazione della legge applicabile in mancanza di scelta (44). Infatti, nella misura in cui il regolamento consente che la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale possa essere liberamente scelta dalle parti, sarà in base alla volontà da queste manifestata e non già in base alle regole altrimenti applicabili che l'interprete dovrà procedere all'individuazione della legge applicabile alla fattispecie (45). In questo senso, era da ritenersi maggiormente corretto l'ordine seguito nella proposta modificata di regolamento presentata dalla Commissione nel 2006 (46), nella quale la libertà di scelta figurava come prima regola di individuazione della legge applicabile, alla stessa stregua di quanto avviene nel parallelo regolamento "Roma I" sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e come già avveniva nella Convenzione di Roma del 1980 (47).

---

regolatrice dell'illecito sia volta ad eliminare l'incentivo al *forum shopping* che sarebbe insito in un loro assoggettamento alla *lex fori*.

(44) Precisamente, nell'art. 14 del regolamento, che segue in questo la sistematica già adottata nell'iniziale proposta della Commissione, doc. COM(2003) 427 def., cit., in cui la disposizione in esame figurava all'art. 10.

(45) In questo senso il Parlamento europeo motivava la proposta di anteporre la disciplina della scelta di legge ad opera delle parti all'enunciazione dei criteri di individuazione della legge applicabile in mancanza di scelta, formulata nell'emendamento n. 25 alla proposta della Commissione: si veda la *Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma II")*, doc. Parlamento europeo n. A6-0211/2005 def., del 27 giugno 2005, p. 16 s.; si veda anche, nel senso che la collocazione della disciplina della scelta di legge in coda agli altri criteri di collegamento all'interno del regolamento in esame non è atta sminuirne la rilevanza, FERACI O., *L'autonomia della volontà nel diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in *Riv. dir. intern.*, 2013, p. 424 ss., spec. p. 430 s.

(46) Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"), doc. COM(2006) 83 def., del 21 febbraio 2006, art. 4.

(47) Si veda l'art. 3 del regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I"). In proposito, tra gli altri, BONOMI A., *The Rome I Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations. Some General Remarks*,

Il motivo per il quale la scelta di legge figura invece nel testo del regolamento “Roma II”, come già nell’originaria proposta della Commissione del 2003, solo in una posizione in qualche modo secondaria rispetto alle regole relative all’individuazione della legge applicabile in mancanza di scelta è stato individuato nel ruolo tradizionalmente meno incisivo che tale istituto ha rivestito in materia di obbligazioni extracontrattuali. Il minore *favor* per l’autonomia delle parti nell’individuazione della legge applicabile nella materia in esame, pur superato nelle più recenti legislazioni statali di diritto internazionale privato, molte delle quali attribuiscono ad essa un ruolo nella materia considerata (48), trova

---

in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2008, p. 165 ss., spec. p. 169 ss.; GARDELLA A., *Articolo 3 — Libertà di scelta, I*, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I »)*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 611 ss.; BIAGIONI G., *Articolo 3 — Libertà di scelta, II*, *ivi*, p. 629 ss.; FERACI O., *L'autonomia della volontà*, cit., p. 436 ss.; HEISS H., *Party Autonomy: The Fundamental Principle in European PIL of Contracts*, in *Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, a cura F. Ferrari e S. Leible, München, 2009, p. 1 ss.; per un raffronto tra la disciplina contenuta nella Convenzione di Roma del 1980 e nella proposta di regolamento “Roma I”, CARELLA G., *La scelta della legge applicabile da parte dei contraenti*, in *Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al regolamento “Roma I”*, Atti del Convegno, a cura della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2007, p. 78 ss.; per un raffronto tra la disciplina della libertà di scelta contenuta nei due regolamenti “Roma I” e “Roma II”, SYMEONIDES S. C., *Party autonomy in Rome I and II: an outsider's perspective*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2010, p. 191 ss.

(48) Si vedano, in particolare, l’art. 42 della *Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch* (EGBGB) tedesca, che ammette la scelta di legge dopo il verificarsi dell’evento che da origine all’obbligazione extracontrattuale, facendo salvi i diritti dei terzi; in proposito, VON HOFFMANN B., *Art. 42 EGBGB*, in *J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR, Art. 38-42 EGBGB*, Neubearbeitung 2001, a cura di B. von Hoffmann, Berlin, 2001, p. 664 ss.; l’art. 132 della legge federale svizzera di diritto internazionale privato (LDIP), il quale consente alle parti, dopo il verificarsi dell’evento dannoso, di pattuire l’applicazione della *lex fori* in luogo della legge altrimenti applicabile; in proposito, HEINI A., *Art. 132*, in *Zürcher Kommentar zum IPRG*, a cura di D. Girsberger *et al.*, II ed., Zürich, 2004, p. 1474 s.; l’art. 35 della legge austriaca di diritto internazionale privato, il quale ammette in generale la scelta di legge in materia di obbligazioni, tale libertà non venendo esclusa dalla regola specifica dell’art. 48, relativa alle obbligazioni extracontrattuali: si veda in proposito *Internationales Privatrecht*, a cura di A. Ducheck, F. Schwind, Wien, 1979, p. 83 ss.; più recentemente, l’art. 101 del codice belga di diritto internazionale privato del 2004, che ammette la scelta di legge solo successivamente all’insorgere della controversia, preve-

evidentemente giustificazione nella diversità strutturale di queste obbligazioni rispetto a quelle di carattere contrattuale. Diversamente da queste ultime, infatti, nelle obbligazioni extracontrattuali fa difetto il carattere consensuale dell'obbligazione, la quale non sorge per effetto di una comune volontà delle parti, bensì per effetto di un atto od un fatto al quale la legge riconduce determinate conseguenze. Alla mancanza di fondamento consensuale delle obbligazioni extracontrattuali si accompagna tendenzialmente un rilevante carattere di imprevedibilità del sorgere dell'obbligazione, non potendo nella normalità dei casi un soggetto prevedere di divenire parte di un rapporto obbligatorio di carattere extracontrattuale, né individuare anticipatamente il soggetto nei confronti del quale un'obbligazione di tale natura possa sorgere, né la natura o la gravità della lesione dell'altrui sfera giuridica (49).

È per queste ragioni che l'iniziale proposta di regolamento, sulla scia delle legislazioni recenti di diritto internazionale privato che ammettono la scelta di legge in materia, contemplava la scelta della legge applicabile unicamente *ex post factum*, o, *rectius*, posteriormente all'insorgere della controversia (50). Il testo finale del regolamento ha modificato in proposito il requisito temporale, ammettendo che la scelta possa essere effettuata successivamente al verificarsi del fatto che

---

dendo che la scelta debba essere espressa e non debba pregiudicare i diritti dei terzi e facendo inoltre salva la Convenzione dell'Aja in materia di incidenti della circolazione stradale, la quale non ammette tale scelta. Si vedano in proposito, tra gli altri, CARLIER J.-Y., *Le Code belge de droit international privé*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2005, p. 11 ss., spec. p. 36 s.; FALLON M., *Le droit international privé belge dans les traces de la loi italienne dix ans après*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2005, p. 315 ss., spec. p. 333 s.; l'art. 6 della legge olandese sul diritto applicabile alle obbligazioni non contrattuali del 2001, il quale consente la scelta senza fissare requisiti di ordine temporale, richiedendo solamente che essa sia espressa o dimostrabile con ragionevole certezza. Si veda in proposito VLAS P., *Dutch Private International Law: The 2001 Act Regarding Conflict of Laws on Torts, Introductory Note*, in *Netherlands Intern. Law Review*, 2003, p. 221 s., nonché la *Opinion of the Standing Government Committee on Private International Law*, ivi, p. 230 ss.

(49) Come efficacemente osservato da SYMEONIDES S. C., *Rome II and Tort Conflicts: a Missed Opportunity*, in *Am. journ. comp. Law*, 2008, p. 173 ss., spec. p. 215; ID., *Party autonomy in Rome I and Rome II*, cit., p. 202.

(50) Si veda l'art. 10, par. 1 della proposta della Commissione, doc. COM (2003) 427 def., cit., e la relativa relazione di accompagnamento, p. 24. La stessa soluzione figurava ancora nell'art. 4, par. 1, della proposta modificata, doc. COM (2006) 83, cit.

ha causato il danno, soluzione che appare più congrua in quanto è già dal momento in cui il fatto dannoso si è verificato che le parti sono in grado di conoscere gli elementi pertinenti della situazione, senza che debba attendersi a tal fine il momento, peraltro eventuale, dell'instaurazione di una controversia, raggiunto il quale, peraltro, la prospettiva di un accordo tra le parti, sia pure soltanto sulla legge regolatrice del rapporto, potrebbe in concreto rivelarsi scarsamente realizzabile (51).

Alla libertà di scelta *ex post factum* il regolamento affianca, innovativamente, una limitata facoltà di scelta esercitabile *ex ante factum*. Questa soluzione, introdotta sulla base di un emendamento alla proposta iniziale presentato dal Parlamento europeo (52), si riferisce necessariamente a quelle sole situazioni in cui le parti del rapporto obbligatorio di carattere extracontrattuale siano già legate da un preesistente rapporto, tendenzialmente di carattere contrattuale, in relazione al quale, oltre agli obblighi derivanti dal rapporto in sé considerato, possano altresì verificarsi degli accadimenti tali da far sorgere obbligazioni non contrattuali. Come era stato chiaramente evidenziato dal Parlamento europeo nella relazione di accompagnamento agli emendamenti proposti, la previsione di una tale facoltà di scelta per le parti richiedeva di essere accompagnata da opportune garanzie, al fine di evitarne l'abuso da parte di contraenti dotati di maggior potere negoziale, che avrebbero potuto essere indotti ad imporre una clausola in tal senso alla controparte in posizione più debole (53). Il regolamento assolve alla finalità di bilanciare l'esigenza

---

(51) La soluzione consistente nell'ammettere la scelta successivamente al momento del verificarsi del fatto dannoso è infatti prevalente nelle legislazioni statali richiamate *supra*, nota 204, ad eccezione del codice belga, il quale, come rilevato, prevede che la scelta possa avere luogo solo successivamente all'insorgere della controversia.

(52) Si veda l'emendamento n. 25 alla proposta della Commissione, riportato nella *Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali* ("Roma II"), doc. n. A6-0211/2005 def., cit., p. 16 s.

(53) *Relazione*, cit., p. 17; si veda anche, nello stesso senso, il *Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento*, riportato nella relazione di accompagnamento alla Proposta modificata della Commissione, doc. COM (2006) 83 def., cit., p. 3. Il profilo è opportunamente sottolineato in dottrina: si vedano, in particolare, FERACI O., *L'autonomia della volontà*, cit., p. 439 ss.; LEIBL S., *Rechtswahl im IPR der außer-verträgliche Schuldverhältnisse nach der Rom II-Verordnung*, in *Recht der intern. Wirtschaft*, 2008, p. 257 ss., spec. p. 259 s.; RUGULLIS S., *Die antizipierte Rechtswahl in*

di prevedibilità della legge regolatrice dell'insieme dei rapporti che potranno insorgere tra le parti con la salvaguardia della posizione della parte debole del rapporto, prevedendo che tale facoltà possa essere esercitata solamente da parti le quali esercitino tutte un'attività commerciale. La formulazione della norma così come adottata nel regolamento si presenta in realtà meno incisiva e tendenzialmente meno idonea a perseguire l'evidenziata finalità di tutela della parte debole del rapporto rispetto alla formulazione della norma quale era stata prospettata dal Parlamento europeo, la quale non si limitava a richiedere che le parti di un tale accordo esercitassero tutte un'attività commerciale, bensì richiedeva espressamente che si trattasse di parti le quali fossero di potere contrattuale equivalente (54). È infatti evidente che il problema della protezione della parte debole non si pone solamente nei rapporti tra un operatore commerciale e un consumatore, bensì può ugualmente porsi tra operatori commerciali, tipicamente nei settori del *franchising* e della distribuzione, dove la posizione del singolo distributore o *franchisee* è spesso sensibilmente più debole di quella del produttore o del *franchisor* (55).

---

*außervertraglichen Schuldverhältnissen*, in *IPRax*, 2008, p. 319 ss., spec. p. 322 s.; RÜHL G., *Rechtswahlfreiheit im europäischen Kollisionsrecht*, in *Die richtige Ordnung. Festschrift für Jan Kropholler*, Tübingen, 2008, p. 187 ss., spec. p. 199 s.; SENDMEYER S., *The Freedom of Choice in European Private International Law. An Analysis of Party Autonomy in the Rome I and Rome II Regulation*, in *Contr. impr. Eur.*, 2009, p. 792 ss., spec. p. 803 s.; SYMEONIDES S. C., *Party autonomy in Rome I and Rome II*, cit., p. 202; VON HEIN J., *Of Older Siblings and Distant Cousins: The Contribution of the Rome II Regulation to the Communitarization of Private International Law*, in *RabelsZ*, 2009, p. 461 ss., spec. p. 488 ss.; WAGNER G., *Die neue Rome II-Verordnung*, in *IPRax*, 2008, p. 1 ss., spec. p. 13 s.; ZHANG M., *Party Autonomy in Non-Contractual Obligations: Rome II and Its Impacts on Choice of Law*, in *Seton Hall Law Review*, 2009, p. 861 ss., spec. p. 899 s.

(54) Si veda la formulazione dell'art. 2a prospettata dal Parlamento europeo nell'emendamento n. 25 alla proposta della Commissione, in *Relazione*, cit., p. 16 s. La precisazione in questione non è stata mantenuta dalla Commissione nella proposta modificata, cit., art. 4, par. 2. Si vedano in proposito RUGULLIS S., *Die antizipierte Rechtswahl*, cit., p. 322; SONNENTAG M., *Zur Europäisierung des Internationalen außervertraglichen Schuldrechts durch die geplante Rom II-Verordnung*, in *ZVR*, 2006, p. 256 ss., spec. p. 274 ss.; VON HEIN J., *Of Older Siblings*, cit., p. 486 s.; WAGNER R., *Internationales Deliktsrecht, die Arbeiten an der Rom II-Verordnung und der Europäische Deliktsgerichtsstand*, in *IPRax*, 2006, p. 372 ss., spec. p. 387.

(55) Come osservato in particolare da SYMEONIDES S. C., *Rome II and Tort Conflicts*, cit., p. 216. Da notare che la posizione di parte debole di soggetti che pur

Tanto in relazione all'ipotesi di scelta *ex ante*, quanto a quella di scelta *ex post factum*, il regolamento appare aderire, in un'ottica di *favor* per l'autonomia delle parti, al principio della libertà delle forme, prevedendo che la scelta stessa possa essere compiuta sia espressamente che *per facta concludentia*, purché, in quest'ultimo caso, essa risulti in modo non equivoco dalle circostanze del caso, dovendo l'accennato *favor* per l'autonomia delle parti essere bilanciato con le esigenze di certezza e prevedibilità della legge applicabile (56). Il regolamento precisa, inoltre, che la scelta, conformemente alla sua natura di atto negoziale, non possa pregiudicare i diritti dei terzi, come nel caso, suscettibile di verificarsi particolarmente di frequente in materia extracontrattuale, in cui venga in considerazione la posizione dell'assicuratore del responsabile (57).

---

rivestono la qualifica di operatore commerciale come *franchisees* e distributori è tenuta in conto nel regolamento "Roma I", che nell'art. 4, par. 1, lett. e) ed f), individua come legge applicabile ai contratti, rispettivamente, di distribuzione e di *franchising*, la legge del paese di residenza abituale del distributore e del *franchisee*, tale soluzione trovando giustificazione prevalentemente in un'esigenza di protezione di tali soggetti come parti deboli dei rispettivi rapporti: ci si permette di rinviare in proposito a MARONGIU BUONAIUTI F., *Articolo 4 — Legge applicabile in mancanza di scelta. III*, in *Regolamento CE n. 593/2008*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, cit., p. 691 ss., spec. p. 703 ss. Rileva, inoltre, LEIBL S., *Rechtswahl*, cit., p. 259 s., che la formulazione adottata dalla norma si rivela imprecisa e non omogenea rispetto alla tecnica definitoria usualmente utilizzata nella legislazione comunitaria relativamente alla nozione di consumatore, secondo la quale si ha riguardo non già all'attività ordinariamente esercitata dalla parte, bensì al ruolo nel quale essa ha concretamente agito.

(56) La regola della libertà delle forme quanto all'accordo di scelta di legge appare generalmente adottata dal legislatore comunitario in materia di obbligazioni: si veda anche l'art. 3, par. 1, del regolamento n. 593/2008 ("Roma I"), il quale, in termini sostanzialmente corrispondenti, prevede che la scelta possa essere espressa o risultare chiaramente dalle circostanze del caso. Si veda in proposito, per tutti, GARDELLA A., *Articolo 3 — Libertà di scelta, I*, cit., p. 626 ss. Maggiormente rigoroso appare l'approccio adottato in materia familiare: si veda l'art. 7 del regolamento n. 1259/2010 concernente la legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale ("Roma III"), il quale richiede come regola generale la forma scritta e la sottoscrizione di entrambi coniugi. Si veda in proposito FRANZINA P., *L'autonomia della volontà nel regolamento sui conflitti di leggi in materia di separazione e divorzio*, in *Riv. dir. intern.*, 2011, p. 488 ss., spec. p. 494; più in generale sulla problematica, JAYME E., *Party Autonomy in International Family and Succession Law: New Tendencies*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2009, p. 1 ss.; RÜHL G., *Rechtswahlfreiheit*, cit., p. 198 s.

(57) Si veda in proposito la relazione esplicativa della Proposta della Commissione, doc. COM(2003) 427 def., cit., *sub* art. 10, p. 24. Una precisazione analoga figura

Oltre a questi requisiti inerenti all'ammissibilità e alla forma dell'accordo di scelta della legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale ad opera delle parti, la scelta da esse effettuata incontra anche dei limiti quanto agli effetti, relativamente ai quali è dato riscontrare un sostanziale parallelismo rispetto alla disciplina della scelta di legge contenuta nel parallelo regolamento "Roma I" in materia contrattuale. Del primo limite, posto dall'art. 14, par. 2, già si è accennato trattando dell'applicabilità del regolamento nelle situazioni puramente interne ad un determinato paese (58). In proposito si è osservato che tale applicabilità deve evidentemente essere ammessa, posto che relativamente a tali situazioni il regolamento si preoccupa di prevedere, come avviene nel parallelo regolamento "Roma I" e già avveniva nella Convenzione di Roma del 1980, che la scelta di una diversa legge regolatrice ad opera delle parti non possa pregiudicare l'applicazione delle norme imperative del paese con il quale la fattispecie è per il resto esclusivamente collegata. Come la norma stessa chiarisce, le regole la cui applicazione non può essere pregiudicata nella specie sono da identificarsi con le disposizioni del diritto dello Stato in questione le quali non possono essere derogate per effetto della volontà delle parti. Il regolamento, in sostanza, nell'ipotesi di rapporti meramente interni ad un singolo paese assoggetta l'autonomia internazionalprivatistica, vale a dire la libertà di scelta in ordine all'individuazione della legge regolatrice del rapporto, agli stessi limiti ai quali nell'ordinamento considerato andrebbe soggetta l'ordinaria autonomia negoziale, allo scopo di evitare che il ricorso alla prima possa servire per aggirare i limiti posti alla seconda sottraendo la disciplina del rapporto all'*emprise* dell'ordinamento interno dello Stato con cui la fattispecie è esclusivamente collegata (59).

---

anche in alcune delle disposizioni contenute in proposito in alcune legislazioni statali recenti, segnatamente nell'art. 42 EGBGB tedesca, su cui si veda, riguardo al profilo in esame, VON HOFFMANN B., *Art. 42 EGBGB*, cit., p. 675 ss., nonché nell'art. 101 del codice belga di diritto internazionale privato del 2004.

(58) Si veda *supra*, par. 2, nota 16 s. e testo corrispondente.

(59) Si veda in proposito la Relazione esplicativa della Proposta della Commissione, cit., *sub* art. 10, p. 24, dove si precisa che le norme prese in considerazione in questa sede sono da identificarsi con le norme di ordine pubblico interno, le quali non presentano di per sé un carattere imperativo in un contesto internazionale, in tal senso distinguendosi dalle norme di applicazione necessaria, alle quali fa riferimento l'art. 16 del regolamento, la cui applicazione si impone anche nei casi che presentano autenti-

Il secondo limite, comune al regolamento “Roma I” ma non presente nella Convenzione di Roma del 1980, appare porsi in apparente controtendenza rispetto all’applicazione universale, ovvero *erga omnes*, del regolamento sancita dal suo articolo 3 (60), in quanto tende a reintrodurre una distinzione controversa e spesso difficile da tracciare in concreto tra situazioni c.d. “intracomunitarie”, ovvero, come ormai dovrebbe dirsi, *intra*-Unione europea, vale a dire, che presentano esclusivamente collegamenti con Stati membri dell’Unione, e situazioni che presentano ugualmente collegamenti con Stati terzi (61). La norma dell’art. 14, par. 3, configurando in sostanza un sistema a cerchi concentrici, in cui vi sarebbero dapprima le situazioni, oggetto della norma precedentemente esaminata, puramente interne ad un singolo Stato, poi le situa-

---

camente carattere internazionale (si veda *infra*, par. 17). La disposizione in esame corrisponde a quella contenuta nell’art. 3, par. 3, del regolamento “Roma I”, come già nella norma corrispondente della Convenzione di Roma del 1980: si vedano in proposito, tra gli altri, BONOMI A., *The Rome I Regulation*, cit., p. 171 s.; BIAGIONI G., *Articolo 3 — Libertà di scelta*, II, cit., p. 630 ss.; HEISS H., *Party Autonomy*, cit., p. 4 ss.

(60) Il regolamento “Roma II” segue la medesima soluzione adottata nel regolamento “Roma I”, come già nella Convenzione di Roma del 1980, all’art. 2, in quanto più idonea a realizzare una piena unificazione della disciplina della legge applicabile in materia, evitando la coesistenza della disciplina uniforme contenuta nel regolamento con quella posta autonomamente dai singoli Stati membri: si vedano in proposito, tra gli altri, DE CESARI P., *Diritto internazionale privato dell’Unione europea*, Torino, 2011, p. 348 s., 414 s., 445 s.; FRANZINA P., *Art. 2*, in *Regolamento CE n. 593/2008*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, cit., p. 606 ss.; LAGARDE P., *Introduction. Considérations de méthode*, in *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, a cura di N. Boschiero, Torino, 2009, p. 3 ss., spec. p. 5 ss.; HONORATI C., *Regolamento n. 864/2007*, cit., p. 486 s.

(61) L’artificiosità della distinzione tra situazioni puramente “intracomunitarie” ovvero *intra*-Unione europea e situazioni che presentano contatti anche con Stati terzi è sottolineata anche nella Relazione esplicativa della Proposta della Commissione, cit., *sub* art. 2, p. 10 s.; si vedano in proposito, in generale, tra gli altri, in ordine alla difficoltà insita nel tracciare nettamente tale distinzione, ROSSOLILLO G., *Territorio comunitario, situazione interna all’ordinamento comunitario e diritto internazionale privato*, cit., spec. p. 696 ss.; in ordine al diverso modo di porsi del problema negli strumenti relativi all’unificazione delle regole di giurisdizione e sul riconoscimento delle decisioni, operanti tendenzialmente secondo una logica *inter partes* e in quelli concernenti la legge applicabile, nei quali prevale un approccio *erga omnes*, tra gli altri, DAVI A., *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, cit., p. 879 ss.; PICONE P., *Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti*, cit., spec. p. 497 ss.; BONOMI A., *Il diritto internazionale privato dell’Unione europea: considerazioni generali*, cit., p. 32 ss.

zioni che presentano contatti solamente con Stati membri, ed infine quelle che presentano autenticamente carattere internazionale, prevede che nelle situazioni del secondo tipo la scelta ad opera delle parti della legge di un paese terzo non possa pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea non derogabili convenzionalmente. La norma, che appare ispirata alla medesima finalità di prevenire l'abuso dell'autonomia internazionalprivatistica per raggiungere fini che non sarebbero consentiti dalla semplice autonomia negoziale, nondimeno si fonda su di una non esatta coincidenza delle due sfere giuridiche che prende in considerazione, quella dell'insieme degli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea, nella parte in cui fa riferimento a situazioni esclusivamente collegate con uno o più Stati membri, e quella del diritto dell'Unione europea in sé considerato, che è da ritenere distinto dagli ordinamenti degli Stati membri benché strettamente integrato con questi ultimi. Quella appena sottolineata non è la sola forzatura concettuale che la norma in esame opera, la seconda essendo in qualche modo collegata alla prima, in quanto derivante a sua volta dalle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione europea. Infatti, posto che il diritto dell'Unione non è applicato nella sua interezza in maniera coincidente all'interno degli ordinamenti dei diversi Stati membri, la norma prevede che ove del caso — vale a dire, relativamente a quelle norme, segnatamente contenute in direttive, che non ricevono uniforme applicazione nei diversi Stati membri — si debba avere riguardo alla forma in cui tali norme sono applicate nello Stato membro del foro. Come è stato opportunamente rilevato in dottrina, la soluzione si rivela infelice, sia da un punto di vista sistematico, in quanto, contemplando la norma un'ipotesi di inefficacia, sebbene relativa, della scelta di legge, la soluzione sistematicamente più corretta sarebbe evidentemente consistita nel fare salva l'applicazione delle norme prese in considerazione nella forma in cui sono applicate nell'ordinamento la cui legge sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta, sia da un punto di vista pratico, dato che l'attribuire rilevanza al modo in cui una data norma è applicata nello Stato del foro finisce per costituire un indebito incentivo al *forum shopping* (62). Né,

---

(62) Si vedano in critica alla soluzione accolta in proposito dal regolamento, tra gli altri, le osservazioni di LEIBLE S., *Rechtswahl im IPR der außerverträglichen Schuldverhältnisse*, cit., p. 262 s.; ID., LEHMANN M., *Die neue EG-Verordnung über das auf*

del resto, pare pertinente sostenere che tale soluzione si giustifichi alla luce della preoccupazione di assicurare l'applicazione della legge di un paese membro, sol che si consideri che, posto che si debba trattare di una situazione esclusivamente collegata con uno o più Stati membri, la legge applicabile in mancanza di scelta, da individuarsi in base alle pertinenti disposizioni del regolamento, ben difficilmente potrà rivelarsi essere la legge di uno Stato non membro (63).

---

*außerverträgliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht* ("Rom II"), in *Recht der intern. Wirtschaft*, 2007, p. 721 ss., spec. p. 727; SENDMEYER S., *The Freedom of Choice*, cit., p. 799; SONNENTAG M., *Zur Europäisierung*, cit., p. 279 s.; VON HEIN J., *Europäisches Internationales Deliktsrecht nach der Rom II-Verordnung*, in *Zeitschrift für europäisches Privatrecht*, 2009, p. 6 ss., spec. p. 21 s.; Id., *Of Older Siblings and Distant Cousins*, cit., p. 488, ove l'A. nondimeno ritiene, piuttosto discutibilmente, che la soluzione contenuta nel regolamento possa essere accettata in un'ottica di economia procedurale, dal momento che, presumendo che le diverse legislazioni statali armonizzate siano in grado di garantire una tutela sostanzialmente equivalente degli interessi protetti, gli oneri insiti nell'applicazione del diritto straniero possano essere in questo modo evitati. Questa giustificazione è ritenuta, a ragione, non condivisibile da LEIBL S., *loc. ult. cit.*, il quale osserva efficacemente che ove essa venisse accolta vanificherebbe in sostanza la regola generale dell'applicazione della *lex delicti* a favore di un'applicazione generalizzata della *lex fori*.

(63) Ci si permette di rinviare anche a quanto osservato in questo senso con riferimento alla corrispondente disposizione presente nell'art. 3, par. 4, del regolamento "Roma I" in MARONGIU BUONAIUTI F., *Art. 23 — Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario*, in *Regolamento CE n. 593/2008*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, cit., p. 923 ss., spec. p. 929, nota 11; si vedano anche, con riferimento al medesimo regolamento, BOSCHIERO N., *Norme inderogabili, « disposizioni imperative del diritto comunitario » e « leggi di polizia » nella proposta di regolamento "Roma I"*, in *Il nuovo diritto europeo dei contratti*, a cura di N. Boschiero, Torino, 2009, p. 101 ss., spec. p. 118 ss.; BALLARINO T., *Dalla convenzione di Roma del 1980 al regolamento Roma I*, in *Riv. dir. intern.*, 2009, p. 40 ss., spec. p. 52; CHESHIRE G. C., NORTH P. M., FAWCETT J. J., *Private International Law*, cit., p. 697 s.; GARCIMARTÍN ALFÉREZ F. J., *The Rome I Regulation: Much ado about nothing?*, in *European Legal Forum*, 2008, I, p. 61 ss., spec. p. 65; LAGARDE P., *Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2006, p. 331 ss., spec. p. 337 s.; Id., TENENBAUM A., *De la convention de Rome au règlement Rome I*, ivi, 2008, p. 727 ss., spec. p. 737 s.; LANDO O., NIELSEN P. A., *The Rome I Regulation*, in *Common Market Law Review*, 2008, p. 1687 ss., spec. p. 1718 s.; MANKOWSKI P., *Der Vorschlag für die Rom I-Verordnung*, in *IPRax*, 2006, p. 101 ss., spec. p. 102; RADICATI DI BROZOLO L. G., SALERNO F., *Verso un nuovo diritto internazionale privato dei contratti in Europa*, in *La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento « Roma I »*, a cura di P. Franzina, Padova, 2006, p. 1 ss., spec. p. 7; UBERTAZZI B., *Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, Milano, 2008, p. 67; WILDERSPIN M., *The Rome I Regulation: Communi-*

Oltre a questi limiti di carattere generale, deve osservarsi che l'autonomia delle parti nell'individuazione della legge regolatrice è del tutto esclusa nel regolamento relativamente ad alcune categorie di obbligazioni non contrattuali che presentano caratteristiche particolari, sulle quali si avrà modo di ritornare specificamente più avanti. Il regolamento esclude, infatti, la scelta di legge relativamente alle obbligazioni non contrattuali derivanti da atti di concorrenza sleale o da atti che comportino restrizioni della concorrenza, in considerazione dell'esigenza di tutela dell'interesse generale alla libera concorrenza ed alla protezione dei consumatori che le norme di conflitto contenute in proposito nel regolamento intendono perseguire. Come sottolineato anche nel preambolo del regolamento, il criterio di collegamento principalmente adottato in materia dal regolamento, nel richiamare la legge del paese nel quale sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi dei consumatori, ovvero la legge del paese nel cui mercato si producono le conseguenze del comportamento restrittivo della concorrenza, tende ad assicurare il perseguimento degli obiettivi materiali presi in considerazione, che rischierebbe di essere vanificato per effetto della scelta della legge di un paese diverso (64). Il regolamento esclude ugualmente la scelta di legge relativamente alle obbligazioni non contrattuali derivanti da violazioni di diritti di proprietà intellettuale, alla luce della portata tendenzialmente terri-

---

*tarisation and modernisation of the Rome Convention*, in *ERA Forum*, 2008, p. 259 ss., spec. p. 264 s.

(64) Si veda, in merito all'esclusione della scelta di legge relativamente alle obbligazioni non contrattuali derivanti da atti di concorrenza sleale o da restrizioni della concorrenza, in particolare, DE BOER TH. M., *Party Autonomy and its Limitations in the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 19 ss., spec. p. 24 s.; con riferimento alle finalità di carattere materiale perseguite dalla disciplina di conflitto in materia si vedano, tra gli altri, HELLNER M., *Unfair Competition and Acts Restricting Free Competition. A Commentary on Article 6 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 49 ss.; HONORATI C., *The Law Applicable to Unfair Competition*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, cit., p. 127 ss.; ROSENKRANZ T., ROHDE E., *The law applicable to non-contractual obligations arising out of acts of unfair competition and acts restricting free competition under Article 6 Rome II Regulation*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 435 ss.; si veda, più ampiamente, *infra*, par. 9.

toriale di tali diritti, che rende inopportuna la scelta di una legge regolatrice diversa dalla *lex loci protectionis* (65).

---

(65) Si vedano in proposito DE BOER TH. M., *op. cit.*, p. 25 s.; BOSCHIERO N., *Infringement of Intellectual Property Rights. A Commentary on Article 8 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 87 ss.; PERTEGÁS M., *Intellectual Property and Choice of Law Rules*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts*, cit., p. 221 ss.; VAN ENGELEN D., *Rome II and intellectual property rights: Choice of law brought to a standstill*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 440 ss., spec. p. 446 s.; si veda, più ampiamente, *infra*, par. 11.

## Sezione II

### LA LEGGE APPLICABILE ALLA RESPONSABILITÀ DA FATTO ILLECITO

#### 5. *La determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta: regola generale della lex loci damni.*

La regola generale relativa all'individuazione della legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali derivanti da fatto illecito in mancanza di scelta ad opera delle parti è contenuta nell'art. 4 del regolamento, il quale opta per il riferimento alla legge del paese nel quale si è verificato il danno. È noto come in proposito sia tema molto dibattuto in dottrina se debba aversi riguardo quale criterio di individuazione della legge regolatrice del fatto illecito al luogo nel quale la condotta dannosa è posta in essere o piuttosto, nei casi in cui i due luoghi differiscano e siano in concreto situati in paesi diversi, al luogo in cui si verifica il danno che tale azione ha causato (66). Il problema, peraltro, come si è avuto modo di vedere, si era già posto in ambito comunitario con riferimento alla competenza giurisdizionale, ai fini dell'applicazione del criterio di competenza giurisdizionale speciale contenuto, al tempo, nell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed ora mantenuto, con alcuni adattamenti, nella corrispondente disposizione del regolamento n. 44/2001 (67).

Il problema venne infatti affrontato dalla Corte di giustizia in una delle prime decisioni interpretative della Convenzione di Bruxelles,

---

(66) Si vedano in proposito, tra gli altri, FERRARI BRAVO L., *Il luogo di commissione dell'illecito nel diritto internazionale privato*, cit., p. 84 ss.; ID., *Responsabilità civile e diritto internazionale privato*, cit., p. 116 ss.; POCAR F., *Le lieu du fait illicite dans les conflits de lois et de juridictions*, in *Travaux du Comité français de droit intern. privé*, 1985-1986, Paris, 1989, p. 71 ss., spec. p. 74 ss.; DAVÌ A., *La responsabilità extracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, cit., p. 27 ss.

(67) Si veda *supra*, Cap. I, par. 2.

relativa al caso *Bier c. Mines de potasse d'Alsace* (68). La fattispecie costituiva un'evidente esemplificazione di un illecito plurilocalizzato, in quanto nella specie, dalla condotta illecita avvenuta in Francia e consistente nell'immissione nelle acque del fiume Reno di residui dell'attività di estrazione di potassio in alcune miniere dell'Alsazia era derivato un danno nei Paesi Bassi, consistente nel danneggiamento di alcune colture floreali per la cui irrigazione veniva utilizzata l'acqua dello stesso fiume. La Corte, preso atto della mancata corrispondenza delle concezioni giuridiche dei diversi Stati membri quanto all'individuazione del luogo di commissione del fatto illecito, dalla Convenzione neutramente identificato come luogo dell'evento dannoso, ha ritenuto di dover risolvere la questione alla luce di considerazioni di carattere processuale, inerenti all'esigenza di garantire al danneggiato una più ampia possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni, consentendo al danneggiato un'opzione tra il foro del luogo della condotta e il foro del luogo di materializzazione dell'*eventum damni* (69).

Chiaramente, la soluzione accolta dalla Corte di giustizia nella sentenza ricordata non si presta ad essere adattata *sic et simpliciter* al diverso contesto dell'individuazione della legge regolatrice, dato che una tale estensione causerebbe un'inaccettabile situazione di incertezza giuridica, oltre a sbilanciare eccessivamente l'equilibrio della disciplina di conflitto a favore di una delle parti del rapporto. È sulla base di queste considerazioni che nel regolamento "Roma II" l'*optio legis* a favore del danneggiato tra la legge del luogo della condotta e la legge del luogo del verificarsi del danno è stata accolta solo limitatamente all'ipotesi del danno ambientale, al quale, invero, il caso appena ricordato si riferiva. Diversamente da quanto avviene, in particolare, nella disciplina italiana di conflitto contenuta nell'art. 62 della legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la regola generale contenuta nell'art. 4, par. 1, del regolamento in esame esclude la rilevanza del luogo nel quale sia avvenuto il fatto che ha dato origine al danno. Deve peraltro osservarsi che anche nella disciplina italiana di conflitto la legge del luogo dell'evento occupa

---

(68) C. giust. CE, sent. 30 novembre 1976, in causa 21/76, *Bier c. Mines de potasse d'Alsace*, cit. (*supra*, Cap. I, par. 2, nota 28), punti 13 ss. della motivazione.

(69) Si veda *supra*, Cap. I, par. 2, nota, 30 e testo corrispondente.

comunque una posizione poziore, in quanto è individuata in termini generali come legge applicabile al fatto illecito, salvo l'esercizio dell'*optio legis* da parte del danneggiato (70). La preferenza per la legge del luogo dell'evento rispetto alla legge del luogo della condotta trova giustificazione sistematicamente nella rilevanza prevalente che è tendenzialmente attribuita nell'evoluzione più recente della disciplina della materia alla componente risarcitoria della disciplina della responsabilità per fatto illecito sulla componente definitoria della condotta come avente carattere illecito, ovvero, per mutuare la terminologia utilizzata dalla dottrina statunitense, ad una concezione della disciplina in questione nella quale le "*loss distributing rules*" occupano una posizione prevalente sulle "*conduct regulating rules*" (71). Chiaramente, questa prevalenza della prima componente sulla seconda appare sicuramente meno decisiva relativamente a quelle particolari categorie di illecito, come nel caso del danno ambientale, nella quale la componente "*conduct regulating*" acquista una rilevanza più sensibile, avuto anche riguardo alla finalità preventiva del ripetersi di illeciti simili che la disciplina della responsabilità extracontrattuale persegue in materia (72).

Nella stessa ottica di assicurare con sufficiente certezza l'individuazione della legge regolatrice delle obbligazioni non contrattuali derivanti da fatto illecito, la norma esclude ugualmente la rilevanza del

---

(70) Si vedano in proposito, tra gli altri, DAVI A., *op. ult. cit.*, p. 34 ss.; POCAR F., *Articolo 62*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, cit., p. 307 ss., spec. p. 311 s.; SARAVALLE A., *Art. 62*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, cit., p. 1441 ss., spec. p. 1444 ss.; TONOLO S., *Art. 62*, in G. CONETTI, S. TONOLO, F. VISMARA, *op. cit.*, p. 330 ss., spec. p. 333.

(71) Tale distinzione tra le due componenti della disciplina delle responsabilità per fatto illecito è sottolineata da SYMEONIDES S. C., *Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity*, cit., p. 188 ss.

(72) Si veda al riguardo la relazione di accompagnamento alla proposta della Commissione, doc. COM(2003) 427 def., cit., *sub* Articolo 7, p. 20 s.; in proposito, MUNARI F., SCHIANO DI PEPE L., *Liability for Environmental Torts in Europe*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, cit., p. 173 ss., spec. p. 193 ss.; KADNER GRAZIANO TH., *The Law Applicable to Cross-Border Damage to the Environment. A Commentary on Article 7 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 71 ss., spec. p. 74 ss.; si veda più ampiamente *infra*, par. 10.

luogo di verifica delle eventuali conseguenze indirette del danno. A questo riguardo, è dato riscontrare una maggiore corrispondenza rispetto alla soluzione che era stata accolta dalla Corte di giustizia in sede di interpretazione del criterio del luogo di verifica dell'evento dannoso ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles del 1968, con particolare riferimento alla sentenza della Corte di giustizia relativa al caso *Marinari c. Lloyd's Bank* (73). Trattandosi di una situazione in cui il danno inizialmente subito dal danneggiato per l'effetto della condotta illecita si era verificato in Gran Bretagna, paese in cui il danneggiato era stato erroneamente arrestato ed aveva ingiustificatamente subito il sequestro di beni di sua proprietà, la Corte di giustizia aveva affermato l'irrelevanza del luogo di verifica delle conseguenze ulteriori del fatto dannoso ai fini dell'applicazione del criterio speciale di competenza giurisdizionale in questione. Tali conseguenze, nella specie, si erano verificate nel paese di residenza abituale del soggetto, l'Italia, dove questi lamentava di avere subito una lesione della sua reputazione commerciale per effetto dell'illecito verificatosi (74). Come già si è osservato, tale approccio è stato ulteriormente confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Kronhofer*, nella quale, in relazione all'ipotesi di un danno puramente patrimoniale, derivante nella specie dal rendimento negativo di operazioni finanziarie, la Corte di giustizia ha identificato come luogo dell'*eventum damni*, rilevante ai fini dell'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles così come poi del regolamento n. 44/2001, il luogo nel quale è localizzata la componente del patrimonio del danneggiato specificamente colpita dal danno, nella specie il conto corrente bancario aperto da questi come conto di regolamento delle operazioni finanziarie in questione in un paese membro diverso da quello in cui era domiciliato (75). Nell'identificare in questo modo il luogo di iniziale verifica del danno, ed escludendo che questo potesse invece identificarsi con il luogo del domicilio del danneggiato

---

(73) C. giust. CE, sent. 19 settembre 1995, in causa C-364/93, *Marinari c. Lloyd's Bank*, cit. (*supra*, Cap. I, par. 2, nota 31), punti 10 ss. della motivazione.

(74) Si veda *supra*, Cap. I, par. 2, nota 32 e testo corrispondente.

(75) C. giust. CE, sent. 10 giugno 2004, in causa C-168/02, *Kronhofer c. Maier et al.*, cit. (*supra*, Cap. I, par. 2, nota 34), punti 18 ss. della motivazione.

in quanto coincidente con il centro patrimoniale di quest'ultimo, la Corte di giustizia appare aver fornito un'indicazione pertinente anche al fine dell'applicazione della regola di cui all'art. 4, par. 1 del regolamento « Roma II » attualmente oggetto d'esame. Infatti, la norma, nel fare riferimento alla legge del paese nel quale il danno si verifica ed escludendo al contempo espressamente tanto la rilevanza del luogo nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno, identificabile nel caso di specie nella comunicazione al danneggiato delle informazioni asseritamente ingannevoli sulla base delle quali il medesimo era stato indotto ad aderire alle operazioni finanziarie infruttuose, quanto il luogo nel quale si siano verificate le conseguenze indirette del danno, appare coerentemente puntare al luogo di iniziale e diretta verifica del danno concretamente subito dal danneggiato e non già al luogo in cui questi detiene il centro dei propri interessi patrimoniali, salvo, evidentemente, nel caso in cui tali due luoghi materialmente coincidano (76).

Sempre con riferimento all'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles, si è visto come la Corte di giustizia si sia occupata inoltre, nella sentenza *Dumex France* (77), della rilevanza del luogo nel quale si siano verificate conseguenze indirette del danno iniziale in capo a soggetti diversi dall'originario danneggiato. La Corte di giustizia aveva escluso la rilevanza di tale luogo ai fini dell'applicazione della regola in questione, la quale, secondo la soluzione ubiquitaria accolta relativamente al caso *Mines de potasse d'Alsace* (78), poteva portare all'affermazione della competenza giurisdizionale unicamente del giudice del luogo della condotta ovvero di quello del luogo di verifica del danno iniziale, come alternativa al foro generale del domicilio del convenuto. L'applicabilità di tale soluzione, che nel sistema della Convenzione di Bruxelles, così come ora nel contesto del regolamento n. 44/2001, si giustificava nella duplice ottica di evitare il frazionamento

---

(76) Appare condivisibile in proposito quanto osservato da LEHMANN M., *Where Does Economic Loss Occur?*, cit., p. 541 ss.

(77) C. giust. CE, sent. 11 gennaio 1990, in causa 220/88, *Dumex France e Tracoba c. Hessische Landesbank*, cit. (*supra*, Cap. I, par. 2, nota 33), punti 13 ss. della motivazione.

(78) C. giust. CE, sent. 30 novembre 1976, in causa 21/76, cit., richiamata ai punti 10-12 della motivazione della sentenza in esame.

del contenzioso derivante da un unico fatto dannoso innanzi a giudici di paesi membri diversi e di escludere un'interpretazione estensiva di criteri di competenza giurisdizionale aventi carattere speciale e destinati, come tali, ad un'interpretazione tendenzialmente restrittiva (79), al diverso fine dell'individuazione della legge applicabile appare nondimeno necessitare di un più approfondito esame. Infatti, da una parte, ove si prenda in considerazione l'autonoma domanda risarcitoria posta dal danneggiato indiretto, come nella fattispecie appena presa in considerazione, a stretto rigore per quest'ultimo soggetto il luogo di verifica dell'evento dannoso costituito dalla lesione della sua sfera personale o patrimoniale è dato dal luogo in cui tale lesione è avvenuta e non dall'eventualmente diverso luogo in cui sia stata lesa la sfera giuridica del soggetto direttamente danneggiato. Nondimeno, l'applicazione di una legge diversa in relazione a ciascuna delle conseguenze indirette di un unico fatto illecito che si siano prodotte in capo a soggetti residenti in paesi diversi produrrebbe l'effetto indesiderato di una frammentazione della disciplina dell'illecito dal punto di vista internazionalprivatistico, che pare andare chiaramente contro l'obiettivo perseguito dalla norma dell'art. 4 del regolamento stesso nell'escludere la rilevanza del luogo di verifica delle conseguenze indirette dell'illecito. Oltre a ciò, una tale soluzione si rivelerebbe eccessivamente sbilanciata in senso sfavorevole al presunto responsabile, dato che quest'ultimo rischierebbe di vedere assoggettate le obbligazioni derivanti dall'illecito a leggi diverse e non altrettanto prevedibili quanto quella del luogo di verifica del danno originario. Queste considerazioni, nel loro insieme, portano a dover escludere una rilevanza ai fini della regola di cui all'art. 4 del regolamento "Roma II" del luogo di verifica delle conseguenze indirette del fatto illecito anche nell'ipotesi in cui queste si producano in capo a persone diverse dal diretto danneggiato (80).

---

(79) Si vedano in proposito DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 110 ss.; KERAMEUS K., *op. cit.*, p. 258 ss.; MARI L., *op. cit.*, p. 422 ss.

(80) In questo senso si è pronunciata anche, anteriormente all'adozione del regolamento in esame e con riferimento alle regole francesi di diritto internazionale privato, la Cour de cassation, 1<sup>re</sup> Ch. civ., sent. 28 ottobre 2003, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2004, p. 83 ss., nota BUREAU D., *ivi*, p. 84 ss.; in *J. dr. intern.*, 2004, p. 499 ss., nota LÉGIER G., *ivi*, p. 500 ss.; si veda anche ID., *Le règlement "Rome II"*, cit., p. 21.

6. *L'eccezione relativa al caso di soggetti entrambi residenti abitualmente nel medesimo paese.*

L'art. 4 del regolamento prevede due eccezioni all'applicazione della *lex loci damni*, che possono entrambe considerarsi ispirate, sebbene in misura diversa, all'obiettivo di assicurare l'applicazione di una legge che presenti uno stretto collegamento con la fattispecie. La prima eccezione, che figura ugualmente in diverse disposizioni nazionali di diritto internazionale privato, fa riferimento all'ipotesi in cui il fatto illecito coinvolga soggetti che al momento del verificarsi del danno abbiano la residenza abituale in uno stesso paese, diverso da quello in cui il danno si è verificato (81). Tale regola trova la sua origine nella giurisprudenza americana degli anni '60 del secolo scorso, a partire dal caso *Babcock v. Jackson* (82), relativa ad incidenti stradali coinvolgenti

---

(81) Disposizioni analoghe, con alcune differenziazioni per quanto attiene ai criteri di collegamento adottati quale presupposto dell'applicazione della regola, sono presenti, tra l'altro, nell'art. 62, 2° comma, della legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che richiede cumulativamente il duplice presupposto della residenza e della cittadinanza: si vedano DAVI A., *op. ult. cit.*, p. 39 ss.; POCAR F., *Articolo 62*, cit., p. 312 s.; SARAVALLE A., *op. cit.*, p. 1449 s.; TONOLO S., *op. cit.*, p. 335; nell'art. 45, par. 3, del codice civile portoghese, che pone invece in concorso successivo i due presupposti della cittadinanza e della residenza abituale: si veda MACHADO J. B., *Lições de direito internacional privado*, Coimbra, 1982, p. 373 ss.; nell'art. 40, par. 2, della EGBGB tedesca, che richiede, similmente a quanto avviene nel regolamento, la sola residenza abituale: si veda VON HOFFMANN B., *Art. 40 EGBGB*, in *J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Art. 38-42 EGBGB*, cit., p. 592 ss.; nell'art. 133, par. 1, della legge federale svizzera di diritto internazionale privato (LDIP), il quale adotta la medesima soluzione: si veda HEINI A., *Art. 133*, in *Zürcher Kommentar zum IPRG*, cit., p. 1476 ss., spec. p. 1478.

(82) Court of Appeals of New York, 6 maggio 1963, 12 NY2d 473. Si vedano in proposito, tra gli altri, anche per riferimenti alla giurisprudenza statunitense successiva, SCOLES E. F., HAY P., BORCHERS P. J., SYMEONIDES S. C., *Conflict of Laws*, IV ed., St. Paul Minn., 2004, p. 770 ss.; SYMEONIDES S. C., *Rome II and Tort Conflicts*, cit., p. 194 ss.; DORNIS T. W., "When in Rome, do as the Romans do?" — A Defense of the *Lex Domicilii Communis in the Rome-II Regulation?*, in *European Legal Forum*, 2007, p. I-152 ss., spec. p. I-153 ss.; da notare che una regola simile è stata seguita anche nella giurisprudenza inglese: si veda House of Lords, 25 giugno 1969, *Chaplin v. Boys*, in *Law Reports, Appeal Cases*, 1971, p. 356 ss., nella quale è stata riconosciuta l'esistenza di un prevalente collegamento del fatto illecito con il diritto inglese in quanto legge della comune residenza abituale delle parti piuttosto che con la *lex loci commissi delicti*. Una regola specifica in proposito non figura nel *Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995*, la cui parte terza è dedicata alla materia, per quanto le

parti residenti in uno stesso paese, tipicamente il conducente e il passeggero di uno stesso veicolo, rimaste vittime di un incidente stradale mentre si trovavano all'estero. In relazione ad un'ipotesi di questo tipo, la legge della comune residenza delle parti appare in effetti presentare un collegamento più stabile con la rispettiva sfera giuridica piuttosto che la legge del luogo dell'incidente, potendo questa presentare con esse un collegamento meramente fortuito. Nondimeno, come evidenziato dalla giurisprudenza successiva, la regola in questione si presenta suscettibile di creare un'inopportuna frammentazione della disciplina di conflitto della fattispecie, in tutti i casi in cui siano presenti anche altri danneggiati residenti nel paese nel quale si verifica il danno, o in un terzo paese, con l'inevitabile rischio di un trattamento materiale non coincidente dei diversi soggetti danneggiati da un medesimo fatto illecito (83). Da questa critica non va esente la norma dell'art. 4, par. 2, del regolamento in esame, la quale, invero, non limita la sua applicazione alle ipotesi in cui il fatto illecito coinvolga esclusivamente soggetti abitualmente residenti in un medesimo paese, come invece fa l'art. 62, secondo comma, della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (84). Quest'ultima disposizione, peraltro, presenta il limite di richiedere, piuttosto singolarmente, che le parti

---

circostanze relative alle parti rientrano tra i fattori indicati come rilevanti dall'art. 12 dell'Act al fine del *displacement of the general rule*: si vedano in proposito, tra gli altri, CHESHIRE G. C., NORTH P. M., FAWCETT J. J., *Private International Law*, cit., p. 766 ss.; DICEY A. V., MORRIS J. H. C., COLLINS L., *The Conflict of Laws*, XIV ed., a cura di L. Collins, London, 2006, p. 1942 ss., spec. p. 1945 s.

(83) Come evidenziato da alcuni sviluppi successivi della giurisprudenza americana sopra evocata: si veda in particolare Court of Appeals of New York, 23 aprile 1969, *Tooker v. Lopez*, 24 NY2d 569, su cui DORNIS T. W., *op. cit.*, p. 152 s.

(84) E come avviene, relativamente agli incidenti stradali, in base alla Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile agli incidenti stradali del 4 maggio 1971, non ratificata dall'Italia, la quale, all'art. 4, prevede un'eccezione all'applicazione della legge del paese nel quale l'incidente è avvenuto nel caso in cui tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel medesimo paese e, ove l'incidente coinvolga anche persone che non erano a bordo dei veicoli e che possano essere responsabili ovvero vittime dell'incidente, esse abbiano tutte la residenza abituale in tale paese. Per gli Stati membri che ne sono parti, l'applicazione della convenzione è fatta salva dall'art. 28 del regolamento: si veda in proposito KADNER GRAZIANO TH., *The Rome II Regulation and the Hague Conventions on Traffic Accidents and Product Liability-Interaction, conflicts and future perspectives*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 425 ss., spec. p. 426 s.; più ampiamente, *infra*, Cap. III, par. 3.

debbano essere non soltanto residenti, bensì anche cittadine del medesimo Stato, restringendo quindi eccessivamente ed ingiustificatamente, data la scarsa rilevanza in materia del requisito della cittadinanza, le prospettive di applicazione dell'eccezione in questione (85).

7. *La clausola d'eccezione basata sul collegamento più stretto.*

La seconda eccezione, contemplata dal par. 3 della norma dell'art. 4 del regolamento, è più esplicitamente ispirata al principio di prossimità, in quanto prevede, a titolo di clausola d'eccezione, che l'obbligazione extracontrattuale possa essere disciplinata da una legge diversa da quelle applicabili in base alle regole oggettive sinora esaminate qualora la fattispecie presenti un collegamento manifestamente più stretto con un'altra legge (86). La regola, che corrisponde alla disposizione contenuta nell'art. 4, par. 3 del regolamento "Roma I" (87) e che già era presente, seppure in termini non coincidenti, nella Con-

---

(85) La soluzione accolta nell'art. 62, 2° comma della legge italiana è criticata in particolare, in quanto eccessivamente restrittiva in rapporto alle soluzioni contenute in altre legislazioni nazionali (si veda *supra*, nota 81), da DAVI A., *op. ult. cit.*, p. 39 ss.

(86) Si vedano in proposito, tra gli altri, LAGARDE P., *Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain*, in *Recueil des cours*, vol. 196 (1986-I), p. 9 ss., spec., per quanto attiene all'attuazione del principio in questione a mezzo di clausole d'eccezione, p. 43 s.; DUBLER C. E., *Les clauses d'exception en droit international privé*, Genève, 1983, p. 46 ss.; KOKKINI-IATRIDOU D., *Les clauses d'exception en matière de conflits de lois et de conflits de juridictions*, *Rapport général*, in *Les clauses d'exception en matière de conflits de lois et de conflits de juridictions — ou le principe de proximité*, a cura di D. Kokkini-Iatridou, Dordrecht, Boston, London, 1994, p. 3 ss., spec. p. 11 ss.

(87) Si vedano in proposito, per tutti, LEANDRO A., *Articolo 4 — Legge applicabile in mancanza di scelta*, I, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I »)*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, cit., p. 637 ss., spec. p. 641 ss.; MAGNUS U., *Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of Choice*, in *Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, a cura di F. Ferrari e S. Leible, München, 2009, p. 27 ss., spec. p. 48 s. Da notare che nel caso del regolamento "Roma I" la clausola d'eccezione non figurava nella proposta della Commissione, doc. COM (2005) 650 def. del 15 dicembre 2005, nella quale non era stata inserita nell'ottica di perseguire una maggiore certezza e prevedibilità quanto alla legge applicabile: si veda in proposito VILLANI U., *La legge applicabile in mancanza di scelta tra vecchia e nuova disciplina*, in *Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al regolamento "Roma I"*, Milano, 2007, p. 56 ss., spec. p. 67 ss.

venzione di Roma del 1980 (88) e, prima ancora, nell'iniziale progetto di convenzione del 1972 al quale si è in precedenza fatto riferimento (89), si presenta completata da alcune specificazioni aventi, peraltro, natura meramente esemplificativa, volte a guidare l'interprete nell'individuazione dell'ordinamento con il quale tale collegamento manifestamente più stretto potrebbe, in ipotesi, sussistere. A questo proposito, la norma tende a realizzare, come già si è visto avvenire relativamente alla disposizione che prevede la scelta *ex ante* della legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale ad opera delle parti nei casi in cui queste siano legate da una preesistente relazione di carattere commerciale (90), una corrispondenza tra la legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale e la legge che regola l'eventuale rapporto di carattere contrattuale che fosse già esistente tra le parti. Essa prevede, infatti, in termini meramente esemplificativi, che un tale collegamento manifestamente più stretto potrebbe sussistere con la legge regolatrice di quest'ultimo rapporto, purché esso presenti un collegamento stretto con il fatto illecito (91).

---

(88) Nella quale figurava nell'art. 4, par. 5. Si vedano in proposito, tra gli altri, VILLANI U., *op. ult. cit.*, p. 65 ss.; ID., *La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti*, II ed., Bari, 2000, p. 101 ss.; PLENDER R., WILDERSPIN M., *The European Contracts Convention. The Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations*, II ed., London, 2001, p. 119 ss.

(89) Si vedano, rispettivamente, l'art. 4, terzo comma del progetto preliminare di convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali, cit. (*supra*, par. 1, nota 4), relativo alla legge applicabile ai contratti in mancanza di scelta, e l'art. 10, secondo comma, del progetto stesso, relativo alle obbligazioni non contrattuali, il quale faceva riferimento all'ipotesi in cui la situazione derivante dal fatto illecito non presentasse un collegamento significativo con il luogo in cui il fatto si è verificato e presentasse invece un collegamento preponderante con la legge di un altro paese. Si veda in proposito GRAUE E. D., *Exception Clauses Under the Draft Convention on the Law Applicable to Contractual and Non-Contractual Obligations*, in *European Private International Law of Obligations*, a cura di O. Lando, B. von Hoffmann, K. Siehr, cit., p. 99 ss.

(90) Si veda *supra*, par. 4, nota 52 ss. e testo corrispondente.

(91) Come chiarito dalla relazione di accompagnamento alla proposta della Commissione, COM(2003) 427 def., cit., *sub* art. 3, par. 3, p. 13 s., questa previsione può rivelarsi di particolare rilevanza per quei paesi che ammettono il cumulo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in quanto atta a consentire l'applicazione della medesima legge ad entrambe le forme di responsabilità. Nondimeno, nei casi in cui si tratti di un contratto dei consumatori o di lavoro e sia stata scelta come applicabile una legge diversa da quella della residenza abituale del consumatore o del

8. *Regole di conflitto speciali per specifiche categorie di illecito: responsabilità per danno da prodotto.*

Il regolamento “Roma II” affianca alle regole generali per l’individuazione della legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali in mancanza di scelta delle parti enunciate nell’art. 4 una serie di regole speciali, volte a regolare la legge applicabile a specifiche categorie di obbligazioni extracontrattuali, le quali sono destinate a prevalere sulle regole generali, salvo qualora rinvino a queste ultime. Tra queste, nella disciplina del regolamento figurano per prime le obbligazioni extracontrattuali derivanti da danni causati da prodotti. La materia in questione forma sovente oggetto di disposizioni di conflitto specifiche, che prevedono per tali obbligazioni un regime in qualche misura diversificato rispetto a quello proprio della responsabilità da fatto illecito in generale. Ciò avviene tanto a livello di disciplina convenzionale, la materia formando oggetto, segnatamente, della Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 (92), la quale è stata ratificata anche da un certo numero di Stati membri dell’Unione europea (93) e relativamente a questi ultimi conserva la sua applicabilità malgrado l’adozione del regolamento (94), quanto a livello di disciplina interna (95). Nella legge

---

luogo di esecuzione abituale della prestazione lavorativa, la relazione precisa che l’applicazione di tale legge anche all’eventuale responsabilità extracontrattuale non può pregiudicare la protezione che verrebbe offerta dalla legge ordinariamente applicabile. Si vedano, tra gli altri, le osservazioni di FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE*, cit., p. 998 ss.; HONORATI C., *Regolamento n. 864/2007*, cit., p. 508 ss.; BACH I., *Art. 4 Rome II*, in *Rome II Regulation. Pocket Commentary*, cit., p. 99 ss., spec. p. 102 ss.; DICKINSON A., *The Rome II Regulation*, cit., p. 340 ss., spec. p. 343 ss.

(92) Si veda con riferimento alla convenzione, per tutti, DE NOVA R., *La Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile alla responsabilità per danni derivanti da prodotti*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1973, p. 297 ss.; FAWCETT J. J., *Products Liability in Private International Law: A European Perspective*, in *Recueil des cours*, vol. 238 (1993-I), p. 9 ss., spec. p. 136 ss.; SARAVALLE A., *Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato*, Padova, 1991, p. 185 ss.

(93) Precisamente, da Croazia, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna, oltre ad alcuni Stati terzi: Croazia, Montenegro, Norvegia, Serbia, Macedonia, come risulta dallo stato delle ratifiche disponibile sul sito <http://www.hccb.net>, consultato il 3 settembre 2013.

(94) In base all’art. 28, par. 1, del regolamento, questo non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri con Stati terzi anteriormente alla sua adozione. Si veda, con riferimento agli specifici problemi di coordinamento suscettibili di porsi con la Convenzione dell’Aja del 1973, KADNER

31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in particolare, era stata inserita una regola di conflitto apposita, contenuta nell'art. 63, la quale recava una disciplina internazionalprivatistica autonoma rispetto a quella prevista per la responsabilità da fatto illecito nell'art. 62 della legge (96). Al riguardo, mentre quest'ultima disposizione deve considerarsi aver conservato valore quale disciplina residuale al fine dell'individuazione della legge

---

GRAZIANO TH., *The Rome II Regulation and the Hague Conventions on Traffic Accidents and Product Liability*, cit., p. 427 ss., nonché, più ampiamente, *infra*, Cap. III, par. 4.

(95) Si vedano in particolare l'art. 135 della legge federale svizzera di diritto internazionale privato (LDIP), il quale fa peraltro riferimento alla responsabilità derivante specificamente da vizi del prodotto o della sua descrizione, similmente a quanto avviene, nell'ambito dell'Unione europea, nella direttiva n. 85/374/CEE del 25 luglio 1985, relativa all'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri concernenti la responsabilità da prodotti difettosi. Si veda, per tutti, VOLKEN P., *Art. 135*, in *Zürcher Kommentar zum IPRG*, cit., p. 1517 ss.; l'art. 3545 del codice civile della Louisiana, come introdotto dall'*Act No. 923 of 1991 on Conflict of Laws*, riprodotto in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1993, p. 236 s., su cui SYMEONIDES S. C., *La nuova normativa della Louisiana sul diritto internazionale privato in tema di responsabilità extracontrattuale*, *ivi*, p. 43 ss., spec. p. 64 ss.; gli articoli 114-116 della legge rumena di diritto internazionale privato del 22 settembre 1992, n. 105, *ripr.* in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1994, p. 172 ss., a p. 185, su cui CAPATINA O., *La réforme du droit international privé roumain*, *ivi*, p. 167 ss., spec. p. 170 (tali norme sono state peraltro recentemente abrogate con l'adozione del nuovo codice civile rumeno, le cui disposizioni di diritto internazionale privato rinviano in materia al regolamento "Roma II": se ne veda il testo in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2012, p. 459 ss. con commento di AVASILENCEI C., *La codification des conflits de lois dans le nouveau code civil roumain: une nouvelle forme dans l'attente d'un contentieux*, *ivi*, p. 247 ss.); l'art. 63 della legge n. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, di cui si dirà brevemente; l'art. 72 del codice tunisino di diritto internazionale privato del 27 novembre 1998, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1999, p. 382 ss., p. 391, su cui HACHEM M. E. A., *Le code tunisien de droit international privé*, *ivi*, p. 227 ss., spec. p. 243 s.; l'art. 99, par. 2, n. 4 del codice belga di diritto internazionale privato, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2005, p. 154 ss., p. 177 s.; in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2005, p. 231 ss., p. 253, su cui CARLIER J.-Y., *Le Code belge de droit international privé*, cit., p. 36 s.; FALLON M., *Le droit international privé belge dans les traces de la loi italienne dix ans après*, cit., p. 333 s.

(96) La norma prevede l'applicazione, a scelta del danneggiato, della legge dello Stato del domicilio o dell'amministrazione del produttore o delle legge dello stato in cui il prodotto è stato acquistato, salvo il produttore provi che vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso. Si vedano in proposito, tra gli altri, DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 47 ss.; POCAR F., *Articolo 63*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, cit., p. 314 ss.; SARAVALLE A., *Art. 63*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218*, *Commentario a cura di S. Bariatti*, cit., p. 1451 ss.; TONOLO S., *Art. 63*, in CONETTI G., TONOLO S., VISMARA F., *op. cit.*, p. 338 ss.

applicabile alle obbligazioni da fatto illecito non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (97), la norma dell'art. 63, considerata la corrispondenza della materia disciplinata e l'applicabilità *erga omnes* della disciplina contenuta nel regolamento, deve considerarsi sostanzialmente sostituita dalla disposizione dell'art. 5 del regolamento con riferimento a tutti i danni da prodotto relativi a fatti verificatisi a decorrere dalla data fissata per l'applicazione del regolamento (98).

L'art. 5 del regolamento persegue l'obiettivo di contemperare l'esigenza di tutela del danneggiato prevedendo l'applicazione di una legge a lui più familiare con quella di proteggere gli interessi del produttore — ciò che, da un punto di vista economico, finisce in ultima analisi per tornare indirettamente anche a vantaggio degli stessi utenti finali dei prodotti in termini di contenimento dei costi associati alla produzione (99) — prevedendo l'applicazione di una legge che possa essere ragionevolmente prevedibile per quest'ultimo. La combinazione di questi due interessi avviene nella sistematica della norma attraverso il ricorso ad un concorso successivo di criteri di collegamento, accompagnati da una clausola d'eccezione specifica, tanto gli uni quanto l'altra restando peraltro soggetti alle clausole d'eccezione generali riprese dall'art. 4 del regolamento stesso.

I tre criteri di collegamento posti in concorso successivo soddisfanno in via gradata l'esigenza sopra accennata di garantire per quanto possibile l'applicazione di una legge che presenti un legame di prossimità con la sfera giuridica del danneggiato. La norma prevede, infatti, in prima battuta, l'applicazione della legge del paese di residenza abituale del danneggiato al tempo del verificarsi del danno, a condizione che il prodotto sia stato commercializzato in tale paese. Ove tale

---

(97) Si veda al riguardo *infra*, Cap. IV, par. 2.

(98) Si veda in questo senso HONORATI C., *Regolamento n. 864/2007*, cit., p. 518.

(99) Rilievi in questo senso furono svolti anche in occasione della negoziazione della Convenzione dell'Aja del 1973 in materia, sopra citata: si vedano le osservazioni dovute a Mr. Armstrong, delegato del *Comité européen des assurances*, sul punto, in CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, *Actes et documents de la XII Session*, t. III, La Haye, 1974, p. 170; in proposito, PRIEST G. L., *The Current Insurance Crisis and Modern Tort Law*, in *Yale Law Journal*, vol. 96 (1986-87), p. 1521 ss.; DAVI A., *op. ult. cit.*, p. 50 s., in nota; SARAVALLE A., *The Law Applicable to Products Liability: Hopping Off the Endless Merry-Go-Round*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, cit., p. 107 ss., spec. p. 111 ss.

condizione non sia soddisfatta, la norma prevede a titolo sussidiario l'applicazione della legge del paese in cui il prodotto è stato acquistato, e, qualora anche relativamente a tale paese la condizione anzidetta non sia soddisfatta, a titolo ulteriormente subordinato l'applicazione della legge del paese in cui il danno si è verificato. A dire il vero, la "cascata" di criteri di collegamento così come articolata dalla norma si rivela imperfetta, dato che, essendo anche quest'ultimo criterio subordinato alla medesima condizione che il prodotto sia stato commercializzato in tale paese, resterebbe da domandarsi quale debba essere la legge regolatrice ove il prodotto non sia stato commercializzato in nessuno dei tre paesi presi in considerazione dalla norma. Non parendo corretto ipotizzare in questo caso un ritorno alla regola generale posta dall'art. 4 del regolamento, dato che questa espressamente dichiara di applicarsi solo per quanto non diversamente disposto nel regolamento e pare in proposito dubbio che l'ipotesi in esame possa considerarsi alla stregua di un caso per il cui il regolamento non abbia inteso prevedere l'applicazione della disciplina speciale, una soluzione appare doversi rintracciare nelle altre disposizioni contenute nello stesso art. 5, per quanto esse appaiano formulate più in termini di eccezione che di regola residuale (100). In particolare, mette conto di considerare la clausola d'eccezione specifica contenuta nella seconda parte del par. 1 della norma, la quale, al fine di tutelare il produttore dal rischio che la responsabilità derivante da un danno causato dai propri prodotti possa andare soggetta ad una legge per lui non agevolmente prevedibile, dispone che, nel caso in cui il produttore non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di prodotti dello stesso tipo nel paese indicato dal criterio di collegamento di volta in volta considerato, debba trovare applicazione la legge del paese di

---

(100) Si vedano in questo senso, convincentemente, DICKINSON A., *The Rome II Regulation*, cit., p. 385; GARCIMARTÍN ALFÉREZ F. J., *The Rome II Regulation*, cit., p. 85; HUBER P., ILLMER M., *International Product Liability. A Commentary on Article 5 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 31 ss., spec. p. 43 s., HONORATI C., *op. cit.*, p. 525; in senso contrario, sostenendo l'applicabilità in questo caso della regola generale dell'art. 4, pur dando conto della scarsa idoneità di tale regola a disciplinare efficacemente la fattispecie, HARTLEY T. C., *Choice of Law for Non-Contractual Liability: Selected Problems Under the Rome II Regulation*, in *Intern. Law Quart.*, 2008, p. 899 ss., spec. p. 904 s.; inclina ugualmente a favore dell'applicazione dell'art. 4, sebbene in termini dubitativi, LÉGIER G., *Le règlement "Rome II"*, cit., p. 24.

residenza abituale del presunto responsabile. Con ciò si realizza una sostanziale inversione della regola in senso ben più favorevole a quest'ultimo. In sostanza, un'*eadem ratio* parrebbe supportare l'applicazione della regola prevista a titolo d'eccezione in quest'ultima parte della norma non solo nell'ipotesi in cui la commercializzazione del prodotto in uno dei paesi presi in considerazione nella prima parte della disposizione stessa non fosse stata ragionevolmente prevedibile per il produttore, bensì anche ove tale commercializzazione non vi avesse affatto avuto luogo. La medesima *ratio* sembra suggerire che il requisito della avvenuta commercializzazione del prodotto in uno di tali paesi debba essere interpretato con la medesima flessibilità che la norma prevede per l'eccezione posta dalla seconda parte della disposizione, e cioè in quanto riferito alla commercializzazione non già dello specifico prodotto che ha causato il danno bensì più ampiamente alla commercializzazione di prodotti dello stesso tipo di quello considerato (101).

Come già osservato, la norma dell'art. 5 richiama, inoltre, le due clausole d'eccezione generali contemplate dall'art. 4 del regolamento, ricorrendo peraltro, singolarmente, ad una tecnica normativa differente. La norma, infatti, dapprima fa salva, mediante rinvio, la regola di cui all'art. 4, par. 2 del regolamento, che prevede l'applicazione della legge del paese di residenza abituale del danneggiato e del presunto responsabile ove questa fosse comune a entrambi al momento del verificarsi del danno, mentre poi provvede a riformulare per esteso la clausola di eccezione generale che figura al par. 3 della norma (102). Nel far ciò, l'art. 5, par. 2 del regolamento riproduce la medesima indicazione per la quale un collegamento manifestamente più stretto potrebbe sussistere, sebbene a titolo meramente esemplificativo, con un'eventuale relazione preesistente tra le parti che presenti uno stretto collegamento

---

(101) Così ancora, persuasivamente, DICKINSON A., *The Rome II Regulation*, cit., p. 380 s.; HUBER P., ILLMER M., *op. cit.*, p. 42 s.; nel senso che ai fini della prima parte della norma debba trattarsi di un prodotto identico e non meramente dello stesso tipo, HONORATI C., *op. cit.*, p. 523 ss.

(102) La scarsa omogeneità della tecnica redazionale utilizzata è sottolineata, in particolare, da WAGNER G., *Die neue Rom-II Verordnung*, cit., p. 7; HUBER P., ILLMER M., *op. cit.*, p. 39.

con l'illecito (103). Oltre all'ipotesi espressamente indicata dalla norma, la clausola d'eccezione in questione appare suscettibile di operare relativamente alla responsabilità derivante da un prodotto nei confronti dei c.d. "bystanders", vale a dire di coloro che subiscono un danno per effetto del prodotto senza essere in rapporto di carattere contrattuale né col produttore né col venditore e senza avere fatto uso del prodotto (104).

#### 9. Segue: concorrenza sleale e restrizioni della concorrenza.

L'art. 6 del regolamento reca una disciplina di conflitto speciale relativamente a due particolari categorie di illeciti, tra di loro distinte ma accomunate sotto il profilo degli effetti che sono suscettibili di produrre: gli atti di concorrenza sleale e gli atti restrittivi della libera concorrenza. Come evidenziato nel preambolo del regolamento, la disciplina introdotta dalla norma non comporta strettamente una deroga alla disciplina generale contenuta nell'art. 4 del regolamento, bensì una sua specificazione, dato che in sostanza la norma altro non fa che identificare più precisamente quello che deve intendersi come *locus commissi delicti*, ovvero, secondo la logica della stessa regola generale, come *locus damni*, relativamente alle specifiche categorie di illeciti contemplate (105).

Infatti, tanto nel caso degli atti di concorrenza sleale quanto nell'ipotesi degli atti restrittivi della libera concorrenza, l'interesse che

---

(103) Si rimanda a quanto osservato in proposito *supra*, par. 7.

(104) Si vedano in questo senso HUBER P., ILLMER M., *op. cit.*, p. 46; LEIBLE S., LEHMANN M., *Die neue EG-Verordnung*, cit., p. 728; la diversità della posizione dei *bystanders* e la scarsa idoneità delle regole di conflitto sulla responsabilità da danno da prodotto ad applicarsi nel loro caso è sottolineata anche, con riferimento alla norma come formulata nell'art. 6 delle proposta modificata di regolamento presentata dalla Commissione, doc. COM(2006) 83 def., cit., da SONNENTAG M., *Zur Europäisierung des Internationalen außervertraglichen Schuldrechts*, cit., p. 283; con riferimento all'art. 63 della legge italiana, da DAVI A., *Responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 55 s.

(105) Si veda il preambolo del regolamento, considerando n. 21. Si veda in proposito anche la relazione esplicativa della proposta della Commissione, doc. COM(2003) 427 def., cit., *sub* art. 5, p. 16 s., nella quale si osserva come la legge individuata come applicabile in base alla regola in questione tenda sovente a coincidere con la legge applicabile in base alla regola generale, in quanto il danno tendenzialmente consiste nell'effetto anticoncorrenziale del comportamento sleale.

viene ad essere leso non è unicamente quello del singolo concorrente che venga ad essere più direttamente pregiudicato dall'atto in questione, bensì un interesse di carattere collettivo, del quale sono in qualche misura titolari l'insieme dei soggetti che operano sul mercato nel quale il comportamento illecito produce i suoi effetti. Ne consegue che, secondo una soluzione che già era stata prospettata in dottrina (106) e in alcune legislazioni statali di diritto internazionale privato che accolgono al loro interno una disciplina speciale di conflitto relativamente ad illeciti di questo tipo (107), il *locus damni* viene ad essere identificato con lo stesso mercato sul quale si producono gli effetti dell'atto anticoncorrenziale.

Il criterio in questione riceve nondimeno diverse specificazioni a seconda che si tratti di un atto di concorrenza sleale ovvero di un atto restrittivo della concorrenza. In proposito, occorre innanzitutto rilevare che la norma non si premura di definire ciò che debba intendersi per atto di concorrenza sleale piuttosto che per atto restrittivo della concorrenza. In proposito, non essendo, in particolare, la prima cate-

---

(106) Si vedano in proposito, tra gli altri, WENGLER W., *Die Gesetze über unlauteren Wettbewerb und das internationale Privatrecht*, in *RabelsZ.*, 1954, p. 401 ss., spec. p. 414 ss.; TROLLER K., *Das internationale Privatrecht des unlauteren Wettbewerbs*, Freiburg S., 1962, p. 127 ss.; DAVI A., *Problemi di localizzazione dell'illecito e legge applicabile alla concorrenza sleale*, in *Riv. dir. intern.*, 1975, p. 225 ss., spec. p. 243 ss.; ID., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 25 s.; HONORATI C., *La legge applicabile alla concorrenza sleale*, Padova, 1995, p. 231 ss.; DREXL J., *Internationales Recht gegen den unlauteren Wettbewerb*, in *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, vol. 11, *Internationales Wirtschaftsrecht. Art. 50-245 EGBGB*, a cura di H. J. Sonnenberger, IV ed., München, 2006, p. 746 ss., spec. p. 750 ss.

(107) Si vedano in proposito, tra le altre, l'art. 48, par. 2 della legge austriaca di diritto internazionale privato del 1978, su cui si veda *Internationales Privatrecht*, a cura di A. Duchek e F. Schwind, cit., p. 110 s.; gli articoli 136 e 137 della legge federale svizzera di diritto internazionale privato, relativi rispettivamente agli atti di concorrenza sleale e agli atti restrittivi della concorrenza, su cui VISCHER F., *Art. 136*, in *Zürcher Kommentar zum IPRG*, cit., p. 1536 ss.; ID., *Art. 137*, ivi, p. 1548 ss.; gli artt. 117-119 della nel frattempo abrogata legge rumena di diritto internazionale privato del 1992, su cui si veda CAPATINA O., *La réforme du droit international privé roumain*, cit., p. 170; l'art. 4 della legge olandese sul diritto internazionale privato in materia di obbligazioni extracontrattuali, su cui VLAS P., *Dutch Private Intern. Law*, cit., p. 221 ss.; adotta invece il criterio tradizionale del luogo di verificazione del danno la regola speciale contenuta, con riferimento tanto agli atti di concorrenza sleale quanto alle restrizioni della concorrenza, nell'art. 99, par. 2, n. 2 del codice belga di diritto internazionale privato, su cui CARLIER J.-Y., *Le Code belge de droit international privé*, cit., p. 36 s.

goria di atti nettamente delineata negli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri e dovendosi, in ogni caso, pervenire ad una sua interpretazione uniforme che prescindendo dalle particolarità dei singoli ordinamenti giuridici statali, alcune indicazioni possono essere desunte dalla relazione esplicativa dell'iniziale proposta della Commissione, la quale contemplava unicamente gli atti di concorrenza sleale e non anche gli atti restrittivi della concorrenza (108). In merito, la relazione forniva alcune indicazioni esemplificative, che appaiono in buona misura riprendere quelle già in precedenza fornite da una risoluzione dell'*Institut de droit international* dedicata alla materia (109), individuando come atti di concorrenza sleale quelli tesi ad influenzare la domanda dei prodotti sul mercato mediante il ricorso all'inganno od alla costrizione, ad ostacolare l'offerta di prodotti concorrenti ovvero a trarre vantaggio dalla posizione di mercato di un concorrente, creando confusione tra i rispettivi prodotti o sfruttandone la reputazione. Proprio alla luce dell'effetto di turbativa che questo tipo di condotte produce nell'ambiente socio-economico nel quale operano tanto l'autore della condotta illecita quanto i suoi concorrenti, l'art. 6, par. 1 del regolamento individua come legge regolatrice dell'illecito la legge del paese nel cui territorio sono o possono essere pregiudicati i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori, i quali, ugualmente, appaiono in ultima analisi come soggetti passivi del tipo di condotta considerato (110).

Evidentemente, il criterio di collegamento accolto dalla norma in tanto trova giustificazione su di un piano di logica conflittuale in quanto effettivamente sussista un pregiudizio, effettivo od anche soltanto potenziale, per una collettività, sia essa da identificarsi prevalentemente

---

(108) Doc. COM(2003) 427 def., cit., *sub art.* 5, p. 16.

(109) INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, *Les règles de conflit de lois en matière de concurrence déloyale*, in *Anr. inst. dr. intern.*, vol. 60-II, 1984, p. 292 ss., art. I. L'elencazione in questione appare direttamente ispirata all'art. 10-*bis* della Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà intellettuale: si veda in proposito HELLNER M., *Unfair Competition and Acts Restricting Free Competition*, cit., p. 68 s.

(110) Come sottolineato anche nella relazione esplicativa della proposta della Commissione, doc. COM(2003) 427 def., cit., *sub art.* 5, p. 16 s. Si vedano in proposito, tra gli altri, DREXL J., *Internationales Recht gegen den unlauteren Wettbewerb*, cit., p. 751 s.; HELLNER M., *Unfair Competition*, cit., p. 55 s.; HONORATI C., *The Law Applicable to Unfair Competition*, cit., p. 148 ss.

con i concorrenti dell'operatore economico al quale la condotta è ascrivibile o con i consumatori. Ne consegue che, come opportunamente previsto dal par. 2 della norma, nei casi in cui non sia dato riscontrare tale dimensione collettiva degli effetti della condotta illecita, bensì questa si inquadri in uno schema meramente bilaterale, nel quale l'atto di concorrenza sleale viene a ledere esclusivamente l'interesse di un determinato concorrente, non vi è ragione per derogare alla regola generale di cui all'art. 4 del regolamento, né, ove, come postulato, di deroga non si tratti, per identificare il *locus damni* con quello nel quale si verifica la lesione di un interesse collettivo che non è, invece, in alcun modo toccato dalla condotta illecita (111).

Il par. 3 della norma si riferisce invece alla diversa ipotesi di un atto che si configuri come una restrizione della concorrenza, figura non contemplata dall'iniziale proposta della Commissione ed inserita nel testo del regolamento solo ad uno stadio maturo del suo lungo *iter* legislativo (112). Anche a questo proposito il regolamento non fornisce definizioni, benché una definizione autonoma di atto restrittivo della concorrenza appaia in definitiva più agevole da raggiungere, alla luce dell'articolata disciplina materiale che la materia riceve nel diritto dell'Unione europea. Ciò per quanto, con evidenza, la norma di conflitto in questione non debba intendersi circoscritta alle sole viola-

---

(111) Si veda peraltro in proposito HONORATI C., *La legge applicabile alla concorrenza sleale*, cit., p. 235 ss.; ID., *The Law Applicable to Unfair Competition*, cit., p. 156 ss., la quale osserva che la distinzione tra le situazioni nelle quali vi è un danno per il buon funzionamento del mercato nel suo complesso e quelle in cui risulta danneggiato unicamente un singolo concorrente è in concreto difficile da tracciare, in quanto anche in quest'ultima ipotesi non può escludersi che l'atto comunque pregiudichi, benché indirettamente, il funzionamento del mercato. Inoltre, l'A. ritiene che il criterio del mercato e quello del *locus damni* di cui alla regola generale tenderanno nella gran parte dei casi a coincidere, dato che tendenzialmente il pregiudizio per il mercato si verificherà nel paese nel quale opera il concorrente danneggiato.

(112) L'assenza di una regola di conflitto specifica in materia di legge applicabile agli atti restrittivi della concorrenza e l'inidoneità della disposizione relativa alla legge applicabile agli atti di concorrenza sleale ad applicarsi relativamente a tale diversa fattispecie è sottolineata da ADOLPHSEN J., *The Conflict of Laws in Cartel Matters in a Globalised World: Alternatives to the Effects Doctrine*, in *Journal of Private Intern. Law*, 2005, p. 151 ss., spec. p. 176 s., ove l'A. infatti auspicava l'introduzione di una regola apposita in materia, sul modello della disposizione dell'art. 137 della legge federale svizzera di diritto internazionale privato sopra richiamato (v. *supra*, nota 107).

zioni del diritto dell'Unione, bensì debba ricomprendere anche gli atti che comportino una violazione del diritto nazionale in materia e che siano comunque idonei a turbare le condizioni di libera concorrenza esistenti sul mercato nel quale vengano ad incidere, a prescindere dalla fonte alla quale l'esistenza di tali condizioni debba essere ricondotta. Relativamente a tali atti, la norma indica per l'appunto come applicabile la legge del paese sul cui mercato la restrizione produce o appare suscettibile di produrre effetti, adottando un criterio che, benché nominalisticamente diverso, non si rivela nella sostanza differire dal criterio adottato dalla norma relativamente agli atti di concorrenza sleale (113).

Un elemento di asimmetria della disciplina di conflitto recata dalla norma è invece presente per quanto attiene al trattamento delle potenzialmente ben frequenti fattispecie in cui gli effetti della condotta illecita non si prestano ad essere circoscritti ad un singolo paese. Singolarmente, la norma disciplina questa ipotesi, che può di per sé presentarsi tanto con riferimento alla prima categoria di ipotesi quanto relativamente alla seconda, unicamente con riferimento alle restrizioni della concorrenza, seppur adottando un criterio che avrebbe potuto applicarsi tendenzialmente anche relativamente agli atti di concorrenza sleale. Il criterio adottato è eminentemente volto ad evitare quel frazionamento della legge regolatrice rispetto ad un unico atto, che deriverebbe dall'applicazione della regola prevista per l'ipotesi in cui questo producesse effetto su di un unico mercato nazionale, e persegue questo fine presupponendo, abbastanza discutibilmente, che l'individuazione della legge regolatrice debba farsi in sede giurisdizionale.

---

(113) Si veda in questo senso HELLNER M., *Unfair Competition and Acts Restricting Free Competition*, cit., p. 56; si veda in proposito anche DREXL J., *op. cit.*, p. 799 s., il quale osserva che anche se materialmente vi può essere una sovrapposizione tra i due criteri, dal momento che un atto di concorrenza sleale può essere suscettibile di rilevare al tempo stesso anche come restrittivo della concorrenza e il mercato interessato dalla restrizione in tale caso tende a coincidere con quello nel quale verrebbero ad essere pregiudicati gli interessi dei concorrenti o dei consumatori, i due criteri restano comunque distinti, così come diverso è il carattere delle norme in questione e del rispettivo ambito di applicazione, essendo, evidentemente, la disciplina della concorrenza caratterizzata da uno stretto carattere territoriale, legato, nel caso della disciplina nazionale, allo Stato che la pone in essere e, nel caso della disciplina comunitaria, all'intero territorio dell'Unione.

Secondo una soluzione che appare ispirata ad un obiettivo di matrice prevalentemente anglosassone consistente nell'assicurare la corrispondenza tra *forum* e *ius*, la norma consente infatti alla parte che agisca per il risarcimento dei danni derivanti dalla restrizione della concorrenza davanti ai giudici del paese in cui il convenuto è domiciliato — tale essendo, nella gran parte dei casi, il paese in cui questi abitualmente opera e nel quale, quindi, è tendenzialmente posta in essere la condotta implicante restrizione della concorrenza — di richiedere l'applicazione della legge di tale paese, a condizione che questo, identificato dalla norma come "Stato membro", sia al tempo stesso tra quelli nei quali l'effetto anticoncorrenziale si produce. Lo stesso requisito la norma pone con riferimento all'ipotesi in cui l'attore agisca nei confronti di più convenuti domiciliati, evidentemente, in paesi diversi, innanzi al giudice di uno solo di essi. La norma appare criticabile non solo, come già accennato, per il metodo "giurisdizionale" con il quale perviene ad identificare la legge regolatrice, bensì anche per la deroga che comporta rispetto alla regola generale dell'applicabilità *erga omnes* della disciplina di conflitto posta dal regolamento. La regola in questione è, infatti, destinata a rimanere inoperante nei casi in cui la restrizione della concorrenza produca effetti anche in uno o più Stati terzi e l'azione giudiziaria sia portata innanzi ai giudici di uno di questi ultimi Stati, sulla base, evidentemente, delle rispettive regole di giurisdizione (114).

---

(114) Si veda in proposito HELLNER M., *op. cit.*, p. 64 ss., il quale osserva che essendo carattere intrinseco delle restrizioni della concorrenza e, in particolar modo, delle violazioni della disciplina comunitaria in materia — la quale presuppone al fine della propria applicazione che la condotta anticoncorrenziale coinvolga il mercato di più di uno Stato membro — il fatto di coinvolgere potenzialmente il mercato di più di un paese, la regola in questione rischia di portare inopportuno ad una frammentazione della disciplina internazionalprivatistica dell'illecito. Rileva in proposito HONORATI C., *Regolamento n. 864/2007*, cit., p. 536, come tale potenziale frammentazione sia insita anche nella regola generale di cui all'art. 4 del regolamento, non comportando quindi una sostanziale differenziazione quanto al risultato cui si perverrebbe in applicazione di tale regola. Si vedano anche, tra gli altri, MANKOWSKI P., *Das neue internationale Kartellrecht des Art. 6 Abs. 3 der Rom II-Verordnung*, in *Recht der intern. Wirtschaft*, 2008, p. 177 ss., spec. p. 188 ss.; MUNARI F., *L'entrata in vigore del regolamento « Roma II » e i suoi effetti sul private antitrust enforcement*, in *Dir. comm. intern.*, 2008, p. 281 ss., spec. p. 292 ss.; KESSEDJIAN C., *Les actions collectives en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires de la concurrence et le droit international privé*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*. Liber

Un'altra previsione contenuta nella norma in esame che avrebbe necessitato di una più accurata formulazione è quella di cui al par. 4, il quale prevede l'inderogabilità della individuazione della legge applicabile operata in base alla disposizione considerata per effetto di un accordo di scelta di legge ai sensi dell'art. 14 del regolamento. Tale nderogabilità trova giustificazione, evidentemente, in relazione al presupposto dell'esistenza di un interesse collettivo pregiudicato dall'atto anticoncorrenziale, che si è visto essere alla base della disciplina di conflitto contenuta nella norma. Nondimeno, si è anche osservato come questa faccia salva la regola generale di cui all'art. 4 del regolamento relativamente agli atti di concorrenza sleale nei casi in cui il fatto illecito presenti carattere meramente bilaterale, ledendo gli interessi di un unico concorrente. In quest'ultima ipotesi, evidentemente, l'assenza di un pregiudizio per un interesse di carattere collettivo, così come non giustifica la deroga alla disciplina generale di conflitto relativa al fatto illecito, nemmeno può giustificare la previsione dell'inderogabilità della individuazione della legge regolatrice in base alla norma in esame (115).

---

*Fausto Pocar*, a cura di G. Venturini, S. Bariatti, Milano, 2009, p. 533 ss., spec. p. 540 ss. Un correttivo all'effetto di frammentazione indicato, visto il parallelismo che la norma instaura tra competenza giurisdizionale e legge applicabile, può venire, come la norma stessa appare contemplare, dagli strumenti processuali atti a realizzare un coordinamento tra le giurisdizioni e a favorire la trattazione congiunta di più azioni innanzi ad un unico giudice, come l'art. 6, par. 1, del regolamento n. 44/2001 relativo al cumulo soggettivo. Nella materia in questione, infatti, l'applicazione del criterio speciale di competenza giurisdizionale di cui all'art. 5, par. 3 del regolamento presenta il rischio di alimentare la frammentazione del contenzioso, sia in considerazione del carattere alternativo del foro in questione rispetto al domicilio del convenuto, sia alla luce dell'interpretazione biunivoca del criterio speciale in questione adottata dalla Corte di giustizia a far data dalla sentenza relativa al caso *Bier c. Mines de potasse d'Alsace*, cit. (*supra*, Cap.I, par. 2, nota 28). Si veda in proposito FITCHEN J., *Allocating Jurisdiction in Private Competition Law Claims Within the EU*, in *Maastricht Journal of Eur. and Compar. Law*, 2006, p. 381 ss., spec. p. 389 ss.

(115) Si veda in proposito RODRIGUEZ PINEAU E., *Conflict of Laws Comes to the Rescue of Competition Law: The New Rome II Regulation*, in *Journal of Private Intern. Law*, 2009, p. 311 ss., spec. p. 326 ss., ove l'A. sottolinea come una scelta di legge, sebbene limitata alla legge del giudice adito in luogo di quella che sarebbe altrimenti applicabile in base alla regola generale, sia peraltro concessa in relazione ad atti restrittivi della concorrenza che possano produrre effetti sul mercato di più paesi in base alla regola di cui all'art. 6, par. 3, lett. b). Si vedano anche FITCHEN J., *Choice of Law in International Claims based on Restrictions of Competition: Article 6(3) of the*

10. Segue: *danno ambientale*.

La disciplina della legge applicabile in materia di danno ambientale contenuta nell'art. 7 del regolamento appare perseguire anch'essa una finalità di carattere materiale, in quanto tende a realizzare un bilanciamento tra la regola generale fatta propria dall'art. 4 del regolamento, che prevede l'applicazione della legge del luogo nel quale si è prodotto il danno, e l'applicazione, invece, della legge del luogo della condotta dannosa. Tale bilanciamento riflette la particolare rilevanza che in materia di danno ambientale riveste la componente *conduct-regulating* della disciplina della responsabilità extracontrattuale (116), connessa con l'esigenza di carattere materiale di assicurare un'adeguata protezione dell'ambiente e, in un'ottica internazionalprivatistica, di evitare che gli operatori economici che svolgono un'attività suscettibile per sua natura di causare danni transfrontalieri possano essere indotti ad eludere un'eventuale disciplina ambientale più restrittiva prevista dalla legge del paese nel quale operano, nell'aspettativa di poter andare soggetti all'applicazione di leggi di paesi confinanti ispirate a *standards* più tenui di protezione ambientale (117).

Come peraltro evidenziato anche dal preambolo del regolamento, la disciplina di conflitto da questo recata in materia di danno ambientale deve essere letta in relazione alla protezione che è garantita all'ambiente nell'ambito delle politiche materiali dell'Unione, con particolare riferimento alla disciplina in materia di politica ambientale contenuta nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (118) e

---

*Rome II Regulation*, ivi, p. 337 ss., spec. p. 344 ss.; HONORATI C., *Regolamento n. 864/2007*, cit., p. 532 ss.

(116) Si rimanda in proposito alle considerazioni svolte *supra*, par. 5, in merito alla regola generale relativa all'individuazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali contenuta nell'art. 4 del regolamento e, in particolare, all'analisi delle due componenti *conduct-regulating* e *loss-distributing* della disciplina della responsabilità extracontrattuale compiuta da SYMEONIDES S. C., *Rome II and Tort Conflicts*, cit., p. 189 ss.; si vedano anche, con specifico riferimento alla regola in esame, KADNER GRAZIANO TH., *The Law Applicable to Cross-Border Damage to the Environment*, cit., p. 71 ss.; MUNARI F., SCHIANO DI PEPE L., *Liability for Environmental Torts in Europe*, cit., p. 173 ss.

(117) Si vedano in questo senso le osservazioni di HONORATI C., *Regolamento n. 864/2007*, cit., p. 543.

(118) Si vedano gli articoli 191-193 TFUE, già articoli 174-176 del Trattato CE.

nella direttiva n. 35/2004 (119), la quale, tuttavia, ha ad oggetto gli obblighi degli Stati membri in materia di prevenzione e riparazione dei danni ambientali e non già i profili di responsabilità civile ad essi inerenti, che la direttiva lascia alle legislazioni interne degli Stati membri senza proporsi di armonizzarle né di introdurre regole di conflitto in materia (120).

Peraltro, con riferimento alle questioni relative alla responsabilità civile degli Stati o dei relativi organi per danno ambientale, così come per le eventuali pretese che questi avanzino al fine di recuperare dagli operatori economici responsabili di un tale danno le spese sostenute per gli interventi compiuti al fine di ripararne le conseguenze, deve essere affrontato preliminarmente il problema dell'applicabilità del regolamento in esame. Questo, infatti, come si è in precedenza evidenziato, disciplina le obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale, quest'ultima nozione dovendo essere interpretata in maniera coerente a quanto avviene per il regolamento n. 44/2001, che relativamente alla stessa materia regola la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni (121). Come osservato, l'orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia interpretativa di tale espressione si è andato consolidando nel senso che non rientra nella materia civile e commerciale ogni atto che sia stato posto in essere da uno Stato nell'esercizio dei suoi pubblici poteri — ciò che ora il regolamento in esame, del resto, espressamente precisa — e più precisamente ogni situazione nella quale lo Stato non agisca in posizione corrispondente a quella di un privato cittadino. Per citare, in particolare, un caso che presenta una stretta analogia con le azioni di regresso sopra evocate, la Corte di giustizia nella sentenza relativa al caso *Rüffer* (122) si era pronunciata relativamente ad un'azione con la quale le autorità olandesi che avevano provveduto alla rimozione di un relitto di una nave tedesca naufragata nelle vie navigabili interne dei

---

(119) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in *G.U.U.E.*, L 143 del 30 aprile 2004, p. 56 ss.

(120) Si vedano in tal senso l'art. 3, par. 3 e i considerando nn. 11-14 del preambolo della direttiva; in proposito, MUNARI F., SCHIANO DI PEPE L., *op. cit.*, p. 188 ss.

(121) Si veda *supra*, par. 2, nota 21 e testo corrispondente.

(122) C. giust. CE, sent. 16 dicembre 1980, in causa 814/79, *Stato olandese c. Rüffer*, cit. (*supra*, par. 2, nota 21).

Paesi Bassi intendevano recuperare dall'armatore le spese sostenute per l'operazione. La Corte di giustizia aveva ritenuto che una simile azione non potesse rientrare nella nozione di 'materia civile e commerciale' in quanto nella specie le autorità olandesi avevano agito in base alle disposizioni di un'apposita convenzione internazionale conclusa tra gli Stati interessati e del diritto interno olandese, che conferivano alle autorità statali preposte all'attività in questione il carattere di pubblica autorità (123).

Venendo al merito della soluzione accolta nel regolamento al fine di perseguire l'accennato bilanciamento, l'art. 7 prevede quale regola generale l'applicabilità della *lex loci damni* alla stregua dell'art. 4, conferendo nondimeno al danneggiato la facoltà di optare per l'applicazione della legge del paese in cui si è verificata la condotta dannosa (124). L'*optio legis* prevista dalla norma appare specificamente mirata a consentire al danneggiato di invocare l'applicazione di una disciplina maggiormente rigorosa della responsabilità vigente nel paese

---

(123) La giurisprudenza successiva della Corte di giustizia ha precisato che profilo decisivo al fine dello stabilire se la domanda verta o meno in materia civile e commerciale è il fatto che la pubblica autorità agisca o meno in posizione corrispondente a quella in cui nelle stesse circostanze si troverebbe ad agire un soggetto privato: si vedano in particolare C. giust. CE, sent. 21 aprile 1993, in causa C-172/91, *Sonntag c. Waidmann*, cit. (ivi), in cui la Corte di giustizia ha ritenuto rientrare nell'ambito della materia civile e commerciale un'azione risarcitoria intentata dai genitori di un alunno nei confronti di un insegnante di scuola pubblica in Germania che si era reso responsabile di omessa vigilanza degli allievi durante una gita scolastica in Italia, in quanto gli obblighi del cui mancato rispetto si trattava non differivano da quelli di cui sarebbe stato titolare un insegnante di scuola privata nelle medesime circostanze; C. giust. CE, sent. 14 novembre 2002, in causa C-271/00, *Gemeente Steenbergen c. Baten*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2002, p. I-10489 ss., in cui la Corte ha ritenuto rientrare nella nozione di materia civile e commerciale un'azione di regresso mediante la quale un'autorità comunale belga chiedeva la restituzione delle somme corrisposte a titolo di prestazioni di sicurezza sociale a un coniuge divorziato per essere questi venuto meno alle condizioni fissate per l'erogazione di tali prestazioni, in quanto l'azione in questione era basata sulle ordinarie regole concernenti la ripetizione delle somme versate a titolo di obbligazioni alimentari tra soggetti privati. Si veda in proposito, con specifico riferimento alla materia in esame, KADNER GRAZIANO TH., *op. cit.*, p. 82 ss.

(124) Da notare che la norma non precisa il momento nel quale l'*optio legis* debba essere effettuata. La relazione esplicativa della proposta della Commissione, doc. COM(2003) 427 def., cit., *sub* art. 7, p. 21, presupponendo, piuttosto discutibilmente, che essa debba essere compiuta in sede processuale, prevede che l'opzione possa essere esercitata nei limiti temporali che la legge processuale del foro prevede per la proposizione di nuove domande.

dell'azione, in base alla quale possa più agevolmente essere affermata la responsabilità — in considerazione, ad esempio, dell'esistenza di un regime più rigoroso di responsabilità per attività pericolose (125) — ovvero possa essere riconosciuto un risarcimento più ampio. Come si è già osservato, l'*optio legis* che il regolamento accorda al danneggiato relativamente al danno ambientale appare riflettere anche la soluzione ubiquitaria accolta dalla Corte di giustizia relativamente all'identificazione del luogo di commissione del fatto illecito al fine dell'applicazione del criterio speciale di competenza giurisdizionale di cui all'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e poi del regolamento n. 44/2001, la quale è stata infatti concepita per la prima volta precisamente in relazione ad un caso di danno ambientale (126).

#### 11. Segue: *violazione dei diritti di proprietà intellettuale.*

La regola contenuta nell'art. 8 del regolamento tende a riflettere le soluzioni adottate in diverse legislazioni statali di diritto internazionale privato, le quali, riflettendo il carattere territoriale dei diritti di proprietà intellettuale, individuano come applicabile ai diritti stessi ovvero, in quelle leggi che contemplano una specifica disposizione di conflitto in proposito, alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalla loro violazione, la *lex loci protectionis*, vale a dire, la legge del paese per il quale la protezione viene ad essere richiesta (127). Al riguardo, appare

---

(125) Da notare, a questo riguardo, che l'art. 22, par. 1, del regolamento sottopone alla stessa legge regolatrice della responsabilità extracontrattuale questioni quali l'esistenza di presunzioni legali e la ripartizione dell'onere della prova.

(126) Si intende fare riferimento alla sentenza della Corte di giustizia relativa al caso *Bier c. Mines de potasse d'Alsace*, cit. (*supra*, Cap. I, par. 2, nota 28). Il parallelismo in questione è sottolineato in dottrina: tra gli altri, da KADNER GRAZIANO TH., *op. cit.*, p. 74 ss.; SONNENTAG M., *Zur europäisierung des internationalen außerverträglichen Schuldrechts*, cit., p. 295; si veda anche HONORATI C., *Regolamento n. 864/2007*, cit., p. 543 ss., la quale osserva che la facoltà di scelta offerta al danneggiato costituisce espressione non soltanto di un *favor laesi*, bensì di un obiettivo indiretto di innalzamento del livello della tutela ambientale.

(127) Si vedano tra le altre, con riferimento alla legge applicabile ai diritti di proprietà intellettuale, l'art. 54 della legge n. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il quale individua come applicabile la legge del paese di utilizzazione: si vedano in proposito, tra gli altri, BOSCHIERO N., *Beni immateriali (diritto internazionale privato e processuale)*, in *Enciclopedia del diritto*, *Annali*, vol. II,

necessario affrontare preliminarmente il problema della delimitazione dell'ambito di applicazione rispetto della legge regolatrice del diritto di proprietà intellettuale in quanto tale, questione che forma oggetto, nell'ordinamento italiano, della norma dell'art. 54 della legge 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, e della legge regolatrice delle obbligazioni extracontrattuali che sorgono dalla violazione di tali diritti. Il problema, che è stato già affrontato nelle sue linee generali con riferimento alla disposizione dell'art. 15 del regolamento (128), non pare destinato a ricevere diversa soluzione con riferimento alla specifica materia che forma ora oggetto d'esame (129).

---

t. 2, Milano, 2008, p. 115 ss., spec. p. 126 ss.; LUZZATTO R., *Articolo 54*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, cit., p. 257 ss.; SALVATORE V., *Art. 54 (Diritti su beni immateriali)*, in *Legge 31 maggio 1995 n. 218*, Commentario a cura di S. Bariatti, cit., p. 1337 ss.; TONOLO S., *Art. 54*, in CONETTI G., TONOLO S., VISMARA F., *Commento alla riforma*, cit., p. 264 ss.; l'art. 110 della legge federale svizzera di diritto internazionale privato del 1987, il quale prevede una disciplina maggiormente articolata, prevedendo relativamente alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale la facoltà delle parti di optare, dopo verificatosi l'evento, per l'applicazione della *lex fori*: si veda in proposito VISCHER F., *Art. 110*, in *Zürcher Kommentar zum IPRG*, cit., p. 1150 ss.; l'art. 93 del codice belga di diritto internazionale privato del 2004, il quale affianca alla regola generale della *lex loci protectionis* una regola speciale, che rimette l'individuazione del titolare originario di un diritto alla legge del paese che presenta con l'attività intellettuale il collegamento più stretto, tale collegamento presumendosi nei casi in cui tale attività si svolge nell'ambito di un rapporto contrattuale con il paese la cui legge regola il rapporto: si veda in proposito FALLON M., *Le droit international privé belge*, cit., p. 329; per un quadro generale della problematica inerente all'efficacia territoriale dei diritti di proprietà intellettuale sul piano del diritto internazionale privato, con specifico riferimento al coordinamento tra la legge regolatrice del diritto e la legge applicabile al fatto illecito consistente nella sua violazione, NEUMANN S., *Intellectual Property Rights Infringements in European Private International Law*, cit., p. 583 ss.

(128) Si veda *supra*, par. 3.

(129) Una questione che esorbita, evidentemente, dall'ambito del presente studio e che ha occupato la dottrina italiana di diritto internazionale privato è quella consistente nello stabilire la portata delle norme di conflitto in materia di diritti di proprietà intellettuale. A questo riguardo, alla tesi maggioritaria che ritiene pacifica la natura bilaterale delle regole di conflitto in materia e la loro idoneità ad identificare, pertanto, la legge regolatrice dell'insieme dei diritti di proprietà intellettuale si è contrapposta una tesi la quale, basandosi sul carattere territoriale dei diritti di proprietà intellettuale, tendeva a negare l'idoneità di tali regole a richiamare una legge straniera, in considerazione dell'assenza di identità tra il diritto di proprietà intellettuale come regolato dalla legge del paese che vi ha dato protezione e il diritto come regolato dalla legge di un paese diverso: si veda in quest'ultimo senso LUZZATTO R., *Proprietà (diritto*

A dire il vero, il problema accennato è destinato a restare assorbito in quei casi, peraltro più frequenti, in cui vi è corrispondenza tra il criterio di collegamento adottato dal regolamento relativamente alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali scaturenti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e il criterio di collegamento che le norme interne di conflitto, mancando ancora un'iniziativa di unificazione in materia sul piano internazionalprivatistico (130), adottano relativamente ai diritti in questione in quanto tali. Un settore dei diritti di proprietà intellettuale in cui tale coincidenza è meno frequente, essendovi maggiore varietà nei criteri di collegamento accolti, è dato dal diritto d'autore, relativamente al quale, quindi, si potrà frequentemente verificare la situazione in cui determinate questioni aventi carattere preliminare rispetto all'esistenza e alla portata dell'obbligazione extracontrattuale, come la titolarità del diritto e la nozione di autore, dovranno essere risolte in base ad una diversa legge regolatrice (131).

---

*internazionale privato*), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVII, Milano, 1988, p. 297 ss., spec. p. 314, in nota; ID., *Problemi internazionalprivatistici del diritto di autore*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1989, p. 273 ss., spec. p. 276 ss.; ID., *Articolo 54*, cit., p. 258 ss. Si veda, per una discussione della tesi in questione ed anche per ulteriori riferimenti, BOSCHIERO N., *Beni immateriali*, cit., p. 128 ss.

(130) È questione controversa, in proposito, se le convenzioni internazionali per l'unificazione della disciplina dei diritti di proprietà intellettuale contengano o meno delle regole di conflitto implicite: la questione si è posta segnatamente con riferimento all'art. 2 della Convenzione di Unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, il quale estende come regola generale il trattamento riservato ai cittadini di uno Stato parte relativamente alla protezione della proprietà industriale ai cittadini di tutti gli altri Stati dell'Unione, ed all'art. 5, par. 2 della Convenzione di Berna del 1886 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, il quale sottopone l'estensione della protezione ed i mezzi di ricorso assicurati all'autore alla legge del paese nel quale la protezione è richiesta. Nel senso che da tali regole sia soltanto desumibile un principio generale del trattamento nazionale, basato sulla reciprocità, PERTEGÁS M., *Intellectual Property and Choice of Law Rules*, cit., p. 221 ss., spec. p. 226 ss.; nel senso di un tendenziale superamento della distinzione in parola, pur riconoscendo l'inadeguatezza del principio del trattamento nazionale ad assolvere pienamente alla funzione propria delle regole di diritto internazionale privato, BOSCHIERO N., *Beni immateriali*, cit., p. 124 ss., la quale osserva come la regola intenda più precisamente fare riferimento alla legge del paese per il quale la protezione è richiesta. Si veda anche *supra*, Cap. I, par. 2, nota 50.

(131) In materia, si confrontano infatti come soluzioni prevalenti il riferimento alla *lex originis*, da identificarsi con il luogo di prima pubblicazione dell'opera, ed il

La materia dei diritti di proprietà intellettuale, nella diversità delle caratteristiche proprie delle sue articolazioni, foma peraltro oggetto di un'intensa attività di unificazione di carattere sostanziale, intrapresa dapprima a livello internazionale e proseguita poi nell'ambito stesso dell'Unione europea. In quest'ultimo contesto, alla unificazione od armonizzazione delle regole nazionali si è andata affiancando la creazione di diritti di proprietà intellettuale valevoli per l'intero territorio dell'Unione (132), relativamente ai quali, pertanto, il criterio della *lex loci protectionis* si sarebbe rivelato inadeguato, in quanto, ove si fosse trattato della violazione di un diritto di questo tipo, come paese per il quale la protezione è stata chiesta il criterio in questione avrebbe finito con l'identificare il territorio dell'Unione nel suo insieme. L'art. 8, par. 2 del regolamento prevede pertanto, in questo caso, il ricorso a titolo sussidiario, e quindi per le questioni che non siano direttamente disciplinate dall'atto che istituisce il diritto di privativa — il quale, essendo generalmente un regolamento, è in quanto tale direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri — alla *lex loci commissi delicti*. Tale legge è individuata nella legge del paese in cui è stata

---

riferimento alla *lex loci protectionis*, da identificarsi con la legge del paese per il quale la protezione è richiesta. Si vedano, con riferimento alla problematica, tra gli altri, BADIALI G., *Diritto d'autore e conflitto di leggi*, Napoli, 1990, p. 14 ss.; BOSCHIERO N., *Beni immateriali*, cit., p. 125 s.

(132) Con riferimento al marchio comunitario, istituito dal regolamento n. 40/94 del 20 dicembre 1993, in *G.U.C.E.*, n. L 11 del 14 gennaio 1994, p. 1 ss., successivamente modificato dal regolamento n. 207/2009 del 26 febbraio 2009, in *G.U.C.E.*, n. L 78 del 24 marzo 2009, p. 1 ss.; alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali, istituita dal regolamento n. 2100/94 del 27 luglio 1994, in *G.U.C.E.*, n. L 227 del 1° settembre 1994, p. 1 ss.; ai disegni e modelli comunitari, oggetto del regolamento n. 6/2002 del 12 dicembre 2001, in *G.U.C.E.*, n. L 3 del 5 gennaio 2002, p. 1 ss., ed alle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agricoli o alimentari, disciplinate dal regolamento n. 510/2006 del 20 marzo 2006, in *G.U.C.E.*, n. L 93 del 31 marzo 2006, p. 12 ss. Per quanto attiene alla protezione dei brevetti, parallelamente al brevetto europeo, istituito al di fuori del contesto istituzionale dell'Unione tramite la Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, il quale consiste nella creazione di un fascio di diritti di privativa paralleli per ciascuno degli Stati contraenti, si è assistito recentemente all'istituzione tramite lo strumento della cooperazione rafforzata di un regime unitario di protezione dei brevetti a livello dell'Unione europea, che integra, mediante l'adozione di un regime sostanziale uniforme e la creazione, tramite un accordo, di un tribunale unificato competente per le relative controversie, il sistema del brevetto europeo. Si rimanda in proposito a quanto osservato *supra*, Cap. I, par. 7, nota 114 ss. e testo corrispondente.

commessa la violazione, in necessaria controtendenza con il criterio generale di cui all'art. 4, che identifica come *locus commissi delicti* il *locus damni*. Ciò in quanto, trattandosi della violazione di un diritto valevole per l'intero territorio dell'Unione, ancora una volta il *locus damni* si sarebbe identificato con tale territorio nel suo insieme (133).

La previsione di questa diversa soluzione per il caso da ultimo preso in considerazione non fa venir meno una caratteristica negativa della disposizione nel suo insieme, data dalla sua eccessiva rigidità. Il par. 3 della norma prevede, infatti, che non si possa derogare alla legge applicabile in base ad essa, ovvero, *rectius*, all'individuazione della legge applicabile compiuta in base alla norma stessa, tramite un accordo di scelta di legge *ex art. 14* del regolamento. La *ratio* dell'esclusione della libertà di scelta relativamente alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale è stata identificata nella presenza in materia di un interesse dello Stato che ha concesso la protezione del diritto a non veder vanificata la protezione stessa per effetto dell'applicazione di un'altra legge che ne disciplini diversamente il contenuto, riflettendo una concezione prevalentemente pubblicistica degli interessi sottesi alla disciplina della materia che appare discutibile, avuto riguardo alla obiettiva natura privatistica dei diritti in questione. Ad un più accurato esame, appare doversi rilevare che la pretesa dello Stato che ha concesso la protezione a veder garantita l'applicazione della propria legge trova giustificazione unicamente per quanto attiene ad aspetti strettamente legati alla costituzione del diritto, relativamente ai quali in qualche misura si manifesta un potere autoritativo dello Stato, ma non certo per quanto attiene all'utilizzazione del diritto stesso od alle conseguenze patrimoniali della sua violazione, aspetti questi ultimi che paiono rientrare pienamente nella disponibilità delle parti e relativa-

---

(133) La previsione contenuta nel regolamento in esame deve essere coordinata con le apposite disposizioni contenute nei regolamenti istitutivi dei diritti di privata valevoli per l'intero territorio dell'Unione, quali l'art. 98, par. 2 del regolamento n. 40/1994, ora art. 101, par. 2 del regolamento n. 207/2009, l'art. 88, par. 2 del regolamento n. 6/2002, l'art. 97, par. 1, del regolamento n. 2100/1994, le quali rinviano al diritto interno degli Stati membri, incluse le rispettive disposizioni di diritto internazionale privato, la disciplina delle questioni non regolate nei regolamenti. Si vedano in proposito, tra gli altri, PERTEGÁS M., *Intellectual Property*, cit., p. 224 ss., 245 ss.; BOSCHIERO N., *Beni immateriali*, cit., p. 138 s. Si veda in proposito *infra*, Cap. III, par. 1.

mente ai quali, pertanto, non si giustifica un'esclusione dell'autonomia internazionalprivatistica (134).

Relativamente a questi ultimi aspetti, peraltro, l'esclusione di siffatta autonomia produce l'ulteriore conseguenza inopportuna di ostacolare il perseguimento di un parallelismo tra la legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali e quella applicabile alle obbligazioni extracontrattuali riguardanti un medesimo diritto di proprietà intellettuale, che avesse, per ipotesi, formato oggetto di un contratto di licenza di utilizzazione, relativamente al quale la libertà di scelta sarebbe stata bensì esercitabile in base al regolamento "Roma I". Un tale parallelismo nemmeno potrebbe essere realizzato, nell'ipotesi in esame, facendo ricorso alla clausola d'eccezione contenuta nell'art. 4, par. 3 del regolamento, il quale espressamente contempla la presenza di una relazione contrattuale preesistente tra le parti come circostanza di carattere eccezionale che potrebbe far sorgere un collegamento più stretto del fatto illecito con un'altra legge, dal momento che, non essendo una clausola simile riprodotta nel testo dell'art. 8 del regolamento, essa, in quanto facente parte della disciplina generale che, come espressamente previsto, si applica in quanto non sia diversamente disposto dal regolamento stesso, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale recata da quest'ultima norma (135).

Sotto questo profilo, la disciplina recata dal regolamento si rivela meno versatile di quella contenuta in alcuni tentativi di unificazione della disciplina della legge applicabile in materia di proprietà intellettuale compiuti in anni recenti in contesti accademici, come i principi elaborati relativamente alla disciplina internazionalprivatistica dei diritti di proprietà intellettuale rispettivamente dall'*American Law Insti-*

---

(134) Si vedano in proposito le osservazioni di BOSCHIERO N., *op. ult. cit.*, p. 137 s.; ID., *Infringement of Intellectual Property Rights*, cit., p. 107 ss.; PERTEGÁS M., *op. cit.*, p. 236 s.; NEUMANN S., *op. cit.*, p. 590 s.

(135) Si rimanda a quanto osservato *supra*, par. 7, in merito alla clausola di eccezione prevista dall'art. 4, par. 3 ed al parallelismo che essa consente di instaurare sul piano della legge applicabile tra le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Si veda da ultimo, nel senso dell'idoneità del criterio del collegamento più stretto ad apportare un correttivo alla eccessiva rigidità del criterio della *lex loci protectionis*, NEUMANN S., *Intellectual Property Rights Infringements*, cit., p. 589 ss.

tute (136) e, in ambito europeo, dallo *European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP)* (137). I primi, infatti, oltre ad ammettere la scelta di legge salvo per quanto riguarda le questioni relative alla esistenza e validità dei diritti ed alla loro trasferibilità, prevedono una clausola d'eccezione per il caso di violazioni plurilocalizzabili, come nel caso delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale commesse in via telematica, la quale è basata sul criterio del collegamento più stretto, integrato da una serie di presunzioni (138). I secondi ammettono la scelta di legge relativamente alle conseguenze della violazione e prevedono a propria volta una clausola d'eccezione formulata in termini molto simili a quella contenuta nel parallelo progetto dell'American Law Institute (139), evidenziando quindi un diffuso orientamento favorevole all'adozione di soluzioni maggiormente flessibili ed in linea con l'evoluzione del contesto tecnologico rispetto a quella adottata nel regolamento (140).

## 12. Segue: *attività sindacale*.

Il regolamento reca, all'art. 9, una regola speciale relativamente alla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali derivanti da attività sindacale. Si tratta di una disposizione che non figurava nella proposta iniziale di regolamento e che è stata inserita nel corso dell'*iter* legisla-

---

(136) THE AMERICAN LAW INSTITUTE, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes*, 2008, Part III, *Applicable Law*. Testo disponibile sul sito Internet <http://www.wipo.int>.

(137) *Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property*, prepared by the European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), *Final Text*, December 1, 2011. Testo disponibile sul sito Internet <http://www.cl-ip.eu>.

(138) Si vedano le disposizioni dei §§ 302 e 321 dei *Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Trans-national Disputes* adottati dall'American Law Institute.

(139) Si confrontino gli articoli 3.103, 3.603 e 3.606 dei *Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property* adottati dal CLIP.

(140) Si vedano, per alcune osservazioni con riferimento alle soluzioni prospettate in proposito nei testi richiamati, DESSEMONTET F., *The ALI Principles: Intellectual Property in Transborder Litigation*, in *Intellectual Property in the Global Arena*, a cura di J. Basedow, T. Kono, A. Metzger, Tübingen, 2010, p. 31 ss., spec. p. 40 ss.; METZGER A., *Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality*, ivi, p. 157 ss., spec. p. 172 ss.

tivo dell'atto a seguito di un emendamento proposto dal Parlamento europeo (141), sul quale, peraltro, la Commissione aveva espresso parere negativo, non includendo la disposizione nella proposta modificata in seguito presentata (142).

La *ratio* dell'inserimento della regola, come evidenziata dalla relazione del Parlamento europeo, consiste nel tutelare i diritti sindacali dei lavoratori, come previsti dal diritto interno del paese nel quale essi prestano la propria attività lavorativa (143). È evidente infatti che, applicandosi la regola generale di cui all'art. 4, par. 1 del regolamento, l'applicazione della legge del paese nel quale si è prodotto il danno causato dall'attività sindacale porterebbe, nel caso in cui quest'ultimo paese differisca da quello all'interno del quale l'attività sindacale si è svolta, a dover valutare la liceità dell'attività stessa in quanto rilevante al fine di stabilire la sussistenza di un elemento significativo ai fini della responsabilità extracontrattuale come la colpa, in base ad una legge diversa da quella del paese nel quale l'attività stessa si è svolta. È noto, infatti, come la disciplina dell'attività sindacale sia caratterizzata da connotati di stretta territorialità (144), che hanno reso scarsamente proponibile l'adozione di regole uniformi a livello internazionale e che hanno finito col rendere limitata anche l'incidenza della stessa disciplina comunitaria in materia (145).

---

(141) Si veda la *Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali* ("Roma II"), doc. A6-0211/2005 def., cit., emendamento n. 31, art. 6 a, p. 22 s.

(142) Si veda la Relazione di accompagnamento alla proposta modificata, presentata dalla Commissione il 21 febbraio 2006, doc. COM(2006) 83 def., cit., sub emendamento n. 31, p. 7, ove la Commissione osservava che l'emendamento proposto dal Parlamento europeo, benché dettato da considerazioni politiche implicite alle quali la Commissione si dichiarava sensibile, appariva inaccettabile per il carattere eccessivamente rigido della disposizione come proposta.

(143) Si veda ancora la Relazione del Parlamento europeo, doc. A6-0211/2005 def., cit., p. 23.

(144) Si vedano in proposito, tra gli altri, LABORDE J.-P., *Les rapports collectifs de travail en droit international privé*, in *Travaux du Comité français de droit international privé*, 1995-1998, Paris, 2000, p. 153 ss., spec. p. 159 ss.; PATAUT E., nota a *Cour de justice des Communautés européennes*, 5 février 2004, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2005, p. 800 ss., spec. p. 804 ss.; PALAO MORENO G., *The Law Applicable to a Non-Contractual Obligation with Respect to an Industrial Action. A Commentary on Article 9 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 115 ss., spec. p. 122 ss.

(145) Le disposizioni concernenti la politica sociale all'interno del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea escludono dall'ambito materiale che può formare

Pur sempre, deve osservarsi che l'accennata connotazione marcatamente territoriale della disciplina dell'attività sindacale potrebbe trovare riscontro, nella prospettiva internazionalprivatistica, non necessariamente mediante il ricorso all'ordinario metodo di localizzazione della fattispecie, vale a dire, secondo l'opzione accolta nel regolamento, mediante l'individuazione della legge del paese di svolgimento dell'attività sindacale come applicabile al rapporto, bensì mediante il ricorso allo strumento delle norme di applicazione necessaria. Infatti, la disciplina imperativa dell'attività sindacale prevista dalla legge del paese nel quale essa si svolge ben potrebbe dover essere considerata applicabile indipendentemente dalla legge regolatrice del rapporto (146). Non sembra in effetti difficile ricomprendere tale disciplina come rientrante nel novero di quelle regole concernenti l'organizzazione dei rapporti politici, sociali od economici all'interno di un dato paese, che questo si sia dato e di cui debba essere considerato fondamentale il rispetto in tutti i casi rientranti nel loro ambito di applicazione, secondo la tradizionale definizione di norme di applicazione necessaria elaborata in dottrina (147) e successivamente ripresa dalla Corte di giustizia comunitaria nella propria giurisprudenza (148), per poi transitare, non

---

oggetto di misure volte a fissare delle prescrizioni minime applicabili in materia di lavoro ovvero di coordinamento delle legislazioni nazionali la materia delle retribuzioni e dei diritti di associazione, di sciopero e di serrata: si veda l'art. 153, par. 5, TFUE.

(146) Il carattere di applicazione necessaria della disciplina relativa all'organizzazione sindacale è stato affermato nella giurisprudenza francese nel noto caso della *Compagnie internationale des Wagons-lits*, deciso dal Conseil d'État, 29 giugno 1973, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1974, p. 344 ss., *chronique* di FRANCESCAKIS PH., *Lois d'application immédiate et droit du travail. L'affaire du comité d'entreprise de la « Compagnie des Wagons-lits »*, *ivi*, p. 273 ss.; in *J. dr. intern.*, 1975, p. 538 ss., nota di SIMON-DEPITRE M., *ivi*, p. 540 ss.

(147) Con particolare riferimento a FRANCESCAKIS PH., *La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privé*, Paris, 1958, p. 11 ss.; *Id.*, *Quelques précisions sur les lois d'application immédiate et leurs rapports avec les règles de conflit de lois*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1966, p. 1 ss.; *Id.*, *Lois d'application immédiate et règles de conflit*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1967, p. 691 ss.

(148) C. giust. CE, sent. 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, *Arblade*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1999, p. I-8453 ss., punto 30 della motivazione.; sent. 15 marzo 2011, in causa C-165/98, *Mazzoleni*, *ivi*, 2001, p. I-2189 ss., punti 25 s. della motivazione: si veda in ordine all'incidenza di tale giurisprudenza sulla portata delle norme in questione, alla luce della loro idoneità a rappresentare un ostacolo all'attuazione delle libertà contemplate dal Trattato, e delle conseguente necessità di valutare

senza risentire di un approccio riduttivo ed eccessivamente conservatore, nella formula di cui all'art. 9, par. 1 del parallelo regolamento "Roma I" (149).

Compiute queste premesse di ordine generale, si deve osservare da una parte che la norma dell'art. 9 del regolamento in esame estende la soluzione volta a favorire l'applicazione della legge del luogo di svolgimento dell'attività sindacale non solo alle azioni concernenti la responsabilità dei lavoratori, bensì anche a quella dei datori di lavoro e delle associazioni rappresentative dei rispettivi interessi professionali, in ciò adottando quindi un approccio neutro e non strettamente orientato in termini di *favor* per il lavoratore come parte debole del rapporto. Dall'altra, ed ancor più significativamente nell'ottica della posizione adottata sul piano delle tecniche conflittuali, deve essere osservato che il criterio del luogo di svolgimento dell'attività sindacale presenta nell'economia complessiva della disciplina di conflitto della specifica materia carattere doppiamente residuale. Infatti, la norma non esclude, innanzitutto, la libertà di scelta della legge regolatrice, la quale potrà quindi essere esercitata anche in questa materia nei limiti, ovviamente, di cui alla disciplina generale contenuta nell'art. 14 del regolamento. Inoltre, la norma dell'art. 9 fa espressamente salva la disposizione di cui all'art. 4, par. 2 del regolamento, il quale prevede l'applicazione della legge del paese di residenza abituale comune del danneggiato e del presunto responsabile. A parte la scarsa frequenza con la quale nella pratica appare potersi presentare l'ipotesi di un'at-

---

gli effetti che in concreto discendono dalla loro applicazione o non applicazione, DAVI A., *La Rivista e gli studi di diritto internazionale privato in Italia nel dopoguerra*, in *Riv. dir. intern.*, 2007, p. 5 ss., spec. p. 36 s.

(149) Si vedano in proposito, tra gli altri, BONOMI A., *Overriding Mandatory Provisions in the Rome I Regulation on the Law Applicable to Contracts*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2008, p. 285 ss., spec. p. 287 ss.; con riferimento alla proposta, BOSCHIERO N., *Norme inderogabili, « disposizioni imperative del diritto comunitario » e « leggi di polizia » nella proposta di regolamento "Roma I"*, in *Il nuovo diritto europeo dei contratti*, cit., p. 101 ss.; successivamente, ID., *I limiti al principio di autonomia posti dalle norme generali del regolamento "Roma I"*, in *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, a cura di N. Boschiero, Torino, 2009, p. 67 s., spec. p. 76 s.; CALVO CARAVACA A.-L., *Le norme di applicazione necessaria nel regolamento Roma I*, in *Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli. Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi*, a cura di L. S. Rossi, E. Baroncini, Napoli, 2010, p. 341 ss., spec. p. 342 ss.

tività sindacale svolta in un paese diverso da quello di residenza abituale tanto dei soggetti che la pongono in essere quanto di coloro che ne siano danneggiati, l'obiettivo di flessibilità che la prevalenza riconosciuta all'art. 4, par. 2 del regolamento appare perseguire ben avrebbe potuto essere perseguito più efficacemente facendo salva anche l'applicazione della clausola d'eccezione di cui all'art. 4, par. 3 del regolamento stesso (150).

---

(150) Da notare, infatti, che l'eccessiva rigidità della norma, nella formulazione inizialmente proposta dal Parlamento europeo nell'emendamento n. 31 all'iniziale proposta della Commissione, che non faceva salva la disposizione di cui all'art. 4, par. 2, era stata la motivazione addotta dalla Commissione stessa nella relazione di accompagnamento alla proposta modificata del 21 febbraio 2006, cit., per giustificare il proprio parere negativo al riguardo. Per una valutazione dell'equilibrio complessivo risultante dalla norma dell'art. 9 del regolamento si veda PALAO MORENO G., *The Law Applicable to a Non-Contractual Obligation with Respect to an Industrial Action*, cit., p. 120 ss.

### Sezione III

#### LA LEGGE APPLICABILE ALLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE NON DERIVANTE DA FATTO ILLECITO

##### 13. *L'arricchimento senza causa.*

Il regolamento “Roma II” determina la legge applicabile anche relativamente alle obbligazioni non contrattuali derivanti da un fatto diverso da un illecito. A questo proposito, l’obiettivo di individuare delle regole di conflitto comuni comportava la risoluzione di un problema preliminare, consistente nella ampia diversificazione dei diritti interni degli Stati membri in merito alla qualificazione delle fattispecie rilevanti, essendo la categoria degli atti diversi da un illecito suscettibili di far sorgere obbligazioni di carattere non contrattuale diversamente delimitata da parte dei singoli ordinamenti. Tra questi, in un tentativo di sintesi delle principali soluzioni, possono essere ricostruiti tre diversi sistemi: un primo che distingue all’interno della categoria complessivamente considerata tre distinti istituti, costituiti dalla ripetizione dell’indebito, dall’arricchimento senza causa e dalla gestione d’affari altrui (*negotiorum gestio*), un secondo che distingue unicamente l’arricchimento senza causa e la *negotiorum gestio*, ed un terzo, quello proprio degli ordinamenti di *common law*, che conosce unicamente l’istituto dell’*unjust enrichment* come risvolto sostanziale dell’istituto della *restitution* mentre ignora la figura della *negotiorum gestio* (151).

---

(151) Si vedano, per quanto riguarda i problemi di qualificazione dell’istituto negli ordinamenti di *common law*, con particolare riferimento al Regno Unito, CHONG A., *Choice of Law for Unjust Enrichment/Restitution and the Rome II Regulation*, in *Intern. Law Quart.*, 2008, p. 863 ss., spec. p. 864 ss.; PITEL S. G. A., *Choice of Law for Unjust Enrichment: Rome II and the Common Law*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 456 ss., spec. p. 458 ss.; con riferimento alle soluzioni proprie dei diversi paesi europei, CARELLA G., *The Law Applicable to Non-Contractual Obligations Other than Tort or Delict*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, cit., p. 73 ss.

Constatata la difficoltà di trovare un'intesa su nozioni condivise, che avrebbe anche reso difficile il perseguimento dell'obiettivo di una interpretazione autonoma delle espressioni in proposito adottate all'interno del regolamento, l'iniziale proposta di regolamento presentata dalla Commissione aveva optato per la soluzione consistente nell'adozione di un'unica norma generale relativa all'individuazione della legge regolatrice delle obbligazioni non contrattuali derivanti da fatto diverso da un illecito. Questa soluzione presentava l'inevitabile svantaggio di rivelarsi potenzialmente imprecisa e, come tale, suscettibile di introdurre un elemento di incertezza nella determinazione della legge regolatrice che avrebbe sostanzialmente vanificato l'obiettivo stesso per il quale il regolamento avrebbe dovuto essere adottato. Proprio per ovviare a questo rischio di insufficiente precisione, la norma come contenuta nella proposta presentava un carattere ibrido, recando al suo interno tanto criteri di carattere generale quanto criteri, aventi valenza sussidiaria, specifici per i singoli istituti rientranti nella categoria, che venivano individuati nelle due figure dell'arricchimento senza causa e della gestione d'affari altrui, comuni alla gran parte dei sistemi giuridici degli Stati membri (152).

Nel corso dell'*iter* legislativo del regolamento, questa soluzione venne accantonata accogliendo in proposito un emendamento presentato dal Parlamento europeo, il quale aveva ritenuto preferibile per motivi di certezza e prevedibilità nella determinazione della legge applicabile adottare direttamente due norme di conflitto distinte con riferimento, rispettivamente, all'arricchimento senza causa ed alla gestione d'affari altrui (153), alle quali si è andata successivamente

---

(152) Si veda, con riferimento all'iniziale soluzione di prevedere una disciplina di conflitto unitaria in materia, la relazione di accompagnamento alla proposta presentata dalla commissione, doc. COM(2003) 427 def., cit., *sub* art. 9, p. 22 ss.; in merito alla soluzione contenuta nella proposta, CARELLA G., *The Law Applicable to Non-Contractual Obligations Other than Tort or Delict*, cit., p. 79 ss.

(153) Si veda in proposito la relazione del Parlamento europeo, doc. A6-0211/2005 def., cit., *sub* emendamenti 35-37, p. 24 ss. e la relazione di accompagnamento alla proposta modificata della Commissione, doc. COM(2006) 83 def., cit., *sub* emendamenti 36-37, p. 3 s. Con riferimento alle motivazioni del mutamento di approccio apportato dal Parlamento europeo ed agli orientamenti dei diversi Stati membri in seno al Consiglio, si veda DICKINSON A., *The Rome II Regulation*, cit., p. 242 ss.

affiancando un'ulteriore disposizione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali (154). In realtà, lasciando per il momento da parte quest'ultima disposizione, per quanto attiene alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da arricchimento senza causa e da *negotiorum gestio* l'innovazione si è rivelata più apparente che reale, in quanto le due norme degli articoli 10 e 11 del regolamento recano una disciplina di conflitto sostanzialmente corrispondente, la quale si presenta articolata sulla base di un concorso successivo di criteri di collegamento, integrato da una clausola di eccezione strettamente modellata su quella contenuta nell'art. 4, par. 3 del regolamento (155).

In concreto, facendo riferimento alla norma relativa all'arricchimento senza causa contenuta nell'art. 10, si avrà il concorso di quattro criteri di collegamento, il primo dei quali consiste, come in tutti gli altri casi sinora esaminati in cui il ricorso ad essa non è espressamente escluso, nella libertà di scelta ad opera delle parti, nei limiti, ovviamente, in cui questa opera ai sensi dell'art. 14 del regolamento (156). In mancanza di scelta, la cascata di criteri di collegamento configurata dalla norma prevede in prima battuta l'applicazione della medesima legge che regoli una relazione preesistente tra le parti con la quale l'arricchimento senza causa o l'azione di ripetizione dell'indebito presentino uno stretto collegamento. Si tratta di una soluzione che già compare, sebbene in termini meramente esemplificativi, all'interno della clausola d'eccezione contemplata nell'art. 4, par. 3 e, similmente, nell'art. 5, par. 3 del regolamento, ed appare volta all'evidente fine di assicurare una disciplina unitaria della fattispecie dal punto di vista internazionalprivatistico, evitandone il *dépeçage* relativamente ai diversi aspetti suscettibili di ricadere altrimenti nell'ambito di applicazione di leggi differenti. In via subordinata, e pur sempre in un'ottica di prossimità, la norma prevede l'applicazione della legge del paese di residenza abituale comune delle parti al momento in cui si è verificato il fatto che ha determinato l'arricchimento senza causa, soluzione anch'essa mutuata dalla disciplina della legge regolatrice delle obbliga-

---

(154) Si veda in proposito *infra*, par. 15.

(155) In ordine alla quale si veda *supra*, par. 7.

(156) *Supra*, par. 4.

zioni extracontrattuali derivanti da fatto illecito contenuta nell'art. 4 del regolamento. Ove nessuno dei due criteri di collegamento estrinseci contemplati nei primi due paragrafi della norma sia applicabile, la norma fa luogo ad un criterio di localizzazione intrinseco alla fattispecie da regolare, individuando come applicabile la legge del paese nel quale si è prodotto l'arricchimento senza causa. Si è riproposto a quest'ultimo riguardo il confronto tra la teoria dell'azione e la teoria dell'evento già postosi con riferimento alla legge regolatrice delle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto illecito, dato che se il criterio accolto nel testo finale del regolamento corrisponde a quello contemplato nell'iniziale proposta della Commissione (157), nella proposta modificata presentata da quest'ultima a seguito degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo figurava accolto l'opposto criterio della legge del paese nel quale si è verificato il fatto generatore dell'arricchimento senza causa (158). Questa soluzione era stata ritenuta preferibile dal Parlamento europeo, avuto riguardo al carattere fortuito che il luogo del prodursi dell'arricchimento poteva presentare, soprattutto ove questo fosse da identificarsi con il luogo di mera localizzazione di un conto corrente bancario sul quale una somma non dovuta fosse stata accreditata, il quale potrebbe, fraudolentemente o meno, essere situato in un paese che non presenti alcun collegamento rilevante con la fattispecie (159). La soluzione definitivamente accolta nel regolamento, peraltro, si presenta maggiormente in linea con l'approccio, ispirato alla teoria dell'evento, seguito con riferimento alla legge regolatrice delle obbligazioni da fatto illecito e, nei casi in cui possa portare all'appli-

---

(157) Doc. COM(2003) 427 def., cit., art. 9, par. 3.

(158) Doc. COM(2006) 83 def., cit., art. 10, par. 3. Da notare che la norma, così come formulata nella proposta modificata della Commissione che recepiva in proposito l'emendamento presentato dal Parlamento europeo (doc. A6-0211/2005, cit., emendamento n. 36, art. 9a, p. 25 s.), si rivelava atta a contemplare anche l'ipotesi in cui l'attività generatrice dell'arricchimento senza causa si fosse svolta in più paesi, prevedendo l'applicazione della legge del paese nel quale il fatto generatore dell'arricchimento si fosse principalmente verificato. Si veda in proposito CARELLA G., *op. ult. cit.*, p. 80, la quale osserva come in materia di arricchimento senza causa e di gestione di affari altrui l'elemento risarcitorio che porta a propendere per il luogo del verificarsi del danno come criterio di localizzazione dell'illecito sia meno rilevante.

(159) Si veda in proposito la relazione del Parlamento europeo, doc. A6-0211/2005, cit., p. 26.

cazione di una legge che presenti un insufficiente collegamento con la fattispecie, si presta ad essere superata tramite la clausola d'eccezione contemplata nel paragrafo 4 della norma (160).

14. *La negotiorum gestio.*

Come si è già osservato, la previsione di disposizioni distinte per le due figure dell'arricchimento senza causa e della gestione di affari altrui è frutto di un emendamento del Parlamento europeo alla iniziale proposta presentata dalla Commissione, nella quale si era adottata la diversa soluzione di una norma unica relativa alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto diverso da un illecito, comprendente nondimeno al suo interno tanto regole comuni alle diverse fattispecie quanto regole distinte riferite alle due figure più ampiamente conosciute dell'arricchimento senza causa e della *negotiorum gestio* (161).

Al di là della modifica formale, l'impianto iniziale della disciplina di conflitto in materia è stato mantenuto nel testo definitivo del regolamento, in quanto la disciplina della legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali derivanti da gestione di affari altrui contenuta nell'art. 11 corrisponde *in toto* a quella contenuta nell'art. 10 del regolamento relativamente all'arricchimento senza causa che si è appena esaminata. Ciò, ovviamente, con gli adattamenti del caso per quanto riguarda il criterio di collegamento intrinseco alla fattispecie contemplato dal par. 3 della norma, il quale si applicherà, secondo il medesimo sistema "a cascata", in tutti i casi in cui non vi sia scelta di legge e non operino i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e salvo che si faccia ricorso alla clausola d'eccezione di cui al par. 4 della norma (162).

---

(160) Si vedano, con riferimento alla soluzione definitivamente accolta nel regolamento, tra gli altri, le osservazioni di CHONG A., *Choice of Law for Unjust Enrichment/Restitution*, cit., p. 876 ss.; DICKINSON A., *op. cit.*, p. 500 ss.; FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE*, cit., p. 1020 ss.; HONORATI C., *Regolamento n. 864/2007*, cit., p. 547 ss.; PITEL S. G. A., *Choice of law for unjust enrichment*, cit., p. 457 ss.

(161) Si veda *supra*, par. 13.

(162) Si vedano, relativamente alla disciplina di conflitto contenuta nell'art. 11 del regolamento, con particolare riferimento ai problemi posti dalla individuazione di una qualificazione autonoma dell'istituto della *negotiorum gestio* e dal coordinamento con il diritto inglese, che non lo prevede, DICKINSON A., *op. cit.*, p. 511 ss.; FRANZINA P.,

Il criterio di collegamento intrinseco alla fattispecie adottato dal par. 3 della norma fa riferimento al paese in cui la gestione di affari si è svolta. La soluzione definitivamente accolta nel regolamento, che pare in sostanza comportare un'opzione a favore del luogo dell'azione, non corrisponde a quella inizialmente prospettata dalla Commissione nella proposta, la quale appariva ispirata piuttosto alla teoria dell'evento, in quanto faceva riferimento alla legge del paese nel quale il soggetto interessato dalla gestione d'affari aveva la propria residenza abituale al momento della gestione. La norma come contenuta nella proposta prevedeva ulteriormente, introducendo un trattamento differenziato dal punto di vista internazionalprivatistico per quelle situazioni in cui le obbligazioni scaturenti dalla gestione d'affari si ricollegassero specificamente alla protezione di una persona o di un dato bene, l'applicazione in quest'ultimo caso della legge del paese in cui la persona o il bene si trovavano al momento della gestione stessa (163).

#### 15. *La responsabilità precontrattuale.*

L'art. 12 del regolamento "Roma II" individua, secondo l'enunciato della norma, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali. Ancor prima di esaminare la disciplina di conflitto recata dalla norma, è opportuno rilevare

---

*Il regolamento n. 864/2007/CE*, cit., p. 1023; HONORATI C., *Regolamento n. 864/2007*, cit., p. 547 ss.

(163) Si veda la proposta della Commissione, doc. COM(2003) 427 def., cit., art. 9, par. 4, e la relazione di accompagnamento, *sub* art. 9, p. 23. Nella relazione del Parlamento europeo, doc. A6-0211/2005 def., *sub* emendamento n. 37, art. 9*b*, p. 26 s., la sostituzione della regola contenuta nell'art. 9, par. 4 della proposta della Commissione con una disposizione sostanzialmente corrispondente a quella attualmente contenuta nell'art. 11, par. 3 del regolamento è motivata osservando che la soluzione proposta nell'emendamento corrisponde in sostanza alla disciplina generale della legge applicabile alle obbligazioni derivanti da fatti illeciti. Tale spiegazione appare scarsamente persuasiva, dato che relativamente ai fatti illeciti è attribuita prevalenza al luogo in cui si è prodotto il danno e non già al luogo della condotta. Nella proposta modificata della Commissione, doc. COM(2006) 83 def., cit., l'emendamento presentato dal Parlamento europeo è stato recepito, osservandosi nella relazione di accompagnamento, *sub* emendamenti 36-37, p. 3 s., che nella formulazione delle due distinte disposizioni dedicate rispettivamente all'arricchimento senza causa ed alla *negotiorum gestio* si è tenuto conto di alcuni miglioramenti di carattere tecnico derivanti dai lavori del Consiglio.

preliminarmente come il regolamento compia un'esplicita scelta a favore della qualificazione extracontrattuale delle obbligazioni derivanti dalle trattative volte alla conclusione di un contratto (164). Nell'assumere questa posizione relativamente ad una questione rispetto alla quale non vi è omogeneità di soluzioni all'interno dei diversi sistemi di diritto internazionale privato degli Stati membri e che ha formato oggetto di ampie discussioni all'interno della dottrina internazionalprivatistica (165), il legislatore comunitario appare avere tratto alimento dalla soluzione adottata in via interpretativa dalla Corte di giustizia comunitaria relativamente alla disciplina della competenza giurisdizionale contenuta nel regolamento n. 44/2001, nell'evidente intento di assicurare una coerenza nella qualificazione delle obbligazioni in questione all'interno degli strumenti adottati nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia civile. Si è già rilevato, infatti, come la Corte di giustizia nella sentenza relativa al caso *Tacconi* abbia propeso per la qualificazione delle obbligazioni derivanti dalla rottura delle trattative precontrattuali in termini extracontrattuali, considerando pertanto applicabile in proposito il criterio speciale di cui all'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, in luogo del criterio di cui all'art. 5, n. 1 della stessa Convenzione, relativo invece alle obbligazioni contrattuali (166).

---

(164) L'inclusione nel regolamento "Roma II" di una specifica disciplina in materia deve essere letta in stretta correlazione con l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento n. 593/2008, concernente la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I") all'art. 1, par. 2, lett. i) delle obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali. Si vedano in proposito, tra gli altri, BERTOLI P., *Art. 1, VIII, in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I »)*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 594 ss.; LÜTTRINGHAUS J. D., *Das internationale Privatrecht der culpa in contrahendo nach den EG-Verordnungen "Rom I" und "Rom II"*, in *Recht der intern. Wirtschaft*, 2008, p. 193 ss., spec. p. 194 s.; VOLDERS B., *Culpa in contrahendo in the conflict of laws. A first appraisal of Article 12 of the Rome II Regulation*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 464 ss., spec. p. 465 s.; HAGE-CHAHINE N., *Culpa in Contrahendo in European Private International Law*, cit., p. 464 ss.

(165) Si veda in proposito DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, cit., p. 91 ss., con ampi riferimenti bibliografici al riguardo.

(166) Si veda C. giust. CE, sent. 17 settembre 2002, in causa C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA c. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH*

La scelta in questione appare criticabile, in quanto si basa sul presupposto che sui soggetti che prendono parte alle trattative gravino degli obblighi di carattere assoluto, in quanto rientranti nel novero di quelli esistenti in capo a ciascun soggetto nei confronti della generalità dei consociati, e non già di carattere relativo, come lo sono quelli dovuti nei confronti delle controparti delle trattative intraprese. In proposito, fermo restando che nella individuazione della qualificazione prevalente delle obbligazioni in questione per i fini della disciplina contenuta in un atto comunitario si debba necessariamente procedere in maniera autonoma rispetto alle qualificazioni prevalenti nel diritto interno dell'uno piuttosto che dell'altro Stato membro che possano venire in considerazione (167), deve osservarsi che nel procedere a tale qualificazione autonoma avrebbe dovuto farsi più opportunamente riferimento ai criteri già individuati allo stesso fine nell'ambito del sistema nel quale l'atto in questione si viene ad inserire. Come si è in precedenza rilevato trattando della delimitazione dell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento in esame (168), nello stesso contesto della disciplina della competenza giurisdizionale tra gli Stati membri dell'Unione europea contenuta nel regolamento n. 44/2001 e già nella Convenzione di Bruxelles del 1968 alla quale si è fatto in precedenza riferimento, la Corte di giustizia si era in precedenza soffermata sulla nozione di "materia contrattuale" ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al già ricordato art. 5, n. 1, della Convenzione. A tale proposito, la Corte di giustizia nella sentenza *Handte* aveva adottato quale criterio rilevante al fine di potersi trattare di obbligazioni contrattuali la presenza di obblighi liberamente assunti da una parte nei confronti di un'al-

---

(HWS), cit. (*supra*, Cap. I, par. 2, nota 20), punti 19 ss. della motivazione. Si vedano in proposito, tra gli altri, BERTOLI P., *Criteri di giurisdizione e legge applicabile in tema di responsabilità precontrattuale*, cit., p. 109 ss.; FRANZINA P., *La responsabilità precontrattuale nello spazio giudiziario europeo*, cit., p. 714 ss.; HUET A., *Cour de justice des communautés européennes, 17 septembre 2002, Chronique*, cit., p. 668 ss.; HAGE-CHAHINE N., *op. cit.*, p. 466 ss.

(167) Si rimanda in proposito alle considerazioni generali svolte *supra*, par. 2 e alla dottrina ivi citata, tra cui in particolare AUDIT M., *L'interprétation autonome du droit international privé communautaire*, cit., p. 789 ss.; BARATTA R., *The Process of Characterization in the EC Conflict of Laws*, cit., p. 155 ss.; BARIATTI S., *Qualificazione e interpretazione del diritto internazionale privato comunitario*, cit., p. 361 ss.

(168) *Supra*, par. 2, spec. note 17 ss. e testo corrispondente.

tra (169). Applicando tale criterio al contesto specifico delle trattative precontrattuali, appare opportuno osservare come, proprio in quanto tali trattative sono volte alla conclusione di un contratto con una o più controparti determinate, esse siano innegabilmente idonee a far sorgere degli obblighi nei confronti di dette controparti, obblighi che il soggetto che intraprende le trattative liberamente si assume nel momento stesso in cui consapevolmente decide di iniziare a trattare con quello piuttosto che con quell'altro soggetto per la conclusione di un contratto avente un determinato oggetto (170). Né ci sembra deporre persuasivamente in senso inverso il fatto che gli obblighi derivanti dalle trattative precontrattuali, tra cui in particolare l'obbligo di buona fede, siano obblighi legislativamente previsti. Infatti, pur trovando astratta previsione legislativa, non meno, del resto, di quanto avviene — benché a livello prevalentemente dispositivo — per la disciplina delle obbligazioni contrattuali in quanto tali, le obbligazioni relative alle trattative precontrattuali sono innegabilmente obbligazioni volontariamente assunte dalla parte che liberamente decide di intraprendere le trattative nei confronti di una o più controparti determinate (171).

Nel merito dei criteri di collegamento adottati, la norma dell'art. 12

---

(169) C. giust. CE, sent. 17 giugno 1992, in causa C-26/91, *Jacob Handte GmbH c. Traitements mécano-chimiques de surfaces SA (TMCS)*, cit. (*supra*, Cap. I, par. 2, nota 14), spec. punti 15 ss. Si vedano in proposito anche le pronunce della Corte di giustizia richiamate *supra*, par. 2, nota 19.

(170) Sotto questo profilo la motivazione adottata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17 settembre 2002, *Tacconi*, cit., appare carente, in quanto si limita a postulare che nella fase delle trattative precontrattuali non si sia in presenza di un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell'altra, senza adeguatamente provare la fondatezza di tale assunto. Si veda in particolare il punto 24, dove la Corte, dopo aver ricordato il criterio sopra richiamato adottato dalla Corte stessa nella propria precedente giurisprudenza, si limita ad affermare che dal fascicolo relativo alla questione sottopostale non risultava esistere alcun impegno assunto da una parte nei confronti dell'altra, senza compiere, come sarebbe stato doveroso, un'analisi di carattere giuridico dei rapporti instauratisi tra le parti. Si vedano, relativamente alla sentenza, le condivisibili osservazioni di FRANZINA P., *La responsabilità precontrattuale*, cit., p. 718 ss., secondo cui l'applicazione al contesto delle trattative precontrattuali del *dictum* della Corte nella sentenza *Handte* avrebbe dovuto portare a ben diverse conclusioni, nel senso dell'evidente carattere relativo delle obbligazioni insorte tra le parti della trattativa.

(171) Si veda in questo senso quanto osservato da DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 98 ss. ed ulteriormente da FRANZINA P., *loc. ult. cit.*

del regolamento appare in realtà riflettere, non senza ambiguità, un'oscillazione tra la qualificazione extracontrattuale e quella contrattuale delle obbligazioni in questione, in quanto prevede come regola generale la sottoposizione di queste alla legge regolatrice del contratto che le trattative da cui sorgono miravano a concludere, e ciò a prescindere dal fatto che il contratto sia stato poi materialmente concluso o meno (172). Evidentemente, la assoggettabilità delle obbligazioni in questione alla *lex contractus* presuppone che questa possa essere individuata e, quindi, nell'ipotesi in cui le trattative si siano interrotte, che queste fossero giunte a un punto tale da poter far emergere gli elementi necessari a consentire la determinazione della legge regolatrice sulla base delle regole contenute, tendenzialmente, nel regolamento "Roma I" sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere alla individuazione della legge regolatrice delle obbligazioni derivanti dalle trattative precontrattuali sulla base della *lex contractus*, il regolamento ricade, riflettendo l'ambiguità rilevata, su criteri strettamente mutuati dalla disciplina generale della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito recata dall'art. 4 del regolamento. La soluzione appare criticabile, in quanto equivale sostanzialmente a porre in un rapporto di subordinazione i criteri di collegamento relativi alle obbligazioni extracontrattuali rispetto a quelli relativi alle obbligazioni contrattuali. In proposito, ipotizzare un concorso successivo tra criteri di collegamento attinenti a materie diverse appare inopportuno, in quanto inevitabilmente si tratta di criteri marcatamente disomogenei, concepiti i primi

---

(172) È appena il caso di ricordare, a questo proposito, che il regolamento "Roma I", come già la Convenzione di Roma del 1980, reca disposizioni atte ad individuare la legge regolatrice a prescindere dalla valida conclusione del contratto: si vedano in particolare l'art. 10, par. 1 del regolamento "Roma I", il quale prevede che l'esistenza e la validità di un contratto o di una sua disposizione debba essere valutata in base alla legge che sarebbe applicabile in base al regolamento stesso ove il contratto o la disposizione in questione fossero validi, e l'art. 11, par. 3 dello stesso regolamento, il quale sottopone la validità formale di eventuali atti giuridici unilaterali relativi ad un contratto concluso o da concludere alla legge che disciplina ovvero, nel secondo caso, disciplinerebbe la sostanza del contratto in base al regolamento. In precedenza, la presenza di disposizioni simili nella Convenzione di Roma era stata considerata indicativa della idoneità della Convenzione ad applicarsi anche in materia di responsabilità precontrattuale da DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 95 s.; nello stesso senso, FRANZINA P., *La responsabilità precontrattuale*, cit., p. 737 s.

per regolare un fenomeno consensuale e i secondi per regolare, invece, un rapporto obbligatorio che trova la sua fonte in un fatto illecito, o, al più, in un atto unilaterale. Né può assumersi che il rapporto obbligatorio da regolare muti natura a seconda che le trattative siano giunte a tal punto da consentire l'emersione degli elementi necessari all'individuazione della legge regolatrice di un rapporto di carattere contrattuale o meno, dato che una tale soluzione sarebbe dal punto di vista sistematico assai poco soddisfacente, oltre a rivelarsi problematica sul piano pratico, per la difficoltà di individuare il momento critico a partire dal quale si produrrebbe il prospettato mutamento (173).

---

(173) La sottoposizione delle obbligazioni scaturenti dalle trattative precontrattuali a regole di conflitto diverse e non omogenee rispetto a quelle che portano all'individuazione della legge regolatrice del contratto che le trattative sono volte a concludere è suscettibile di rivelarsi problematica non solo sul piano della logica conflittuale, bensì anche su di un piano di stretto diritto materiale, parendo in ultima analisi non opportuna la sottoposizione di obbligazioni tra loro strettamente collegate a leggi differenti. Si vedano in proposito ancora, sulla base anche di riferimenti comparatistici, DAVI A., *op. ult. cit.*, p. 100 s.; FRICK J. G., *Culpa in contrahendo - Eine rechtsvergleichende und kollisionsrechtliche Studie*, Zürich, 1992, p. 131 ss., con specifico riferimento ai doveri di lealtà e correttezza consistenti nel rendere note alla controparte tanto delle trattative quanto del contratto concluso le circostanze rilevanti delle quali una delle parti sia a conoscenza; la presenza del dovere di buona fede tanto in sede di esecuzione del contratto quanto in sede di trattative è sottolineata, tra l'altro, anche nei principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali: si vedano in particolare gli articoli 1.7 e 2.1.15 dell'edizione 2004, su cui, per tutti, BONELL M. J., *Un "codice" internazionale del diritto dei contratti. I principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali*, II ed., Milano, 2006, p. 135 ss., spec. p. 144 ss. Il dovere in questione è riaffermato in termini corrispondenti negli articoli 1.7 e 2.1.15 dell'edizione 2010 dei principi UNIDROIT, disponibile al sito <http://www.unidroit.org>; si veda anche, per una ricostruzione in parte diversa, che tende a distinguere piuttosto problematicamente all'interno delle obbligazioni derivanti dalla rottura delle trattative precontrattuali obbligazioni di carattere contrattuale, in quanto derivanti da impegni espressamente assunti dalle parti in relazione allo svolgimento delle trattative stesse, ed obbligazioni di carattere non contrattuale in quanto non derivanti da impegni espressamente assunti, HAGE-CHAHINE N., *Culpa in Contrahendo*, cit., p. 474 ss.

## Sezione IV

### ALTRE QUESTIONI DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO

16. *L'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile e altre questioni sottoposte alla legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale.*

Un problema di qualificazione si pone similmente con riferimento all'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile, la cui ammissibilità è sottoposta dall'art. 18 del regolamento alternativamente alla legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale ovvero a quella applicabile al contratto di assicurazione. Nell'adottare la soluzione del concorso alternativo tra i due criteri di collegamento il legislatore comunitario pare evidentemente perseguire il risultato materiale di favorire per quanto possibile l'ammissibilità dell'azione diretta, in quanto strumento atto a tutelare più efficacemente gli interessi della parte lesa (174). La finalità materiale perseguita con la soluzione accolta nell'art. 18 del regolamento ha portato inevitabilmente a sacrificare l'esigenza di chiarezza e di rigore sistematico, che avrebbe richiesto una scelta più netta a favore della qualificazione extracontrattuale dell'istituto, ispirata al suo carattere strumentale rispetto al fine dell'attuazione della responsabilità non contrattuale, ovvero della sua qualificazione contrattuale (175). Quest'ultima porterebbe invece a ritenere che la

---

(174) La soluzione accolta nel testo del regolamento si discosta da quella contenuta nel testo della proposta della Commissione, doc. COM(2003) 427, cit., *sub* art. 14, nella quale l'applicazione della legge regolatrice del contratto di assicurazione era subordinata alla scelta della parte lesa di basare le proprie pretese su tale legge. Si veda in proposito MALATESTA A., *The Law Applicable to Traffic Accidents*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts*, cit., p. 85 ss., spec. p. 99 ss.

(175) La soluzione consistente nell'assoggettare l'azione diretta alla legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale è considerata preferibile in dottrina da DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 82 ss., spec. p. 84 s., e già da FERRARI BRAVO L., *Responsabilità civile e diritto internazionale privato*, cit., p. 106 s.; la tesi che porta a

questione dell'ammissibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile debba essere risolta in base alla legge regolatrice del contratto di assicurazione, e non già secondo la legge che regola la responsabilità dell'assicurato nei confronti del danneggiato. L'assoggettamento dell'azione diretta alla legge regolatrice della responsabilità extracontrattuale, oltre a riflettere il già evidenziato carattere di strumentalità dell'azione diretta rispetto ad una più efficace tutela degli interessi della parte lesa, consentirebbe di assicurare maggiormente l'assoggettamento delle varie questioni suscettibili di porsi relativamente alla responsabilità extracontrattuale ad un'unica legge (176), secondo l'intento perseguito dalla norma di cui all'art. 15 del regolamento, sulla quale ci si è in precedenza soffermati (177).

A quest'ultima logica appaiono ispirarsi altre disposizioni del regolamento, quali l'art. 19, relativo alla surrogazione nei diritti derivanti da un obbligo di carattere extracontrattuale, l'art. 20, concernente

---

ritenere ammissibile una doppia qualificazione, che si trova alla base della soluzione accolta nel regolamento, ha trovato precedentemente attuazione a livello legislativo nell'art. 141 della legge federale svizzera di diritto internazionale privato (LDIP), su cui si veda HEINI A., *Art. 141*, in *Zürcher Kommentar zum IPRG*, cit., p. 1579 e nell'art. 40, par. 4 della EGBGB tedesca a seguito della riforma del 1999, a proposito del quale è discusso se la norma configuri un concorso meramente alternativo, come è dato desumere dalla lettera della disposizione, ovvero successivo, come sembrerebbe invece desumibile dai lavori preparatori della riforma. Si veda, nel senso della prevalenza della prima tesi, VON HOFFMANN B., *Art. 40 EGBGB*, cit., p. 617 ss.; JUNKER A., *Art. 40*, in *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, B. 10, *Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1-46), Internationales Privatrecht*, a cura di H. J. Sonnenberger, IV ed., München, 2006, p. 2451 ss.; un concorso successivo di criteri di collegamento è invece chiaramente accolto nell'art. 9 della Convenzione dell'Aja del 1971 sulla legge applicabile agli incidenti stradali, che sottopone l'azione diretta in via principale alla legge regolatrice della responsabilità extracontrattuale, in via sussidiaria alla legge del luogo dell'incidente ed in via ulteriormente sussidiaria alla legge regolatrice del contratto di assicurazione. Si vedano in proposito, tra gli altri, FRIGESSI DI RATTALMA M., *Il contratto internazionale di assicurazione*, Padova, 1990, p. 241 ss., spec. p. 244, ove l'A. qualifica il concorso tra criteri di collegamento previsto dalla norma in questione come alternativo; nel senso del carattere successivo del concorso, che appare sottolineato dal secondo comma della norma, SARAVALLE A., *Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato*, cit., p. 317 ss., spec. p. 323; VON HOFFMANN B., *Art. 40 EGBGB*, cit., p. 617.; HEINI A., *Art. 141*, cit., p. 1579; VOLKEN P., *Art. 134*, in *Zürcher Kommentar zum IPRG*, cit., p. 1510 s.

(176) Si vedano in questo senso FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE*, cit., p. 1036; HONORATI C., *Regolamento n. 864/2007*, cit., p. 554 s.

(177) *Supra*, par. 3.

il diritto dell'obbligato in solido che abbia adempiuto di rivalersi sugli altri coobbligati e l'art. 22 relativo all'onere della prova, norme le quali tutte prevedono la sottoposizione di tali questioni alla legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale (178). La soluzione tradizionale del concorso alternativo, ispirata al fine materiale del *favor validitatis* (179), è invece prevista dall'art. 21 del regolamento relativamente alla validità formale di atti unilaterali relativi ad un'obbligazione extracontrattuale, i quali sono da considerarsi validi quanto alla forma se sono tali o per la legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale o per la *lex loci actus*. La medesima soluzione è prevista dall'art. 22, par. 2, relativamente alla ammissibilità dei mezzi di prova delle obbligazioni extracontrattuali, al qual fine il concorso alternativo si estende anche alla *lex fori*, in considerazione della stretta rilevanza processuale della questione (180).

---

(178) Si vedano ancora, nel senso che tali regole sono da leggersi in stretta correlazione con la delimitazione tendenzialmente ampia ed onnicomprensiva dell'ambito delle questioni disciplinate dalla legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale operata all'art. 15 del regolamento, FRANZINA P., *op. ult. cit.*, 1035 ss.; HONORATI C., *op. ult. cit.*, p. 554 ss.; LÉGIER G., *Le règlement « Rome II »*, cit., p. 31 s.

(179) Si vedano in ordine alla soluzione classica di prevedere un concorso alternativo tra criteri di collegamento in quanto volto al perseguimento di un fine materiale, consistente, nel caso specifico della legge applicabile alla forma degli atti, nel favorire per quanto possibile l'affermazione della validità dell'atto, tra gli altri, BALLARINO T., *Forma degli atti e diritto internazionale privato*, Padova, 1970, p. 277 ss., spec. p. 290 ss.; PATOCCHI P. M., *Règles de rattachement localisatrices et règles de rattachement à caractère substantiel*, Genève, 1985, p. 40 ss.; DAVI A., *Le questioni generali del diritto internazionale privato nel progetto di riforma*, in *La riforma del diritto internazionale privato e processuale, Raccolta in ricordo di Edoardo Vitta*, a cura di G. Gaja, Milano, 1994, p. 45 ss., spec. p. 55 ss.; PICONE P., *Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international privé*, in *Recueil des cours*, vol. 276 (1999), p. 9 ss., spec. p. 84 ss.

(180) Si vedano in proposito, tra gli altri, HONORATI C., *op. ult. cit.*, p. 554 s., la quale osserva come il regolamento proceda ad un'autonoma qualificazione sostanziale di determinate questioni strumentali all'attuazione della responsabilità extracontrattuale, riservando la qualificazione processuale a quei soli istituti strettamente inerenti allo svolgimento del processo; FRANZINA P., *op. ult. cit.*, p. 1036 s., il quale sottolinea l'approccio funzionale adottato dal legislatore comunitario, che subordina la libertà di scelta tra mezzi di prova ammessi dalle diverse leggi prese in considerazione dalla norma alla condizione che il mezzo di prova prescelto possa essere impegnato innanzi al giudice adito.

17. *Le norme di applicazione necessaria.*

Il regolamento “Roma II” prevede il consueto limite all’applicazione della legge da esso individuata come applicabile, consistente nelle norme di applicazione necessaria del foro. La disposizione come formulata nell’art. 16 del regolamento pare ispirata alla nozione tradizionale di norme di applicazione necessaria, per la quale sono identificate come tali quelle disposizioni destinate ad applicarsi alla fattispecie da regolare quale che sia la legge regolatrice individuata in base alle norme di diritto internazionale privato (181). Se la norma in esame non pare quindi suscitare particolare attenzione ove la si raffronti con altre disposizioni analoghe reperibili nelle codificazioni nazionali di diritto internazionale privato e in convenzioni internazionali (182), qualche osservazione appare invece necessaria quanto alla sua collocazione all’interno del sistema degli atti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile all’interno dell’Unione europea nel quale il regolamento che la contiene deve essere collocato.

In modo particolare, emerge un evidente problema di coordinamento con la ben più articolata disciplina che l’istituto riceve nel parallelo regolamento “Roma I” concernente la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, relativamente al quale si è già sottolineato il rapporto di complementarità nel quale il regolamento in esame si viene a porre (183). Innanzitutto, nel regolamento “Roma II” manca il tentativo definitorio delle norme in esame che è invece presente nell’art. 9, par. 1 del regolamento “Roma I”. Questo profilo di differenziazione non pare tuttavia di particolare rilevanza, né sistematica, né materiale.

---

(181) Si veda in generale in argomento, per tutti, BONOMI A., *Le norme imperative nel diritto internazionale privato*, Zürich, 1998, p. 138 ss.; per una ricostruzione del contributo dato dalla dottrina italiana di diritto internazionale privato all’elaborazione della categoria delle norme di applicazione necessaria, DAVI A., *La Rivista e gli studi di diritto internazionale privato*, cit., p. 33 ss.

(182) La disposizione dell’art. 16 del regolamento “Roma II” è sostanzialmente corrispondente, tra l’altro, a quella contenuta in proposito nell’art. 17 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, sulla quale, tra gli altri, BOSCHIERO N., *Art. 17, in Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, cit., p. 1062 ss.; TREVES T., *Articolo 17, in Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar et al., cit., p. 84 ss.

(183) Si rimanda a quanto osservato *supra*, par. 1.

Infatti, la definizione contenuta nella norma appena richiamata non presenta carattere particolarmente innovativo, essendo con evidenza desunta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al bilanciamento tra libertà di prestazione dei servizi e tutela dei diritti dei lavoratori temporaneamente distaccati sul territorio di un altro Stato membro (184), giurisprudenza la quale la aveva a propria volta ricavata da risalenti benché autorevoli prese di posizione dottrinali in argomento (185). Piuttosto, dato che la definizione tralattizia contenuta nell'art. 9, par. 1 del regolamento "Roma I" si presenta in qualche misura restrittiva, con particolare riferimento alla sottolineatura che essa compie del carattere pubblicistico dell'interesse alla cui tutela le norme in questione devono considerarsi mirate, con ciò parendo inopportuno escludere la configurabilità di interessi propri di categorie più o meno vaste di soggetti privati come idonei ad essere tutelati mediante ricorso alle norme in questione, ci si può domandare se l'assenza di una definizione corrispondente all'interno del regolamento in esame non sia in realtà da salutare con favore, in quanto consente di evitare il rischio di una lettura indebitamente restrittiva della portata della categoria di norme in questione (186).

---

(184) Si vedano C. giust. CE, sent. 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, *Arblade*, cit. (*supra*, par. 12, nota 148), punto 30 della motivazione; sent. 15 marzo 2001, in causa C-165/98, *Mazzoleni*, cit. (ivi), punti 25 ss. della motivazione; con riferimento a tale giurisprudenza e alla sua incidenza sul modo di operare delle norme di applicazione necessaria nello spazio giuridico europeo si vedano, tra gli altri, DAVI A., *La Rivista e gli studi di diritto internazionale privato*, cit., p. 36 ss.; MENGOZZI P., *I conflitti di leggi, le norme di applicazione necessaria in materia di rapporti di lavoro e la libertà di circolazione dei servizi nella Comunità europea*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*. Liber Fausto Pocar, a cura di G. Venturini e S. Bariatti, Milano, 2009, p. 701 ss., spec. p. 704 ss.; ZANOBBETTI PAGNETTI A., *Il rapporto internazionale di lavoro marittimo*, Bologna, 2008, p. 174 ss.; ci si permette di rinviare anche a MARONGIU BUONAIUTI F., *La legge applicabile alle prestazioni di sicurezza sociale nel regolamento CE n. 883/2004*, in *Rivista del diritto della sicurezza sociale*, 2010, p. 535 ss., spec. p. 545 ss.

(185) Con particolare riferimento agli scritti di FRANCESCAKIS PH., *La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privé*, cit., p. 11 ss.; ID., *Quelques précisions sur les « lois d'application immédiate »*, cit., p. 1 ss.

(186) Si vedano, per alcune osservazioni critiche in merito alla definizione delle norme di applicazione necessaria inserita nell'art. 9, par. 1, del regolamento "Roma I", tra gli altri, BONOMI A., *Overriding Mandatory Provisions in the Rome I Regulation on the Law Applicable to Contracts*, cit., p. 287 ss.; BOSCHIERO N., *I limiti al principio d'autonomia posti dalle norme generali del regolamento Roma I*, cit., p. 73 s.; CALVO

Oltre a ciò, mette conto riflettere se la stessa nozione per così dire strutturale delle norme di applicazione necessaria quale fatta propria dallo stesso art. 16 del regolamento, che come già rilevato le identifica in quanto norme destinate ad applicarsi quale che sia la legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale, non debba essere riletta alla luce di alcune tendenze evolutive insite nella stessa giurisprudenza della Corte di giustizia alla quale si deve il non perfettamente riuscito sforzo definitorio appena discusso. Da tale giurisprudenza appare infatti doversi desumere che, quantomeno nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni contenute nel diritto interno di un paese membro dell'Unione europea a titolo di norme di applicazione necessaria sia suscettibile di costituire una restrizione alle libertà di circolazione contemplate dai Trattati, non possa più farsi luogo all'applicazione di tali norme del tutto 'alla cieca', vale a dire senza nemmeno valutare il contenuto della legge altrimenti applicabile alla questione da regolare e l'idoneità di tale legge a perseguire in misura più o meno soddisfacente i medesimi interessi che l'applicazione di una norma interna in quanto avente carattere di applicazione necessaria mira a tutelare (187). Secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia, in sostanza, in tutti i casi in cui l'applicazione di una disposizione interna a titolo di norma di applicazione necessaria sia suscettibile di comportare una restrizione alle libertà di circolazione, essa andrà soggetta all'ordinario sindacato di compatibilità con la disciplina delle libertà stesse previsto per tali restrizioni. Dovrà quindi in tale ottica accertarsi che le norme in questione perseguano un fine giustificato, che siano proporzionate al fine stesso e, in particolare, che questo non potesse essere perseguito in misura comparabile mediante l'adozione di mezzi meno incisivi, vale a dire, sul piano dei conflitti di legge, facendo applicazione delle dispo-

---

CARAVACA A.-L., *Le norme di applicazione necessaria nel regolamento Roma I*, cit., p. 342 ss.; DE CESARI P., « *Disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente* » e « *norme di applicazione necessaria* » nel regolamento Roma I, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*, cit., p. 257 ss., spec. p. 262 s.

(187) Si vedano in questo senso in particolare C. giust. CE, sent. 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, *Arblade*, cit., punto 39 della motivazione; sent. 15 marzo 2001, in causa C-165/98, *Mazzoleni*, ivi, 2001, p. I-2189 ss., punto 25 della motivazione.

sizioni contenute allo stesso fine nella legge applicabile secondo le regole di conflitto (188).

Questa esigenza di interpretare con maggiore flessibilità il *modus operandi* delle norme di applicazione necessaria, che non vi è motivo per ritenere limitata alla sola disciplina di rapporti c.d. intracomunitari, ovvero, ora, ‘*intra-Unione europea*’, essendo l’esigenza di limitare per quanto possibile la previsione di deroghe all’operare, in modo particolare, di una disciplina uniforme di diritto internazionale privato dettata sicuramente dalla tutela di valori, quali la certezza del diritto e l’ordinato svolgimento dei rapporti giuridici, che trascendono lo specifico contesto del Mercato interno, potrebbe portare ad un tendenziale superamento di un altro limite insito nella disciplina tradizionale dell’istituto in esame che il regolamento “Roma II” appare fare propria. Si intende alludere alla previsione di un trattamento differenziato tra le norme di applicazione necessaria del foro e quelle appartenenti ad un paese terzo, come tale intendendosi un paese diverso tanto da quello del foro quanto da quello la cui legge è individuata come applicabile al rapporto, dato che, in quest’ultimo caso, le norme di applicazione necessaria non apporterebbero alcuna deroga all’ordinario funzionamento delle regole di conflitto e si applicherebbero in quanto parte della stessa legge regolatrice.

Invero, l’art. 16 del regolamento in esame fa riferimento unicamente, in maniera simile a quanto avviene in molte disposizioni analoghe contenute in legislazioni statali o convenzioni internazionali, alle norme di applicazione necessaria del foro, essendo stato espunto, in sede di adozione del regolamento, il riferimento alla possibilità per il giudice di prendere in considerazione le norme di applicazione necessaria di un

---

(188) Questa rilettura in chiave più restrittiva del ruolo delle norme di applicazione necessaria all’interno dello spazio giuridico europeo, che porta in particolare ad una riconsiderazione del loro tradizionale inquadramento quale limite preventivo all’applicazione della legge richiamata per effetto delle norme di conflitto è data da DAVI A., *La Rivista e gli studi*, cit., p. 36 s. Osserva in proposito BOSCHIERO N., *I limiti al principio di autonomia*, cit., p. 87 ss., come l’esigenza di una comparazione con il livello di tutela dell’interesse protetto suscettibile di essere conseguito mediante l’applicazione delle pertinenti disposizioni della *lex causae* si ponga specificamente con riguardo alle norme di applicazione necessaria aventi finalità protettiva, mentre non si ponga altrettanto chiaramente per quelle norme che abbiano invece lo scopo di promuovere interessi pubblicistici dello Stato che le pone.

paese terzo con il quale la fattispecie si presentasse strettamente collegata, che era stato contemplato nell'iniziale proposta della Commissione (189) e da questa mantenuto, a seguito del parere favorevole del Parlamento europeo (190), nella proposta modificata (191). La ragione che ha portato all'esclusione dal testo del regolamento di tale riferimento deve considerarsi sostanzialmente coincidente con quella che ha portato ad una sensibile limitazione della rilevanza delle norme di applicazione necessaria di paesi terzi nell'ambito del parallelo regolamento "Roma I", nel quale, secondo l'art. 9, par. 3, tali norme potranno essere prese in considerazione solo in quanto appartengano al paese in cui le obbligazioni derivanti dal contratto debbano essere eseguite e, per di più, in quanto determinino lo specifico effetto di renderne illecito l'adempimento. Essenzialmente, la ragione di questo approccio sfavorevole alla presa in considerazione delle norme di applicazione necessaria di paesi terzi è insita nel timore di inserire all'interno di una disciplina di conflitto uniforme un eccessivo strumento di discrezionalità, potenzialmente suscettibile di vanificare lo stesso sforzo di unificazione. Le resistenze che i rappresentanti di alcuni Stati membri hanno opposto sul punto segnatamente nel corso del procedimento che ha condotto all'adozione del regolamento "Roma I"

---

(189) Si veda in proposito l'art. 12 della iniziale proposta di regolamento presentata dalla Commissione, doc. COM(2003) 427, cit., e la relativa relazione esplicativa, ivi, p. 26 s., nella quale si sottolineava come i termini della disposizione proposta fossero corrispondenti a quelli impegnati nell'art. 7 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, chiarendo che, per quanto alcuni Stati membri avessero obiettato all'inserimento nella Convenzione della previsione della facoltà per il giudice di prendere in considerazione le norme di applicazione necessaria di paesi terzi apponendo un'apposita riserva all'art. 7, par. 1 della Convenzione stessa, nondimeno, sulla base dei riscontri alla consultazione promossa dalla Commissione, non era parso sussistere motivo di escludere tale facoltà, in considerazione della eccezionalità del ricorso alla disposizione in questione nella prassi.

(190) Si veda la Relazione del Parlamento europeo sulla proposta, doc. A6-0211/2005 def., cit., emendamento n. 44, p. 30 s., ove il Parlamento si era limitato a proporre un'inversione dell'ordine dei due paragrafi, parendo più logico anteporre la previsione relativa all'applicazione delle norme di applicazione necessaria del foro.

(191) Si veda l'art. 13 della proposta modificata, doc. COM(2006) 83 def., cit., e la relativa relazione, punto 3.1, p. 2, dove la Commissione indica genericamente di accogliere l'emendamento proposto dal Parlamento europeo unitamente ad altri, in quanto comportante un miglioramento sul piano della chiarezza del testo.

riflettono del resto la previsione, contenuta nella Convenzione di Roma del 1980, della facoltà per gli Stati contraenti di apporre una riserva alla disposizione dell'art. 7, par. 1, che contemplava la presa in considerazione di tali norme, facoltà la quale era stata poi esercitata da quegli stessi Stati membri che, di fronte alla evidente impossibilità di esercitare una facoltà analoga relativamente ad un regolamento, hanno inteso opporsi al mantenimento della disposizione in questione nel testo dell'atto, determinando il raggiungimento della formula di compromesso, per così dire, infine adottata nell'art. 9, par. 3 di tale regolamento (192).

Pur non negando una parte di fondamento all'obiezione per la quale la previsione di un margine eccessivamente ampio di discrezionalità nel derogare all'applicazione della legge individuata come applicabile in base alle regole contenute nel regolamento rischia di diminuire l'efficacia con la quale questo è in grado di perseguire gli evidenti fini di uniformità e prevedibilità nella determinazione della legge applicabile ai rapporti di carattere internazionale e, mediatamente, di certezza del diritto ai quali la sua adozione tende, non si può fare a meno di osservare che la previsione così come si trovava formulata nell'art. 7, par. 1 della Convenzione di Roma conteneva un'indicazione molto pertinente nel senso di valutare la effettiva necessità di una deroga all'ordinario funzionamento delle regole di conflitto nella parte in cui prevedeva che al fine di decidere se prendere o meno in considerazione le norme di applicazione necessaria di paesi terzi il giudice dovesse valutare non solo la presenza di uno stretto collegamento con la fattispecie bensì anche, specificatamente, le conseguenze che sarebbero potute derivare dall'applicazione di tali norme o dalla loro mancata applicazione. Tale indicazione, a dire il vero, continua a sussistere nella

---

(192) Si vedano, con riferimento alla soluzione accolta nell'art. 9, par. 3 del regolamento "Roma I" con riferimento alla presa in considerazione di norme di applicazione necessaria straniere, tra gli altri, BIAGIONI G., *Art. 9, in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I »)*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, cit., p. 788 ss., spec. p. 799 ss.; BONOMI A., *Overriding Mandatory Provisions in the Rome I Regulation*, cit., p. 295 ss.; BOSCHIERO N., *I limiti al principio d'autonomia*, cit., p. 82; CALVO CARAVACA A.-L., *Le norme di applicazione necessaria nel regolamento Roma I*, cit., p. 352 ss.; DE CESARI P., « *Disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente* » e « *norme di applicazione necessaria* », cit., p. 265 ss.

parte finale dell'art. 9, par. 3 del regolamento "Roma I" anche se, in tale sede, potrebbe effettivamente dubitarsi della concreta utilità di una tale previsione, avendo la norma stessa appena precisato quale debba essere l'effetto che le norme in questione debbano produrre al fine di poter essere prese in considerazione (193).

Ferma restando l'opportunità di un'evoluzione nel senso di una maggiore flessibilità dell'approccio alla disciplina del *modus operandi* delle norme di applicazione necessaria all'interno dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, non pare tuttavia che le considerazioni che si sono appena svolte possano portare, come suggerito da alcuni autori (194), ad un superamento in via interpretativa del chiaro dato testuale del regolamento in esame, il cui articolo 16 fa esplicitamente riferimento all'applicazione delle sole norme di applicazione necessaria del foro. Ciò sia in considerazione delle vicende dell'*iter* legislativo dell'atto, che hanno visto espungere dal testo la previsione che in tale diverso senso era stata inizialmente contemplata (195), sia in conside-

---

(193) I profili di imprevedibilità insiti nella previsione di una discrezionalità da parte del giudice che continua a sussistere malgrado il restringimento della portata delle norme sono sottolineati, in particolare, da BONOMI A., *op. ult. cit.*, p. 297; tende a valutare, invece, positivamente la sussistenza di tale potere discrezionale BIAGIONI G., *Art. 9, cit.*, p. 803 s., avuto riguardo, tra l'altro, all'eventualità che possano venire in considerazione norme di applicazione necessaria appartenenti a paesi diversi, nei quali debbano trovare esecuzione le singole obbligazioni derivanti dal contratto, ovvero suscettibili di influire in diversa misura sulla liceità dell'adempimento dell'una piuttosto che dell'altra obbligazione.

(194) Tra gli autori favorevoli a fare salva la possibilità per i giudici degli Stati membri di prendere in considerazione ove del caso le norme di applicazione necessaria di paesi terzi malgrado tale possibilità non sia espressamente contemplata dall'art. 16 del regolamento si vedano, in particolare, KADNER GRAZIANO TH., *Das auf außerverträgliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht nach Inkrafttreten der Rom II-Verordnung*, in *RechtsZ.*, 2009, p. 1 ss., spec. p. 72; JUNKER A., *Der Reformbedarf im Internationalen Deliktsrecht der Rom II-Verordnung drei Jahre nach ihrer Verabschiedung*, in *Recht der intern. Wirtschaft*, 2010, p. 257 ss., spec. p. 268; LEIBLE S., LEHMANN M., *Die neue EG-Verordnung über das auf außerverträgliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht*, cit., p. 726; più dubitativo VON HEIN J., *Europäisches internationales Deliktsrecht*, cit., p. 24 s., il quale ritiene la questione debba essere lasciata ai successivi sviluppi della prassi giurisprudenziale.

(195) L'esclusione della previsione relativa alla presa in considerazione delle norme di applicazione necessaria di paesi terzi è da ricondurre alla posizione comune adottata dal Consiglio l'11 settembre 2006, nella cui motivazione, doc. n. 9751/06 add. 1, JUSTCIV 137, p. 4, punto 7, veniva fatto poco indicativamente riferimento ad un

razione dell'attitudine comunque insita nelle norme di applicazione necessaria a rappresentare una deroga al normale funzionamento delle regole sull'individuazione della legge applicabile contenute nel regolamento, non parendo prospettabile che i giudici di uno Stato membro possano unilateralmente estendere in via interpretativa i limiti chiaramente posti in tal senso in una norma contenuta in un atto direttamente applicabile all'interno degli Stati membri ed obbligatorio in tutti i suoi elementi (196). Eventualmente, potrebbe discutersi se l'adozione di una tale interpretazione *praeter legem* della norma dell'art. 16 del regolamento possa dirsi rientrare nei poteri della Corte di giustizia ove questa venisse investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, nella misura in cui la teoria dell'*acte clair* non possa considerarsi incidere sulla proponibilità della questione (197).

---

generico obiettivo di semplificazione della norma, mentre nella successiva comunicazione della Commissione relativa alla posizione comune, doc. COM(2006) 566 def. del 27 settembre 2006, p. 4, *sub* art. 16, la ragione dell'eliminazione veniva più esplicitamente individuata nel fatto che la disposizione in questione non rifletteva alcun particolare interesse comunitario, essendo meramente dettata da un'esigenza di parallelismo con la disciplina recata dalla Convenzione di Roma del 1980, al punto che la Commissione stessa aveva deciso di rinunciarvi.

(196) Si vedano, nel senso di escludere la possibilità di prendere in considerazione le norme di applicazione necessaria di paesi terzi nell'ambito del regolamento "Roma II", tra gli altri, BRIÈRE C., *Le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles* (« Rome II »), in *J. dr. intern.*, 2008, p. 31 ss., spec. p. 66 s. DE LIMA PINHEIRO L., *Choice of Law on Non-Contractual Obligations Between Communitarization and Globalization. A First Assessment of EC Regulation "Rome II"*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2008, p. 5 ss., spec. p. 31 s.; DICKINSON A., *The Rome II Regulation*, cit., p. 636 ss.; FUCHS A., *Art. 16 Rome II*, in *Rome II Regulation. Pocket Commentary*, cit., p. 352 ss., spec. p. 362 ss.; WAGNER G., *Die neue Rom-II Verordnung*, cit., p. 15.

(197) Con riferimento alla nota sentenza della C. giust. CE, 6 ottobre 1982, in causa 283/81, *CILFIT*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1982, p. 3415 s., punti 16 s. della motivazione, in cui la teoria in questione, restrittivamente definita, veniva contemplata come esimente dall'obbligo del rinvio pregiudiziale da parte dei giudici di ultima istanza, ciò non necessariamente implicando un'esclusione della facoltà per tali giudici, come pure per quelli dei gradi inferiori, di rinviare la questione alla Corte né un obbligo per quest'ultima di dichiararla irricevibile, dovendosi vedere in ciò un generale *favor* per il mantenimento del controllo da parte della Corte di giustizia sull'interpretazione del diritto dell'Unione. Si vedano in proposito, tra gli altri, CONDINANZI M., MASTROIANNI R., *Il contenzioso dell'Unione europea*, Torino, 2009, p. 210 ss.; SOULARD CH., RIGAUX A., MUNOZ R., *Contentieux de l'Union européenne/3. Renvoi préjudiciel. Recours en manquement*, sous a dir. de D. Simon, Rueil-Malmaison, 2011, p. 74 ss.

18. *Le regole di sicurezza e condotta.*

Il regolamento nondimeno prevede una strada alternativa attraverso la quale norme appartenenti ad ordinamenti diversi tanto da quello del foro quanto da quello la cui legge è applicabile al rapporto possono essere prese in considerazione. Tale strada è offerta dall'art. 17, il quale, nondimeno, si riferisce all'istituto nettamente distinto della presa in considerazione delle regole di sicurezza e condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che determina il sorgere della responsabilità extracontrattuale (198). In proposito, oltre all'oggetto specifico che le regole prese in considerazione da quest'ultima norma possiedono, rileva sottolineare come, a differenza delle norme di applicazione necessaria alle quali si riferisce la disposizione precedente, le norme di sicurezza e condotta di cui all'art. 17 del regolamento sono destinate ad essere prese in considerazione come meri elementi di fatto, e cioè come circostanze integrative della fattispecie, secondo i presupposti concettuali della *datum theory* da lungo tempo elaborata dalla dottrina internazionalprivatistica statunitense (199).

La soluzione in questione consente infatti di tenere conto di tali regole, le quali presentano necessariamente un ambito di applicazione territoriale e sono sovente anche corredate di sanzioni penali o amministrative in caso di violazione, a prescindere dalla loro appartenenza alla *lex fori* ovvero alla legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale, profilo che si rivela di importanza particolarmente sensibile nei casi in cui il luogo nel quale si è svolta la condotta dannosa e il luogo dell'evento siano situati in Stati diversi. Con riferimento a questa ipotesi, tra l'altro, la soluzione accolta nel regolamento appare preferibile a quella che porterebbe a considerare le regole di sicurezza e

---

(198) Si vedano, nel senso che la disposizione dell'art. 17 si rivela offrire uno strumento alternativo a quello delle norme di applicazione necessaria attraverso il quale norme di terzi stati divengono suscettibili di essere prese in considerazione, benché a diverso titolo, FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE*, cit., p. 1042; VON HEIN J., *Of Older Siblings and Distant Cousins*, cit., p. 506.

(199) Si vedano, tra gli autori statunitensi ai quali si deve l'elaborazione di tale teoria, CURRIE B., *On the Displacement of the Law of the Forum*, in *Columbia Law Review*, 1958, p. 964 ss.; EHRENZWEIG A. A., *Local and Moral Data in the Conflict of Laws*, in *Buffalo Law Review*, 1966, p. 55 ss.; in proposito, si veda DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 42 ss.

condotta in vigore nel paese della condotta alla stregua di norme di applicazione necessaria (200). Quest'ultima soluzione appare infatti scarsamente persuasiva, sia avuto riguardo al fatto che talvolta le regole di sicurezza e condotta rivestono la forma di meri *standards* di condotta non codificati in regole di carattere vincolante, sia, ed ancor più, per il motivo che la loro presa in considerazione non appare poter comportare alcuna deroga al normale funzionamento delle regole di conflitto, posto che, dato il carattere territoriale che esse normalmente possiedono, non sarebbe comunque prospettabile l'applicazione di regole di tal genere vigenti in un paese diverso da quello in cui l'azione dannosa si è svolta, le quali non avrebbero alcun interesse ad applicarsi alla fattispecie. Inoltre, tale soluzione si rivelerebbe problematica nel caso in cui la condotta dannosa si sia svolta in un paese diverso tanto da quello del foro quanto da quello la cui legge è applicabile al rapporto, in quanto essa porrebbe l'esigenza di attribuire rilevanza alle regole di applicazione necessaria di paesi terzi, soluzione che, come si è osservato, non è stata accolta dal regolamento (201).

---

(200) Secondo la soluzione prospettata, con riferimento all'art. 17 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato che, analogamente all'art. 16 del regolamento, non contempla espressamente la possibilità di prendere in considerazione norme di applicazione necessaria di terzi paesi, da POCAR F., *Articolo 62*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, cit., p. 307 ss., spec. p. 312; ID., *Le droit des obligations dans le nouveau droit international privé italien*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1996, p. 41 ss., spec. p. 62.

(201) Si veda, nel senso dell'inidoneità delle regole di sicurezza condotta del luogo del fatto dannoso ad applicarsi a titolo di norme di applicazione necessaria, DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 43 s. Per quanto attiene al profilo da ultimo evocato, deve osservarsi che disposizioni che permettessero la presa in considerazione delle norme di applicazione necessaria di paesi terzi, al momento dell'elaborazione del testo del regolamento in esame, potevano rinvenirsi solamente nell'art. 7, par. 1 della Convenzione di Roma e nell'art. 16, par. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile e il riconoscimento del *trust*. La presa in considerazione delle regole di sicurezza e condotta in vigore nel luogo dell'azione quali dati di fatto alla stregua di quanto ora previsto dall'art. 17 del regolamento era stata invece contemplata già dall'art. 7 della Convenzione dell'Aja in materia di incidenti della circolazione stradale del 4 maggio 1971, che prevede il dovere del giudice di tenere conto delle regole di sicurezza e circolazione in vigore nel luogo dell'incidente. Si veda in proposito il *Rapport explicatif* di quest'ultima convenzione, dovuto a E. W. ESSÉN, in CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, *Actes et documents de la onzième Session*, T. III, *Accidents de la circulation routière*, La Haye, 1970, p. 200 ss., spec. p. 211, *sub art. 7*, punto 6. La medesima soluzione è contemplata dall'art. 9 della

19. *L'ordine pubblico.*

Il regolamento contiene anche, all'art. 26, una disposizione in materia di ordine pubblico, la quale si presenta formulata in modo del tutto simile ad altre disposizioni inserite allo stesso fine in altri regolamenti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile all'interno dello spazio giuridico europeo (202). Come è noto, lo scopo dell'istituto è quello di salvaguardare l'armonia interna dell'ordinamento del foro di fronte all'ingresso di valori giuridici stranieri, costituendo quindi un limite di carattere essenzialmente negativo all'apertura che l'ordinamento stesso opera nei confronti degli ordinamenti stranieri a mezzo delle proprie norme di diritto internazionale privato (203).

---

Convenzione dell'Aja del 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità da danno da prodotti, nonché da alcune disposizioni contenute in leggi statali di diritto internazionale privato, segnatamente l'art. 45, par. 3 del codice civile portoghese del 1966 e l'art. 142, par. 2, della legge federale svizzera di diritto internazionale privato. Si veda in proposito ancora DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 42 s. Si veda inoltre HONORATI C., *La legge applicabile alla concorrenza sleale*, cit., p. 114 ss., la quale accosta alle regole in questione le norme in materia di concorrenza sleale, con riferimento alla connotazione territoriale che anch'esse presentano e che giustifica una loro presa in considerazione alla stregua di dati di fatto, apparendo in proposito insoddisfacenti le tesi volte a giustificare sul piano internazionalprivatistico l'applicazione di tali regole in base ad una norma di conflitto unilaterale ovvero in base ad una qualificazione della disciplina della materia nel suo insieme come avente carattere di applicazione necessaria.

(202) Si confrontino, tra le disposizioni contenute in proposito nei regolamenti sinora adottati che rechinano regole sulla legge applicabile, l'art. 21 del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I"), l'art. 12 del regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale ("Roma III") e, per quanto attiene alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, l'art. 13 del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, la cui disciplina forma oggetto di rinvio, per quegli Stati membri che ne sono vincolati, da parte dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

(203) Si vedano in proposito, tra gli altri, BADIALI G., *Ordine pubblico e diritto straniero*, Milano, 1963, p. 3 ss.; BARILE G., *I principi fondamentali della comunità statale e il coordinamento tra sistemi (L'ordine pubblico internazionale)*, Padova, 1969, p. 53 ss.; ID., *Ordine pubblico — Diritto internazionale privato*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXX, Milano, 1980, p. 1106 ss., spec. p. 1112 s.; LAGARDE P., *Recherches sur l'ordre public en droit international privé*, Paris, 1959, p. 11 ss.; MOSCONI F., *Exceptions to the*

Inevitabilmente, la funzione tradizionale dell'ordine pubblico appena indicata deve essere riletta in termini compatibili con le esigenze proprie dello spazio giuridico europeo nel quale il regolamento stesso si inserisce. Un primo riflesso di tale esigenza è da intravedersi nell'applicazione restrittiva alla quale la norma è destinata, come è reso evidente dal ricorso all'avverbio "manifestamente" che, del resto, figura ricorrentemente nei regolamenti adottati nel campo della cooperazione giudiziaria civile (204). In definitiva, deve ritenersi che nell'ambito dello spazio giudiziario europeo, all'interno del quale vige un principio di reciproca fiducia tra i sistemi giuridici degli Stati membri, i limiti che gli ordinamenti interni dei singoli Stati frappongono all'apertura nei

---

*Operation of Choice of Law Rules*, in *Recueil des cours*, vol. 217, 1989-V, p. 9 ss., spec. p. 23 ss.; BUCHER A., *L'ordre public et le but social des lois en droit international privé*, ivi, vol. 239, 1993-II, p. 9 s., spec. p. 23 ss.; FUMAGALLI L., *Diritto straniero (Applicazione e limiti)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. IV, Milano, 2011, p. 467 ss., spec. p. 478 ss.

(204) Il requisito per il quale il contrasto con l'ordine pubblico deve presentare carattere manifesto è comune anche ai regolamenti recanti regole in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, nei quali l'ordine pubblico opera come motivo di esclusione del riconoscimento: si vedano segnatamente l'art. 34, n. 1 del regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; l'art. 22, lett. a) del regolamento n. 2201/2003 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà genitoriale; l'art. 24, lett. a) del regolamento n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari. Il controllo della compatibilità con l'ordine pubblico del paese del riconoscimento viene invece meno nei regolamenti nei quali la procedura di *exequatur* è sostituita da una certificazione *ex ante* della idoneità della decisione a circolare all'interno dello spazio giudiziario europeo, come avviene nel regolamento n. 805/2004 istitutivo del titolo esecutivo europeo e nello stesso regolamento n. 2201/2003 per quanto attiene alle decisioni concernenti il diritto di visita e il ritorno del minore. La soppressione del controllo della compatibilità delle decisioni emesse negli altri Stati membri con l'ordine pubblico del foro è stata peraltro prospettata anche in sede di revisione del regolamento n. 44/2001 nel contesto di una generalizzazione della soppressione dell'*exequatur*: si veda il doc. COM(2010) 748 def./2 del 3 gennaio 2011, art. 38. Si vedano in proposito, tra gli altri, BEAUMONT P., JOHNSTON E., *Can Exequatur be Abolished in Brussels I Whilst Retaining a Public Policy Defence?*, in *Journal of Private Intern. Law*, 2010, p. 249 ss., spec. p. 263 s.; CUNIBERTI G., RUEDA I., *Abolition of Exequatur. Addressing the Commission's Concerns*, in *RabelsZ.*, 2011, p. 286 ss.; SCHLOSSER P., *The Abolition of Exequatur Proceedings — Including Public Policy Review?*, in *IPRax*, 2010, p. 101 ss., spec. p. 104. Ci si permette di rinviare anche a MARONGIU BUONAIUTI F., *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, cit., p. 364 ss.

confronti dei sistemi giuridici degli altri Stati membri in tanto siano giustificati in quanto siano volti alla salvaguardia di principi e valori fondamentali dell'ordinamento giuridico del foro, sul cui contenuto materiale è destinata in qualche misura ad incidere la comune appartenenza all'Unione europea e la soggezione al suo diritto. Nondimeno, deve essere osservato che l'ordine pubblico al quale è fatto riferimento nel regolamento è e rimane l'ordine pubblico del foro, nel senso che, malgrado i vincoli appena sottolineati derivanti dalla comune appartenenza all'Unione europea, ciascuno Stato membro deve continuare a potersi considerare portatore di proprie tradizioni giuridiche i cui contenuti fondamentali intenda salvaguardare. Eventualmente, la dimensione comunitaria dell'ordine pubblico sarebbe suscettibile di rilevare nei casi in cui, in considerazione dell'applicabilità *erga omnes* delle regole di conflitto contenute nel regolamento, venga in considerazione l'applicazione della legge di un paese terzo, la quale non può presumersi condividere gli stessi principi e valori quali trovano espressione nel diritto dell'Unione e quali finiscono con l'integrare, senza peraltro giungere a soppiantarla né ad uniformarla, la stessa nozione di ordine pubblico propria dei singoli Stati membri (205).

Per quanto specificamente attiene ai profili sotto i quali il problema della compatibilità della legge individuata come applicabile in base alle regole di conflitto contenute nel regolamento con l'ordine pubblico del foro è maggiormente suscettibile di porsi, particolare attenzione è stata dedicata nel corso del prolungato *iter* legislativo dello strumento alla questione dei c.d. *punitive damages*, istituto conosciuto sotto diverse

---

(205) Si vedano, con riferimento alla configurabilità di una nozione di ordine pubblico "comunitario" e all'influenza dei principi ad essa ascrivibili sull'ordine pubblico dei singoli Stati membri, tra gli altri, ANGELINI F., *Ordine pubblico nel diritto comunitario*, in *Digesto, disc. pubbl., Aggiornamento*, vol. II, Torino, 2005, p. 503 ss.; CONTALDI G., *Ordine pubblico*, in *Diritto internazionale privato*, a cura di R. Baratta, *Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti*, Milano, 2010, p. 273 ss., spec. p. 277 ss.; FUMAGALLI L., *L'ordine pubblico nel sistema del diritto internazionale privato comunitario*, in *Dir. comm. intern.*, 2004, p. 635 ss.; KARYDIS G., *L'ordre public dans l'ordre juridique communautaire: un concept à contenu variable*, in *Rev. trim. dr. eur.*, 2002, p. 1 ss.; NASCIBENE B., *Riconoscimento di sentenza straniera e « ordine pubblico europeo »*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2002, p. 659 ss.; POILLOT PERUZZETTO S., *Ordre public et loi de police dans l'ordre communautaire*, in *Travaux du Comité français de droit intern. privé*, 2002-2004, Paris, 2005, p. 65 ss.

forme dagli ordinamenti di *common law*, in base al quale in sede di condanna al risarcimento del danno derivante da fatto illecito il responsabile può essere condannato al pagamento di una somma che non rispecchia direttamente il danno causato, bensì presenta carattere in qualche misura sanzionatorio nei confronti del responsabile, allo scopo di scoraggiare il ripetersi della condotta illecita (206). L'incompatibilità di tale istituto con la finalità meramente riparatoria che il diritto della responsabilità da fatto illecito presenta negli ordinamenti continental-europei ha portato all'inserimento nella iniziale proposta di regolamento presentata dalla Commissione di una disposizione specifica sul punto, la quale dichiarava senz'altro contraria all'ordine pubblico comunitario l'applicazione di qualsiasi disposizione del diritto individuato come applicabile in base alle regole di conflitto contenute nel regolamento che prevedesse la condanna a danni non aventi finalità risarcitoria, ed aventi segnatamente valenza esemplare o punitiva (207). La soluzione contenuta nella proposta è apparsa in sede di esame da parte del Comitato per gli affari giuridici del Parlamento europeo eccessivamente rigorosa, tanto più perché i *punitive damages* sono

---

(206) Si vedano, per alcuni studi relativi all'istituto dei *punitive damages* nelle varianti che esso presenta nei diversi ordinamenti di *common law* e ai problemi di compatibilità che ne derivano con i diversi principi ispiratori del diritto della responsabilità civile negli ordinamenti continental-europei, SARAVALLE A., *I punitive damages nelle sentenze delle corti europee e dei tribunali arbitrali*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1993, p. 867 ss., spec. p. 887 ss.; BROGGINI G., *Compatibilità di sentenze statunitensi di condanna al risarcimento di « punitive damages » con il diritto europeo della responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, 1999, p. 479 ss., spec. p. 490 ss.; ALPA G., *La responsabilità civile. Principi*, Torino, 2010, p. 375 ss. In Italia, il problema si è posto in tempi relativamente recenti con riferimento all'esecuzione di una sentenza statunitense di condanna di un'impresa italiana a *punitive damages* in relazione a un danno da prodotto difettoso, l'esecutività della sentenza venendo negata sia dalla Corte d'appello territorialmente competente sia dalla Cassazione, per contrasto con l'ordine pubblico derivante dal carattere sanzionatorio della condanna, non legata da alcun rapporto di proporzionalità rispetto al danno causato: si veda App. Venezia, sent. 15 ottobre 2001, *Parrott c. Fimez S.p.A.*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2002, p. 1021 ss., con commento di CRESPI REGHIZZI Z., *Sulla contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza straniera di condanna a punitive damages*, ivi, p. 977 ss.; Cass., sent. 19 gennaio 2007, n. 1183, *Parrott c. Fimez S.p.A.*, *Fimez S.p.A. c. Parrott*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, p. 777 ss., con commento di LOPEZ DE GONZALO M., *Punitive damages e ordine pubblico*, ivi, 2008, p. 77 ss.

(207) Si veda l'iniziale proposta della Commissione, doc. COM(2003) 427 def., cit., art. 24, e la relativa relazione esplicativa, ivi, p. 31.

ammessi, benché con applicazioni pratiche in genere più moderate, anche dal diritto interno di alcuni Stati membri, nonché eccedente dai limiti insiti nella portata del regolamento quale atto volto ad introdurre unicamente delle regole comuni sulla legge applicabile in materia di obbligazioni contrattuali, senza ambire ad una unificazione della disciplina sostanziale, sia pure limitatamente al profilo considerato. Il perseguimento di evidenti finalità di unificazione materiale sarebbe stato invece insito nell'indicare come senz'altro contrarie ad una nozione di ordine pubblico comunitario, la cui emersione sarebbe stata per la prima volta espressamente postulata all'interno di un atto di questo tipo, disposizioni che avessero previsto questo genere di conseguenze del fatto illecito (208). La relazione del Parlamento europeo aveva previsto al posto della espressa previsione contenuta nell'art. 24 della proposta l'inserimento di un paragrafo nella disposizione relativa all'ordine pubblico, nel quale, a titolo di specificazione della regola generale, si contemplava la facoltà, e non già l'obbligo, di escludere l'applicazione delle disposizioni della legge designata come applicabile che avessero previsto la condanna a danni punitivi od esemplari, in quanto potessero essere considerate in contrasto con l'ordine pubblico del foro, con ciò implicitamente rinunciando alla opinabile pretesa unificatrice delle diverse concezioni degli Stati membri sul punto, che poteva essere letta nella diversa formulazione della regola come contenuta nella proposta (209). Nel testo definitivo del regolamento, infine, la disposizione in questione è stata espunta dall'articolato, venendo riportata all'interno di un considerando nel preambolo, nell'evidente intento di sminuire l'autonoma rilevanza del problema nell'ambito della generale problematica della compatibilità della legge designata con l'ordine pubblico del foro. Nel senso di un ripensamento dell'iniziale atteggiamento di radicale chiusura verso l'istituto in questione, nel preambolo è stata anche precisato che nel valutare l'incompatibilità di questo genere di

---

(208) Si veda la relazione del Parlamento europeo, doc. A6-0211/2005 def., cit., sub emendamento n. 50, art. 22, p. 33; in proposito, BONA M., *Personal Injuries, Fatal Accidents and Rome II: Can the Law of the Country where the Victim Suffers Provide Full and Fair Compensation?*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, cit., p. 249 ss., spec. p. 265 ss.

(209) Si veda l'art. 22, par. 1b, dell'articolato contenuto nella relazione del Parlamento europeo, *loc. ult. cit.*

disposizioni con l'ordine pubblico del foro il giudice dovrà tenere conto delle circostanze del caso di specie e dell'ordinamento giudico del foro, con evidente riferimento alla eventuale presenza all'interno di quest'ultimo di istituti aventi finalità analoghe (210).

Un profilo che il regolamento non disciplina è dato dagli effetti derivanti dall'operare dell'ordine pubblico. In proposito, in dottrina è stata posta la questione se in conseguenza dell'incompatibilità della legge individuata come applicabile in base alle disposizioni del regolamento con l'ordine pubblico del foro debba trovare applicazione direttamente la *lex fori* o se debba piuttosto aversi riguardo all'esistenza nel regolamento di altri criteri di collegamento che possano portare all'individuazione di una diversa legge regolatrice, secondo la soluzione prospettata nel sistema italiano di diritto internazionale privato dall'art. 16, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (211). In proposito, ferma restando l'esclusione della possibilità di applicare le norme relative alla risoluzione delle questioni generali di diritto internazionale privato previste dal diritto interno di uno Stato membro alla disciplina di conflitto contenuta in un regolamento comunitario, pena la vanificazione dell'obiettivo di applicazione ed interpretazione uniforme del regolamento stesso all'interno degli Stati membri (212), ci

---

(210) Si veda il preambolo del regolamento, considerando n. 32. La necessità di adottare un approccio comparatistico di carattere selettivo, che abbia riguardo alle specifiche caratteristiche che la disciplina dell'istituto presenta nella legge della cui applicazione si discuta, ovvero della quale si sia fatta applicazione nella decisione del cui riconoscimento si tratti, in rapporto ai caratteri propri dell'ordinamento giuridico del foro era stata del resto già prospettata in dottrina, in particolare da SARAVALLE A., *I punitive damages*, cit., p. 887 ss.

(211) Si vedano in proposito, tra gli altri, DAVI A., *Le questioni generali di diritto internazionale privato*, cit., p. 131 ss., spec. p. 136 s.; BOSCHIERO N., *Art. 16, in Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, cit., p. 1046 ss., spec. p. 1061 ss.; MOSCONI F., *Articolo 16, in Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, cit., p. 78 ss., spec. p. 83 s.

(212) Rilevano a questo riguardo considerazioni simili a quelle svolte in dottrina con riferimento al rapporto tra la disciplina delle questioni generali di diritto internazionale privato da parte della legge italiana di riforma e il modo eventualmente diverso in cui le medesime questioni siano risolte all'interno delle convenzioni di diritto internazionale privato in vigore nel nostro ordinamento. Si veda, in particolare, nel senso che le soluzioni autonomamente individuate dalle singole convenzioni debbano essere seguite non soltanto nei casi in cui queste operino per forza propria, bensì anche

sembra nondimeno che nella misura in cui quest'ultimo preveda un concorso, sia esso successivo ovvero alternativo, di criteri di collegamento in relazione ad una medesima fattispecie normativa, sia più consoni allo spirito del regolamento servirsi dei diversi criteri da questo contemplati al fine di individuare altra legge regolatrice, ricorrendo alla *lex fori* solo a titolo residuale, vale a dire in assenza di altri criteri di collegamento applicabili in relazione alla fattispecie o nell'ipotesi estrema in cui questi portino a propria volta all'individuazione di una legge la cui applicazione si riveli ugualmente incompatibile con l'ordine pubblico del foro (213).

20. *La determinazione della residenza abituale.*

Il regolamento "Roma II" contiene alcune altre disposizioni relative alle questioni di carattere generale suscettibili di porsi nell'applicazione delle regole di conflitto in esso contenute. Innanzitutto, nell'art. 23, il regolamento si preoccupa di definire la nozione di residenza abituale ai fini dell'applicazione delle disposizioni che vi fanno riferimento quale criterio di collegamento. Questa disposizione assolve alla medesima esigenza definitoria al cui soddisfacimento provvede la corrispondente disposizione contenuta nell'art. 19 del regolamento n.

---

nei casi in cui vengano ad essere applicate in virtù del rinvio ad esse effettuato dalle disposizioni della legge italiana che ne estenda l'ambito di applicazione oggettivo o soggettivo, DAVI A., *Le questioni generali*, cit., p. 77 s., avuto riguardo all'obiettivo di uniformità nella disciplina internazionalprivatistica delle materie interessate che il legislatore mediante tale rinvio ha inteso assicurare.

(213) Si veda, nel senso della preferibilità di una valutazione caso per caso della opportunità di fare riferimento in via sussidiaria ad altri criteri di collegamento previsti dal regolamento ovvero, analogamente, dalla convenzione internazionale pertinente, al fine di accertare la compatibilità di tale soluzione con la struttura della disciplina di conflitto recata dallo strumento nel suo insieme, CONTALDI G., *Ordine pubblico*, cit., p. 285 s. Per un caso singolare in cui, con riferimento alla disciplina della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali contenuta, al tempo, nella Convenzione di Roma del 1980, constatata la contrarietà all'ordine pubblico della legge applicabile in base ad una regola di conflitto speciale concernente i contratti individuali di lavoro, la Corte di cassazione aveva ritenuto doversi fare riferimento alla legge applicabile in base alla regola generale contemplata dalla convenzione stessa, Cass., sent. 11 novembre 2002, n. 15822, *Bottoni c. Banca di Roma S.p.A.*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2003, p. 978 ss., con commento di CLERICI R., *Rapporti di lavoro, ordine pubblico e convenzione di Roma*, ivi, p. 809 ss., spec. p. 828 ss.

593/2008 (c.d. “Roma I”) relativamente alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Le definizioni di residenza abituale contenute nelle due disposizioni presentano rilevanti tratti di similitudine, in quanto entrambe si presentano essenzialmente incentrate su due ipotesi specifiche: quella in cui si tratti di definire la residenza abituale di una società, associazione ad altra persona giuridica, ovvero quella in cui il soggetto di cui si tratti sia una persona fisica, la quale, nondimeno, agisca nell’ambito di un’attività professionale. Effettivamente, tanto l’una quanto l’altra disposizione non si preoccupano invece di definire la residenza abituale con riferimento alle persone fisiche nelle ipotesi, che devono ritenersi, tendenzialmente, più frequenti in relazione al regolamento in esame in quanto relativo alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (214), in cui queste non agiscono nell’ambito della propria attività professionale (215).

Come si è avuto modo di rilevare con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 19 del regolamento “Roma I” (216), l’assenza di una

---

(214) Da notare, in proposito, che il criterio di collegamento della residenza abituale riveste nell’economia del regolamento in esame un peso nell’insieme più limitato di quanto non accada nel regolamento “Roma I”, rilevando essenzialmente al fine dell’applicazione della regola di cui all’art. 4, par. 2, relativa all’ipotesi di illeciti coinvolgenti soggetti abitualmente residenti nello stesso paese (si veda *supra*, par. 6), di alcune regole contenute nell’art. 5 in materia di responsabilità per danni da prodotto (*supra*, par. 8), nonché delle regole ispirate alla soluzione di cui all’art. 4, par. 2 contenute nelle disposizioni relative all’arricchimento senza causa, alla gestione di affari altrui ed alla responsabilità precontrattuale (art. 10, par. 2, 11, par. 2, 12, par. 2, *supra*, parr. 13-15). Si veda in generale HOHLOCH G., *Place of Injury, Habitual Residence, Closer Connections and Substantive Scope-the Basic Principles*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 1 ss., spec. p. 11 s.

(215) La scelta compiuta dal legislatore comunitario di evitare di cimentarsi con la definizione della residenza abituale propriamente intesa con riferimento alle persone fisiche si trova riflessa con maggiore evidenza nella diversa formulazione della regola dell’art. 19 nell’iniziale proposta di regolamento presentata dalla Commissione, doc. COM(2003) 427 def., cit., p. 29 s., nella quale la norma era espressamente rubricata “equiparazione alla residenza abituale”.

(216) Ci si permette di rinviare in proposito a MARONGIU BUONAIUTI F., *Art. 19, in Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I »)*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, cit., p. 892 ss., spec. p. 894 ss. Si veda anche, più in generale, MELLONE M., *La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2010, p. 685 ss., spec., quanto alla rilevanza del criterio in questione nei regolamenti “Roma I” e “Roma II”, p. 686 s.

definizione in proposito deve spiegarsi alla luce delle caratteristiche particolari del criterio di collegamento in questione, in quanto si tratta, notoriamente, di un criterio di mero fatto, suscettibile di apprezzamento discrezionale da parte del giudice sulla base dell'insieme delle circostanze rilevanti della fattispecie. Nondimeno, resta il fatto che nel momento in cui il regolamento si propone di fornire una definizione del criterio in questione relativamente alle due ipotesi specifiche in precedenza indicate, tale sforzo definitorio rischia di essere vanificato a motivo del fatto che il regolamento stesso limita la portata della definizione a tali ipotesi solamente, le quali, per di più, nella specifica materia considerata rischiano anche di non rivelarsi le più frequenti. Venendo al merito delle soluzioni accolte dalla norma in esame, essa, in termini corrispondenti a quanto avviene nell'art. 19 del regolamento "Roma I", identifica la residenza abituale delle società, associazioni e persone giuridiche con il luogo in cui è ubicata la loro amministrazione centrale. La soluzione per un verso si rivela costituire più che una definizione in senso proprio una sostanziale equiparazione di due criteri di per sé differenti, il secondo soltanto dei quali è appropriato alla fattispecie da regolare, dato che, a ben considerare, il concetto stesso di residenza abituale, evidentemente concepito in relazione alle persone fisiche, mal si attaglia alla diversa realtà delle persone giuridiche (217). Per altro verso, quanto al merito del criterio utilizzato, la soluzione adottata dalla norma appare dettata da un condivisibile intento di concretezza, laddove, tra i possibili criteri di localizzazione di una persona giuridica, esprime una chiara opzione a favore di un criterio, quello del luogo dell'amministrazione centrale, che corrisponde a quello in cui vengono tendenzialmente prese le decisioni inerenti all'attività dell'ente (218). Alla medesima esigenza appare, coerente-

---

(217) Si veda ancora MARONGIU BUONAIUTI F., *Art. 19*, cit., p. 897 ss.

(218) La medesima soluzione è adottata dall'art. 19 del regolamento "Roma I", mentre una diversa soluzione viene accolta al fine della individuazione del domicilio delle persone giuridiche nel regolamento n. 44/2001, nel quale, all'art. 60, è attribuita rilevanza alternativamente al luogo in cui è ubicata la sede statutaria, ovvero l'amministrazione centrale ovvero ancora il centro di attività principale. La diversità delle soluzioni accolte nei due regolamenti trova giustificazione nelle diverse esigenze soggiacenti ai due regolamenti, dato che nel regolamento n. 44/2001 l'ampiezza con la quale viene definito il domicilio delle persone giuridiche trova giustificazione nell'esi-

mente, ispirata la regola contenuta nel par. 2, la quale, con riferimento all'ipotesi in cui l'obbligazione extracontrattuale sorga per effetto di un fatto verificatosi nell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di una qualunque altra sede di attività, fa coincidere la residenza abituale con il luogo in cui ha sede la detta filiale, agenzia o sede d'attività (219). La norma ricorre ugualmente ad un artificio giuridico nella parte in cui fa riferimento alla residenza abituale di una persona fisica che agisca nell'ambito di un'attività professionale, essendo evidente che la sede di attività principale della persona fisica che, ad esempio, rivesta la qualità di libero professionista o di imprenditore individuale non necessariamente si troverà a coincidere con il luogo in cui questa ha la propria residenza abituale propriamente considerata, dato che, ai fini dell'individuazione di quest'ultima, notoriamente, rilevano anche altri elementi relativi alla localizzazione delle relazioni personali e familiari della persona, i quali potrebbero non coincidere con quelli strettamente attinenti alla localizzazione dell'attività professionale (220).

---

genza di assicurare, alla luce della diversità dei criteri accolti nei diversi Stati membri in proposito, l'esistenza di un foro nel quale le controversie nelle quali è convenuta la persona giuridica possano essere portate. Si vedano in proposito, tra gli altri, CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, cit., p. 66 s.; DAVI A., *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, cit.; p. 898 s.; SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001*, cit., p. 83 s.; mentre nel regolamento "Roma I", così come nel regolamento oggetto d'esame, la previsione di criteri di localizzazione alternativi sarebbe suscettibile di mettere a rischio la prevedibilità della legge regolatrice, come osservato nel preambolo del primo regolamento, al considerando n. 39. Si rimanda in proposito a quanto osservato in MARONGIU BUONAIUTI F., *Art. 19*, cit., p. 899.

(219) La medesima soluzione è adottata, *mutatis mutandis*, dall'art. 19, par. 2 del regolamento "Roma I", il quale fa riferimento all'ipotesi di contratti conclusi nell'ambito delle attività di una filiale, agenzia od altra sede di attività.

(220) I presupposti della residenza abituale sono, come è noto, tendenzialmente individuati, da una parte, nella continuità della permanenza del soggetto in un determinato paese per un periodo di tempo sufficientemente ampio e, dall'altra, dall'intenzione di stabilire all'interno dello stesso paese il centro principale dei propri interessi. Si vedano in proposito, tra le altre, C. giust. CE, sent. 15 settembre 1994, in causa C-452/93, *Magdalena Fernandez*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1994, p. I-4295 ss., punto 22 della motivazione; sent. 25 febbraio 1999, in causa C-90/97, *Swaddling*, *ivi*, 1999, p. I-1075 ss., punti 29 ss. della motivazione. In dottrina, tra gli altri, BAETGE D., *Auf dem Weg zu einem gemeinsamen europäischen Verständnis des gewöhnlichen Aufenthalts*, in *Die richtige Ordnung. Festschrift für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag*, Tübingen,

21. *L'esclusione del rinvio.*

Tra le altre disposizioni dedicate alle questioni generali attinenti al modo di operare delle regole di conflitto poste dal regolamento figura l'art. 24, il quale esclude il rinvio. La norma segue la soluzione accolta dalla Convenzione di Roma del 1980 (221) e confermata dal regolamento "Roma I" (222), nonché dalla gran parte delle convenzioni internazionali, che escludono il rinvio in materia di obbligazioni tanto contrattuali quanto extracontrattuali (223). Le ragioni dell'esclusione del rinvio in materia sono da rintracciarsi, anzitutto, nel ruolo signifi-

---

2008, p. 77 ss.; ID., *Der gewöhnliche Aufenthalt im internationalen Privatrecht*, Tübingen, 1994, p. 107 ss.; HOHLOCH G., *Place of Injury, Habitual Residence*, cit., p. 11 s.; MARONGIU BUONAIUTI F., *Art. 19*, cit., p. 895 ss.; MELLONE M., *La nozione di residenza abituale*, cit., p. 688 ss.

(221) Si veda l'art. 15 della Convenzione di Roma del 1980, su cui, per tutti, CUBEDDU M. G., *Art. 15*, in *Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980)*, Commentario a cura di C. M. Bianca e A. Giardina, in *N. leggi civ.*, 1995, p. 1074 ss.

(222) Si veda l'art. 20 del regolamento "Roma I", il quale corrisponde letteralmente all'art. 24 del regolamento in esame, salvo per l'aggiunta dell'inciso "salvo che il presente regolamento disponga altrimenti", precisazione la quale, tuttavia, appare priva di riscontro concreto, dato che i limitati casi in cui il regolamento attribuisce a qualche titolo rilevanza al sistema di diritto internazionale privato del paese la cui legge è applicabile al rapporto non sono suscettibili di essere configurate alla stregua di ipotesi di rinvio propriamente inteso: si veda in proposito FRANZINA P., *Art. 20*, in *Regolamento (CE) n. 593/2008*, cit., p. 903 ss., spec. p. 907 ss.

(223) Per quanto attiene alla materia oggetto d'esame in questa sede, tanto la Convenzione dell'Aja del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali quanto la Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità per danni da prodotto, pur non recando un'apposita disposizione che escluda in termini generali il rinvio, fanno nondimeno espressamente riferimento nelle singole norme di conflitto alla legge interna del paese al quale si riferisce il criterio di collegamento di volta in volta adottato. Si veda in proposito, con riferimento alla prima delle due, il *Rapport explicatif* dovuto a E. W. ESSÉN, cit., p. 200 ss., spec. p. 206, ove si sottolinea che la soluzione accolta riflette un orientamento generale della Conferenza dell'Aja tendente ad escludere il rinvio nelle convenzioni da essa adottate, che hanno precisamente per scopo di eliminare, mediante l'adozione di regole di conflitto uniformi, le situazioni di conflitto tra sistemi alla cui risoluzione tende il rinvio. Nondimeno, come osservato da DAVI A., *Le renvoi en droit international privé contemporain*, in *Recueil des cours*, t. 352, 2012, p. 9 ss., spec. p. 254 ss., 263 ss., nell'evoluzione dell'opera della Conferenza dell'Aja l'approccio negativo in questione è stato progressivamente superato, riflettendo l'utilità dello strumento del rinvio allo scopo di realizzare un coordinamento con i sistemi di diritto internazionale privato degli Stati non contraenti delle convenzioni adottate.

cativo affidato all'autonomia delle parti nella individuazione del diritto applicabile, che, per quanto, come si è visto, vada incontro a limitazioni, è pur sempre presente anche all'interno del regolamento in esame (224). In proposito, la dottrina tende prevalentemente a ritenere che la scelta di legge operata dalle parti debba considerarsi come rivolta essenzialmente alle norme materiali della legge scelta, in quanto dettata da considerazioni inerenti al contenuto materiale di questa, e non possa ricomprendere anche le norme di diritto internazionale privato da questa recate, con la conseguenza che ammettere l'operare del rinvio comporterebbe una sostanziale vanificazione della scelta operata dalle parti (225). Per quanto attiene, invece, alle regole concernenti l'individuazione della legge applicabile in mancanza di scelta, deve osservarsi che il regolamento ricorre alla tecnica della specializzazione delle norme di conflitto, facendo uso di criteri di collegamento appositamente individuati in relazione alla specifica categoria di obbligazioni extracontrattuali che venga in considerazione e, nell'ambito della categoria principale delle obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito, in relazione allo specifico tipo di illecito in questione. Per di più, in relazione a ciascuna categoria di illecito o di altro fatto da cui sorgano obbligazioni extracontrattuali, il regolamento ricorre sovente, come si è avuto modo di vedere, alla previsione di una pluralità di criteri di collegamento articolati in concorso successivo, ovvero disposti in termini di eccezione gli uni all'operare degli altri. In presenza di una struttura appositamente articolata di criteri di collegamento l'accoglimento del rinvio avrebbe inevitabilmente prodotto un inopportuno effetto perturbatore, falsando il gioco dei criteri di collegamento così come espressamente concepito dal legislatore comunitario (226). Ciò nondi-

---

(224) Si veda *supra*, par. 4.

(225) Si vedano, tra gli altri, DAVI A., *Le questioni generali del diritto internazionale privato nel progetto di riforma*, in *Riv. dir. intern.*, 1990, p. 556 ss. e in *La riforma del diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 45 ss., spec. p. 100 s.; ID., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 13 s.; ID., *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., p. 376 ss.; KASSIR W. J., *Réflexions sur le renvoi en droit international privé comparé*, Bruxelles-Beyrouth-Paris, 2002, p. 60 ss.; CAMPIGLIO C., *Rinvio (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. IV, Milano, 2011, p. 1025 ss., spec. p. 1030 ss.

(226) Si veda ancora, con riferimento alla questione dell'opportunità dell'accoglimento del rinvio in quelle materie nelle quali si è in presenza di un concorso

meno, ove il legislatore comunitario abbia egli stesso lasciato al giudice un margine di discrezionalità, come avviene in base alla clausola d'eccezione basata sul collegamento più stretto, non pare inopportuno poter tenere conto delle soluzioni contemplate dalle norme di conflitto della legge che si assuma presentare un collegamento più stretto con la fattispecie, dal momento che il fatto che questa legge si consideri applicabile o meno alla fattispecie in base alle proprie regole di diritto internazionale privato appare costituire un fattore del quale dover tenere conto nella valutazione del carattere effettivo del collegamento individuato (227).

A queste considerazioni che già sono state svolte con riferimento alla disciplina contenuta in leggi statali o in convenzioni internazionali in materia, ne possono essere aggiunte altre, attinenti più specificamente alle caratteristiche della disciplina contenuta nei regolamenti adottati nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia civile nell'ambito dell'Unione europea. In questo contesto, infatti, l'adozione di una disciplina di conflitto applicabile *erga omnes*, e cioè anche qualora porti all'applicazione della legge di un paese terzo (228), potrebbe per un verso rivelarsi suscettibile di conseguenze inopportune sul piano della uniformità dell'applicazione della disciplina contenuta nel regolamento ove questa dovesse di volta in volta venire a coordinarsi, per effetto del rinvio, con i sistemi di diritto internazionale privato di Stati terzi, i quali potrebbero non rivelarsi atti a perseguire gli stessi obiettivi di disciplina internazionaleprivatistica o materiale che il regolamento persegue (229). A queste

---

alternativo o successivo di criteri di collegamento, per tutti, DAVI A., *Le questioni generali*, cit., p. 101 s., ove l'A, rileva come l'effetto perturbatore che l'operare del rinvio potrebbe causare rispetto al perseguimento del risultato materiale cui la norma di conflitto tende si presta ad essere ovviato mediante l'accoglimento di un approccio selettivo, in termini di rinvio *in favorem*, che consenta di tenerne conto solo ove porti all'applicazione di una legge che consenta il raggiungimento del risultato materiale desiderato; in seguito, più ampiamente, ID., *Le renvoi*, cit., p. 402 ss.

(227) Si veda in proposito ancora DAVI A., *Le renvoi*, cit., p. 382 ss.

(228) Come espressamente prevede l'art. 3 del regolamento in esame, seguendo lo stesso approccio già osservato dalla Convenzione di Roma del 1980 e confermato dal regolamento n. 593/2008 ("Roma I"). Si veda in proposito *supra*, par. 2.

(229) Il problema evocato appare suscettibile di porsi, con evidenza, non già nei casi in cui sia individuata come applicabile la legge di uno Stato membro, dato che le norme di conflitto proprie di quest'ultimo saranno, *in subiecta materia*, le medesime contenute nel regolamento, bensì nei casi in cui sia designata come applicabile la legge

considerazioni può nondimeno obiettarsi che l'accoglimento del rinvio appare potersi rivelare utile al fine di promuovere un coordinamento tra sistemi di diritto internazionale privato che non sia limitato alla ristretta cerchia degli Stati membri dell'Unione europea soggetti all'applicazione dei singoli regolamenti adottati in materia (230).

## 22. *Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi.*

Il regolamento disciplina inoltre, all'art. 25, il problema del richiamo di ordinamenti plurilegislativi, intesi come quelli all'interno dei quali siano presenti diversi sistemi giuridici articolati su base territoriale. Tra le due soluzioni generalmente adottate rispetto a tale problema, consistenti rispettivamente nell'applicare la stessa disciplina di conflitto prevista per regolare i conflitti di legge di carattere interstate anche a livello interlocale e nel fare invece rinvio per risolvere questi ultimi conflitti alle norme che li disciplinano all'interno dell'ordinamento statale la cui legge è individuata come applicabile alla fattispecie, il regolamento adotta la prima, seguendo anche in questo la soluzione già adottata dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e mantenuta nel regolamento "Roma I" (231), nonché seguita, successivamente, dal regolamento "Roma

---

di uno Stato terzo, ovvero di uno Stato membro non soggetto all'applicazione del regolamento stesso, dato che in questo caso il meccanismo del rinvio attribuirebbe rilevanza a norme di diritto internazionale privato autonomamente poste dallo Stato in questione e non necessariamente ispirate alle stesse logiche fatte proprie dall'ordinamento dell'Unione europea. Si veda in proposito la *Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, dovuta a M. GIULIANO e P. LAGARDE, in *G.U.C.E.*, n. C 282 del 31 ottobre 1980, p. 1 ss., *sub* art. 15, ove una preoccupazione simile era stata manifestata con riferimento all'uniformità di applicazione della disciplina convenzionale. Si veda, per analoghe considerazioni riferite al regolamento "Roma I", FRANZINA P., *Art. 20*, cit., p. 905 s.

(230) Si veda per questo ordine di considerazioni DAVI A., *Le renvoi*, cit., p. 256 ss.

(231) Si vedano, rispettivamente, l'art. 19 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, sul quale si veda BARATTA R., *Art. 19*, in *Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, cit., p. 1099 ss., e l'art. 22 del regolamento Roma I, formulato in termini sostanzialmente corrispondenti, sul quale FRANZINA P., *Art. 22*, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio*, cit., p. 919 ss.

III”, che istituisce una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale (232).

La soluzione adottata dal regolamento si giustifica in una duplice ottica. Da una parte, riflette la tendenza, già evidente nella posizione adottata in merito al rinvio, a sottolineare l'autonomia della disciplina recata dal regolamento ed a limitare per quanto possibile l'interferenza da parte di disposizioni nazionali, anche se in questo caso, all'evidenza, queste ultime inciderebbero meramente su di un risvolto interno del funzionamento della disciplina di conflitto recata dal regolamento. Dall'altra, la soluzione adottata ha il pregio evidente di favorire la semplicità nell'applicazione della disciplina di conflitto recata dal regolamento, dispensando l'interprete dalla ricerca delle norme interne pertinenti per giungere alla individuazione della specifica disciplina territorialmente applicabile (233). La ricerca di una soluzione uniforme

---

(232) In quest'ultimo regolamento, riflettendo le peculiarità delle materia che ne forma oggetto, il problema riceve nondimeno una disciplina più articolata, in quanto all'identica regola, contenuta nell'art. 14, lett. *a*), relativamente ai conflitti interlocali di leggi, la quale è integrata da successive disposizioni di cui alle lett. *b*) e *c*), relative all'applicazione dei criteri di collegamento della residenza abituale e della cittadinanza in presenza di tali situazioni, segue una diversa regola, contenuta nell'art. 15, relativamente ai conflitti interpersonali. Relativamente a questi ultimi, non essendo configurabile un'applicazione per analogia della disciplina del regolamento, che non contiene regole atte a disciplinare tale genere di conflitti, la norma opera invece un rinvio alle regole interne dello Stato la cui legge è individuata come applicabile in base alle regole contenute nel regolamento stesso, prevedendo in via sussidiaria che in assenza di tali regole si debba applicare quello dei diversi sistemi di regole presenti nell'ordinamento richiamato con il quale i coniugi presentino il collegamento più stretto. Si vedano in proposito, tra gli altri, RICCI C., *La legge applicabile al divorzio tra cittadini di Stati plurilegislativi: prassi italiana e nuove norme europee*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2011, p. 55 ss.; spec. p. 62 ss.; FRANZINA P., *Art. 14*, in *Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, Commentario a cura di P. Franzina, in *N. leggi civ.*, 2011, p. 1423 ss.; *Id.*, *Art. 15*, *ivi*, p. 1530 ss.

(233) Da notare che la diversa soluzione di rimettere la questione alle norme interne dello Stato il cui diritto è individuato come applicabile dalle norme di diritto internazionale privato del foro, la quale può per altro verso considerarsi più rispettosa del modo di essere dell'ordinamento straniero richiamato e, in particolare, del modo in cui questo articola al proprio interno il sistema di diritto interlocale ed interpersonale, è adottata, segnatamente, dall'art. 18 della legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il quale, al secondo comma, prevede a titolo sussidiario, similmente a quanto avviene ora nel regolamento “Roma III” relativamente ai conflitti di carattere interpersonale, l'applicazione di quello dei diversi sistemi

del problema posto dalla esistenza di ordinamenti plurilegislativi non va però al di là di quanto è necessario per assicurare un'uniforme ed agevole applicazione della disciplina internazionalprivatistica posta dal regolamento nell'ambito che esso stesso si è assegnato. Coerentemente, infatti, con la delimitazione dell'ambito di applicazione del regolamento come effettuata dal suo articolo 1, per il quale, in particolare, questo è destinato ad applicarsi unicamente nelle situazioni che comportino un conflitto di leggi (234), il par. 2 dell'art. 25 precisa chiaramente che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la disciplina recata dal regolamento per risolvere situazioni di conflitto di leggi che presentino carattere meramente interno al proprio ordinamento, coinvolgendo unicamente le singole legislazioni applicabili nelle proprie diverse unità territoriali, mancando all'evidenza in questo caso un interesse immediato ad una disciplina uniforme della situazione di conflitto al livello dell'Unione europea (235), ciò non precludendo, peraltro, che gli Stati membri possano comunque farne applicazione anche in tali casi (236).

---

normativi in presenza col quale la fattispecie presenta il collegamento più stretto. Si vedano in proposito, tra gli altri, CARBONE S. M., *Articolo 18*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, cit., p. 88 ss.; CONETTI G., *Art. 18*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del istema italiano di diritto internazionale privato*, cit., p. 1072 ss.; RICCI C., *Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato*, Padova, 2004, p. 75 ss.; Id., *La legge applicabile al divorzio tra cittadini di Stati plurilegislativi*, cit., p. 56 ss.

(234) Si veda in proposito *supra*, par. 2.

(235) La questione del limite all'applicazione della disciplina comunitaria derivante dal carattere puramente interno di una situazione è stata ampiamente dibattuta in dottrina, con riferimento anche ad altri ambiti della materia: si vedano in proposito, tra gli altri, IDOT L., *Variations sur le domaine spatial du droit communautaire*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes, Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 431 ss., spec. p. 435 ss.; PAPAPOPOULOU R.-E., *Situations purement internes et droit communautaire: un instrument jurisprudentiel ou une arme à double tranchant?*, in *Cahiers de droit eur.*, 2002, p. 95 ss., spec. p. 98 ss.; con riferimento ai rapporti con l'ulteriore distinzione tra situazioni interne all'ordinamento comunitario e situazioni implicanti rapporti con paesi terzi, ROSSOLILLO G., *Territorio comunitario, situazione interna all'ordinamento comunitario e diritto internazionale privato*, cit., p. 697.

(236) Secondo la soluzione già prevista dall'art. 19, par. 2, della Convenzione di Roma del 1980 e mantenuta dall'art. 22, par. 2, del regolamento "Roma I", nonché seguita dall'art. 16 del regolamento "Roma III" prima menzionato. Si vedano in proposito, tra gli altri, BARATTA R., *Art. 19*, cit., p. 1103; FRANZINA P., *Art. 22*, cit., p. 922 s.; ROSSOLILLO G., *Art. 16*, in *Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010*, cit., p. 1533 s.

Giuffrè Editore

### CAPITOLO III

## I RAPPORTI TRA IL REGOLAMENTO « ROMA II » E LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

SOMMARIO: 1. I rapporti tra il regolamento “Roma II” e le altre disposizioni del diritto dell’Unione europea in materia. — 2. I rapporti con le convenzioni internazionali in materia. — 3. In particolare: la Convenzione dell’Aja del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali. — 4. *Segue*: la Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità per danno da prodotto.

#### 1. *I rapporti tra il regolamento “Roma II” e le altre disposizioni del diritto dell’Unione europea in materia.*

Il regolamento “Roma II” reca al proprio interno due disposizioni relative al coordinamento con altre fonti con le quali è suscettibile di venire in conflitto: le altre disposizioni del diritto dell’Unione europea e le convenzioni internazionali che contengano regole aventi ad oggetto questioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento stesso. Con riferimento ad entrambi i tipi di fonti, il regolamento segue l’approccio di apertura che già caratterizzava la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e che è stato mantenuto nel parallelo regolamento “Roma I” in materia, nel senso di ammettere tendenzialmente la prevalenza delle regole contenute nell’uno e nell’altro tipo di fonti sulla disciplina contenuta nel regolamento (1).

---

(1) Si confrontino gli articoli 20 e 21 della Convenzione di Roma del 1980, i quali facevano salva l’applicazione, rispettivamente, delle disposizioni relative ai conflitti di leggi in materie particolari, contenute in atti comunitari ovvero nelle legislazioni nazionali armonizzate in attuazione di tali atti e delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente fosse o divenisse parte. Si vedano al riguardo STOPPA A., *Art. 20*,

L'approccio adottato dal regolamento non è tuttavia identico nei confronti dei due diversi tipi di fonti, ciò che del resto riflette le loro rispettive caratteristiche. Relativamente ai rapporti con le altre disposizioni del diritto comunitario, ovvero, come deve ora dirsi a seguito del Trattato di Lisbona, del diritto dell'Unione europea, la prevalenza delle regole eventualmente confliggenti è basata su di uno stretto principio di specialità *ratione materiae*. L'art. 27 del regolamento fa infatti salva l'applicazione delle disposizioni appartenenti allo stesso ordinamento dell'Unione che disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali con riferimento a settori specifici. Diversamente da quanto avviene nella successiva disposizione relativa ai rapporti con le convenzioni internazionali, il criterio di specialità che la norma adotta appare presupporre l'identità della natura giuridica e del rango delle norme con le quali il conflitto è suscettibile di porsi, dovendosi in proposito ritenere che la norma intenda essenzialmente fare riferimento alle disposizioni contenute in altri atti di diritto derivato, e non già nelle norme dei trattati istitutivi, le quali, in quanto tali, si troverebbero di per sé in una posizione sovraordinata rispetto al regolamento, al punto che una loro prevalenza su quest'ultimo sarebbe *in re ipsa* (2).

Una chiara indicazione nel senso che le norme prese in considerazione dalla disposizione debbano essenzialmente identificarsi con quelle contenute in altri atti di diritto derivato deve desumersi dalla sua stessa formulazione, nella parte in cui precisa che debba trattarsi di norme che disciplinino i conflitti di leggi con riferimento a settori specifici della materia considerata. Deve al riguardo osservarsi che, da una parte, all'interno dei Trattati istitutivi non è dato rinvenire regole che espressamente disciplinino i conflitti tra le leggi di Stati diversi, siano essi membri o tantomeno non membri dell'Unione. Al riguardo,

---

in *Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali* (Roma, 19 giugno 1980), Commentario, cit., p. 1104 ss.; CUBEDDU M. G., *Art. 21*, ivi, p. 1109 s., e gli articoli 23 e 25 del regolamento "Roma I", formulati in termini sostanzialmente corrispondenti agli articoli 27 e 28 del regolamento in esame.

(2) Ci si permette di rinviare in proposito alle analoghe considerazioni svolte con riferimento alla disposizione corrispondente contenuta nell'art. 23 del regolamento "Roma I" in MARONGIU BUONAIUTI F., *Art. 23*, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali* (« Roma I »), Commentario, cit., p. 923 s., spec. p. 924 ss.

anche a voler concedere che, secondo una discutibile concezione prospettata in dottrina, vi siano norme nei Trattati, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti le libertà di circolazione nel mercato interno, le quali contengano delle regole di conflitto implicite, atte a favorire, segnatamente, l'applicazione della legge del paese d'origine di una persona, di una merce ovvero del prestatore di un servizio, non può dirsi che tali regole, nell'enunciare dei precetti di carattere materiale, possano considerarsi in senso proprio disciplinare i conflitti di leggi (3). Per di più, le regole in questione concernono ambiti materiali individuati con notevole ampiezza, per cui difficilmente potrebbero dirsi riguardare settori specifici, tantomeno nell'ambito, già di per sé limitato e sicuramente non sovrapponibile a quello proprio

---

(3) La questione dell'idoneità di determinate norme del trattato CE a contenere delle norme di conflitto implicite è stata ampiamente discussa in dottrina, tanto con riguardo al diritto delle società, a seguito delle sentenze della C. giust. CE, 9 marzo 1999, in causa C-212/97, *Centros*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1999, I-1459 ss.; 5 novembre 2002, in causa C-208/00, *Überseering*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2002, p. I-9919 ss.; 30 settembre 2003, in causa C-167/01, *Inspire Art*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2003, p. I-10155 ss., su cui, tra gli altri, BENEDETTELLI M. V., *Diritto internazionale privato delle società e ordinamento comunitario*, in *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, a cura di P. Picone, Padova, 2004, p. 205 ss.; CONTALDI G., *Libertà di stabilimento delle società e norme nazionali di conflitto*, in *Il diritto privato dell'Unione europea*, a cura di A. Tizzano, t. II, II ed., Torino, 2006, p. 1325 ss., quanto con riferimento all'incidenza sui sistemi di diritto internazionale privato degli Stati membri del principio dello Stato d'origine, desunto in via interpretativa dal principio del mutuo riconoscimento affermato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza a partire da C. giust. CE, 20 febbraio 1979, in causa 120/78, *Rewe Zentral A.G. c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1979, p. 649 ss., relativa al caso *Cassis de Dijon*. Si vedano al riguardo, tra gli altri, BOSCHIERO N., *Verso il rinnovamento e la trasformazione della convenzione di Roma: problemi generali*, in *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, a cura di P. Picone, cit., p. 319 ss., spec. p. 369 ss.; BENEDETTELLI M. V., *Connecting factors, principles of coordination between conflict systems, criteria of applicability: three different notions for a "European Community Private International Law"*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2005, p. 421 ss., spec. p. 424 ss.; HEUZÉ V., *De la compétence de la loi du pays d'origine en matière contractuelle ou l'anti-droit européen*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 393 ss., spec. p. 404 ss.; AUDIT M., *Régulation du marché intérieur et libre circulation des lois*, in *J. dr. intern.*, 2006, p. 1333 ss., spec. p. 1358 ss.; BALLARINO T., MARI L., *Uniformità e riconoscimento. Vecchi problemi e nuove tendenze della cooperazione giudiziaria nella Comunità europea*, in *Riv. dir. intern.*, 2006, p. 7 ss.; MANSSEL H.-P., *Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraums*, in *RabelsZ.*, 2006, p. 651 ss.; MUIR-WATT H., *Aspects économiques du droit international privé*, in *Recueil des cours*, vol. 307, 2004, p. 25 ss., spec. p. 190 ss.

delle disposizioni dei Trattati concernenti le libertà di circolazione, delle obbligazioni extracontrattuali (4).

Ciò chiarito, si pone quindi la questione di individuare, quantomeno indicativamente, gli atti di diritto derivato ai quali la disposizione in esame può considerarsi riferibile. Deve a questo riguardo innanzitutto osservarsi che gli atti di diritto derivato suscettibili di venire in linea di conto in materia di obbligazioni extracontrattuali tendenzialmente non hanno espressamente per oggetto di regolare i conflitti di leggi nella materia considerata, trattandosi, piuttosto, di atti, più frequentemente direttive, che comportano una armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente a materie specifiche, nelle quali possono sorgere obbligazioni extracontrattuali. È il caso, ad esempio, della direttiva n. 85/374 in materia di responsabilità per prodotti difettosi (5), ovvero della direttiva n. 98/27, relativa alle azioni inibitorie in materia di protezione degli interessi dei consumatori (6), ovvero ancora della direttiva n. 2000/31 relativa al commercio elettronico (7), espressamente evocata in proposito nel preambolo del regolamento (8). Tuttavia, nella misura in cui atti di questo tipo reclinano unicamente una disciplina di carattere materiale, non può dirsi che essi

---

(4) Si rimanda ancora a MARONGIU BUONAIUTI F., *Art. 23*, cit., p. 926.

(5) La quale, all'art. 13, fa salvi i diritti che il danneggiato potrà esercitare in base al diritto della responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base a un regime speciale di responsabilità che esistesse al momento della notificazione della direttiva, senza fornire al riguardo indicazioni in merito alla legge applicabile.

(6) La quale, all'art. 2, par. 2, dichiara espressamente di non ostare all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato, indicando nondimeno in via tendenziale ("di norma") quali potranno essere gli effetti derivanti, sul piano della legge applicabile, dall'applicazione delle sue norme, effetti che individua, riflettendo un'ottica *inter partes*, nell'applicazione della legge dello Stato membro nel quale ha avuto origine la violazione, ovvero della legge dello Stato membro nel quale questa ha prodotto i suoi effetti. La formulazione della norma, per quanto non felice, consente di desumere con sufficiente chiarezza che le indicazioni fornite presentano valenza meramente esemplificativa, non precludendo l'eventualità che le regole di diritto internazionale privato possano portare all'applicazione di una legge diversa.

(7) La quale, all'art. 1, par. 4, dichiara di non introdurre regole supplementari di diritto internazionale privato, né regole concernenti la competenza giurisdizionale.

(8) Si veda il considerando n. 35. La direttiva in questione ha rappresentato un terreno di battaglia dell'affermazione del principio dello Stato d'origine, che vi si trova riflesso nella norma dell'art. 3. Si veda nel senso di una lettura progressivamente restrittiva del principio in questione, nel senso della sua inidoneità ad agire come regola

disciplinino in senso proprio i conflitti di leggi nella materia considerata, per cui i rapporti intercorrenti con il regolamento possono al più porsi in termini di complementarità piuttosto che di autentico conflitto. Per di più, deve rilevarsi che il regolamento stesso si preoccupa di disciplinare mediante appositi strumenti l'ipotesi in cui l'applicazione delle regole di conflitto che esso pone possa rivelarsi in contrasto con le disposizioni di diritto materiale contenute in atti dell'Unione, particolarmente nel caso in cui queste presentino carattere inderogabile (9).

Un caso particolare di un atto di diritto derivato concernente un settore specifico all'interno del quale possono sorgere obbligazioni extracontrattuali che contenga regole di diritto internazionale privato, benché accessorie alla disciplina sostanziale che ne forma principalmente oggetto, è dato dal regolamento n. 207/2009 relativo al marchio comunitario. L'art. 14, par. 1, di tale regolamento rimette, infatti, la disciplina della contraffazione del marchio comunitario al diritto nazionale, che il regolamento stesso, diversamente da quanto avviene nei casi in precedenza menzionati, provvede ad individuare. In particolare, l'art. 102, par. 2, del regolamento in questione rimette le conseguenze della contraffazione, diverse da quelle espressamente contemplate dal regolamento, alla legge dello Stato membro nel quale sono stati commessi o minacciati gli atti di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato (10). La norma, che si presenta singolare in quanto ammette il rinvio che, come si è visto, è generalmente escluso in materia di obbligazioni anche non

---

di conflitto implicita, nell'ambito della direttiva in questione, DICKINSON A., *The Rome II Regulation*, cit., p. 649 ss.

(9) Segnatamente, attraverso l'art. 14, par. 3 del regolamento, che pone un limite alla volontà delle parti nella designazione della legge applicabile, nel senso che ove la fattispecie sia esclusivamente collegata, salva la scelta di legge, con uno o più paesi membri, la scelta della legge di un paese terzo non possa arrecare pregiudizio all'applicazione delle disposizioni inderogabili del diritto dell'Unione che si applichino con riferimento al caso di specie. Si rimanda in proposito a quanto osservato *supra*, Cap. II, par. 4.

(10) Si vedano in proposito, tra gli altri, DICKINSON A., *The Rome II Regulation*, cit., p. 460 ss.; FAWCETT J. J., TORREMANS P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, 1998, p. 532 ss.; PERTEGÁS M., *Intellectual Property and Choice of Law Rules*, cit., p. 245 ss.; si veda anche, con riferimento alla soluzione adottata dall'art. 8, par. 2 del regolamento relativamente alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale a carattere unitario, *supra*, Cap. II, par. 11.

contrattuali (11), deve essere opportunamente coordinata con il regolamento “Roma II”, il quale, da una parte, reca un’apposita disciplina di conflitto in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale di carattere unitario, la quale similmente prevede, relativamente agli aspetti non regolati dall’atto che disciplina il diritto in questione, l’applicazione della legge del paese in cui è commessa la violazione, escludendo al tempo stesso in via generale il rinvio, mentre, dall’altra, fa salva la disciplina contenuta in atti aventi carattere speciale, come il regolamento da ultimo evocato. Il problema di coordinamento evocato è peraltro suscettibile di agevole soluzione, ove si rifletta che, dovendo avere prevalenza la disposizione contenuta nel regolamento n. 207/2009 in quanto avente carattere speciale, nondimeno il rinvio che essa compie al diritto internazionale privato dello Stato membro nel quale la contraffazione è avvenuta non può che implicare un richiamo alle regole dello stesso regolamento “Roma II”, che tali regole ha unificato per tutti gli Stati membri eccettuata la Danimarca, la quale nondimeno si può trovare a doverne applicare le regole per effetto del rinvio ammesso dall’art. 102, par. 2 del regolamento n. 207/2009, nei casi in cui la violazione del marchio comunitario sia avvenuta in un altro Stato membro che ne sia soggetto alla disciplina (12).

## 2. *I rapporti con le convenzioni internazionali in materia.*

Come si è anticipato, il regolamento adotta un atteggiamento di apertura anche nei confronti delle convenzioni internazionali applicabili in materia, differenziandosi, nondimeno, sotto alcuni aspetti rispetto alla soluzione accolta per quanto attiene ai rapporti con le altre disposizioni del diritto dell’Unione europea. Adottando una soluzione corrispondente a quella fatta propria dal parallelo regolamento “Roma I” (13) ed in parte mutuata dal modello offerto dal regolamento n.

---

(11) Si veda *supra*, Cap. II, par. 21.

(12) Si veda con riferimento a questa peculiare ipotesi in cui l’accoglimento del rinvio può avere come effetto un’estensione dell’applicazione della disciplina del regolamento “Roma II” ad uno Stato membro non partecipante, DAVI A., *Le renvois*, cit., p. 308 ss.

(13) Si veda l’art. 25 del regolamento n. 593/2008 (“Roma I”), formulato in termini corrispondenti. In proposito, tra gli altri, BONFANTI A., *Le relazioni intercorrenti tra il*

44/2001 (14), il regolamento in esame adotta un regime differenziato per quanto attiene, rispettivamente, ai rapporti con le convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri con Stati terzi e ai rapporti con le convenzioni concluse esclusivamente tra Stati membri (15). Con riferimento alle prime, il regolamento mutua la soluzione già contenuta nell'art. 21 della Convenzione di Roma, la quale, adottando un atteggiamento estremamente liberale, faceva salve tanto le convenzioni internazionali in precedenza concluse dagli Stati contraenti, quanto quelle delle quali uno Stato contraente dovesse divenire parte successivamente (16).

---

*regolamento "Roma I" e le convenzioni internazionali (in vigore e non)*, in *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, a cura di N. Boschiero, cit., p. 383 ss.; FRANZINA P., *Artt. 25, 26*, in *Regolamento CE n. 593/2008*, cit., p. 935 ss.; MARTINY D., in REITHMANN CH., MARTINY D., *Internationales Vertragsrecht. Das internationale Privatrecht der Schuldverträge*, VII ed., Köln, 2010, p. 78 ss.

(14) Il quale dedica una disciplina separata ai rapporti con le convenzioni concluse unicamente tra Stati membri, le quali, come già osservato (*supra*, Introduzione, nota 7 e testo corrispondente), ai sensi degli articoli 69 e 70, sono sostituite dal regolamento nell'ambito da questo disciplinato e ai rapporti con le convenzioni da questi concluse con Stati terzi, oggetto degli articoli 71 e 72, le quali prevalgono in quanto, rispettivamente, disciplino le questioni oggetto del regolamento con riferimento a materie particolari ovvero prevedano l'esclusione del riconoscimento di decisioni emesse sulla base di criteri di giurisdizione c. d. esorbitanti. Si vedano in proposito, tra gli altri, CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, cit., p. 13 ss.; SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001*, cit., p. 90 ss.; GEIMER R., *Art. 71*, in *Id.*, SCHÜTZE R. A., *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, II ed., München, 2004, p. 750 ss.; KROPHOLLER J., *Europäisches Zivilprozessrecht*, cit., p. 540 ss.; MANKOWSKI P., *Art. 71 Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht*, a cura di Th. Rauscher, cit., p. 749 ss.

(15) Si vedano in generale, tra gli altri, FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II »)*, cit., p. 987 ss.; GARRIGA G., *Relationships Between 'Rome II' and Other International Instruments. A Commentary on Article 28 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 137 ss.; ILLMER M., *Article 28, Relationship with existing international conventions*, in *Rome II Regulation. Pocket Commentary*, a cura di P. Huber, cit., p. 440 ss.; PRETELLI I., *La legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali nel regolamento « Roma II »*, cit., p. 409 ss., spec. p. 422 ss.

(16) Si vedano in proposito, tra gli altri, CUBEDDU M. G., *Art. 21*, in *Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980)*, cit., p. 1109 ss.; SACERDOTI G., *I rapporti con le altre convenzioni e con le norme di diritto comunitario*, in *Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti*, a cura di T. Treves, Padova, 1983, p. 67 ss.; *Id.*, *Il coordinamento della Convenzione di Roma con altre convenzioni e con il diritto comunitario*, in *La Convenzione di Roma sul diritto*

In rapporto alla soluzione accolta nella Convenzione di Roma, l'approccio adottato nel regolamento si rivela più restrittivo sotto due profili, di ordine sia temporale sia materiale. Quanto all'aspetto temporale, il regolamento limita la prevalenza alle convenzioni internazionali delle quali gli Stati membri siano parti al momento dell'adozione del regolamento stesso, soluzione che pare del resto imposta dalla diversa natura giuridica dello strumento e dagli effetti che la sua adozione produce sul piano delle competenze esterne dell'Unione in base al più recente orientamento della Corte di giustizia in proposito. Come si è osservato, in base a quanto affermato dalla Corte nel parere relativo alla conclusione da parte della allora Comunità della nuova Convenzione di Lugano in materia di competenza giurisdizionale e di riconoscimento delle decisioni (17), tutte le volte in cui un accordo internazionale è suscettibile di incidere in ragione del suo contenuto sull'applicazione delle disposizioni di un atto di carattere vincolante precedentemente adottato dalle istituzioni, l'Unione ha competenza esclusiva a concluderlo, con la conseguenza che l'ipotesi della successiva conclusione da parte di uno o più Stati membri di un accordo con Stati terzi suscettibile di venire in contrasto con la disciplina contenuta nel regolamento deve considerarsi in linea di principio esclusa (18). Nondimeno, mediante un apposito regolamento è stata introdotta una procedura che consente agli Stati membri di concludere, previa autorizzazione della Commissione, accordi bilaterali con uno Stato terzo ovvero accordi regionali di carattere chiuso con un numero limitato di

---

*applicabile ai contratti internazionali*, II ed., Milano, 1994, p. 77 ss.; VILLANI U., *La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti*, II ed., cit., p. 14 ss.; PLENDER R., WILDERSPIN M., *The European Private International Law of Obligations*, III ed., London, 2009, p. 22 ss.

(17) C. giust. CE, parere 1/03 del 7 febbraio 2006, *Competenza della Comunità a concludere la nuova convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, cit. (v. *supra*, Introduzione, nota 16 e testo corrispondente).

(18) Si vedano in dottrina con riferimento al parere citato ed alle sue implicazioni per le competenze esterne dell'Unione, tra gli altri, BORRÁS A., *Competence of the Community to Conclude the Revised Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters*, cit., p. 41 ss.; FRANZINA P., *Le condizioni di applicabilità del regolamento (CE) n. 44/2001*, cit., p. 950, p. 968 s.; LAVRANOS N., *Opinion 1/03, Lugano Convention*, cit., p. 1087 ss.; ROSSI L. S., *Conclusione di accordi internazionali e coerenza del sistema*, cit., p. 1012 ss.

Stati terzi confinanti volti a risolvere situazioni locali, che riguardino materie particolari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento in esame ovvero del parallelo regolamento "Roma I", a condizione che l'Unione non abbia già concluso un accordo che abbia ad oggetto la stessa materia con il paese terzo interessato (19).

Per quanto attiene, invece, alla limitazione *ratione materiae*, deve osservarsi che l'art. 28, par. 1 del regolamento, così come la corrispondente disposizione contenuta nell'art. 25, par. 1 del regolamento "Roma I", si limita a fare salve le convenzioni che disciplinino i conflitti di leggi inerenti alla materia considerata. Si pone a questo riguardo la medesima questione interpretativa posta dalla norma dell'art. 27 del regolamento, che utilizza un'uguale formulazione con riferimento alle disposizioni del diritto dell'Unione europea, consistente nello stabilire se con tale espressione si debbano intendere unicamente le convenzioni internazionali contenenti regole di diritto internazionale privato in senso proprio ovvero se essa possa essere interpretata estensivamente, nel senso di ricomprendere anche eventuali convenzioni di diritto materiale uniforme, come, nell'ambito disciplinato dal regolamento, le convenzioni che stabiliscano regimi uniformi di responsabilità extracontrattuale. A questo riguardo, ci sembra che possano essere svolte considerazioni simili a quelle compiute poc'anzi allo stesso proposito con riferimento ai rapporti intercorrenti tra il regolamento in esame e le altre disposizioni del diritto dell'Unione europea in materia, nel senso di considerare che il problema dell'incompatibilità possa porsi unicamente con riferimento a disposizioni di diritto internazionale privato in senso proprio, siano esse contenute in convenzioni destinate precipuamente a risolvere questioni di tale natura, ovvero, quali regole di carattere strumentale, all'interno di convenzioni di diritto materiale uniforme. Queste ultime convenzioni, sovente, ricorrono all'ausilio di regole di diritto internazionale privato, siano esse dettate *ad hoc* dalla singola convenzione ovvero desunte dal sistema di conflitto del foro,

---

(19) Regolamento (CE) n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, in *G.U.U.E.*, L 200 del 31 luglio 2009, p. 25 ss.

allo scopo di delimitare il proprio ambito di applicazione *ratione loci* ovvero *ratione personarum* (20). Per il resto, il regolamento non distingue, per quanto attiene ai rapporti con le convenzioni internazionali concluse da Stati membri con Stati terzi, tra situazioni meramente interne all'ordinamento dell'Unione e situazioni che presentino collegamenti con Stati terzi. La prevalenza delle convenzioni internazionali precedentemente concluse con Stati terzi è infatti fatta salva tanto in un caso quanto nell'altro. Né, diversamente da quanto avviene nel più recente regolamento n. 1259/2010, istitutivo di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale (c.d. "Roma III") (21), il regolamento in esame effettua alcun richiamo alla regola generale di cui all'art. 351 TFUE, la quale, nel fare salvi gli obblighi convenzionali assunti dagli Stati membri con Stati terzi anteriormente all'entrata in vigore dei Trattati istitutivi, pone nondimeno un obbligo per gli Stati membri di adoperarsi al fine di eliminare le incompatibilità riscontrate. A quest'ultimo riguardo, deve osservarsi che, in linea di principio, il carattere generale della disposizione in questione e la sua natura di fonte primaria in quanto contenuta nei Trattati paiono costituire elementi sufficienti per considerarla applicabile in tutti i casi in cui le specifiche disposizioni contenute nei Trattati stessi con riferimento alla singola materia considerata non dispongano diversamente, anche in assenza di un espresso richiamo all'interno dell'atto adottato. Dall'altra, secondo quanto si è già rilevato

---

(20) Si rimanda a quanto osservato a questo riguardo *supra*, par. prec., con riferimento ai rapporti tra il regolamento ad altre disposizioni del diritto dell'Unione europea in materia, nonché, con riferimento all'analoga questione interpretativa che si pone con riferimento all'art. 23 del regolamento "Roma I", a MARONGIU BUONAIUTI F., *Art. 23*, in *Regolamento (CE) n. 593/2008*, cit., p. 927 ss.

(21) Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in *G.U.U.E.*, L 343 del 29 dicembre 2010, p. 10 ss., art. 19, su cui, tra gli altri, BIAGIONI G., *Art. 19*, in *Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale*, Commentario a cura di P. Franzina, cit., p. 1537 ss.; FRANZINA P., *The Law Applicable to Divorce and Legal Separation under Regulation (EU) No. 1259/2010 of 20 December 2010*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2011, n. 2, p. 85 ss., spec. p. 107; MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale*, Vol. II, *Statuto personale e diritti reali*, III ed., Torino, 2011, p. 159 ss.

in precedenza (22), deve osservarsi che, benché la norma faccia espressamente riferimento ai soli obblighi convenzionali contratti dagli Stati membri anteriormente alla ormai remota entrata in vigore degli originali Trattati del 1957 ovvero, per gli Stati aderenti, alla data della rispettiva adesione, nelle materie in cui la competenza comunitaria sia sorta solo per effetto di trattati successivi, come nel caso della disciplina della cooperazione giudiziaria in materia civile nella quale rientra il regolamento in esame, la regola di cui all'art. 351 TFUE debba potersi applicare in virtù di una *eadem ratio* a tutti gli obblighi convenzionali assunti dagli Stati membri con Stati terzi anteriormente all'entrata in vigore del trattato con il quale gli Stati membri hanno attribuito competenza all'Unione in materia (23).

Un regime nettamente diverso è invece previsto dal secondo comma dell'articolo 28 del regolamento "Roma II" con riferimento alle convenzioni internazionali concluse unicamente tra Stati membri, le quali

---

(22) Si veda *supra*, Introduzione, nota 13 e testo corrispondente.

(23) Al riguardo, deve osservarsi che, se tale interpretazione può dirsi conforme alle regole generali in materia di incompatibilità tra trattati nel senso di escludere che la conclusione di un trattato successivo tra alcune parti soltanto, come nel caso del Trattato di Amsterdam mediante il quale gli Stati membri hanno attribuito all'Unione la competenza ad adottare atti nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, non può pregiudicare gli obblighi che gli Stati in questione hanno precedentemente assunto con altri accordi internazionali, la medesima *ratio* non pare invece giustificare un'interpretazione della norma in questione volta a fare salvi gli obblighi assunti mediante accordi conclusi successivamente all'entrata in vigore del trattato che ha conferito competenza all'Unione in materia ma anteriormente all'effettiva adozione di atti che trovino nel trattato in questione la propria base giuridica. Ciò in quanto una tale interpretazione estenderebbe le regole vigenti nei rapporti tra fonti pariordinate, come i trattati internazionali, al diverso piano del rapporto tra norme poste su livelli normativi differenti, costituite da un accordo internazionale da una parte e da fonti poste da accordo dall'altra. Nel senso dell'inammissibilità di una tale interpretazione, in quanto estenderebbe eccessivamente la portata dell'eccezione che la norma introduce all'obbligatorietà delle norme dei trattati, si era espresso l'avvocato generale Capotorti nelle conclusioni relative al caso *Procureur général c. Arbeláiz-Emazabel*, causa 181/80, in *Racc. giur. C. giust.*, 1981, p. 2961 ss., punto 4 delle conclusioni; nello stesso senso, si vedano le conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven relative al caso *Grana-Novoa c. Landesversicherungsanstalt Hessen*, in *Racc. giur. C. giust.*, 1993, p. I-4505 ss., punto 17. In proposito, tra gli altri, MACLEOD I., HENDRY I. D., HYETT S., *The External Relations of the European Community*, cit., p. 229 ss.; EECKHOUT P., *EU External Relations Law*, II ed., cit., p. 421 ss., spec. p. 430 ss.; LENAERTS K., VAN NUFFEL P., *European Union Law*, III ed., cit., p. 875 ss.; HOLDGAARD R., *External Relations Law of the European Community*, cit., p. 137 ss.

sono destinate a cedere di fronte al regolamento in quanto riguardino materie disciplinate da quest'ultimo. In proposito, mette conto di rilevare che la norma presenta alcune diversità di formulazione che non la rendono pienamente complementare alla regola contenuta nel primo comma della norma con riferimento alle convenzioni concluse con Stati terzi. Infatti, diversamente da quest'ultima disposizione, il secondo comma della norma distingue espressamente i rapporti intercorrenti esclusivamente tra Stati membri da quelli coinvolgenti ugualmente Stati terzi, prevedendo unicamente nel primo caso la prevalenza del regolamento. Se la regola di cui al secondo comma della norma ha quindi, sotto questo aspetto, una portata più ristretta di quella di cui al primo comma, ne ha invece una più ampia sotto l'aspetto materiale. Infatti, essa si riferisce genericamente alle convenzioni che riguardino materie disciplinate dal regolamento, senza precisare, come invece avviene nel primo comma, che debba trattarsi di accordi che disciplinino i conflitti di legge nella materia che ne forma oggetto. Nondimeno, rimane salvo quanto osservato in precedenza nel senso che un reale problema di incompatibilità potrà verosimilmente porsi unicamente con riferimento a convenzioni di diritto internazionale privato, ovvero alle disposizioni di tale natura che siano contenute all'interno di convenzioni di diritto materiale uniforme, e non già con le norme materiali contenute in queste ultime (24).

3. *In particolare: la Convenzione dell'Aja del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali.*

Passando al piano della portata sostanziale della prevalenza riconosciuta alle convenzioni internazionali delle quali gli Stati membri siano parti al momento dell'adozione del regolamento, deve essere rilevato come la questione appaia suscettibile di porsi soprattutto nei rapporti con alcune convenzioni multilaterali che disciplinano la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che sorgano in ambiti specifici rientranti nella materia disciplinata dal regolamento, delle quali diversi Stati membri sono a propria volta parti. In particolare, vengono in considerazione a questo proposito due convenzioni elaborate dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, segna-

---

(24) Si veda *supra*, nota 20 e testo corrispondente.

tamente la Convenzione dell'Aja del 4 maggio 1971 concernente la legge applicabile in materia di incidenti stradali e la Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità per prodotti difettosi. Ad entrambe queste convenzioni era fatto espressamente riferimento nella diversa formulazione della norma concernente i rapporti con le convenzioni internazionali contenuta nella proposta modificata di regolamento presentata dalla Commissione nel 2006 (25) a seguito del parere del Parlamento europeo sulla proposta iniziale (26). La disposizione come formulata nella proposta modificata prevedeva infatti la prevalenza della disciplina contenuta nel regolamento su quella propria delle due convenzioni in tutti i casi in cui tutti gli elementi pertinenti della fattispecie al momento del verificarsi del danno fossero ubicati in uno o più Stati membri (27).

---

(25) Doc. COM(2006) 83 def. del 21 febbraio 2006, cit., art. 24, par. 2; si veda anche la relazione esplicativa della proposta modificata, *sub* emendamento n. 32, p. 7, ove la Commissione osservava in particolare che in assenza di una norma speciale a livello comunitario in materia di incidenti stradali — il cui inserimento, prospettato dal Parlamento europeo, non era stato accolto nella proposta modificata: si veda la relazione esplicativa, *sub* emendamento n. 26, *ivi*, p. 4 s. — pareva opportuno ammettere che gli Stati membri applicassero la Convenzione dell'Aja del 1971 ovvero le regole generali contenute nel regolamento, attendendosi in proposito il riscontro che sarebbe pervenuto dalla relazione sull'applicazione del regolamento prevista dall'art. 26 della proposta modificata (ora dall'art. 30 del regolamento).

(26) Parlamento europeo, doc. n. A6-0211/2005 def., del 27 giugno 2005, cit., *sub* emendamento 53, art. 25, p. 35 s., in cui come regola generale era prevista la prevalenza sul regolamento delle convenzioni internazionali delle quali gli Stati membri fossero parti e che riguardassero materie particolari, a condizione che fossero ricomprese in un elenco allegato al regolamento e con la sola eccezione della Convenzione dell'Aja del 1971, sulla quale il regolamento era destinato a prevalere relativamente alla disciplina delle situazioni "intra-comunitarie". L'eccezione era motivata nella relazione sull'emendamento, *ivi*, p. 36, osservando che al momento soltanto alcuni Stati membri avevano ratificato la convenzione in questione. Da notare che il Parlamento europeo aveva contestualmente proposto l'inserimento, nell'art. 3, par. 1° del regolamento, di una regola speciale concernente la legge applicabile ai danni alla persona derivanti da incidenti stradali, formulata alla luce della direttiva relativa all'assicurazione per i veicoli a motore — *ivi*, *sub* emendamento n. 26, p. 17 ss. — la quale non è stata poi accolta dalla Commissione nella proposta modificata. Si veda in proposito MALATESTA A., *The Law Applicable to Traffic Accidents*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, cit., p. 85 ss., spec. p. 92 ss.

(27) Si veda in particolare, con riferimento alle vicende della disposizione relativa ai rapporti con le convenzioni internazionali nel corso del prolungato *iter* legislativo del regolamento ed alle motivazioni a sostegno delle diverse soluzioni di

Abbandonata tale soluzione nel successivo *iter* legislativo dell'atto per l'inevitabile difficoltà che la soluzione prospettata presentava di distinguere le situazioni meramente "intracomunitarie" da quelle presentanti rapporti anche con Stati terzi (28), in base alla regola così come ora formulata nell'art. 28, par. 1 del regolamento le regole contenute nelle due convenzioni sono destinate a prevalere su quelle del regolamento anche nei casi puramente interni alla sfera dell'Unione. Ciò, come è stato rilevato da più parti in dottrina, comporta un pregiudizio non indifferente per l'uniformità della disciplina internazionalprivatistica delle materie specifiche che ne formano oggetto, apparendo in proposito non del tutto peregrino rilevare un vizio di legittimità della scelta effettuata dal legislatore comunitario, consistente nel fatto che sotto il profilo considerato il regolamento non si rivela atto a perseguire in maniera soddisfacente l'obiettivo di promuovere la compatibilità delle regole di conflitto di leggi degli Stati membri nella materia che ne forma oggetto, il quale è posto dall'art. 81, par. 2, lett. c) TFUE. Invero, le due convenzioni, come tendenzialmente può avvenire per ogni altra convenzione suscettibile di applicarsi nella materia considerata, non sono in vigore per tutti indistintamente gli Stati membri soggetti all'applicazione del regolamento, col risultato inevitabile che vi saranno da una parte Stati membri contraenti dell'una ovvero dell'altra convenzione che applicheranno le regole di queste e Stati membri non contraenti della singola convenzione che, non avendo titolo per applicare le regole, faranno applicazione della disciplina contenuta nel regolamento (29). Eventualmente, il problema in questione avrebbe

---

volta prospettata, GARRIGA G., *Relationships between Rome II and Other International Instruments*, cit., p. 139 s.

(28) Tale difficoltà è indicata da GARRIGA G., *op. cit.*, p. 140, come motivazione principale dell'abbandono di tale soluzione nel testo del regolamento come definitivamente adottato.

(29) Si vedano in proposito, tra gli altri, PATAUT E., *De Bruxelles à La Haye. Droit international privé communautaire et droit international privé conventionnel*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 661 ss., spec. p. 674 ss.; KADNER GRAZIANO TH., *La coordination des règlements européens et des conventions internationales en matière de droit international privé*, in *Rev. suisse de droit intern. et eur.*, 2006, p. 279 ss., spec. p. 284 s.; MALATESTA A., *The Law Applicable to Traffic Accidents*, cit., p. 104 ss.; GARRIGA G., *op. cit.*, p. 143; FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE*, cit., p. 988 s.

potuto essere in parte risolto mediante un accoglimento del rinvio, in quanto atto a realizzare un coordinamento tra i sistemi di diritto internazionale privato degli Stati membri contraenti e non contraenti delle convenzioni considerate, rinvio che invece entrambe, come anche il regolamento, rigidamente escludono (30).

Il problema si pone in maniera particolarmente sensibile per la prima delle due convenzioni menzionate, la Convenzione dell'Aja del 1971 relativa gli incidenti stradali, dal momento che nel regolamento non sono previste regole speciali per l'individuazione della legge applicabile in relazione a tale categoria di eventi dannosi. La Convenzione, che è in vigore tra ventuno Stati, di cui tredici paesi membri dell'Unione europea tra i quali non figura l'Italia (31), prevede come regola generale l'applicazione della legge del paese nel quale l'incidente è avvenuto (32), secondo la regola generale fatta propria anche dal regolamento della *lex loci delicti commissi*, non ponendosi tendenzialmente in relazione ad incidenti stradali il problema insito nella potenziale non coincidenza tra luogo della condotta e luogo dell'evento (33). La regola generale è accompagnata da eccezioni, le quali sono ispirate da una parte ad un principio di prossimità, mirando ad assicurare l'applicazione di una legge che presenti un collegamento più stretto con la fattispecie rispetto a quello potenzialmente fortuito dato dal luogo dell'incidente, trovando in questo un riscontro nelle eccezioni alla regola generale contemplate nell'art. 4 del regolamento (34). Dall'altra,

---

(30) Si rimanda a quanto osservato in proposito *supra*, Cap. II, par. 21, nota 386 e testo corrispondente e, in dottrina, a DAVI A., *Le renvoi*, cit., p. 256 ss.

(31) Precisamente, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Croazia, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna (stato delle ratifiche al 3 settembre 2013, consultabile sul sito Internet della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato <http://www.hccb.net>).

(32) Si veda l'art. 3 della Convenzione, il quale fa riferimento in proposito al diritto interno ("*la loi interne*" — "*the internal law*") dello Stato in questione, con ciò dovendosi intendere le norme materiali della legge richiamata, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato (si veda *supra*, Cap. II, par. 21, nota 223).

(33) Si rimanda in proposito a quanto osservato con riferimento alla regola generale contenuta nell'art. 4, par. 1 del regolamento, *supra*, Cap. II, par. 5.

(34) Alcune delle eccezioni contemplate dall'art. 4 della Convenzione trovano riscontro nella regola di cui all'art. 4, par. 2 del regolamento, che prevede l'applicazione della legge del paese di comune residenza abituale delle parti in luogo della *lex loci commissi delicti*: si veda *supra*, Cap. II par. 6.

e sotto questo profilo emerge una più marcata differenziazione rispetto alla disciplina contenuta nel regolamento, le eccezioni alla regola generale contemplate dalla Convenzione del 1971 sono ispirate ad un chiaro intento protettivo nei confronti delle vittime dell'incidente, prevedendo, in particolare, che ove vi siano più vittime la legge applicabile debba essere determinata separatamente per ciascuna di esse, mentre ove vi siano più responsabili nei confronti di una singola vittima la legge regolatrice dovrà essere determinata unitariamente (35), in ciò riflettendosi considerazioni di ordine materiale non suscettibili di trovare spazio nel regolamento, il quale, come già rilevato, non prevede alcuna regola speciale per la materia considerata (36).

4. *Segue: la Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità per danno da prodotto.*

Diversa, in qualche misura, è la situazione per quanto attiene ai rapporti con la Convenzione dell'Aja del 1973 sulla responsabilità per danni da prodotto, la quale ugualmente vincola soltanto alcuni Stati membri dell'Unione europea, tra i quali nuovamente non figura l'Italia che si è limitata a firmarla, ed un numero piuttosto limitato di Stati terzi (37). Infatti, come si è già avuto modo di rilevare, il regolamento reca in proposito una regola apposita per l'individuazione della legge

---

(35) Si veda in tal senso l'articolo 4, lett. a), ultima frase e lett. c) della Convenzione. Con riferimento alla disciplina da questa recata ed alle finalità materiali perseguite, si vedano il *Rapport explicatif* dovuto a E. W. ESSÉN, cit. (Cap. II, par. 18, nota 201), p. 200 ss.; tra gli altri, BEITZKE G., *Die 11. Haager Konferenz und das Kollisionsrecht der Strassenverkehrsunfälle*, in *RabelsZ.*, 1969, p. 204 ss., spec. p. 208 ss.; DE NOVA R., *La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile agli incidenti stradali*, in *Dir. intern.*, 1969, p. 104 ss.; LOUSSOUARN Y., *La Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière*, in *J. dr. intern.*, 1969, p. 5 ss., spec. p. 14 ss.; per un raffronto con le soluzioni previste dalla successiva Convenzione dell'Aja del 1973 relativa alla responsabilità per danno da prodotti, DUTOIT B., *La lex loci delicti à travers le prisme des deux conventions de La Haye sur les accidents de la circulation routière et la responsabilité du fait des produits*, in *L'unificazione del diritto internazionale privato e processuale. Studi in memoria di Mario Giuliano*, Padova, 1989, p. 417 ss., spec. p. 419 ss.

(36) Si veda *supra*, nota 25 s., in merito all'emendamento proposto al riguardo dal Parlamento europeo e non accolto dalla Commissione nella proposta modificata che ha portato all'adozione del testo del regolamento.

(37) Si veda *supra*, Cap. II, par. 8, nota 93.

applicabile, la quale contiene una disciplina di conflitto in buona parte ispirata alle regole contenute nella stessa Convenzione, ciò che consente di limitare, benché non di escludere totalmente, l'incidenza della prevalenza accordata alla Convenzione sull'uniformità della disciplina internazionalprivatistica della materia all'interno dell'Unione (38).

Rinviandosi a quanto già si è osservato in precedenza con riferimento alla disciplina speciale relativa alla legge applicabile alla responsabilità per danni da prodotto contenuta nell'art. 5 del regolamento (39), deve rilevarsi che tanto la disciplina di conflitto contenuta in detta norma quanto quella recata dalla Convenzione dell'Aja del 1973 intendono realizzare un bilanciamento tra le due contrapposte esigenze che la materia presenta. Da una parte, l'esigenza di protezione del danneggiato, che viene generalmente identificato come l'utilizzatore finale del bene e, tendenzialmente, come la parte debole del rapporto, esigenza che comporta l'individuazione di una legge regolatrice del rapporto che presenti con la sua sfera giuridica un sufficiente legame di prossimità. Dall'altra, l'esigenza di prevedibilità della legge regolatrice per il produttore, presupposto essenziale per poter consentire a quest'ultimo di organizzare efficientemente la rete di distribuzione dei propri prodotti e la relativa copertura assicurativa, dovendosi in proposito evitare che l'imprevedibilità per il produttore del regime giuridico applicabile alla responsabilità derivante dai propri prodotti si traduca in un inopportuno aumento dei costi della produzione, il quale in ultima analisi ricadrebbe sugli stessi utenti finali in termini di aumento del costo del prodotto (40).

Ferma restando questa comunanza degli obiettivi perseguiti, non-

---

(38) Si vedano ancora, in particolare, le critiche di KADNER GRAZIANO TH., *La coordination des règlements européens et des conventions internationales en matière de droit international privé*, cit., p. 285 ss., in cui l'A. sostiene che il problema avrebbe potuto essere risolto prevedendo la prevalenza della disciplina contenuta nel regolamento nei casi meramente "intracomunitari".

(39) Si veda *supra*, Cap. II, par. 8.

(40) Si vedano, in ordine alle finalità perseguite dalla disciplina di conflitto in materia, tanto nell'ambito del regolamento "Roma II" quanto nella Convenzione dell'Aja del 1973, tra gli altri, SARAVALLE A., *Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato*, cit., p. 16 ss.; ID., *The Law Applicable to Products Liability: Hopping Off the Endless Merry-Go-Round*, cit., p. 111 s.; HUBER P., ILLMER M., *International Product Liability*, cit., spec. p. 41 ss.

dimeno la disciplina di conflitto contenuta nel regolamento e quella propria della Convenzione presentano alcune differenze nelle modalità concrete nelle quali il bilanciamento delle contrapposte esigenze viene realizzato (41).

---

(41) Si veda in proposito quanto rilevato dal DEUTSCHER RAT FÜR INTERNATIONALES PRIVATRECHT, *Stellungnahme der 2. Kommission des Deutschen Rates für internationales Privatrecht zum Vorentwurf eines Vorschlags der Europäischen Kommission für eine Verordnung des Rates über das auf außerverträgliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht*, München, 1.9.2002, pubblicato sul sito Internet <http://www.ec.europa.eu/justice/news>, sub art. 5, p. 21 ss., spec. p. 24, nel senso che l'inconveniente dato dalla sussistenza di due sistemi di conflitto paralleli in materia avrebbe potuto essere più efficacemente risolto mediante un integrale recepimento nel regolamento della disciplina recata dalla Convenzione. Da parte sua, la Commissione aveva proposto per l'adozione di una regola più semplice di quella infine contenuta nel regolamento e dovuta alla posizione comune adottata dal Consiglio: si veda in proposito la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, doc. COM(2006) 566 def. del 27 settembre 2006, sub articolo 5, p. 3. Nondimeno, la soluzione semplificatrice invocata dalla Commissione si sarebbe rivelata a propria volta non omogenea rispetto alla disciplina contenuta nella Convenzione. Si vedano in proposito HUBER P., ILLMER M., *op. cit.*, p. 46 s. Con riferimento alla disciplina di conflitto contenuta nella Convenzione si veda l'*Explanatory Report* dovuto a W.L.M. REESE, in CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, *Actes et documents de la Douzième session*, T. III, *Responsabilité du fait des produits*, La Haye, 1974, p. 252 ss., spec. p. 254 ss.; in dottrina, tra gli altri, DE NOVA R., *La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile alla responsabilità per danni derivanti da prodotti*, cit., p. 314 ss.; FAWCETT J. J., *Products Liability in Private International Law*, cit., p. 140 ss.; SARAVALLE A., *Responsabilità del produttore*, cit., p. 185 ss..

## CAPITOLO IV

### LA DISCIPLINA DI CONFLITTO CONTENUTA NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

SOMMARIO: 1. La perdurante applicazione delle regole nazionali di conflitto ai fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento « Roma II ». — 2. Regole di conflitto applicabili in materia di obbligazioni derivanti da fatto illecito escluse dall'ambito di applicazione del regolamento: in particolare, da violazioni della *privacy* e dei diritti della personalità. — 3. Altre categorie di obbligazioni non contrattuali non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento: la promessa unilaterale. — 4. *Segue*: i titoli di credito e il rinvio alle convenzioni di Ginevra del 1930 e 1931. — 5. *Segue*: la rappresentanza volontaria. — 6. *Segue*: obbligazioni derivanti dalla legge.

1. *La perdurante applicazione delle regole nazionali di conflitto ai fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento « Roma II ».*

La disciplina della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali nella materie che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento « Roma II » né delle convenzioni internazionali eventualmente applicabili resta soggetta a titolo residuale alla disciplina comune, la quale, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, è contenuta nella legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (1).

---

(1) Segnatamente, nel capo XI della legge, contenente gli articoli 58-63, relativi rispettivamente alla legge applicabile alla promessa unilaterale (art. 58), ai titoli di credito (art. 59), alla rappresentanza volontaria (art. 60), alle obbligazioni nascenti dalla legge (art. 61), alla responsabilità per fatto illecito (art. 62) ed alla responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto (art. 63). Si vedano per un quadro generale di tale disciplina, per tutti, MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni*, V ed., Torino, 2010, p. 479 ss.

A quest'ultima resteranno soggette *ratione temporis* anche le obbligazioni extracontrattuali relative a materie rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento, ma derivanti, secondo quanto disposto dall'art. 31 del regolamento, da fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore che diano origine a danni, con ciò dovendosi intendere che nei casi in cui non vi sia coincidenza sul piano temporale tra il momento del verificarsi del fatto e quello del prodursi del danno il momento rilevante al fine dell'applicazione del regolamento sia da identificarsi con il primo. La regola di diritto intertemporale contenuta nell'art. 31 del regolamento, nel fare riferimento alla data di entrata in vigore di questo, presenta nondimeno dei problemi di coordinamento con la successiva disposizione dell'art. 32 del regolamento stesso, che adotta, secondo una tecnica diffusa nell'ambito degli atti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile (2), la diversa nozione di data di applicazione, specificando, al riguardo, due date distinte. La prima, fissata all'11 luglio 2008, è riferita unicamente all'articolo 29, che impone l'obbligo agli Stati membri di comunicare alla Commissione l'elenco delle convenzioni di cui siano parte nei rapporti con Stati terzi (3), mentre la seconda, fissata all'11 gennaio 2009, si riferisce alle restanti disposizioni del regolamento.

Malgrado la disomogeneità nella terminologia utilizzata nelle due disposizioni e l'indicazione di due date distinte con riferimento all'applicazione, può considerarsi sufficientemente pacifico che per data di entrata in vigore ai fini dell'art. 31 del regolamento debba

---

(2) La distinzione tra data di entrata in vigore e data di applicazione è presente, in particolare, nel parallelo regolamento "Roma I", nel cui articolo 29, tuttavia, la distinzione tra i due riferimenti temporali è tracciata con maggiore chiarezza, distinguendosi chiaramente la data di entrata in vigore, identificata secondo le regole generali nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dalla data di applicazione, che il regolamento ugualmente indica diversamente per la norma che stabilisce l'obbligo propedeutico relativo alla comunicazione dell'elenco delle convenzioni di cui gli Stati membri siano parti con Stati terzi e per le restanti disposizioni del regolamento. Ci si permette di rinviare in proposito a MARONGIU BUONAIUTI F., *Artt. 27, 28, 29*, in *Regolamento CE n. 593/2008*, cit., p. 947 ss. La medesima soluzione è adottata dal regolamento n. 1259/2010 ("Roma III"), all'art. 21, sul quale si veda CRESPI REGHIZZI Z., *Art. 21*, in *Regolamento UE n. 1259/2010*, cit., p. 1543.

(3) Alle quali, come si è osservato (*supra*, Cap. III, par. 2) l'art. 28, par. 1 del regolamento riconosce prevalenza sulle disposizioni del regolamento stesso.

intendersi l'ultima data menzionata, in quanto solamente a decorrere da questa la disciplina contenuta nel regolamento è divenuta applicabile nella sua interezza (4). In proposito, l'adempimento di cui all'art. 29 presenta all'evidenza natura meramente preparatoria, in quanto volto a consentire alla Commissione la pubblicazione dell'elenco delle convenzioni destinate a prevalere sul regolamento in tempo utile affinché tutti gli interessati ne possano prendere conoscenza. Ove, per ipotesi, si argomentasse diversamente, nel senso di fare riferimento alla data di entrata in vigore del regolamento in senso formale, la quale, in assenza di diversa disposizione all'interno del regolamento stesso, deve intendersi avvenuta nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (5), si giungerebbe al risultato inaccettabile di creare una lacuna normativa, sottoponendo alla disciplina del regolamento

---

(4) Si veda in questo senso una relativamente recente sentenza della C. giust. UE, 17 novembre 2011, in causa C-412/10, *Homawoo*, in corso di pubblicazione in *Racc. giur. C. giust.*, disponibile, unitamente alla conclusioni dell'Avv. gen. P. MENGOTZI presentate il 6 settembre 2011, sul sito <http://www.curia.europa.eu>, nella quale si osserva che tale interpretazione è l'unica che consente di assicurare pienamente le finalità di prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza del diritto quanto all'individuazione della legge applicabile e l'applicazione uniforme del regolamento all'interno degli Stati membri, un tale esito rischiando di essere compromesso ove il regolamento venisse applicato a fatti verificatisi tra la data di entrata in vigore e quella che l'art. 32 del regolamento prevede per la sua applicazione. Tale interpretazione era stata peraltro già sostenuta dalla dottrina prevalente, tra cui BÜCKEN A., *Intertemporaler Anwendungsbereich der Rom II-VO*, in *IPRax*, 2009, p. 125 ss.; GARCIMARTÍN ALFÉREZ F. J., *The Rome II Regulation*, cit., p. 81; HOHLOCH G., *Place of Injury, Habitual Residence, Closer Connection*, cit., p. 1 ss.; KRAMER X. E., *The Rome II Regulation*, cit., p. 417; LEIBL S., LEHMANN M., *Die neue EG-Verordnung*, cit., p. 724; DE LIMA PINHEIRO L., *Choice of Law on Non-Contractual Obligations*, cit., p. 12; WAGNER G., *Die neue Rom-II Verordnung*, cit., p. 17.

(5) In base alla regola generale, applicabile in assenza di diversa disposizione all'interno dell'atto di cui trattasi, contenuta al tempo nell'art. 254, par. 2, del Trattato CE, ora riformulata nell'art. 297, par. 2, TFUE. Si veda, nel senso che a favore del riferimento alla data di entrata in vigore del regolamento in senso formale quale data rilevante al fine dell'applicazione della regola di diritto intertemporale contenuta nell'art. 31 di questo possa trarsi argomento dall'indicazione contenuta nell'art. 30 del regolamento relativamente al termine per la presentazione della relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento, termine il quale è calcolato in tre anni dalla data che corrisponderebbe alla formale entrata in vigore del regolamento in base a detta regola, ILLMER M., *Art. 31, 32, in Rome II Regulation, Pocket Commentary*, a cura di P. Huber, cit., p. 458 s.

fatti ai quali questo in base all'espressa disposizione contenuta nell'art. 32 non sarebbe applicabile (6).

2. *Regole di conflitto applicabili in materia di obbligazioni derivanti da fatto illecito escluse dall'ambito di applicazione del regolamento: in particolare, da violazioni della privacy e dei diritti della personalità.*

La disciplina comune di conflitto contenuta nella legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato continua ad applicarsi innanzitutto a quelle obbligazioni non contrattuali da fatto illecito le quali non rientrano nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento. È il caso, in particolare, delle obbligazioni derivanti da violazioni della *privacy* e dei diritti della personalità, le quali sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento in base all'art. 1, par. 2, lett. g). Deve essere al riguardo osservato che la decisione di escludere la materia in questione dall'ambito di applicazione del regolamento è il frutto di un lungo dibattito in ordine alla soluzione più opportuna da adottare in termini di disciplina internazionale-privatistica in una materia nella quale ricorre l'esigenza di contemperare, da una parte, la protezione degli interessi del soggetto la cui sfera privata viene ad essere lesa e, dall'altra, la tutela della libertà di informazione e, con essa, degli interessi degli operatori della società dell'informazione, ai quali la lesione è sovente suscettibile di essere ricondotta (7).

---

(6) Nel senso che il riferimento che l'art. 31 del regolamento compie all'entrata in vigore del regolamento debba intendersi in realtà diretto alla data dalla quale questo è applicabile nella sua interezza depone anche inequivocabilmente un raffronto con le più univoche disposizioni contenute in proposito nei due regolamenti paralleli n. 593/2008 ("Roma I") e 1259/2010 ("Roma III"), nelle cui disposizioni di diritto intertemporale in luogo di un generico riferimento alla data di entrata in vigore è specificamente indicata la data che l'uno e l'altro regolamento rispettivamente individuano come data di applicazione del regolamento nella sua interezza: si vedano rispettivamente l'art. 28 del regolamento "Roma I", su cui si rimanda nuovamente a MARONGIU BUONAIUTI F., *Artt. 27, 28, 29*, cit., p. 949 ss., e l'art. 18 del regolamento "Roma III", sul quale si veda CRESPI REGHIZZI Z., *Art. 18*, in *Regolamento UE n. 1259/2010*, cit., p. 1536 s.

(7) Si rimanda in proposito a quanto osservato *supra*, Cap. II, par. 2, nota 33, con riferimento all'esclusione delle obbligazioni non contrattuali in questione dall'ambito di applicazione materiale del regolamento.

In proposito, l'iniziale proposta di regolamento presentata dalla Commissione contemplava una regola di conflitto specifica, la quale prevedeva l'applicazione della *lex fori* nel caso in cui la legge designata in base alla regola generale fosse contraria ai principi fondamentali del foro in materia di libertà di espressione e di informazione. La regola era completata da una disposizione speciale, che sottoponeva il diritto di rettifica o a misure equivalenti alla legge del paese di residenza abituale dell'organo di radiodiffusione o dell'editore di giornale (8). La soluzione prospettata dalla Commissione formò oggetto di un emendamento presentato dal Parlamento europeo, il quale, nell'intento di assicurare una maggiore prevedibilità della legge regolatrice da parte degli organi della società dell'informazione, propose l'adozione di una soluzione ispirata ad un principio di prossimità, che individuava come applicabile la legge del paese nel quale sono situati gli elementi più significativi del danno causato o suscettibile di essere causato, in base ad una serie di fattori atti a riflettere un collegamento rilevante con l'attività dell'organo della società dell'informazione al quale la violazione sarebbe stata imputabile. E ciò sempre che la fattispecie non presentasse un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese, alla stregua della clausola d'eccezione alla regola generale contemplata nell'art. 4, par. 3 (9). Non essendosi raggiunto un accordo in proposito in seno al Consiglio, la Commissione nella propria proposta modificata presentata nel febbraio 2006 propose di escludere dall'ambito di applicazione del regolamento le obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della *privacy* o dei diritti della personalità imputabili agli organi della società dell'informazione, rimettendo invece alla regola generale quelle imputabili ad altri soggetti (10). La presa d'atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo soddisfacente in

---

(8) Si veda l'art. 6 dell'iniziale proposta della Commissione, doc. COM(2003) 427 def., cit., p. 38 e la relativa relazione esplicativa, ivi, p. 18 ss.

(9) Si veda la relazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione, doc. A6-0211/2005 def., cit., *sub* emendamento n. 30, art. 6, p. 21 s. Si veda in proposito SIEHR K., *Violation of Privacy and Rights Relating to the Personality*, cit., p. 159 ss.

(10) Si veda la relazione esplicativa della proposta modificata presentata dalla Commissione in data 21 febbraio 2006, doc. COM(2006) 83 def., cit., *sub* emendamento n. 57, p. 7.

ordine al contemperamento delle due contrapposte esigenze che la disciplina di conflitto della materia presentava si è poi riflessa anche nella posizione comune adottata dal Consiglio sulla base della proposta modificata, nella quale veniva deciso di escludere totalmente le obbligazioni non contrattuali derivanti da violazioni dei diritti in questione dall'ambito di applicazione del regolamento, rinviando l'ulteriore esame della questione alla fase di revisione del testo del regolamento (11).

In quest'ultimo contesto, il Parlamento europeo ha adottato nel maggio 2012 una risoluzione con la quale ha invitato la Commissione a presentare una proposta di modifica del regolamento che contempli l'inclusione di una regola apposita in materia (12), la quale appare riecheggiare la soluzione a suo tempo prospettata dal Parlamento europeo quale emendamento alla disposizione contenuta nell'iniziale proposta della Commissione (13). La soluzione prospettata nel testo allegato alla risoluzione del Parlamento europeo appare perseguire il prospettato obiettivo di bilanciamento tra le contrapposte esigenze rilevanti in materia, prevedendo come regola generale l'applicazione della legge del paese nel quale sono situati gli elementi più significativi del danno arrecato o suscettibile di essere causato e, a titolo d'eccezione, l'applicazione della legge del paese di residenza abituale

---

(11) Si veda in proposito la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo relativa alla posizione comune definita dal Consiglio, doc. COM(2006) 566 def. del 27 settembre 2006, cit., punto 3.2, *sub* art. 1, par. 2, lett. g), p. 3. Conformemente alla posizione comune del Consiglio, l'art. 30 del regolamento ha previsto, al par. 2, la presentazione di uno studio da parte della Commissione relativamente alla disciplina della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della *privacy* e dei diritti della personalità, avuto riguardo alla disciplina di diritto materiale in materia contenuta in altri atti dell'Unione europea. Lo studio è stato presentato nel febbraio 2009: si veda il documento *Comparative study on the situation in the 27 Member States as regards the law applicable to non-contractual obligations arising out of violations of privacy and rights relating to personality*, JLS/2007/C4/028, Final Report, disponibile al sito [http://ec.europa.eu/justice/doc\\_centre/civil/studies/doc/study\\_privacy\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/civil/studies/doc/study_privacy_en.pdf).

(12) Si veda la *Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la modifica del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali (Roma II)*, doc. A7-0152/2012, 10 maggio 2012, testo disponibile al sito <http://www.europarl.eu>, poi in G.U.U.E., n. C-261/E del 10 settembre 2013, p. 17 ss., con allegato il testo della disposizione da inserirsi all'art. 5-*bis*.

(13) Si veda *supra*, nota 9.

del convenuto qualora quest'ultimo non potesse ragionevolmente prevedere che il proprio atto potesse causare conseguenze sostanziali nel paese preso in considerazione dalla regola generale. La soluzione prospettata, nel fare riferimento alla prevedibilità, da parte del soggetto la cui responsabilità è invocata, del luogo in cui si potranno produrre le conseguenze dannose della propria azione, pare riecheggiare la soluzione che il regolamento stesso contempla in materia di responsabilità per danno da prodotto (14). Essa tende a bilanciare l'esigenza di prevedere l'applicazione di una legge sufficientemente vicina alla sfera giuridica del danneggiato, quale è tendenzialmente quella del luogo in cui si è verificato il danno alla propria sfera personale, con l'esigenza di tutelare gli organi della società dell'informazione dal rischio di andare soggetti all'applicazione della legge di un paese verso il quale questi non avevano intenzionalmente diretto la propria attività. In proposito, è inevitabile osservare come le evoluzioni nel mondo delle comunicazioni e, segnatamente, la diffusione dell'uso di Internet quale mezzo di circolazione delle informazioni abbiano accresciuto significativamente questo elemento di imprevedibilità del luogo del prodursi del danno all'immagine e ai diritti della personalità suscettibili di derivare dalla diffusione di informazioni, data la accresciuta facilità con la quale le informazioni diffuse attraverso la rete sono suscettibili di circolare su scala mondiale (15). Appare opportuno un raffronto della soluzione prospettata dal Parlamento europeo con riferimento alla legge applicabile con la posizione accolta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di interpretazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento

---

(14) In merito alla quale si rimanda a quanto osservato *supra*, Cap. II, par. 8 e Cap. III, par. 4, con riferimento alla disciplina di conflitto contenuta in materia nella Convenzione dell'Aja del 1973.

(15) Si vedano, nel dibattito dottrinale avutosi in ordine all'opportunità dell'inserimento di una disciplina di conflitto specifica in sede di revisione del regolamento, HARTLEY T. C., *Libel Tourism and Conflict of Laws*, in *Intern. Law Quart.*, 2010, p. 25 ss.; KUIPERS J.-J., *Towards a European Approach in the Cross-Border Infringement of Personality Rights*, in *German Law Journal*, 2011, p. 1681 ss.; THIEDE TH., McGRATH C. P., *Mass Media, Personality Rights and European Conflict of Laws*, paper pubblicato su <http://ssrn.com/abstract=1964506>; si vedano inoltre i diversi contributi al *forum* intitolato *Rome II and Defamation: Online Symposium*, sul sito <http://conflictoflaws.net/2010/rome-ii-and-defamation-online-symposium>.

n. 44/2001 nella sentenza *eDate Advertising* (16). Come si è in precedenza osservato, in tale pronuncia la Corte ha adattato al contesto digitale la soluzione fatta propria con riferimento alla pubblicazione a mezzo stampa nella sentenza relativa al caso *Shevill* (17), nel senso di considerare sussistente la competenza giurisdizionale dei giudici di ciascun paese in cui si è verificato il danno, ove non corrispondente con il paese di stabilimento del soggetto che ha immesso in rete il materiale lesivo, unicamente con riferimento ai danni verificatisi in quel paese, riservando invece la competenza giurisdizionale relativamente all'insieme dei danni complessivamente arrecati dalla immissione in rete dell'informazione ai giudici del paese di stabilimento di tale soggetto ovvero ai giudici del paese in cui si trova il centro d'interessi del danneggiato, in ciò innovando in senso più favorevole a quest'ultimo soggetto rispetto alla soluzione precedentemente adottata nel caso *Shevill* (18).

Alla soluzione adottata in punto di competenza giurisdizionale nella sentenza *eDate Advertising* appaiono in parte ispirate le indicazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo al fine della individuazione del paese nel quale si sono verificati gli elementi più significativi del danno. Come tale, nel caso di violazioni causate da pubblicazioni a stampa o da trasmissioni, ivi inclusa, tendenzialmente, anche la diffusione a mezzo di Internet, la norma così come formulata

---

(16) C. giust. UE, sent. 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *e-Date Advertising GmbH c. X, Martinez c. MGN Ltd*, cit. (*supra*, Cap. I, par. 2, nota 40); in proposito, si vedano FERACI O., *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente?*, cit., p. 461 ss.; GUIZIOU G., nota, cit., p. 201 ss.; MARINO S., *La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea*, cit., p. 363 ss.

(17) C. giust. CE, sent. 7 marzo 1995, in causa C-68/93, *Fiona Shevill et al. c. Presse Alliance SA*, cit. (*supra*, Cap. I, par. 2, nota 39). Si vedano in proposito, tra gli altri, CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 102 ss.; DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 31, 111 ss.; MARI L., *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, cit., p. 378 ss.; SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, cit., p. 157 ss.

(18) Si veda, nel senso che quest'ultimo criterio risponda alla logica di individuare un paese col quale la controversia presenti uno stretto collegamento, FERACI O., *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet*, cit., p. 465; nel senso che tale luogo sarebbe anche agevolmente prevedibile per il presunto responsabile, MARINO S., *La violazione dei diritti della personalità*, cit., p. 376; nel senso che tale soluzione risponda all'esigenza di creare un *forum protectionis* a beneficio delle vittime di violazioni dei diritti della personalità a mezzo Internet, GUIZIOU G., nota cit., p. 205 ss.

in allegato alla risoluzione identifica il paese al quale la pubblicazione o la trasmissione sono principalmente diretti, o, se questo non può essere identificato, il paese nel quale è esercitato il controllo editoriale (19). In proposito, deve osservarsi che se il riferimento alla legge del paese nel quale è esercitato il controllo editoriale appare maggiormente riflettere la soluzione adottata dalla Corte di giustizia nel caso *eDate* quanto alla giurisdizione (20), non altrettanto può dirsi del riferimento al paese al quale la pubblicazione è diretta, criterio il quale è stato invece accolto dalla Corte di giustizia nel diverso ambito dei contratti del commercio elettronico (21). Deve inoltre osservarsi che mentre il criterio del luogo nel quale è esercitato il controllo editoriale sulla pubblicazione, così come il criterio, ispirato alla stessa logica, del luogo di stabilimento del soggetto che ha immesso in rete le informazioni lesive, presenta una sufficiente prevedibilità in quanto è suscettibile di essere determinato sulla base di dati certi, non altrettanto può dirsi del criterio del paese al quale la pubblicazione è diretta, che, trattandosi di una pubblicazione diffusa a mezzo di Internet, può essere individuato solo sulla base di presunzioni. Infatti, con riferimento ai criteri in base ai quali debba essere identificato il paese al quale la pubblicazione o trasmissione siano diretti, la norma fa riferimento indicativamente alla lingua ed alla percentuale di vendita della pubblicazione ovvero di ascolto della trasmissione, criterio che nel caso di diffusione a mezzo Internet appare potersi riferire al numero di accessi al materiale lesivo

---

(19) Si veda l'art. 5*bis* così come formulato nel testo allegato alla relazione del Parlamento europeo del 2 maggio 2012, cit. (*supra*, nota 12).

(20) La quale ha fatto in proposito riferimento al luogo in cui è stabilito il soggetto che ha immesso in rete le informazioni lesive degli altrui diritti della personalità: si veda *supra*, Cap. I, par. 2, nota 55 e testo corrispondente.

(21) Si veda in questo senso C. giust. UE, sent. 7 dicembre 2010, cause riunite C-585/08 e C-144/09, *Pammer c. Reederei Karl Schlüter GmbH e Hotel Alpenhof GesmbH c. Heller*, cit. (*supra*, Cap. I, par. 2, nota 49), punti 68 ss. della motivazione. Il criterio del *targeting* figura adottato al fine della localizzazione tanto di attività lesive dei diritti di proprietà intellettuale quanto di violazioni di accordi di distribuzione commerciale commesse a mezzo di Internet segnatamente nella giurisprudenza francese: si vedano, tra le altre, Cour de cassation, Ch. com., sent. 3 maggio 2012, *eBay Inc. et al. c. SA Parfums Christian Dior et al.*, cit. (*ivi*, nota 50); Cour de cassation, 1<sup>re</sup> Ch. civ., sent. 12 luglio 2012, *Soc. Aufeminin.com c. Soc. Google France et al.*, cit. (*ibidem*); in proposito, PIRONON V., *Dits et non-dits sur la méthode de la focalisation dans le contentieux — contractuel et delictuel — du commerce électronique*, cit., p. 915 ss.

da parte di utenti localizzati nel paese preso in considerazione. La rilevanza del luogo nel quale si sono verificati gli effetti dannosi della pubblicazione è esclusa dal par. 2 della norma qualora il responsabile della violazione, che la norma stessa impropriamente identifica come il convenuto, non potesse ragionevolmente prevedere il prodursi delle conseguenze dannose nel paese in questione, con ciò intendendo la norma evidentemente ristabilire un tendenziale equilibrio tra le posizioni delle parti all'interno di una norma per il resto ispirata ad un evidente *favor laesi*. Nella medesima ottica, rimane fermo il riferimento alla legge del paese di residenza abituale dell'editore od altro operatore della società dell'informazione per quanto attiene all'esercizio del diritto di rettifica od altri diritti equivalenti così come relativamente a misure inibitorie, secondo la soluzione che era stata prospettata sin dall'iniziale proposta di regolamento presentata dalla Commissione, ciò che si giustifica avuto riguardo all'effetto di tali misure sulla diffusione della pubblicazione o della trasmissione nel suo insieme (22).

In attesa di constatare se l'iniziativa avuta dal Parlamento europeo avrà un seguito con la presentazione di una proposta in proposito da parte della Commissione e se questa avrà poi il suo corso, la materia resta disciplinata per quanto riguarda l'ordinamento italiano dalla regola generale sulla legge applicabile alla responsabilità da fatto illecito contenuta nell'art. 62 della legge n. 218/1995, in base alla quale questa è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento dannoso, soluzione che sostanzialmente concorda con quella prospettata quale regola generale nella disciplina prospettata dal Parlamento europeo in materia. Come si è avuto modo di osservare in precedenza in sede di comparazione con la disciplina generale recata dall'art. 4 del regolamento (23), nondimeno, l'art. 62 della legge italiana offre al danneggiato la facoltà di optare per l'applicazione della legge del luogo della condotta, che nel caso di danno alla sfera personale derivante da una pubblicazione ovvero da una trasmissione o diffusione di informazioni a mezzo Internet appare doversi identificare con il luogo di stabilimento dell'editore od emittente ovvero del soggetto che abbia immesso le

---

(22) Si vedano i paragrafi 3 e 4 dell'art. 5*bis* come formulato nell'allegato alla risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012, cit. (*supra*, nota 12).

(23) Si veda *supra*, Cap. II, par. 5, nota 70 e testo corrispondente.

informazioni sulla rete (24). Il secondo comma dell'art. 62 fa peraltro salva, come si è rilevato trattando della regola in parte analoga contenuta nell'art. 4, par. 2 del regolamento (25), l'applicazione della legge della comune residenza delle parti, subordinandola nondimeno all'ulteriore condizione, della quale è stata rilevata la scarsa pertinenza, che essa coincida anche con la legge di comune cittadinanza delle parti stesse (26).

3. *Altre categorie di obbligazioni non contrattuali non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento: la promessa unilaterale.*

Al di fuori delle ipotesi di fatto illecito non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento "Roma II" in quanto da questo espressamente escluse, si pone il problema della individuazione della disciplina di conflitto di rapporti giuridici che per il nostro ordinamento sono da qualificarsi in termini di obbligazioni extracontrattuali, in quanto non trovano la loro fonte in un contratto, mentre con riferimento al regolamento "Roma II", pur non essendo da questo espressamente escluse dal proprio ambito di applicazione, non si prestano a formare oggetto della disciplina di conflitto da esso predisposta. È il caso in modo particolare della promessa unilaterale, alla quale la legge 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato dedica un'apposita disposizione nell'art. 58 (27). Deve infatti osservarsi che la promessa unilaterale, pur non essendo

---

(24) La pertinenza del riferimento a tale luogo in quanto atto a garantire un collegamento effettivo con l'illecito nel caso di violazioni dei diritti della personalità commessi a mezzo Internet è stata discussa in dottrina, potendo tale luogo essere situato in un paese che non ha alcun contatto sostanziale con la situazione: si vedano in critica alla soluzione accolta dalla Corte di giustizia, con diverse sfumature, FERACI O., *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet*, cit., p. 466 s.; MARINO S., *La violazione dei diritti della personalità*, cit., p. 366; GUIZIOU G., nota cit., p. 204 s.

(25) Si veda *supra*, Cap. II, par. 6, note 81 s. e testo corrispondente.

(26) Si vedano in particolare le osservazioni critiche sul punto di DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 39 ss.

(27) Si vedano in proposito, tra gli altri, BAREL B., *Art. 58*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, cit., p. 1391 ss.; BOSCHIERO N., *Articolo 58*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar *et al.*, cit., p. 283 ss.; TONOLO S., *Art. 58*, in CONETTI G., TONOLO S., VISMARA F., *op. cit.*, p. 307 ss.

espressamente esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento "Roma II", non si presta ad esserne disciplinata, dal momento che il regolamento nel suo art. 2 individua sostanzialmente come obbligazioni extracontrattuali quelle derivanti da fatto illecito, da arricchimento senza causa o da *culpa in contrabendo*, non individuando altre figure dalle quali possano sorgere obbligazioni extracontrattuali, né contenendo al suo interno disposizioni che possano ad esse utilmente applicarsi (28).

In proposito, non si può fare a meno di osservare come relativamente alla promessa unilaterale fosse stata prospettata l'eventualità di una sua ricomprensione nell'ambito di applicazione della Convenzione di Roma del 1980 (29), la medesima soluzione potendo oggi prospettarsi in relazione al regolamento "Roma I" (30), in considerazione del fatto che la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 aveva teso ad interpretare la categoria delle obbligazioni contrattuali come idonea a ricomprendere ogni situazione in cui si fosse in presenza di un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra (31). A tale prospettazione appare nondimeno doversi obiettare che in relazione ad un atto unilaterale viene meno il presupposto del consenso delle parti come fondamento dell'obbligazione, che pare costituire un elemento insito nella nozione di contratto generalmente accolta negli ordinamenti degli Stati membri, al punto che non possa prescindersene neanche al fine di una qualificazione autonoma della nozione di "obbligazioni contrattuali" in relazione alla Convenzione di Roma prima ovvero, ora,

---

(28) Si rinvia in proposito a quanto osservato *supra*, Cap. II, par. 2 in merito all'ambito di applicazione materiale del regolamento, spec. nota 34 e testo corrispondente.

(29) Si veda in proposito BISCIONI S., *La legge regolatrice delle promesse unilaterali: il sistema italiano di diritto internazionale privato e la convenzione di Roma del 1980*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2008, p. 713 ss., spec. p. 716 ss.

(30) La questione è ripresa con riferimento al regolamento "Roma I" da TROMBETTA-PANIGADI F., *Promessa unilaterale*, in *Diritto internazionale privato*, a cura di R. Baratta, *Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti*, Milano, 2010, p. 297 ss., spec. p. 298.

(31) Con particolare riferimento a quanto affermato dalla C. giust. CE nella sentenza 17 giugno 1992, in causa C-26/91, *Handte c. TMCS*, cit. (*supra*, Cap. I, par. 2, nota 14), punto 15 della motivazione. Si vedano in proposito anche le pronunce citate *supra*, Cap. II, par. 2, nota 19.

del regolamento “Roma I” (32). Elemento caratterizzante della promessa unilaterale, che porta a distinguerla strutturalmente dai contratti, è dato infatti dalla sua attitudine a vincolare il proponente anche in assenza di un’accezione da parte del soggetto a cui è rivolta e, persino, nell’ipotesi di un suo rifiuto. Allo stesso modello e, conseguentemente, alla stessa disciplina internazionalprivatistica appaiono dover essere ascritti istituti strutturalmente simili, come la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, come pure la promessa al pubblico (33).

Venendo al merito della soluzione di conflitto accolta in proposito dall’art. 58 della legge italiana, la norma prevede l’applicazione della legge dello Stato in cui la promessa viene manifestata. La regola,

---

(32) Si vedano in proposito le osservazioni di BAREL B., *Art. 58*, cit., p. 1392 ss., il quale rileva che, ove si debba procedere ad una qualificazione dell’istituto *lege fori*, il carattere contrattuale della promessa unilaterale appare dubbio. Nel senso dell’inedoneità dell’istituto a ricevere qualificazione contrattuale anche nell’ambito degli ordinamenti della gran parte degli Stati membri, con conseguente tendenziale esclusione di tale qualificazione anche ai fini della qualificazione necessariamente autonoma dell’istituto anche ai fini della Convenzione di Roma, si veda VILLANI U., *La Convenzione di Roma*, II ed., cit., p. 27 s., il quale ritiene che tale qualificazione presupponga quantomeno un incontro delle volontà delle parti affinché possa configurarsi un contratto; nello stesso senso, PLENDER R., WILDERSPIN M., *The European Private International Law of Obligations*, cit., p. 48 s., con riferimento anche ai risultati di uno studio comparatistico compiuto dall’Université de Paris II in proposito. Questa interpretazione trova conferma anche nella *Relazione sulla Convenzione*, dovuta a M. GIULIANO e P. LAGARDE, cit., *sub* articolo 9, punto I.A.1, p. 28 s., in cui, in merito al riferimento agli atti unilaterali che compare nell’art. 9, par. 4 della convenzione — ed ora, negli stessi termini, nell’art. 11, par. 3 del regolamento “Roma I” — si precisa che gli atti unilaterali presi in considerazione dalla norma devono necessariamente riferirsi a un contratto, chiarendosi in proposito che gli impegni unilaterali non correlati ad un contratto non rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione in questione né della convenzione nel suo insieme, dal momento che quest’ultima concerne esclusivamente le obbligazioni contrattuali.

(33) Da quest’ultima dovendo invece tenersi tendenzialmente distinta l’offerta al pubblico, in quanto strutturalmente volta alla conclusione di uno o più contratti: si vedano, per un quadro generale degli istituti suscettibili di essere ricondotti alla disciplina internazionalprivatistica della promessa unilaterale, tra gli altri, BAREL B., *Art. 58*, cit., p. 1392 ss.; ID., *Promessa unilaterale (dir. int. priv.)*, in *Enc. giur.*, vol. XXIV, 1997, p. 1 ss., spec. p. 2 ss.; BOSCHIERO N., *Articolo 58*, cit., p. 287 ss.; TONOLO S., *Art. 58*, cit., p. 309 s.; TROMBETTA-PANIGADI F., *Promessa unilaterale*, cit., p. 298 ss.; per un inquadramento di diritto sostanziale, si rimanda a DI MAJO A., *Promessa unilaterale (diritto privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVII, Milano, 1988, p. 33 ss.

ispirata al criterio tradizionale della *lex loci actus*, appare riflettere le caratteristiche sostanziali dell'istituto in base all'ordinamento italiano, con particolare riguardo alla sua attitudine a vincolare il promittente indipendentemente dall'accettazione da parte del destinatario, in quanto fa riferimento al luogo in cui l'autore manifesta la propria volontà di obbligarsi piuttosto che a quello in cui il destinatario ovvero i destinatari ne possano prendere conoscenza. Se l'opzione in tal senso chiaramente espressa dalla norma ne agevola l'applicazione in caso di promessa al pubblico ovvero diretta ad una pluralità di destinatari ubicati in paesi diversi, nel qual caso rileverà il luogo nel quale il promittente ha materialmente manifestato la promessa, nondimeno alcune difficoltà applicative sono suscettibili di porsi in relazione all'ipotesi di promesse divulgate a mezzo di Internet, le quali potrebbero a prima vista considerarsi manifestate simultaneamente in tutte le parti del mondo. A rigore, il luogo in cui l'autore ha manifestato la propria volontà di obbligarsi a mezzo di Internet appare doversi identificare con il luogo in cui egli è stabilito e dal quale ha proceduto alla pubblicizzazione su Internet della promessa, piuttosto che al luogo, di scarsa rilevanza concreta e spesso meramente fortuito, in cui è stabilito il gestore del sito sul quale è avvenuta la diffusione della promessa ovvero in cui sono ubicati i relativi *servers* (34).

4. Segue: *i titoli di credito e il rinvio alle convenzioni di Ginevra del 1930 e 1931.*

Tra le obbligazioni extracontrattuali espressamente escluse dall'ambito di applicazione del regolamento "Roma II" rientrano, come si

---

(34) Al luogo di stabilimento del soggetto che ha effettuato l'inserzione su Internet del materiale integrante violazione di diritti della personalità ovvero di diritti di proprietà intellettuale ha fatto riferimento, al fine della determinazione della giurisdizione, la C. giust. UE, sent. 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate Advertising*, cit.; sent. 19 aprile 2012, in causa C-523/10, *Wintersteiger*, cit., (si veda *supra*, Cap. I, par. 2, note 40, 44 e testo corrispondente). La natura inevitabilmente plurilocalizzata delle attività che si svolgono a mezzo della rete può anche portare più problematicamente, ad un diverso inquadramento giuridico della questione, in base al quale in luogo di un'unica promessa al pubblico potrebbe aversi una pluralità di promesse distinte, una per ciascuno Stato: si vedano in proposito BAREL B., *Art. 58*, cit., p. 1396 s.; TROMBETTA-PANIGADI F., *Promessa unilaterale*, cit., p. 299 s.

è già rilevato, quelle derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari ed altri strumenti negoziabili, nella misura in cui dette obbligazioni derivino dal loro carattere negoziabile (35). Una analoga esclusione, formulata in termini corrispondenti, è prevista nel regolamento “Roma I” in materia di obbligazioni contrattuali, come già figurava nella Convenzione di Roma del 1980, trovando in tale ambito giustificazione nella diversità delle qualificazioni che le obbligazioni in questione sono suscettibili di ricevere negli ordinamenti dei diversi paesi membri (36).

In proposito, la legge italiana di riforma prevede all’art. 59 un duplice regime per quanto attiene, da una parte, alle obbligazioni derivanti da cambiali, vaglia cambiari ed assegni bancari da una parte e per gli altri titoli di credito dall’altra (37). Per i primi, la legge ricorre alla tecnica già seguita con riferimento ad altre materie e consistente in un rinvio alle convenzioni internazionali pertinenti, nella specie le Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930 e del 19 marzo 1931 concernenti i conflitti di leggi rispettivamente in materia di cambiali e di vaglia cambiari e in materia di assegni bancari, mentre per gli altri la norma provvede, al terzo comma, a formulare un’autonoma norma di conflitto. Per quanto attiene al rinvio che l’art. 59 al primo comma opera alle due convenzioni di Ginevra, deve osservarsi che la norma, come avviene nel caso di altre convenzioni richiamate, adotta la formula per la quale la materia in questione sarà “in ogni caso” regolata dalle convenzioni stesse (38). È noto in proposito come in dottrina si

---

(35) Si veda l’art. 1, par. 2, lett. c). Cfr. *supra*, Cap. II, par. 2, nota 29 e testo corrispondente.

(36) Si confronti l’art. 1, par. 2, lett. d) del regolamento n. 593/2008 (“Roma I”). In proposito, si veda GARDELLA A., *Art. 1, III, in Regolamento CE n. 593/2008*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, cit., p. 568 ss.

(37) Si vedano in proposito, tra gli altri, CELLE P., *Art. 59, in Legge 31 maggio 1995, n. 218*, Commentario a cura di S. Bariatti, cit., p. 1397 ss.; TREVES T., *Articolo 59, in Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, cit., p. 289 ss.; TONOLO S., *Art. 59, in CONETTI G., TONOLO S., VISMARA F., Commento alla riforma*, cit., p. 312 ss.; MALATESTA A., *Titoli di credito, in Diritto internazionale privato*, a cura di R. Baratta, cit., p. 485 ss.

(38) Gli altri casi sono costituiti dall’art. 42 della legge, il quale rinvia alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 in materia di protezione dei minori; l’art. 45, il quale rinvia alla Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari; l’art. 57, il quale rinvia alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. In merito a quest’ultimo caso,

fossero confrontate due distinte interpretazioni della formula in questione, la prima delle quali era volta a intravedere in essa una mera formula “pedagogica”, volta a richiamare l’attenzione dell’interprete alla necessità di fare riferimento alla disciplina convenzionale, la quale sarebbe stata comunque applicabile per forza propria e nei limiti che essa stessa ha posto al proprio ambito di applicazione, salvi i casi in cui sia la stessa norma rinviante a disporre diversamente (39). La seconda interpretazione tendeva invece a vedere nel rinvio effettuato con la formula in questione una forma di rinvio ricettizio, per effetto del quale il legislatore italiano avrebbe sostanzialmente fatto propria la disciplina contenuta nelle convenzioni di volta in volta richiamate allo scopo di desumerne la disciplina di conflitto applicabile all’insieme della materia disciplinata dalla norma rinviante, anche al di là dei limiti nei quali le disposizioni convenzionali avrebbero trovato applicazione per forza propria (40). Deve essere in proposito osservato che sulla portata concreta del rinvio in questione è suscettibile di influire il modo in cui la singola convenzione opera, con particolare riferimento alla sua applicabilità *inter partes* o *erga omnes*, e, per quanto attiene all’ambito

---

si è posta la questione se il rinvio operato dall’art. 57 possa ora intendersi riferito al regolamento n. 593/2008 (“Roma I”), che, nei rapporti tra gli Stati membri soggetti alla sua applicazione, ha sostituito la Convenzione di Roma: ci si permette di rinviare, in senso affermativo, a MARONGIU BUONAIUTI F., *Note introduttive*, II, in *Regolamento CE n. 593/2008*, cit., p. 534 ss.; in senso contrario, a SALERNO F., *Note introduttive*, I, ivi, p. 521 ss., spec. p. 533 s.

(39) Tali casi sono costituiti dall’art. 42 con riguardo alla convenzione dell’Aja del 1961 e per l’appunto dall’art. 59 con riguardo alle convenzioni di Ginevra del 1930 e 1931. Si vedano in questo senso PICONE P., *Le convenzioni internazionali nella legge italiana di riforma del diritto internazionale privato*, cit., p. 397 ss.; DAMASCELLI D., *Il rinvio “in ogni caso” a convenzioni internazionali nella nuova legge sul diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern.*, 1997, p. 78 ss.

(40) Si vedano in questo senso, tra gli altri, DAVI A., *Le questioni generali del diritto internazionale privato nel progetto di riforma*, in *Riv. dir. intern.*, 1990, p. 556 s., spec. p. 576 ss., e in *La riforma del diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 45 ss., spec. p. 71 ss.; Id., *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, cit., p. 864 ss.; GIARDINA A., *Il rinvio alle convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, in *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*, cit., p. 3 ss., specie p. 11 ss.; FORLATI PICCHIO L., *Le obbligazioni contrattuali*, ivi, p. 113 ss., spec. p. 123 ss.; BOSCHIERO N., *Obbligazioni contrattuali (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento, IV, Milano, 2000, p. 801 ss., spec. p. 843 ss.; VILLANI U., *La convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti*, II ed., cit., p. 57 ss.

materiale, alla delimitazione in termini più o meno restrittivi che essa compia del proprio ambito di applicazione *ratione materiae*. Con riferimento alle due convenzioni di Ginevra menzionate, deve rilevarsi che, da una parte, non sembrano porsi questioni rilevanti per quanto attiene all'ambito di applicazione *ratione materiae*, posto che l'una e l'altra convenzione esauriscono sostanzialmente la disciplina dei conflitti di leggi nelle materie — rispettivamente, cambiali e vaglia cambiari ed assegni bancari — che formano oggetto della norma interna nella parte in cui rinvia ad esse. Dall'altra, per quanto attiene all'ambito di applicazione *ratione loci* ovvero *ratione personarum*, la norma dell'art. 59 della legge italiana appare disciplinare espressamente, alla stregua di quanto avviene in un'altra disposizione della stessa legge (41), gli effetti del rinvio, in quanto precisa che le disposizioni delle due convenzioni si applicheranno anche alle obbligazioni che siano assunte al di fuori del territorio degli Stati contraenti ovvero qualora designino la legge di uno Stato non contraente. Questa precisazione avrebbe con evidenza un effetto estensivo dell'ambito di applicazione *ratione loci* ovvero *ratione personarum* delle due convenzioni qualora esse, come avviene nell'altro caso all'interno della stessa legge in cui una precisazione simile compare nella norma di rinvio, fossero applicabili unicamente *inter partes*, dato che per effetto della disposizione così come concepita esse acquisterebbero un'efficacia *erga omnes*. In concreto, tale effetto estensivo non appare sussistente nel caso in esame, in quanto le due convenzioni adottano la tecnica consistente nel lasciare agli Stati contraenti la facoltà di rendere la disciplina convenzionale applicabile unicamente *inter partes* mediante un'apposita dichiarazione, che l'Italia non ha mai formulato (42). È insorta quindi in dottrina una divergenza di opinioni in ordine al concreto significato precettivo della disposizio-

---

(41) Si allude all'art. 42 della legge, che nel rinviare alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 in materia di protezione dei minori ne estende espressamente, al secondo comma, l'ambito di applicazione *ratione personarum*, trattandosi di una convenzione applicabile per forza propria unicamente *inter partes*. Si vedano in proposito, tra gli altri, FRANCHI M., *Art. 42*, in *Legge 31 maggio 1995*, n. 218, *Commentario*, cit., p. 1235 ss., spec. p. 1241 ss.; HONORATI C., *Articolo 42*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, cit., p. 209 ss., spec. p. 210 ss.

(42) Si vedano, rispettivamente, gli articoli 10 della Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 sui conflitti di leggi in materia di cambiale e vaglia cambiario e 9 della Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1931 sui conflitti di leggi in materia di assegno

ne contenuta nell'art. 59, secondo comma, della legge italiana, vale a dire se questa sia da intendersi come avente un mero valore pedagogico per l'interprete o, piuttosto, come idonea a porre un limite alla facoltà per lo Stato italiano di formulare in seguito una dichiarazione in tal senso, posto che quest'ultima possa considerarsi ammissibile in un tempo successivo (43), e finanche di diversi decenni, alla ratifica delle due convenzioni. Parendo in concreto scarsamente verosimile l'eventualità da ultimo prospettata, appare più persuasivo propendere per la valenza meramente ricognitiva della precisazione contenuta nella norma in questione (44).

Rimettendo in considerazione della specificità della materia l'esame della disciplina di conflitto contenuta nelle due convenzioni di Ginevra

---

bancario. In proposito, si vedano TREVES T., *Articolo 59*, cit., p. 290 s.; CELLE P., *Art. 59*, cit., p. 1399 s.

(43) Ciò presupporrebbe che la presentazione della dichiarazione in questione non sia da considerarsi assimilabile all'apposizione di una riserva in senso tecnico, la quale, in base all'art. 19 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, potrebbe essere apposta unicamente al momento della firma o della ratifica, accettazione o approvazione ovvero dell'adesione al trattato e non già successivamente. Si veda, nel senso di escludere tale assimilazione, sebbene con riferimento ad un quadro delle norme di diritto internazionale generale in materia anteriore alla codificazione del 1969, ARANGIO-RUIZ G., *La cambiale nel diritto internazionale privato*, Milano, 1946, p. 6 ss. Nel senso che si tratterebbe non già di riserve, bensì di procedimenti che, intervenendo successivamente all'entrata in vigore del trattato, darebbero luogo ad una parziale estinzione di questo, si veda MONACO R., *I conflitti di leggi in materia di cambiale*, Torino, 1936, p. 15 ss.

(44) In dottrina, si era anche prospettata la ricostruzione per cui, derivando dall'ordine di esecuzione dato alle convenzioni una limitazione all'autonomia dell'ordinamento giuridico statale, questa dovesse essere limitata a quanto strettamente necessario al rispetto degli obblighi internazionali, per cui in presenza di una disposizione del trattato che prevedesse una mera facoltà di introdurre determinate disposizioni nell'ordinamento, queste dovessero considerarsi non vincolanti per l'ordinamento dello Stato. Si vedano in questo senso, tra gli altri, ARANGIO-RUIZ G., *La cambiale*, cit., p. 5 ss.; VENTURINI G.C., *Diritto internazionale privato. Diritti reali ed obbligazioni*, cit., p. 278; VITTA E., *Diritto internazionale privato*, vol. III, Torino, 1975, p. 278. A questa concezione restrittiva appare doversi obiettare che qualora, come nel caso in esame, l'esercizio della facoltà che la norma prevede di limitare gli effetti degli obblighi convenzionali assunti presupponga una espressa dichiarazione in tal senso, in assenza di una tale dichiarazione esigenze di certezza del diritto non consentano di presumere la limitazione. Si veda in quest'ultimo senso BIGIAVI W., *Direzione e fonte dell'obbligazione cambiaria, convenzione ginevrina sui conflitti e scioglimento delle « riserve »*, in *Riv. dir. intern.*, 1968, p. 5 ss., spec. p. 23 ss.

alla ampia letteratura esistente in materia (45), mette conto di considerare brevemente la disciplina internazionalprivatistica che il terzo comma dell'art. 59 della legge italiana riserva agli altri titoli di credito, da identificarsi, essenzialmente, nei titoli rappresentativi di merci e nei titoli di partecipazione, relativamente ai quali la norma indica come applicabile la legge dello Stato di emissione del titolo. Al riguardo, si è posta la questione della identificazione di tale luogo, soprattutto in quanto lo si intenda distinguere dal luogo di creazione del titolo, posto che i due luoghi potrebbero non coincidere, potendo il titolo essere messo in circolazione in un luogo e, segnatamente, in uno Stato diverso da quello in cui è stato formato. Al riguardo, considerato che il luogo di creazione del titolo è normalmente accertabile con maggiore certezza, dato che il luogo in cui il titolo stesso viene sottoscritto viene normalmente indicato sul titolo stesso ed è ad esso che è fatto riferimento nelle due convenzioni di Ginevra per quanto riguarda, rispettivamente, cambiali e vaglia cambiari ed assegni bancari (46), nel senso dell'idoneità della norma a riferirsi tanto al luogo di emissione quanto a quello di creazione appare deporre la relazione ministeriale al disegno di legge di riforma, la quale tende ad equiparare i due luoghi, con ciò nondimeno dando adito ad una potenziale incertezza interpretativa (47). La norma disciplina, infine, l'ipotesi in cui si sia in presenza di

---

(45) Per tutti, ARANGIO-RUIZ G., *La cambiale*, cit. p. 5 ss.; ID., *Cambiale (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. V, Milano, 1959, p. 921 ss.; ID., *Assegno bancario (diritto internazionale privato)*, ivi, vol. III, Milano, 1958, p. 348 ss.; MONACO R., *I conflitti di leggi in materia di cambiale*, cit., p. 5 ss.; con riferimento ai rapporti con la disciplina recata dall'art. 23 della legge italiana di riforma, la quale appare suscettibile di introdurre un regime più favorevole in termini di capacità di obbligarsi in via cambiaria rispetto a quello derivante dall'art. 2 della Convenzione di Ginevra del 1930, CELLE P., *Art. 59*, cit., p. 1400 ss.; MALATESTA A., *Titoli di credito*, cit., p. 488 ss.

(46) Si vedano rispettivamente gli articoli 5 e 6 della Convenzione di Ginevra del 1930 in materia di cambiali e vaglia cambiari, in base ai quali la legge del luogo di creazione del titolo disciplina rispetto a tutti gli obbligati i termini dell'azione di regresso e la cessione della provvista, e l'art. 6 della Convenzione di Ginevra del 1931 in materia di assegni bancari, il quale prevede che tale legge disciplini i termini per l'esercizio dell'azione di regresso rispetto a tutti gli obbligati in base al titolo.

(47) Si veda la *Relazione al Disegno di legge presentato il 29 aprile 1993 dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro degli affari esteri e col Ministro dell'interno* (Senato della Repubblica, XI Legislatura, n. 1192), in appendice a *La*

obbligazioni accessorie rispetto a quella principale, adottando in proposito un approccio analitico, per cui per ciascuna di tali obbligazioni dovrà aversi riguardo al luogo in cui essa è stata assunta, con ciò privilegiandosi l'esigenza di garantire a ciascuno dei sottoscrittori di uno stesso titolo la tutela offerta dalla legge del luogo della sottoscrizione rispetto alla contrapposta esigenza di assicurare una disciplina internazionalprivatistica unitaria del titolo (48).

##### 5. Segue: *la rappresentanza volontaria*.

Tra le altre fonti di obbligazioni non suscettibili di rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento "Roma II" mette conto di considerare brevemente per connessione di materia anche la rappresentanza volontaria. Essa ha per propria fonte un atto unilaterale mediante il quale il rappresentante viene investito del potere di agire nei confronti di terzi per conto del rappresentato. Per quanto sovente il conferimento del potere in questione sia collegato ad un contratto, tipicamente di mandato, nondimeno esso, secondo l'inquadramento giuridico che riceve alla stregua del diritto italiano, ne rimane distinto, ciò che si riflette anche nella evidente constatazione che il contratto in questione, diversamente dall'atto col quale è conferito il potere di rappresentanza, non produce effetti nei riguardi dei terzi con cui il rappresentante entra in contatto (49).

Questa autonomia del rapporto di rappresentanza dal rapporto contrattuale sottostante non è peraltro riscontrabile negli ordinamenti

---

*riforma del diritto internazionale privato e processuale. Raccolta in ricordo di Edoardo Vitta*, cit., p. 401 ss. *sub* articolo 59, p. 440.

(48) Si veda in proposito ancora la Relazione, cit., p. 440; in dottrina, tra gli altri, CELLE P., *Art. 59*, cit., p. 1403 ss., TREVES T., *Articolo 59*, cit., p. 293; MALATESTA A., *Titoli di credito*, cit., p. 490 s.

(49) Si vedano, per una qualificazione dell'istituto ai fini del sistema italiano di diritto internazionale privato, tra gli altri, CONTALDI G., *Rappresentanza (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. IV, Milano, 2011, p. 933 ss.; DE BELLIS S., *Rappresentanza volontaria*, in *Diritto internazionale privato*, a cura di R. Baratta, cit., p. 336 ss.; in precedenza, STARACE V., DE BELLIS S., *Rappresentanza (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 489 ss.; da un punto di vista di diritto sostanziale, NATOLI U., *Rappresentanza (diritto privato)*, *ivi*, p. 463 ss.

giuridici di altri Stati membri, all'interno dei quali sussiste in proposito una certa varietà di soluzioni, ciò che, in sede di elaborazione del testo della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali portò alla decisione di escludere dall'ambito di applicazione di questa il rapporto di rappresentanza, identificato con la questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare nei confronti dei terzi la persona per la quale egli ha agito (50). L'esclusione prevista dalla Convenzione copriva anche la diversa questione della rappresentanza organica, vale a dire se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione od altra persona giuridica valga ad obbligare nei confronti dei terzi la persona giuridica, questione la quale viene considerata tendenzialmente soggetta alla legge regolatrice di quest'ultima (51). L'esclusione prevista dalla Convenzione di Roma è stata mantenuta dal regolamento "Roma I", con lievi adattamenti lessicali che non influiscono sulla sua portata materiale (52). Nemmeno, peraltro, alla luce della rilevata autonomia che, a seconda dell'ordinamento preso in considerazione, il rapporto di rappresentanza è suscettibile di presentare rispetto al rapporto contrattuale sottostante, potrebbe ipotizzarsi una soggezione della rappresentanza volontaria al regolamento "Roma II", dal momento che quest'ultimo, pur non escludendola espressamente, non la contempla tra le fonti dalle quali una responsabilità extracontrattuale ai sensi del regolamento sarebbe suscettibile di derivare, né reca alcuna regola che si riveli atta a disciplinarla (53).

---

(50) Si veda l'art. 1, par. 2, lett. *f*) della Convenzione di Roma del 1980. Si veda in proposito, per tutti, VILLANI U., *La Convenzione di Roma*, II ed., cit., p. 48 ss.

(51) Autonomia rispetto alla disciplina internazionalprivatistica della rappresentanza volontaria presenta anche quella della rappresentanza legale, la quale è soggetta alla legge regolatrice del rapporto per il quale è di volta in volta prevista, così come la rappresentanza processuale, la quale è soggetta al principio della territorialità della legge processuale che trova espressione nell'art. 12 della legge n. 218/1995: si veda in proposito, anche per ulteriori riferimenti, CONTALDI G., *op. ult. cit.*, p. 938.

(52) Si confronti l'art. 1, par. 2, lett. *g*) del regolamento n. 593/2008 ("Roma I"). Si veda in proposito FRANZINA P., *Art. 1, VI, in Regolamento (CE) n. 593/2008*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, cit., p. 586 ss.

(53) Si rimanda a quanto osservato *supra*, Cap. II, par. 2, in merito all'ambito di applicazione materiale del regolamento, spec. nota 34 e testo corrispondente, con riferimento all'art. 2, nel quale il regolamento identifica le obbligazioni extracontrattuali ai propri fini come derivanti da fatto illecito, da arricchimento senza causa,

Non essendo in vigore per l'ordinamento italiano la Convenzione dell'Aja del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai contratti di intermediazione e alla rappresentanza (54), né rilevando a fini internazionaleprivatistici la Convenzione di Ginevra del 17 febbraio 1983 sulla rappresentanza nei contratti di vendita internazionale di beni mobili, ratificata dall'Italia ma non in vigore internazionalmente, dal momento che essa contiene una disciplina di diritto materiale uniforme per di più limitata alla specifica materia considerata (55), la disciplina della legge applicabile al rapporto di rappresentanza volontaria deve essere rinvenuta nell'art. 60 della legge italiana di riforma. La norma prevede l'applicazione della legge del paese della sede d'affari del rappresentante, sempre che quest'ultimo abbia agito a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo con cui il rappresentante entra in contatto. La soluzione accolta dalla norma riflette l'intento di assicurare l'applicazione di una legge che presenti un collegamento effettivo con l'attività svolta dal rappresentante, presumendo che, ove questi agisca a titolo professionale, la sua attività si svolga tendenzialmente nel paese nel quale egli ha la propria sede d'affari, termine atecnico con il quale si tende ad identificare il centro organizzativo dell'attività professionale del rappresentante. La condizione alla quale è subordinata l'applicazione di tale legge è volta a tutelare l'affidamento

---

*negotiorum gestio* o *culpa in contrabendo*, ed alle considerazioni in buona parte analoghe svolte *supra*, par. 3, in merito alla inidoneità del regolamento "Roma II" ad applicarsi in relazione alla promessa unilaterale.

(54) La quale è allo stato in vigore unicamente tra quattro Stati contraenti, Argentina, Francia, Portogallo e Paesi Bassi. Il testo e lo stato delle ratifiche possono essere consultati sul sito Internet della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato: <http://www.hccb.net>. Si veda in proposito, anche per ulteriori riferimenti, DAVI A., *La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile all'intermediazione e alla rappresentanza e il diritto internazionale privato italiano*, in *Riv. dir. intern.*, 1995, p. 597 ss.

(55) La convenzione è stata elaborata dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), sul cui sito Internet <http://www.unidroit.org> ne può essere consultato il testo. Si vedano in proposito, tra gli altri, BONELL M. J., *Una nuova disciplina in materia di rappresentanza: la Convenzione di Ginevra del 1983 sulla rappresentanza nella compravendita internazionale di merci*, in *Riv. dir. comm.*, 1983, I, p. 283 ss.; TROMBETTA-PANIGADI F., *L'unificazione del diritto in materia di contratti internazionali di intermediazione e di rappresentanza*, in *L'unificazione del diritto internazionale privato e processuale. Studi in memoria di Mario Giuliano*, Padova, 1989, p. 948 ss.

del terzo, il quale sarà normalmente indotto a valutare la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che agisce in tale veste in base al diritto del paese nel quale quest'ultimo appare abitualmente operare. In base al medesimo ordine di considerazioni, la norma prevede a titolo sussidiario, ove il rappresentante non agisca a titolo professionale e non abbia quindi una propria stabile sede d'affari come pure ove tale sede non sia conosciuta o conoscibile dal terzo, l'applicazione della legge del paese nel quale il rappresentante ha esercitato principalmente i suoi poteri nel caso di specie (56). Il secondo comma della norma si occupa del profilo distinto della validità formale dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza, ricorrendo alla consueta tecnica del concorso alternativo di criteri di collegamento, mirato al fine materiale di assicurare per quanto è possibile la validità dell'atto. Secondo la soluzione usuale in materia di legge applicabile alla forma degli atti, la norma pone in concorso alternativo la legge che regola la sostanza dell'atto e la legge dello Stato nel quale l'atto è posto in essere, considerando sufficiente ai fini della validità dell'atto che esso lo sia in base ad una di tali leggi (57).

6. Segue: *obbligazioni derivanti dalla legge.*

Tra le categorie di obbligazioni non contrattuali non interamente rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento "Roma II" e relativamente alle quali rimane uno spazio residuale per l'applicazione della disciplina comune di conflitto devono essere considerate, da ultimo, le obbligazioni derivanti dalla legge. A dire il vero, relativamente a queste ultime lo spazio lasciato alla disciplina comune di diritto internazionale privato è ancora più limitato, dal momento che le tre principali figure di obbligazioni legali contemplate dall'art. 61 della

---

(56) Si veda in merito alla soluzione contenuta nell'emendamento al disegno di legge di riforma sul punto, poi sostanzialmente recepita nel testo dell'art. 60, primo comma, della legge italiana di riforma, in un'ottica di comparazione con le soluzioni accolte nella Convenzione dell'Aja del 1978, DAVÌ A., *La Convenzione dell'Aja*, cit., p. 644 ss.; tra i commenti *de lege lata*, PETTINATO C., *Art. 60*, in *Legge 31 maggio 1995*, n. 218, Commentario a cura di S. Bariatti, cit., p. 1409 ss.; TROMBETTA-PANIGADI F., *Articolo 60*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, cit., p. 294 ss.; CONTALDI G., *op. cit.*, p. 939 ss.; DE BELLIS S., *op. cit.*, p. 338 ss.

(57) Si rimanda a quanto osservato in proposito *supra*, Cap. II, par. 16, nota 179.

legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, vale a dire, la gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa e il pagamento dell'indebito, formano oggetto di disciplina da parte del regolamento stesso (58).

La norma dell'art. 61 della legge appare quindi doversi applicare con riferimento alle altre obbligazioni legali che, come la stessa norma ha cura di precisare, non siano diversamente regolate da altre disposizioni della stessa legge. È evidente infatti che, ove dette obbligazioni presentino carattere accessorio rispetto ad altri rapporti inerenti a materie diverse per le quali la legge di riforma detta una disciplina di conflitto apposita, esse saranno ricomprese nell'ambito di applicazione della legge designata dalle pertinenti regole di diritto internazionale privato. È il caso, ad esempio, delle obbligazioni di carattere patrimoniale che derivano da rapporti di carattere familiare, o di carattere successorio, o dalla proprietà o dalla titolarità di altro diritto reale (59). L'ambito residuale suscettibile di essere coperto dalla disposizione dell'art. 61 della legge italiana di riforma appare in sostanza essere costituito da quelle obbligazioni legali per le quali né il regolamento "Roma II", né altre disposizioni di conflitto relative a materie diverse individuino la legge applicabile. In dottrina, è stato in proposito evocato un esempio tratto dal diritto marittimo, costituito dalle obbligazioni derivanti da operazioni di assistenza, salvataggio e recupero, marittimo o aereo, che vengano espletate nelle acque territoriali, in quanto tale ipotesi esula dalla portata delle pertinenti norme di conflitto contenute nel codice della navigazione, le quali prendono in considerazione unicamente l'ipotesi in cui le operazioni in questione avvengano in alto mare (60).

---

(58) Si veda *supra*, parr. 13-14, con riferimento alla disciplina recata dagli articoli 10 e 11 del regolamento "Roma II" in materia, rispettivamente, di arricchimento senza causa e ripetizione d'indebito e di *negotiorum gestio*.

(59) Si vedano in proposito, tra gli altri, BAREL B., *Art. 61*, in *Legge 31 maggio 1995*, n. 218, Commentario a cura di S. Bariatti, cit., p. 1433 ss., spec. p. 1440; MALATESTA A., *Articolo 61*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, cit., p. 301 ss.; MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale, Parte generale e obbligazioni*, cit., p. 496 s.; SEATZU F., *Obbligazioni nascenti dalla legge*, in *Diritto internazionale privato*, a cura di R. Baratta, cit., p. 258 ss., spec. p. 259 s.

(60) In relazione a tale ipotesi, l'art. 13 del codice della navigazione prevede l'applicazione della legge nazionale della nave o dell'aeromobile che presta assistenza.

In merito al criterio di collegamento adottato, l'art. 61 della legge prevede l'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il fatto da cui l'obbligazione deriva. Si tratta, all'evidenza, di una soluzione piuttosto rigida, non idonea a riflettere il carattere accessorio che l'obbligazione legale può presentare rispetto ad altro rapporto esistente tra le parti, né le circostanze del caso di specie che possono rendere più opportuno fare riferimento ad altra legge, come nel caso in cui l'obbligazione sorga tra soggetti localizzati nel medesimo paese, come avviene invece nel regolamento "Roma II" che, relativamente alle figure di obbligazioni legali contemplate, prevede un concorso successivo di criteri di collegamento. Oltre a ciò, il criterio adottato dalla norma dell'art. 61 della legge si presta a dare adito anche a difficoltà applicative, potendo, tra l'altro, come è stato rilevato, mancare in concreto uno specifico fatto nel senso di accadimento materiale da cui l'obbligazione derivi (61).

---

Si vedano con riferimento all'esempio evocato BAREL B., *Art. 61*, cit., p. 1440; MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *op. cit.*, p. 497.

(61) Come rilevato, in particolare, da BAREL B., *Art. 61*, cit., p. 1439; si vedano in merito al criterio adottato dalla norma anche MALATESTA A., *Articolo 61*, cit., p. 303 s.; MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *op. cit.*, p. 497; SEATZU F., *op. cit.*, p. 260 s.

Giuffrè Editore

## ELENCO DELLE OPERE CITATE

- ADOLPHSEN J., *The Conflict of Laws in Cartel Matters in a Globalised World: Alternatives to the Effects Doctrine*, in *Journal of Private Intern. Law*, 2005, p. 151 ss..
- AKEHURST M., *Jurisdiction in International Law*, in *British Yearbook of Intern. Law*, 1972-73, p. 145 ss..
- ALPA G., *La responsabilità civile. Principi*, Torino, 2010.
- ANCEL B., MUIR WATT H., *Aliments sans frontières. Le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2010, p. 457 ss..
- ANGELINI F., *Ordine pubblico nel diritto comunitario*, in *Digesto, disc. pubbl., Aggiornamento*, vol. II, Torino, 2005, p. 503 ss..
- ARANGIO-RUIZ G., *La cambiale nel diritto internazionale privato*, Milano, 1946.
- ID., *Assegno bancario (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. III, Milano, 1958, p. 348 ss..
- ID., *Cambiale (diritto internazionale privato)*, *ivi*, vol. V, Milano, 1959, p. 921 ss..
- ATTERITANO A., *Stati stranieri (immunità giurisdizionale degli)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. IV, Milano, 2011, p. 1127 ss..
- AUDIT B., *Le critère d'application des conventions judiciaires multilatérales*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 19 ss..
- ID., BERMANN G. A., *The Application of Private International Law Norms to "Third Countries": The Jurisdiction and Judgments Example*, in *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, a cura di NUYTS A., WATTÉ N., Bruxelles, 2005, p. 55 ss..
- AUDIT M., *L'interprétation autonome du droit international privé communautaire*, in *J. dr. intern.*, 2004, p. 789 ss..
- ID., *Régulation du marché intérieur et libre circulation des lois*, in *J. dr. intern.*, 2006, p. 1333 ss..
- AVASILENCEI C., *La codification des conflits de lois dans le nouveau code civil roumain: une nouvelle forme dans l'attente d'un contentieux*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2012, p. 247 ss..
- AZZI T., nota a Cour de cassation, 1<sup>re</sup> Ch. civ., sent. 12 luglio 2012, *Soc. Aufeminin.com c. Soc. Google France et al.*, in *J. dr. intern.*, 2013, p. 149 ss..
- BACH I., *Art. 1*, in *Rome II Regulation. Pocket Commentary*, a cura di P. Huber, München, 2011, p. 28 ss..

- BADIALI G., *Ordine pubblico e diritto straniero*, Milano, 1963.
- ID., *Diritto d'autore e conflitto di leggi*, Napoli, 1990.
- ID., *Personalità e capacità nel diritto internazionale privato e processuale*, in *Scritti degli allievi in memoria di Giuseppe Barile*, Padova, 1995, p. 3 ss..
- BAETGE D., *Der gewöhnliche Aufenthalt im internationalen Privatrecht*, Tübingen, 1994.
- ID., *Auf dem Weg zu einem gemeinsamen europäischen Verständnis des gewöhnlichen Aufenthalts*, in *Die richtige Ordnung. Festschrift für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag*, Tübingen, 2008, p. 77 ss..
- BALLARINO T., *Forma degli atti e diritto internazionale privato*, Padova, 1970.
- ID., *Dalla convenzione di Roma del 1980 al regolamento Roma I*, in *Riv. dir. intern.*, 2009, p. 40 ss..
- ID., MARI L., *Uniformità e riconoscimento. Vecchi problemi e nuove tendenze della cooperazione giudiziaria nella Comunità europea*, in *Riv. dir. intern.*, 2006, p. 7 ss..
- BARATTA R., *Art. 19*, in *Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980)*, Commentario a cura di C. M. Bianca e A. Giardina, in *N. leggi civ.*, 1995, p. 1099 ss..
- ID., *Art. 12*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, in *N. leggi civ.*, 1996, p. 1004 ss..
- ID., *The Process of Characterization in the EC Conflict of Laws: Suggesting a Flexible Approach*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2004, p. 155 ss..
- BAREL B., *Art. 58*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, in *N. leggi civ.*, 1996, p. 1391 ss..
- ID., *Art. 61*, *ivi*, p. 1433 ss..
- ID., *Promessa unilaterale (dir. int. priv.)*, in *Enc. giur.*, vol. XXIV, 1997, p. 1 ss..
- BARIATTI S., *Qualificazione e interpretazione del diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2006, p. 361 ss..
- BARILE G., *I principi fondamentali della comunità statale e il coordinamento tra sistemi (L'ordine pubblico internazionale)*, Padova, 1969.
- ID., *Ordine pubblico (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXX, Milano, 1980, p. 1106 ss..
- BARTOLONI M. E., *La competenza della Corte di giustizia ad interpretare il diritto nazionale «modellato» sulla normativa comunitaria*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2001, p. 311 ss..
- BEAUMONT P., JOHNSTON E., *Can Exequatur be Abolished in Brussels I Whilst Retaining a Public Policy Defence?*, in *Journal of Private Intern. Law*, 2010, p. 249 ss..
- BEITZKE G., *Die 11. Haager Konferenz und das Kollisionsrecht der Strassenverkehrsunfälle*, in *RabelsZ.*, 1969, p. 204 ss..
- BENEDETTI M. V., *Diritto internazionale privato delle società e ordinamento comunitario*, in *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, a cura di P. Picone, Padova, 2004, p. 205 ss..

- ID., *Connecting factors, principles of coordination between conflict systems, criteria of applicability: three different notions for a "European Community Private International Law"*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2005, p. 421 ss..
- BERAUDO J.-P., *Regards sur le nouveau règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in *J. dr. intern.*, 2013, p. 741 ss..
- BERTELE J., *Souveränität und Verfahrensrecht. Eine Untersuchung der aus dem Völkerrecht ableitbaren Grenzen staatlicher extraterritorialer Jurisdiktion im Verfahrensrecht*, Tübingen, 1998.
- BERTOLI P., *Criteri di giurisdizione e legge applicabile in tema di responsabilità precontrattuale alla luce della sentenza Fonderie meccaniche Tacconi*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2003, p. 109 ss..
- ID., *Corte di giustizia, integrazione comunitaria e diritto internazionale privato e processuale*, Milano, 2005.
- ID., *Art. 1, VIII, in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»)*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 594 ss..
- BIAGIONI G., *Art. 1. – Campo d'applicazione materiale, II, in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»)*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 560 ss..
- ID., *Articolo 3 – Libertà di scelta, II, ivi*, p. 629 ss..
- ID., *Art. 9, ivi*, p. 788 ss..
- ID., *Art. 19, in Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale*, Commentario a cura di P. Franzina, in *N. leggi civ.*, 2011, p. 1537 ss..
- ID., *La connessione attributiva di giurisdizione nel regolamento CE n. 44/2001*, Padova, 2011.
- BIGIAVI W., *Direzione e fonte dell'obbligazione cambiaria, convenzione ginevrina sui conflitti e scioglimento delle «riserve»*, in *Riv. dir. intern.*, 1968, p. 5 ss..
- BISCIONI S., *La legge regolatrice delle promesse unilaterali: il sistema italiano di diritto internazionale privato e la convenzione di Roma del 1980*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2008, p. 713 ss..
- BONA M., *Personal Injuries, Fatal Accidents and Rome II: Can the Law of the Country where the Victim Suffers Provide Full and Fair Compensation?*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, a cura di A. Malatesta, Padova, 2006, p. 249 ss..
- BONELL M. J., *Una nuova disciplina in materia di rappresentanza: la Convenzione di Ginevra del 1983 sulla rappresentanza nella compravendita internazionale di merci*, in *Riv. dir. comm.*, 1983, I, p. 283 ss..
- ID., *Un "codice" internazionale del diritto dei contratti. I principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali*, II ed., Milano, 2006.

- BONFANTI A., *Le relazioni intercorrenti tra il regolamento "Roma I" e le convenzioni internazionali (in vigore e non)*, in *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, a cura di N. Boschiero, Torino, 2009, p. 383 ss..
- BONOMI A., *Le norme imperative nel diritto internazionale privato*, Zürich, 1998.
- ID., *Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori*, in *Riv. dir. intern.*, 2001, p. 298 ss..
- ID., *Sull'opportunità e le possibili modalità di una regolamentazione comunitaria della competenza giurisdizionale applicabile erga omnes*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, p. 313 ss..
- ID., *The Rome I Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations. Some General Remarks*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2008, p. 165 ss..
- ID., *Overriding Mandatory Provisions in the Rome I Regulation on the Law Applicable to Contracts*, *ivi*, p. 285 ss..
- ID., *Il diritto internazionale privato dell'Unione europea: considerazioni generali*, in *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria civile*, a cura di A. Bonomi, Torino, 2009, p. 1 ss..
- ID., *Successions internationales: conflits de lois et de juridictions*, in *Recueil des cours*, t. 350, 2010, p. 71 ss..
- BORRÁS A., *Competence of the Community to Conclude the Revised Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters. Opinion C-1/03 of 7 February 2006: Comments and Immediate Consequences*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2006, p. 37 ss..
- BOSCHIERO N., *Art. 16*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, in *N. leggi civ.*, 1996, p. 1046 ss..
- ID., *Art. 17*, *ivi*, p. 1062 ss..
- ID., *Articolo 58*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar *et al.*, Padova, 1996, p. 283 ss..
- ID., *Obbligazioni contrattuali (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento, IV, Milano, 2000, p. 801 ss..
- ID., *Verso il rinnovamento e la trasformazione della convenzione di Roma: problemi generali*, in *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, a cura di P. Picone, Padova, 2004, p. 319 ss..
- ID., *Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (diritto comunitario)*, in *Enciclopedia del diritto*, *Annali*, vol. I, Milano, 2007, p. 344 ss..
- ID., *Infringement of Intellectual Property Rights. A Commentary on Article 8 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 87 ss..
- ID., *Norme inderogabili, «disposizioni imperative del diritto comunitario» e «leggi di polizia» nella proposta di regolamento "Roma I"*, in *Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al regolamento "Roma I"*, Atti del Convegno, a cura della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2007, p. 101 ss..
- ID., *Beni immateriali (diritto internazionale privato e processuale)*, in *Enciclopedia del diritto*, *Annali*, vol. II, t. 2, Milano, 2008, p. 115 ss..

- ID., *I limiti al principio di autonomia posti dalle norme generali del regolamento "Roma I"*, in *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, a cura di N. Boschiero, Torino, 2009, p. 67 ss..
- ID., *Obbligazioni contrattuali (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, *Annali*, vol. V, Milano, 2012, p. 925 ss., spec. p. 929 ss..
- BRIÈRE C., *Le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»)*, in *J. dr. intern.*, 2008, p. 31 ss..
- BRIGGS A., *Agreements on Jurisdiction and Choice of Law*, Oxford, 2008.
- BROGGINI G., *Art. 3, I*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, in *N. leggi civ.*, 1996, p. 905 ss..
- ID., *Compatibilità di sentenze statunitensi di condanna al risarcimento di «punitive damages» con il diritto europeo della responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, 1999, p. 479 ss..
- BUCHER A., *L'ordre public et le but social des lois en droit international privé*, in *Recueil des cours*, vol. 239, 1993-II, p. 9 ss..
- ID., *La convention de la Haye sur les accords d'élection de for*, in *Rev. suisse de droit intern. et eur.*, 2006, p. 29 ss..
- BÜCKEN A., *Intertemporaler Anwendungsbereich der Rom II-VO*, in *IPRax*, 2009, p. 125 ss..
- BUREAU D., nota a Cour de cassation, 1<sup>re</sup> Ch. civ., sent. 28 ottobre 2003, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2004, p. 84 ss..
- CADET F., *Le nouveau règlement Bruxelles I, ou l'itinéraire d'un enfant gâté*, in *J. dr. intern.*, 2013, p. 765 ss..
- CALVO CARAVACA A.-L., *Le norme di applicazione necessaria nel regolamento Roma I*, in *Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli. Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi*, a cura di L. S. Rossi, E. Baroncini, Napoli, 2010, p. 341 ss..
- CAMPIGLIO C., *Rinvio (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, *Annali*, vol. IV, Milano, 2011, p. 1025 ss..
- CANNATA C. A., *Quasi-contratti e quasi-delitti (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVIII, Milano, 1987, p. 25 ss..
- CAPATINA O., *La réforme du droit international privé roumain*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1994, p. 167 ss..
- CAPOTORTI F., *Osservazioni su alcuni aspetti delle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles relative al riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1969, p. 321 ss..
- CARBONE S. M., *Art. 4*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, in *N. leggi civ.*, 1996, p. 918 ss..
- ID., *Articolo 18*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar et al., Padova, 1996, p. 88 ss..
- ID., *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, VI ed., Torino, 2009.
- CARELLA G., *The Law Applicable to Non-Contractual Obligations Other than Tort or Delict*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and*

- Other Non-Contractual Obligations in Europe*, a cura di A. Malatesta, Padova, 2006, p. 73 ss..
- ID., *La scelta della legge applicabile da parte dei contraenti*, in *Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al regolamento "Roma I"*, Atti del Convegno, a cura della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2007, p. 78 ss..
- CARLIER J.-Y., *Le Code belge de droit international privé*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2005, p. 11 ss..
- CASTELLANETA M., LEANDRO A., *Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 1051 ss..
- CELLE P., *Art. 59*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, in *N. leggi civ.*, 1996, p. 1397 ss..
- CHALAS CH., *L'affaire Ferrexpo: baptême anglais pour l'effet réflexe des articles 22, 27 et 28 du règlement Bruxelles I*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 359 ss..
- CHESHIRE G. C., NORTH P. M., FAWCETT J. J., *Private International Law*, XIV ed., a cura di J. J. Fawcett e J. M. Carruthers, Oxford, 2008.
- CHONG A., *Choice of Law for Unjust Enrichment/Restitution and the Rome II Regulation*, in *Intern. Law Quart.*, 2008, p. 863 ss..
- CLERICI R., *Rapporti di lavoro, ordine pubblico e convenzione di Roma*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2003, p. 809 ss..
- COESTER-WALTJEN D., *Konnexität und Rechtsmissbrauch – zu Art. 6 Nr. 1 EuGVVO*, in *Die richtige Ordnung. Festschrift für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag*, Tübingen, 2008, p. 747 ss..
- CONDINANZI M., MASTROIANNI R., *Il contenzioso dell'Unione europea*, Torino, 2009.
- CONETTI G., *Art. 12*, in CONETTI G., TONOLO S., VISMARA F., *Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano*, Torino, 2001, p. 35 ss..
- ID., *Art. 18*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, in *N. leggi civ.*, 1996, p. 1072 ss..
- CONTALDI G., *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2001.
- ID., *Libertà di stabilimento delle società e norme nazionali di conflitto*, in *Il diritto privato dell'Unione europea*, a cura di A. Tizzano, t. II, II ed., Torino, 2006, p. 1325 ss..
- ID., *Ordine pubblico*, in *Diritto internazionale privato*, a cura di R. Baratta, *Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti*, Milano, 2010, p. 273 ss..
- ID., *Trust*, *ivi*, p. 496 ss..
- ID., *Rappresentanza (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. IV, Milano, 2011, p. 933 ss..
- CRESPI REGHIZZI Z., *Sulla contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza straniera di condanna a punitive damages*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2002, p. 977 ss..
- ID., *Art. 21*, in *Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale*, Commentario a cura di P. Franzina, in *N. leggi civ.*, 2011, p. 1543.

- CUBEDDU M. G., *Art. 15*, in *Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali* (Roma, 19 giugno 1980), Commentario a cura di C. M. Bianca e A. Giardina, in *N. leggi civ.*, 1995, p. 1074 ss..
- ID., *Art. 21*, *ivi*, p. 1109 s..
- CUNIBERTI G., RUEDA I., *Abolition of Exequatur. Addressing the Commission's Concerns*, in *RabelsZ.*, 2011, p. 286 ss..
- CURRIE B., *On the Displacement of the Law of the Forum*, in *Columbia Law Review*, 1958, p. 964 ss..
- D'ALESSANDRO E., *La connessione tra controversie transnazionali. Profili sistematici*, Torino, 2009.
- DAMASCELLI D., *Il rinvio "in ogni caso" a convenzioni internazionali nella nuova legge sul diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern.*, 1997, p. 78 ss..
- DAVÌ A., *Problemi di localizzazione dell'illecito e legge applicabile alla concorrenza sleale*, in *Riv. dir. intern.*, 1975, p. 225 ss..
- ID., *Sui limiti della giurisdizione italiana in materia di divorzio*, in *Riv. dir. intern.*, 1975, p. 666 ss..
- ID., *Le questioni generali del diritto internazionale privato nel progetto di riforma*, in *Riv. dir. intern.*, 1990, p. 556 ss.; ripr. in *La riforma del diritto internazionale privato e processuale*, Raccolta in ricordo di Edoardo Vitta, a cura di G. Gaja, Milano, 1994, p. 45 ss..
- ID., *La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile all'intermediazione e alla rappresentanza e il diritto internazionale privato italiano*, in *Riv. dir. intern.*, 1995, p. 597 ss..
- ID., *La responsabilità extracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, Torino, 1997.
- ID., *Der italienische Kassationshof und der Gerichtsstand des Ortes des schädigenden Ereignisses nach Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ bei reinen Vermögensschäden*, in *IPRax*, 1999, p. 484 ss..
- ID., *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, in *Riv. dir. intern.*, 2002, p. 861 ss..
- ID., *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in *Riv. dir. intern.*, 2005, p. 297 ss..
- ID., *La Rivista e gli studi di diritto internazionale privato in Italia nel dopoguerra*, in *Riv. dir. intern.*, 2007, p. 5 ss..
- ID., *Le renvoi en droit international privé contemporain*, in *Recueil des cours*, t. 352, 2012, p. 9 ss..
- DE BELLIS S., *Rappresentanza volontaria*, in *Diritto internazionale privato*, a cura di R. Baratta, *Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti*, Milano, 2010, p. 336 ss..
- DE BOER TH. M., *Party Autonomy and its Limitations in the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 19 ss..
- DE CESARI P., «Disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» e «norme di applicazione necessaria» nel regolamento Roma I, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*. Liber Fausto Pocar, a cura di G. Venturini e S. Bariatti, Milano, 2009, p. 257 ss..
- ID., *Diritto internazionale privato dell'Unione europea*, Torino, 2011.
- DE LIMA PINHEIRO L., *Choice of Law on Non-Contractual Obligations Between*

- Communitarization and Globalization. A First Assessment of EC Regulation "Rome II"*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2008, p. 5 ss..
- DE NOVA R., *La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile agli incidenti stradali*, in *Dir. intern.*, 1969, p. 104 ss..
- ID., *La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile alla responsabilità per danni derivanti da prodotti*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1973, p. 297 ss..
- ID., *Obbligazioni (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIX, Milano, 1979, p. 456 ss..
- DESSEMONTET F., *The ALI Principles: Intellectual Property in Transborder Litigation*, in *Intellectual Property in the Global Arena*, a cura di J. Basedow, T. Kono, A. Metzger, Tübingen, 2010, p. 31 ss..
- DEUTSCHER RAT FÜR INTERNATIONALES PRIVATRECHT, *Stellungnahme der 2. Kommission des Deutschen Rates für internationales Privatrecht zum Vorentwurf eines Vorschlags der Europäischen Kommission für eine Verordnung des Rates über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht*, München, 1.9.2002, pubblicato sul sito Internet <http://www.ec.europa.eu/justice/news>.
- DI BLASE A., *Connessione e litispendenza nella convenzione di Bruxelles*, Padova, 1993.
- DI MAJO A., *Promessa unilaterale (diritto privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVII, Milano, 1988, p. 33 ss..
- DICEY A. V., MORRIS J. H. C., COLLINS L., *The Conflict of Laws*, XIV ed., a cura di L. Collins, London, 2006.
- DICKINSON A., *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford, New York, 2008.
- DOPAGNE F., nota a C. giust. UE, sent. 19 luglio 2012, in causa C-154/11, *Mahamdia c. Repubblica algerina*, in *J. dr. intern.*, 2013, p. 494 ss..
- DORNIS T. W., "When in Rome, do as the Romans do?" – A Defense of the Lex Domicilii Communis in the Rome-II Regulation?, in *European Legal Forum*, 2007, p. I-152 ss..
- DREXL J., *Internationales Recht gegen den unlauteren Wettbewerb*, in *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, vol. 11, *Internationales Wirtschaftsrecht. Art. 50-245 EGBGB*, a cura di H. J. Sonnenberger, IV ed., München, 2006, p. 746 ss..
- DROZ G. A. L., *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun*, Paris, 1972, p. 108 ss..
- ID., *La Convention de San Sebastian alignant la Convention de Bruxelles sur la Convention de Lugano*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1990, p. 1 ss..
- DUBLER C. E., *Les clauses d'exception en droit international privé*, Genève, 1983.
- DUTOIT B., *La lex loci delicti à travers le prisme des deux conventions de La Haye sur les accidents de la circulation routière et la responsabilité du fait des produits*, in *L'unificazione del diritto internazionale privato e processuale. Studi in memoria di Mario Giuliano*, Padova, 1989, p. 417 ss..
- EECKHOUT P., *EU External Relations Law*, II ed., Oxford, 2011.
- EHRENZWEIG A. A., *Local and Moral Data in the Conflict of Laws*, in *Buffalo Law Review*, 1966, p. 55 ss..

- European Private International Law of Obligations*, a cura di O. Lando, B. von Hoffmann, K. Siehr, Tübingen, 1975.
- FALLON M., *Les dispositions de l'avant-projet C.E.E. relatives à la loi applicable aux obligations aquiliennees*, in *European Private International Law of Obligations*, a cura di O. Lando, B. von Hoffmann, K. Siehr, Tübingen, 1975, p. 87 ss..
- ID., *Le droit international privé belge dans les traces de la loi italienne dix ans après*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2005, p. 315 ss..
- ID., *L'applicabilité du règlement «Bruxelles I» aux situations externes après l'avis 1/03*, in *Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Mélanges en l'honneur de Hélène Gaudemet-Tallon*, Paris, 2008, p. 241 ss..
- FAWCETT J. J., *Products Liability in Private International Law: A European Perspective*, in *Recueil des cours*, vol. 238 (1993-I), p. 9 ss..
- ID., TORREMANS P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, 1998.
- FENTIMAN R., *National Law and the European Jurisdiction Regime*, in *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, a cura di A. Nuyts, N. Watté, Bruxelles, 2005, p. 83 ss..
- FERACI O., *La sentenza Lechouritou e l'ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, p. 657 ss..
- ID., *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza eDate*, in *Riv. dir. intern.*, 2012, p. 461 ss..
- ID., *L'autonomia della volontà nel diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in *Riv. dir. intern.*, 2013, p. 424 ss..
- FERNÁNDEZ ARROJO D. P., *Exorbitant and Exclusive Grounds of Jurisdiction in European Private International Law: Will They Ever Survive?*, in *Festschrift für Erik Jayme*, vol. I, München, 2004, p. 169 ss..
- ID., *Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales*, in *Recueil des cours*, vol. 323, 2006, p. 9 ss..
- FERRARI BRAVO L., *Il luogo di commissione dell'illecito nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1961-I, p. 80 ss..
- ID., *Responsabilità civile e diritto internazionale privato*, Napoli, 1973.
- ID., *Les rapports entre les contrats et les obligations délictuelles en droit international privé*, in *Recueil des cours*, 1975-III (vol. 146), p. 341 ss..
- FITCHEN J., *Allocating Jurisdiction in Private Competition Law Claims Within the EU*, in *Maastricht Journal of Eur. and Compar. Law*, 2006, p. 381 ss..
- ID., *Choice of Law in International Claims based on Restrictions of Competition: Article 6(3) of the Rome II Regulation*, in *Journal of Private Intern. Law*, 2009, p. 337 ss..
- FOCARELLI C., *The Right of Aliens Not to be Subject to So-Called "Excessive" Civil Jurisdiction*, in *Enforcing International Human Rights in Domestic Courts*, a cura di B. Conforti e F. Francioni, The Hague, 1997, p. 441 ss..
- FORLATI PICCHIO L., *Le obbligazioni contrattuali*, in *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*, a cura di F. Salerno, Padova, 1997, p. 113 ss..

- FRAGISTAS CH. N., *La compétence internationale en droit privé*, in *Recueil des cours*, vol. 104, 1961-III, p. 165 ss..
- FRANCESCAKIS PH., *La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privé*, Paris, 1958, p. 11 ss..
- ID., *Quelques précisions sur les lois d'application immédiate et leurs rapports avec les règles de conflit de lois*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1966, p. 1 ss..
- ID., *Lois d'application immédiate et règles de conflit*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1967, p. 691 ss..
- ID., *Lois d'application immédiate et droit du travail. L'affaire du comité d'entreprise de la «Compagnie des Wagons-lits»*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1974, p. 273 ss..
- FRANCHI M., *Art. 42*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, in *N. leggi civ.*, 1996, p. 1235 ss..
- FRANZINA P., *La responsabilità precontrattuale nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. intern.*, 2003, p. 714 ss..
- ID., *Il coordinamento fra lex fori e norme uniformi nell'accertamento del titolo di giurisdizione secondo il regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Riv. dir. intern.*, 2004, p. 345 ss..
- ID., *Le condizioni di applicabilità del regolamento (CE) n. 44/2001 alla luce del parere 1/03 della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. intern.*, 2006, p. 948 ss..
- ID., *Considerazioni intorno alla cognizione delle questioni pregiudiziali nella disciplina comunitaria della competenza*, in *Int'l Lis*, 2006, p. 119 ss..
- ID., *La giurisdizione in materia contrattuale. L'art. 5 n. 1 del regolamento n. 44/2001/CE nella prospettiva della armonia delle decisioni*, Padova, 2006.
- ID., *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)*, in *N. leggi civ.*, 2008, p. 971 ss..
- ID., *Art. 1, VI*, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»)*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 586 ss..
- ID., *Art. 2*, *ivi*, p. 606 ss..
- ID., *Art. 20*, *ivi*, p. 903 ss..
- ID., *Art. 22*, *ivi*, p. 919 ss..
- ID., *Artt. 25, 26*, *ivi*, p. 935 ss..
- ID., *Interpretazione e destino del richiamo compiuto dalla legge di riforma del diritto internazionale privato ai criteri di giurisdizione della Convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. intern.*, 2010, p. 817 ss..
- ID., *Art. 14*, in *Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, Commentario a cura di P. Franzina, in *N. leggi civ.*, 2011, p. 1423 ss..
- ID., *Art. 15*, *ivi*, p. 1530 ss..
- ID., *L'autonomia della volontà nel regolamento sui conflitti di leggi in materia di separazione e divorzio*, in *Riv. dir. intern.*, 2011, p. 488 ss..
- ID., *The Law Applicable to Divorce and Legal Separation under Regulation (EU) No. 1259/2010 of 20 December 2010*, in *Cuadernos de derecho transnational*, 2011, n. 2, p. 85 ss..

- FRICK J. G., *Culpa in contrahendo – Eine rechtsvergleichende und kollisionsrechtliche Studie*, Zürich, 1992.
- FRIGESSI DI RATTALMA M., *Il contratto internazionale di assicurazione*, Padova, 1990.
- FUCHS A., *Art. 16 Rome II*, in *Rome II Regulation. Pocket Commentary*, a cura di P. Huber, München, 2001, p. 352 ss..
- FUMAGALLI L., *L'ordine pubblico nel sistema del diritto internazionale privato comunitario*, in *Dir. comm. intern.*, 2004, p. 635 ss..
- ID., *Diritto straniero (Applicazione e limiti)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. IV, Milano, 2011, p. 467 ss..
- ID., *Lis alibi pendens: the Rules on Parallel Proceedings in the Reform of the Brussels I Regulation*, in *Recasting Brussels I*, a cura di F. Pocar, I. Viarengo, F. C. Villata, Padova, 2012, p. 237 ss..
- GAJA G., *La deroga alla giurisdizione*, Milano, 1971.
- ID., *L'interpretazione di norme interne riproduttive della Convenzione di Bruxelles da parte della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. intern.*, 1995, p. 757 ss..
- ID., *Il rinvio alla Convenzione di Bruxelles in tema di giurisdizione*, in *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*, a cura di F. Salerno, Padova, 1997, p. 21 ss..
- GALLI C., *La Corte di giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti*, in *Int'l Lis*, 2006, p. 146 ss..
- GARCIMARTÍN ALFÉREZ F., J., *The Rome II Regulation: On the Way Towards a European Private International Law Code*, in *European Legal Forum*, 2007, p. I-77 ss..
- ID., *The Rome I Regulation: Much ado about nothing?*, *ivi*, 2008, p. I-61 ss..
- GARDELLA A., *Art. 1, III*, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»)*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 568 ss..
- ID., *Art. 1, IV*, *ivi*, p. 572 ss..
- ID., *Articolo 3 – Libertà di scelta*, I, *ivi*, p. 611 ss..
- GARRIGA G., *Relationships Between 'Rome II' and Other International Instruments. A Commentary on Article 28 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 137 ss..
- GAUDEMET-TALLON H., *Les Conventions de Bruxelles et de Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe*, Paris, 1993.
- ID., *Le pluralisme en droit international privé: richesses et faiblesses*, in *Recueil des cours*, vol. 312, 2005, p. 9 ss..
- ID., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, IV ed., Paris, 2010.
- GEIMER R., *Verfassung, Völkerrecht und internationales Zivilverfahrensrecht*, in *Zeitschrift für Rechtsvergleichung*, 1992, p. 321 ss. e 401 ss..
- ID., *Art. 71*, in ID., SCHÜTZE R. A., *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, II ed., München, 2004, p. 750 ss..
- ID., *Internationales Zivilprozessrecht*, V ed., Köln, 2005, p. 40 ss..
- GIANELLI A., *Crimini internazionali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione nella sentenza Ferrini*, in *Riv. dir. intern.*, 2004, p. 643 ss..

- GIARDINA A., *Il rinvio alle convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, in *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*, a cura di F. Salerno, Padova, 1997, p. 3 ss..
- GIULIANO M., *La giurisdizione civile italiana e lo straniero*, II ed., Milano, 1970.
- GRAUE E. D., *Exception Clauses Under the Draft Convention on the Law Applicable to Contractual and Non-Contractual Obligations*, in *European Private International Law of Obligations*, a cura di O. Lando, B. von Hoffmann, K. Siehr, Tübingen, 1975, p. 99 ss..
- GUIZIOU G., nota a C. giust. UE, sent. 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *e-Date Advertising GmbH c. X, Martinez c. MGN Ltd*, in *J. dr. intern.*, 2012, p. 201 ss..
- HACHEM M. E. A., *Le code tunisien de droit international privé*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1999, p. 227 ss..
- HAGE-CHAHINE N., *Colpa in Contrahendo in European Private International Law: Another Look at Article 12 of the Rome II Regulation*, in *Northwestern Journal of Intern. Law & Business*, 2012, p. 451 ss..
- HAMBURG GROUP FOR PRIVATE INTERNATIONAL LAW, *Comments on the European Commission's Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, in *RebelsZ.*, 2003, p. 1 ss..
- HARTLEY T. C., *Choice-of-court Agreements, lis pendens, Human Rights and the Realities of International Business: Reflections on the Gasser Case*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 383 ss..
- ID., *Choice of Law for Non-Contractual Liability: Selected Problems Under the Rome II Regulation*, in *Intern. Law Quart.*, 2008, p. 899 ss..
- ID., *Libel Tourism and Conflict of Laws*, in *Intern. Law Quart.*, 2010, p. 25 ss..
- HEINI A., *Art. 132*, in *Zürcher Kommentar zum IPRG*, a cura di D. Girsberger et al., II ed., Zürich, 2004, p. 1474 s..
- ID., *Art. 133*, *ivi*, p. 1476 ss..
- ID., *Art. 141*, *ivi*, p. 1579.
- HEISS H., *Party Autonomy: The Fundamental Principle in European PIL of Contracts*, in *Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, a cura di F. Ferrari e S. Leible, München, 2009, p. 1 ss..
- HELLNER M., *Unfair Competition and Acts Restricting Free Competition. A Commentary on Article 6 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 49 ss..
- HESS B., *Methoden der Rechtsfindung im Europäischen Zivilprozessrecht*, in *IPRax*, 2006, p. 348 ss..
- ID., *Europäisches Zivilprozessrecht*, Heidelberg, 2010.
- HEUZÉ V., *De la compétence de la loi du pays d'origine en matière contractuelle ou l'anti-droit européen*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 393 ss..
- HOHLOCH G., *Place of Injury, Habitual Residence, Closer Connections and Substantive Scope – the Basic Principles*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 1 ss..
- HOLDGAARD R., *External Relations Law of the European Community. Legal Reasoning and Legal Discourse*, Austin, Boston, Chicago etc., 2008.

- HONORATI C., *La legge applicabile alla concorrenza sleale*, Padova, 1995.
- ID., *Articolo 42*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar *et al.*, Padova, 1996, p. 209 ss..
- ID., *The Law Applicable to Unfair Competition*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, a cura di A. Malatesta, Padova, 2006, p. 127 ss..
- ID., *Regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, a cura di F. Preite e A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, in *Trattato notarile*, dir. da F. Preite, Torino, 2011, p. 483 ss..
- HUBER P., ILLMER M., *International Product Liability. A Commentary on Article 5 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 31 ss..
- HUET A., *Cour de justice des communautés européennes, 17 septembre 2002, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA c. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS)*, *Chronique*, in *J. dr. intern.*, 2003, p. 668 ss..
- IDOT L., *Variations sur le domaine spatial du droit communautaire*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes, Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 431 ss..
- ILLMER M., *Art. 28*, in *Rome II Regulation. Pocket Commentary*, a cura di P. Huber, München, 2011, p. 440 ss..
- ID., *Art. 31, 32*, *ivi*, p. 458 s..
- INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, *Les règles de conflit de lois en matière de concurrence déloyale*, in *Anr. inst. dr. intern.*, vol. 60-II, 1984, p. 292 ss..
- Internationales Privatrecht*, a cura di A. Ducheck, F. Schwind, Wien, 1979.
- JAYME E., *Party Autonomy in International Family and Succession Law: New Tendencies*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2009, p. 1 ss..
- JUNKER A., *Art. 40*, in *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, B. 10, *Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1-46)*, *Internationales Privatrecht*, a cura di H. J. Sonnenberger, IV ed., München, 2006, p. 2451 ss..
- ID., *Der Reformbedarf im Internationalen Deliktsrecht der Rom II-Verordnung drei Jahre nach ihrer Verabschiedung*, in *Recht der intern. Wirtschaft*, 2010, p. 257 ss..
- KADNER GRAZIANO TH., *La coordination des règlements européens et des conventions internationales en matière de droit international privé*, in *Rev. suisse de droit intern. et eur.*, 2006, p. 279 ss..
- ID., *The Law Applicable to Cross-Border Damage to the Environment. A Commentary on Article 7 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 71 ss..
- ID., *The Rome II Regulation and the Hague Conventions on Traffic Accidents and Product Liability – Interaction, conflicts and future perspectives*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 425 ss..
- ID., *Das auf außererträgliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht nach Inkrafttreten der Rom II-Verordnung*, in *RabelsZ.*, 2009, p. 1 ss..
- KARYDIS G., *L'ordre public dans l'ordre juridique communautaire: un concept à contenu variable*, in *Rev. trim. dr. eur.*, 2002, p. 1 ss..

- KASSIR W. J., *Réflexions sur le renvoi en droit international privé comparé*, Bruxelles-Beyrouth-Paris, 2002.
- KAYE P., *Interpretation of Jurisdiction under the New Italian Private International Law Statute. Some Reflections and the English Experience*, in *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*, a cura di Salerno F., Padova, 1997, p. 37 ss..
- KERAMEUS K., *La compétence internationale en matière delictuelle dans la Convention de Bruxelles*, in *Travaux du Comité français de droit intern. privé*, 1992-1993, Paris, 1994, p. 255 ss..
- KESSEDJIAN C., *La convention de la Haye du 30 juin 2005 sur l'élection de for*, in *J. dr. intern.*, 2006, p. 813 ss..
- ID., *Les actions collectives en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires de la concurrence et le droit international privé*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*. Liber Fausto Pocar, a cura di G. Venturini, S. Bariatti, Milano, 2009, p. 533 ss..
- KINSCH P., *Droits de l'homme, droits fondamentaux et droit international privé*, in *Recueil des cours*, vol. 318, 2005, p. 9 ss..
- KLINKERT F., McCULLOCH A. J., COULSON N., KEFFLER N. C., *The (Cross) Border Is Closed: ECJ Rules on Patent Injunctions*, in *EuroWatch*, 2006, n. 14, p. 11 ss..
- KNETSCH J., nota a Cour de cassation, Ch. com., sent. 3 maggio 2012, *eBay Inc. et al. c. SA Parfums Christian Dior et al.*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 194 ss..
- KOKKINI-IATRIDOU D., *Les clauses d'exception en matière de conflits de lois et de conflits de juridictions*, Rapport général, in *Les clauses d'exception en matière de conflits de lois et de conflits de juridictions – ou le principe de proximité*, a cura di D. Kokkini-Iatridou, Dordrecht, Boston, London, 1994, p. 3 ss..
- KRAMER X. A., *The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: The European Private International Law Tradition Continued*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 414 ss..
- KROPHOLLER J., *Europäisches Zivilprozeßrecht*, VIII ed., Frankfurt a. M., 2005.
- KRUGER TH., *Civil Jurisdiction Rules of the EU and Their Impact on Third States*, Oxford, 2008.
- KUIPERS J.-J., *Towards a European Approach in the Cross-Border Infringement of Personality Rights*, in *German Law Journal*, 2011, p. 1681 ss..
- LA CHINA S., *La concessione nel diritto processuale civile internazionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 344 ss..
- La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, a cura di N. Boschiero, Torino, 2009.
- LABORDE J.-P., *Les rapports collectifs de travail en droit international privé*, in *Travaux du Comité français de droit international privé*, 1995-1998, Paris, 2000, p. 153 ss..
- LAGARDE P., *Recherches sur l'ordre public en droit international privé*, Paris, 1959.
- ID., *Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain*, in *Recueil des cours*, vol. 196 (1986-I), p. 9 ss..

- ID., *Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2006, p. 331 ss..
- ID., *Introduction. Considérations de méthode*, in *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, a cura di N. Boschiero, Torino, 2009, p. 3 ss..
- ID., TENENBAUM A., *De la convention de Rome au règlement Rome I*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2008, p. 727 ss..
- LANDO O., NIELSEN P. A., *The Rome I Regulation*, in *Common Market Law Review*, 2008, p. 1687 ss..
- LAVIANI F., *Coordinamento fra convenzioni internazionali: l'art. 57 della convenzione di Bruxelles nelle ipotesi di litispendenza*, *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2004, p. 157 ss..
- LAVRANOS N., *Opinion 1/03, Lugano Convention, (Full Court) of 7 February 2006*, in *Common Market Law Review*, 2006, p. 1087 ss..
- LAYTON A., MERCER H., *European Civil Practice*, II ed., London, 2004.
- LEANDRO A., *Limiti materiali del regolamento (CE) n. 44/2001 e immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione: il caso Lechouritou*, in *Riv. dir. intern.*, 2007, p. 759 ss..
- ID., *Articolo 4 – Legge applicabile in mancanza di scelta, I*, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»)*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, cit., p. 637 ss..
- ID., *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)*, in *Il giusto processo civile*, 2013, p. 583 ss..
- LÉGIER G., nota a Cour de cassation, 1<sup>re</sup> Ch. civ., sent. 28 ottobre 2003, in *J. dr. intern.*, 2004, p. 500 ss..
- ID., *Le règlement «Rome II» sur la loi applicable aux obligations non contractuelles*, in *JCP*, 2007, I-207, p. 13 ss..
- LEHMANN M., *Where Does Economic Loss Occur?*, in *Journal of Private Intern. Law*, 2011, p. 527 ss..
- LEIBLE S., *Rechtswahl im IPR der außerverträgliche Schuldverhältnisse nach der Rom II-Verordnung*, in *Recht der intern. Wirtschaft*, 2008, p. 257 ss..
- ID., LEHMANN M., *Die neue EG-Verordnung über das auf außerverträgliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ("Rom II")*, in *Recht der intern. Wirtschaft*, 2007, p. 721 ss..
- LENAERTS K., VAN NUFFEL P., *European Union Law*, III ed., London, 2011.
- LINDENMAYR B., *Vereinbarung über die internationale Zuständigkeit und das darauf anwendbare Recht*, Berlin, 2002.
- LOPES PEGNA O., *Quali effetti ai sensi del regolamento «Bruxelles I» della decisione con cui il giudice adito dichiara la propria incompetenza?*, in *Riv. dir. intern.*, 2013, p. 149 ss..
- LOPEZ DE GONZALO M., *Punitive damages e ordine pubblico*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2008, p. 77 ss..
- LOUSSOUARN Y., *La Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière*, in *J. dr. intern.*, 1969, p. 5 ss..

- LÜTTRINGHAUS J. D., *Das internationale Privatrecht der culpa in contrahendo nach den EG-Verordnungen "Rom I" und "Rom II"*, in *Recht der intern. Wirtschaft*, 2008, p. 193 ss..
- LUPOI M. A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, Milano, 2002.
- LUZZATTO R., *Proprietà (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVII, Milano, 1988, p. 297 ss..
- ID., *Problemi internazionalprivatistici del diritto di autore*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1989, p. 273 ss..
- ID., *Articolo 3*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar et al., Padova, 1996, p. 19 ss..
- ID., *Articolo 4*, ivi, p. 33 ss..
- ID., *Articolo 12*, ivi, p. 52 ss..
- ID., *Articolo 54*, ivi, p. 257 ss..
- ID., *On the Proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation to Non-Domiciled Defendants*, in *Recasting Brussels I*, a cura di F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA, Padova, 2012, p. 111 ss..
- MACHADO J. B., *Lições de direito internacional privado*, Coimbra, 1982.
- MACLEOD I., HENDRY I. D., HYETT S., *The External Relations of the European Community*, Oxford, 1996.
- MAGNUS U., *Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of Choice*, in *Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, a cura di F. Ferrari e S. Leible, München, 2009, p. 27 ss..
- MALATESTA A., *Articolo 61*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar et al., Padova, 1996, p. 301 ss..
- ID., *The Law Applicable to Traffic Accidents*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, a cura di A. Malatesta, Padova, 2006, p. 85 ss..
- ID., *Titoli di credito*, in *Diritto internazionale privato*, a cura di R. Baratta, *Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti*, Milano, 2010, p. 485 ss..
- MANKOWSKI P., *Art. 1 Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, a cura di Th. Rauscher, München, 2006, vol. I, p. 68 ss..
- ID., *Art. 22 Brüssel I-VO*, ivi, p. 340 ss..
- ID., *Art. 71 Brüssel I-VO*, ivi, p. 749 ss..
- ID., *Der Vorschlag für die Rom I-Verordnung*, in *IPRax*, 2006, p. 101 ss..
- ID., *Das neue internationale Kartellrecht des Art. 6 Abs. 3 der Rom II-Verordnung*, in *Recht der intern. Wirtschaft*, 2008, p. 177 ss..
- MANSEL H.-P., *Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraums*, in *RabelsZ.*, 2006, p. 651 ss..
- MARCHADIER F., *Les objectifs généraux du droit international privé à l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 2007, p. 183 ss..
- MARI L., *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles, I, Il sistema della competenza*, Padova, 1999.
- MARINO S., *La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2012, p. 363 ss..
- ID., *Nuovi sviluppi in materia di illecito extracontrattuale on line*, ivi, 2013, p. 879 ss..

- MARONGIU BUONAIUTI F., *Conseguenze della trasformazione della Convenzione di Roma in regolamento comunitario per il sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2006, p. 309 ss., e, con aggiornamenti, in *La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento "Roma I"*, a cura di P. Franzina, Padova, 2006, p. 141 ss..
- ID., *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Napoli, 2008.
- ID., *Emanazione di provvedimenti inibitori e reciproca fiducia tra i sistemi giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2009, p. 245 ss..
- ID., *Lis Alibi Pendens and Related Actions in Civil and Commercial Matters Within the European Judicial Area*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, vol. XI (2009), p. 511 ss..
- ID., *Note introduttive, II*, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»)*, Commentario a cura di F. SALERNO e P. FRANZINA, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 534 ss..
- ID., *Articolo 4 – Legge applicabile in mancanza di scelta. III*, ivi, p. 691 ss..
- ID., *Art. 19*, ivi, p. 892 ss..
- ID., *Art. 23*, ivi, p. 923 ss..
- ID., *Artt. 27, 28, 29*, ivi, p. 947 ss..
- ID., *La legge applicabile alle prestazioni di sicurezza sociale nel regolamento CE n. 883/2004*, in *Rivista del diritto della sicurezza sociale*, 2010, p. 535 ss..
- ID., *Azioni risarcitorie per la commissione di crimini internazionali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione: la controversia tra la Germania e l'Italia innanzi alla Corte internazionale di giustizia*, in *Dir. umani e dir. intern.*, 2011, p. 232 ss..
- ID., *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, in *La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale*, XVI Convegno SIDI, Catania, 23-24 giugno 2011, a cura di A. Di Stefano e R. Sapienza, Napoli, 2012, p. 345 ss..
- ID., *Per una prima lettura del regolamento « Bruxelles I-bis »: il nuovo regime della litispendenza e della connessione privativa*, scritto pubblicato il 19 dicembre 2012 sul sito <http://aldricus.com>.
- MARTINO R., *La giurisdizione italiana nelle controversie civili transnazionali*, Padova, 2000.
- MELLONE M., *La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2010, p. 685 ss..
- MENGOZZI P., *I conflitti di leggi, le norme di applicazione necessaria in materia di rapporti di lavoro e la libertà di circolazione dei servizi nella Comunità europea*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, a cura di G. Venturini e S. Bariatti, Milano, 2009, p. 701 ss..
- METZGER A., *Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality*, in *Intellectual Property in the Global Arena*, a cura di J. Basedow, T. Kono, A. Metzger, Tübingen, 2010, p. 157 ss..
- MIAJA DE LA MUELA A., *Les principes directeurs des règles de compétence*

- territoriale des tribunaux internes en matière de litiges comportant un élément international*, in *Recueil des cours*, vol. 135, 1972-I, p. 11 ss..
- MONACO R., *I conflitti di leggi in materia di cambiale*, Torino, 1936.
- MORELLI G., *Limiti dell'ordinamento statale e limiti della giurisdizione*, in *Riv. dir. intern.*, 1933, p. 382 ss..
- ID., *Elementi di diritto internazionale privato italiano*, II ed., Napoli, 1949.
- ID., *Diritto processuale civile internazionale*, II ed., Padova, 1954.
- MOSCONI F., *Exceptions to the Operation of Choice of Law Rules*, in *Recueil des cours*, vol. 217, 1989-V, p. 9 ss..
- ID., *Articolo 16*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar *et al.*, Padova, 1996, p. 78 ss..
- ID., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni*, V ed., Torino, 2010.
- ID., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale*, Vol. II, *Statuto personale e diritti reali*, III ed., Torino, 2011.
- MUIR-WATT H., *Aspects économiques du droit international privé*, in *Recueil des cours*, vol. 307, 2004, p. 25 ss..
- ID., nota a C. giust. UE, sent. 25 ottobre 2012, in causa C-133/11, *Folien Fischer AG c. Ritrama s.p.a.*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 506 ss..
- MUNARI F., *L'entrata in vigore del regolamento «Roma II» e i suoi effetti sul private antitrust enforcement*, in *Dir. comm. intern.*, 2008, p. 281 ss..
- ID., SCHIANO DI PEPE L., *Liability for Environmental Torts in Europe*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, a cura di A. Malatesta, Padova, 2006, p. 173 ss..
- NASCIMBENE B., *Riconoscimento di sentenza straniera e «ordine pubblico europeo»*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2002, p. 659 ss..
- NATOLI U., *Rappresentanza (diritto privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 463 ss..
- NEUMANN S., *Intellectual Property Rights Infringements in European Private International Law: Meeting the Requirements of Territoriality and Private International Law*, in *Journal of Private Intern. Law*, 2011, p. 583 ss..
- NIELSEN P. A., *The New Brussels I Regulation*, in *Common Market Law Review*, 2013, p. 503 ss..
- NUYTS A., *La refonte du règlement Bruxelles I*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 1 ss..
- OTTE K., *Umfassende Streitentscheidung durch Beachtung von Sachzusammenhängen*, Tübingen, 1998.
- PALAO MORENO G., *The Law Applicable to a Non-Contractual Obligation with Respect to an Industrial Action. A Commentary on Article 9 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private Intern. Law*, 2007, p. 115 ss..
- PAPADOPOULOU R.-E., *Situations purement internes et droit communautaire: un instrument jurisprudentiel ou une arme à double tranchant?*, in *Cahiers de droit eur.*, 2002, p. 95 ss..
- PATAUT E., *De Bruxelles à La Haye. Droit international privé communautaire et droit international privé conventionnel*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 661 ss..

- ID., nota a *Cour de justice des Communautés européennes*, 5 février 2004, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2005, p. 800 ss..
- ID., nota a C. giust. UE, sent. 19 luglio 2012, in causa C-154/11, *Mahamdia c. Repubblica algerina*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 223 s..
- PATOCCHI P. M., *Règles de rattachement localisatrices et règles de rattachement à caractère substantiel*, Genève, 1985.
- PERTEGÁS M., *Intellectual Property and Choice of Law Rules*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, a cura di A. Malatesta, Padova, 2006, p. 221 ss..
- PETTINATO C., Art. 60, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, in *N. leggi civ.*, 1996, p. 1409 ss..
- PFEIFFER TH., *Internationale Zuständigkeit und prozessuale Gerechtigkeit*, Frankfurt a. M., 1995.
- PICONE P., *Le convenzioni internazionali nella legge italiana di riforma del diritto internazionale privato*, in *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*, a cura di F. Salerno, Padova, 1997, p. 377 ss..
- ID., *Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international privé*, in *Recueil des cours*, vol. 276 (1999), p. 9 ss..
- ID., *Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti*, in *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, a cura di P. Picone, Padova, 2004, p. 485 ss..
- PIRONON V., *Dits et non-dits sur la méthode de la focalisation dans le contentieux – contractuel et delictuel – du commerce électronique*, in *J. dr. intern.*, 2011, p. 915 ss..
- PITEL S. G. A., *Choice of Law for Unjust Enrichment: Rome II and the Common Law*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 456 ss..
- PLENDER R., WILDERSPIN M., *The European Contracts Convention. The Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations*, II ed., London, 2001.
- ID., *The European Private International Law of Obligations*, III ed., London, 2009.
- POCAR F., *Le lieu du fait illicite dans les conflits de lois et de juridictions*, in *Travaux du Comité français de droit intern. privé*, 1985-1986, Paris, 1989, p. 71 ss..
- ID., *Articolo 62*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar et al., Padova, 1996, p. 307 ss..
- ID., *Articolo 63*, *ivi*, p. 314 ss..
- ID., *Le droit des obligations dans le nouveau droit international privé italien*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1996, p. 41 ss..
- ID., *Faut-il remplacer le renvoi au droit national par des règles uniformes dans l'article 4 du règlement No. 44/2001?*, in *Vers des nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Liber amicorum Hélène Gaudemet-Tallon*, Paris, 2008, p. 573 ss..
- ID., *Brevi note sulle cooperazioni rafforzate e il diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2011, p. 297 ss..

- ID., *Révision de Bruxelles I et ordre juridique international: quelle approche uniforme?*, ivi, p. 591 ss..
- ID., *Sulla riforma dell'art. 3 comma 2 della legge n. 218/1995*, ivi, p. 628 ss..
- ID., VIARENGO I., *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2009, p. 805 ss..
- POILLOT-PERUZZETTO S., *Ordre public et loi de police dans l'ordre communautaire*, in *Travaux du Comité français de droit intern. privé*, 2002-2004, Paris, 2005, p. 65 ss..
- PRETELLI I., *La legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali nel Regolamento «Roma II»*, in *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, a cura di A. Bonomi, Torino, 2009, p. 409 ss..
- PRIEST G. L., *The Current Insurance Crisis and Modern Tort Law*, in *Yale Law Journal*, vol. 96 (1986-87), p. 1521 ss..
- Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property*, prepared by the European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), *Final Text*, December 1, 2011. Testo disponibile sul sito Internet <http://www.cl-ip.eu>.
- QUADRI R., *La giurisdizione sul cittadino nel nuovo codice di procedura civile*, in *Riv. dir. intern.*, 1941, p. 3 ss..
- QUEIROLO I., *Gli accordi sulla competenza giurisdizionale. Tra diritto comunitario e diritto interno*, Padova, 2000.
- ID., *Prorogation of Jurisdiction in the Proposal for a Recast of the Brussels I Regulation*, in *Recasting Brussels I*, a cura di F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA, Padova, 2012, p. 183 ss..
- RADICATI DI BROZOLO L. G., SALERNO F., *Verso un nuovo diritto internazionale privato dei contratti in Europa*, in *La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento «Roma I»*, a cura di P. Franzina, Padova, 2006, p. 1 ss..
- Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»)*, Commentario a cura di F. Salerno e P. Franzina, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 521 ss..
- REITHMANN CH., MARTINY D., *Internationales Vertragsrecht. Das internationale Privatrecht der Schuldverträge*, VII ed., Köln, 2010.
- RICCI C., *Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato*, Padova, 2004.
- ID., *La legge applicabile al divorzio tra cittadini di Stati plurilegislativi: prassi italiana e nuove norme europee*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2011, p. 55 ss..
- RIEZLER E., *Internationales Zivilprozessrecht und prozessuales Fremdenrecht*, Berlin-Tübingen, 1949.
- RIGHETTI E., *La deroga alla giurisdizione*, Milano, 2002.
- RODRIGUEZ PINEAU E., *Conflict of Laws Comes to the Rescue of Competition Law: The New Rome II Regulation*, in *Journal of Private Intern. Law*, 2009, p. 311 ss..
- Rome II and Defamation: Online Symposium*, sul sito <http://conflictoflaws.net/2010/rome-ii-and-defamation-online-symposium/>;

- ROSENKRANZ T., ROHDE E., *The law applicable to non-contractual obligations arising out of acts of unfair competition and acts restricting free competition under Article 6 Rome II Regulation*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 435 ss..
- ROSSI L. S., *Conclusione di accordi internazionali e coerenza del sistema: l'esclusività della competenza comunitaria*, in *Riv. dir. intern.*, 2007, p. 1008 ss..
- ROSSOLILLO G., *Territorio comunitario, situazione interna all'ordinamento comunitario e diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern.*, 2004, p. 695 ss..
- ID., *Art. 16*, in *Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, Commentario a cura di P. Franzina, in *N. leggi civ.*, 2011, p. 1533 s..
- RÜHL G., *Rechtswahlfreiheit im europäischen Kollisionsrecht*, in *Die richtige Ordnung. Festschrift für Jan Kropholler*, Tübingen, 2008, p. 187 ss..
- RUGULLIS S., *Die antizipierte Rechtswahl in außerverträglichen Schuldverhältnissen*, in *IPRax*, 2008, p. 319 ss..
- SACERDOTI G., *I rapporti con le altre convenzioni e con le norme di diritto comunitario*, in *Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti*, a cura di T. Treves, Padova, 1983, p. 67 ss..
- ID., *Il coordinamento della Convenzione di Roma con altre convenzioni e con il diritto comunitario*, in *La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali*, II ed., Milano, 1994, p. 77 ss..
- SALERNO F., *Il coordinamento dei criteri di giurisdizione nella legge di riforma*, in *Riv. dir. intern.*, 1996, p. 882 ss..
- ID., *La convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, Padova, 2000.
- ID., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, III ed., Padova, 2006;
- ID., *Le conseguenze del regolamento "Roma I" sulla legge italiana di diritto internazionale privato*, in *Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento "Roma I"*, Atti del Convegno, Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, Milano, 2007, p. 179 ss..
- ID., *Note introduttive, I*, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»)*, Commentario a cura di F. SALERNO e P. FRANZINA, in *N. leggi civ.*, 2009, p. 521 ss..
- SALVATORE V., *Art. 54 (Diritti su beni immateriali)*, in *Legge 31 maggio 1995 n. 218*, Commentario a cura di S. Bariatti, in *N. leggi civ.*, 1996, p. 1337 ss..
- SANTA MARIA A., *Problemi in tema di applicazione alle società della convenzione della C.E.E. sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1969, p. 139 ss..
- SARAVALLE A., *Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato*, Padova, 1991.
- ID., *I punitive damages nelle sentenze delle corti europee e dei tribunali arbitrali*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1993, p. 867 ss..

- ID., *Art. 62*, in *Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Commentario a cura di S. Bariatti, in *N. leggi civ.*, 1996, p. 1441 ss..
- ID., *Art. 63*, *ivi*, p. 1451 ss..
- ID., *The Law Applicable to Products Liability: Hopping Off the Endless Merry-Go-Round*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, a cura di A. Malatesta, Padova, 2006, p. 107 ss..
- SAUVEPLANNE J. G., *La limitation de la responsabilité des propriétaires de bateaux*, in *L'Unification du droit, Annuaire*, 1958, p. 62 ss..
- SCHLOSSER P., *Jurisdiction in International Litigation - The Issue of Human Rights in Relation to National Law and to the Brussels Convention*, in *Riv. dir. intern.*, 1991, p. 5 ss..
- ID., in *The Brussels I-Regulation (EC) No 44/2001. The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States (Study JLS/C4/2005/03)*, a cura di B. Hess B., Th. Pfeiffer, P. Schlosser, München, 2008, p. 195 s..
- ID., *The Abolition of Exequatur Proceedings – Including Public Policy Review?*, in *IPRax*, 2010, p. 101 ss..
- SCOLES E. F., HAY P., BORCHERS P. J., SYMEONIDES S. C., *Conflict of Laws*, IV ed., St. Paul Minn., 2004.
- SEATZU F., *Obbligazioni nascenti dalla legge*, in *Diritto internazionale privato*, a cura di R. Baratta, *Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti*, Milano, 2010, p. 258 ss..
- SENDMEYER S., *The Freedom of Choice in European Private International Law. An Analysis of Party Autonomy in the Rome I and Rome II Regulation*, in *Contr. impr. Eur.*, 2009, p. 792 ss..
- SIEHR K., *Violation of Privacy and Rights Relating to the Personality*, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, a cura di A. Malatesta, Padova, 2006, p. 159 ss..
- SIMON-DEPITRE M., nota a Conseil d'État, 29 giugno 1973, *Compagnie internationale des Wagons-lits*, in *J. dr. intern.*, 1975, p. 540 ss..
- SMEELE F., *Recognition of foreign limitation proceedings under the European Jurisdiction and Judgments Convention*, in *IPRax*, 2006, p. 229 ss..
- SONNENTAG M., *Zur Europäisierung des Internationalen außervertraglichen Schuldrechts durch die geplante Rom II-Verordnung*, in *ZVR*, 2006, p. 256 ss..
- SOULARD CH., RIGAUX A., MUNOZ R., *Contentieux de l'Union européenne/3. Renvoi préjudiciel. Recours en manquement*, sous a dir. de D. Simon, Rueil-Malmaison, 2011.
- STARACE V., *Le champ de la juridiction selon la loi de réforme du système italien de droit international privé*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1996, p. 67 ss..
- ID., *Il richiamo dei criteri di giurisdizione stabiliti dalla convenzione giudiziaria di Bruxelles nella legge di riforma del diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern.*, 1999, p. 5 ss..
- ID., DE BELLIS S., *Rappresentanza (diritto internazionale privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 489 ss..

- STAUDINGER A., *Art. 60*, in *Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar*, a cura di RAUSCHER TH., vol. I, *Brüssel I-VO – Brüssel IIa-VO*, II ed., München, 2006, p. 717 ss..
- STOPPA A., *Art. 20*, in *Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980)*, Commentario a cura di C. M. Bianca e A. Giardina, in *N. leggi civ.*, 1995, p. 1104 ss..
- STRUYCKEN A. V. M., *Bruxelles I et le monde extérieur*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, a cura di G. Venturini, S. Bariatti, Milano, 2009, p. 893 ss..
- SYMEONIDES S. C., *La nuova normativa della Louisiana sul diritto internazionale privato in tema di responsabilità extracontrattuale*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1993, p. 43 ss..
- ID., *Rome II and Tort Conflicts: a Missed Opportunity*, in *Am. journ. comp. Law*, 2008, p. 173 ss..
- ID., *Party autonomy in Rome I and II: an outsider's perspective*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2010, p. 191 ss..
- THE AMERICAN LAW INSTITUTE, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes*, 2008, Part III, *Applicable Law*. Testo disponibile sul sito Internet <http://www.wipo.int>.
- The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, a cura di A. Malatesta, Padova, 2006.
- THIEDE TH., McGRATH C. P., *Mass Media, Personality Rights and European Conflict of Laws*, paper pubblicato su <http://ssrn.com/abstract=1964506>.
- TONOLO S., *Art. 54*, in CONETTI G., TONOLO S., VISMARA F., *Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano*, Torino, 2001, p. 264 ss..
- ID., *Art. 58*, *ivi*, p. 307 ss..
- ID., *Art. 59*, *ivi*, p. 312 ss..
- ID., *Art. 62*, *ivi*, p. 330 ss..
- ID., *Art. 63*, *ivi*, p. 338 ss..
- TREPOZZ E., nota a C. giust. UE, sent. 12 luglio 2012, in causa C-616/10, *Solvay SA c. Honeywell Flourine Products Europe BV et al.*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2013, p. 479 ss..
- TREVES T., *Articolo 17*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar *et al.*, Padova, 1996, p. 84 ss..
- ID., *Articolo 59*, *ivi*, p. 289 ss..
- TROLLER K., *Das internationale Privatrecht des unlauteren Wettbewerbs*, Freiburg S., 1962.
- TROMBETTA-PANIGADI F., *L'unificazione del diritto in materia di contratti internazionali di intermediazione e di rappresentanza*, in *L'unificazione del diritto internazionale privato e processuale. Studi in memoria di Mario Giuliano*, Padova, 1989, p. 948 ss..
- ID., *Articolo 60*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar *et al.*, Padova, 1996, p. 294 ss..
- ID., *Promessa unilaterale*, in *Diritto internazionale privato*, a cura di R. Baratta, *Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti*, Milano, 2010, p. 297 ss..
- UBERTAZZI B., *Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, Milano, 2008.

- ID., *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Tübingen, 2012.
- VAN ENGELEN D., *Rome II and intellectual property rights: Choice of law brought to a standstill*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 440 ss..
- VENTURINI G.C., *Diritto internazionale privato. Diritti reali e obbligazioni*, in *Trattato di diritto internazionale*, dir. da G. Ballardore Pallieri, G. Morelli, R. Quadri, sez. II, vol. II, t. 2, Padova, 1956.
- VIARENGO I., *The Removal of Maintenance Obligations from the Scope of Brussels I*, in *Recasting Brussels I*, a cura di F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA, Padova, 2012, p. 29 ss..
- VILLANI U., *La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti*, II ed., Bari, 2000.
- ID., *La legge applicabile in mancanza di scelta tra vecchia e nuova disciplina*, in *Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al regolamento "Roma I"*, Milano, 2007, p. 56 ss..
- VILLATA F. C., *Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009*, in *Riv. dir. intern.*, 2011, p. 731 ss..
- VISCHER F., *Art. 110*, in *Zürcher Kommentar zum IPRG*, a cura di D. Girsberger et al., II ed., Zürich, 2004, p. 1150 ss..
- VITTA E., *International Conventions and National Conflict Systems*, in *Recueil des cours*, 1969-I (vol. 126), p. 111 ss..
- ID., *Diritto internazionale privato*, vol. III, Torino, 1975.
- VLAS P., *Dutch Private International Law: The 2001 Act Regarding Conflict of Laws on Torts, Introductory Note*, in *Netherlands Intern. Law Review*, 2003, p. 221 s..
- VOLDERS B., *Culpa in contrahendo in the conflict of laws. A first appraisal of Article 12 of the Rome II Regulation*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 464 ss..
- VOLKEN P., *Art. 134*, in *Zürcher Kommentar zum IPRG*, a cura di D. Girsberger et al., II ed., Zürich, 2004, p. 1510 s..
- ID., *Art. 135*, *ivi*, p. 1517 ss..
- VON HEIN J., *Europäisches Internationales Deliktsrecht nach der Rom II-Verordnung*, in *Zeitschrift für europäisches Privatrecht*, 2009, p. 6 ss..
- ID., *Of Older Siblings and Distant Cousins: The Contribution of the Rome II Regulation to the Communitarization of Private International Law*, in *RabelsZ.*, 2009, p. 461 ss..
- VON HOFFMANN B., *Art. 40 EGBGB*, in *J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR, Art. 38-42 EGBGB*, Neubearbeitung 2001, a cura di B. von Hoffmann, Berlin, 2001, p. 193 ss..
- ID., *Art. 42 EGBGB*, *ivi*, p. 664 ss..
- VON OVERBECK A. E., *La contribution de la Conférence de La Haye au développement du droit international privé*, in *Recueil des cours*, 1992-II (vol. 233), p. 9 ss..
- ID., VOLKEN P., *Les actes illicites dans l'avant-projet de la CEE*, in *European Private International Law of Obligations*, a cura di O. Lando, B. von Hoffmann, K. Siehr, Tübingen, 1975, p. 165 ss..
- WAGNER G., *Die neue Rome II-Verordnung*, in *IPRax*, 2008, p. 1 ss..

- WAGNER R., *Internationales Deliktsrecht, die Arbeiten an der Rom II-Verordnung und der Europäische Deliktsgerichtsstand*, in *IPRax*, 2006, p. 372 ss..
- WEBER J., *Universal Jurisdiction and Third States in the Reform of the Brussels I Regulation*, in *RabelsZ.*, 2011, p. 619 ss..
- WEINTRAUB R. J., *The Choice of Law Rules of the European Community Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: Simple and Predictable, Consequences-Based, or Neither?*, in *Texas Int'l L. J.*, 2007-2008 (vol. 43), p. 401 ss..
- WENGLER W., *Die Gesetze über unlauteren Wettbewerb und das internationale Privatrecht*, in *RabelsZ.*, 1954, p. 401 ss..
- WILDERSPIN M., *La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété intellectuelle. Les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03, GAT c. LUK et C-539/03, Roche Nederland c. Primus et Goldberg*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2006, p. 777 ss..
- ID., *The Rome I Regulation: Communitarisation and modernisation of the Rome Convention*, in *ERA Forum*, 2008, p. 259 ss..
- ID., *The Rome II Regulation; Some policy observations*, in *Nederlands internationaal Privaatrecht*, 2008, p. 408 ss..
- ZANOBBETTI PAGNETTI A., *Il rapporto internazionale di lavoro marittimo*, Bologna, 2008.
- ZHANG M., *Party Autonomy in Non-Contractual Obligations: Rome II and Its Impacts on Choice of Law*, in *Seton Hall Law Review*, 2009, p. 861 ss..
- ZICCARDI P., *Questioni di diritto internazionale privato in tema di responsabilità da illecito*, in *Dir. intern.*, 1939, p. 50 ss..
- ZOGG S., *Accumulation of Contractual and Tortious Causes of Action Under the Judgments Regulation*, in *Journal of Private Intern. Law*, 2013, p. 39 ss..

Giuffrè Editore

UNIVERSITÀ DI MACERATA  
PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
(ex pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza)

---

1. SBRICCOLI M., *L'interpretazione dello Statuto*, (1969), 8°, pag. VIII-494.
2. CATAUDELLA A., *La tutela civile della vita privata*, (1972), 8°, pag. IV-116.
3. SANTARELLI U., *Commodo utentis datum*, (1972), 8°, pag. VIII-400.
4. MORONI A., *I testimoni comuni nella celebrazione del matrimonio canonico*, (1972), 8°, pag. IV-160.
5. *Lex fundamentalis ecclesiae*. Atti tavola rotonda, Macerata, 12-13 ottobre 1971, (1973), 8°, pag. VIII-192.
6. FOSCHINI M., *La limitazione del debito dell'armatore nella sua attuazione*, (1974), 8°, pag. IV-192.
7. BOLOGNINI F., *Riflessioni sul reato di vilipendio della religione*, (1974), 8°, pag. IV-156.
8. VILLONE M., *Interessi costituzionalmente protetti e giudizio sulle leggi*, (1974), 8°, pag. IV-296.
9. RAGGI L., *Scritti*, (1975), 8°, pag. XXVIII-284.
10. MARINI A., *Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito*, (1976), 8°, pag. IV-372.
11. BOLOGNINI F., *Il falso nel diritto della Chiesa e i suoi riflessi nell'ordinamento giuridico italiano*, (1977), 8°, pag. X-156.
12. PAONE P., *Saggi di diritto e di organizzazione internazionale*, (1977), 8°, pag. XL-432.
13. GOVERNATORI RENZONI L., *La separazione tra Stato e Chiese in Francia e la tutela degli interessi religiosi*, (1977), 8°, pag. VIII-360.
14. TREMONTI G., *Imposizione e definitività nel diritto tributario*, (1977), 8°, pag. IV-544.
15. ATTI DELLA TAVOLA ROTONDA su *La figura storica del Card. Pietro Gasparri di Ussita*, (1977), 8°, pag. IV-88.
16. CINELLI M., *Le controversie della sicurezza sociale*, (1978), 8°, pag. VIII-512.
17. *Riforma tributaria e diritto commerciale*. Atti del Convegno, Macerata, 12-13 novembre 1976, (1978), 8°, pag. IV-268.
18. RINALDI A., *Interventi pubblici e struttura produttiva*. Aspetti teorici e problemi delle politiche a medio termine, (1979), 8°, pag. VIII-224.
19. GAZZONI F., *L'ordine di Malta*, (1979), 8°, pag. VIII-140.
20. BOLOGNINI F., *Libertà religiosa e diritto matrimoniale italiano*, (1979), 8°, pag. IV-248.
21. BARTOLOMEI F., *Potere di ordinanza e ordinanze di necessità*, (1979), 8°, pag. IV-192.
22. BARTOLOMEI F., *Rapporti economici e garanzie costituzionali*, (1979), 8°, pag. IV-312.
23. ROMANO S. A., *L'attività privata degli enti pubblici*, (1979), 8°, pag. IV-200.
24. MENGHI G., *Valore e diritto nel pensiero di Max Scheler*, (1979), 8°, pag. XVI-320.
25. LANFRANCHI L., *La verifica del passivo nel fallimento*, (contributo allo studio dei procedimenti sommari), (1979), 8°, pag. XIV-569.
26. NICCOLI A., *Scelte di portafoglio e razionamento del credito*, (1980), 8°, pag. IV-228.
27. SANTONCINI G., *Ordine pubblico e polizia nella crisi dello Stato pontificio*, (1981), 8°, pag. IV-244.
28. OLIVELLI P., *Il lavoro dei giovani*, (1981), 8°, pag. IV-246.
29. BOLOGNINI F., *I rapporti tra Stato e confessioni religiose nell'art. 8 della Costituzione*, (1981), 8°, pag. VIII-176.
30. SERANGELI S., *Studi sulla revoca del testamento in diritto romano*, (1982), 8°, pag. IV-276.
31. MATTARELLA A., *La libera circolazione dei lavoratori nella Comunità Economica Europea*, (1982), 8°, pag. IV-96.
32. VENTURA P., *Normalità e normatività*, (1982), 8°, pag. XVIII-236.
33. JACCOD P., *I modelli di scelta degli investimenti nelle aziende industriali*, (1983), 8°, pag. IV-192.
34. GAZZONI F., *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, (1983), 8°, pag. VIII-188.

35. BOARI M., *Qui venit contra iura*, (1983), 8°, pag. VIII-168.
36. VECCHIETTI A. M., *Salute mentale e riforma sanitaria*, (1983), 8°, pag. VII-288.
37. LUCARINI ORTOLANI D., *Società di armamento impresa fallimento*, (1983), 8°, pag. IV-112.
38. DONNINI R., *La programmazione come metodo di politica economica in una economia mista*, (1983), 8°, pag. IV-124.
39. BOLOGNINI F., *Profili giuridici sull'opinione pubblica nell'ordinamento della Chiesa*, (1983), 8°, pag. IV-120.
40. MARESCA A., *La prescrizione dei crediti di lavoro*, (1983), 8°, pag. VIII-356.
41. MARASÀ G., *Le « società » senza scopo di lucro*, (1984), 8°, pag. 684.
42. ORENA R., *Rivolta e rivoluzione*, (1984), 8°, pag. IV-308.
43. SANTORO-PASSARELLI G., *Dall'indennità di anzianità al trattamento di fine rapporto*, (1984), 8°, pag. IV-216.
44. MARTUCCI R., *La costituente ed il problema penale in Francia (1789-1791)*, I, (1984), 8°, pag. VIII-316.
45. MASTROPAOLO F., *Il sequestro liberatorio come vicenda dell'obbligazione*, (1984), 8°, pag. VIII-292.
46. MENGHI C., *Individualismo Collettivismo Autonomia*, (1984), 8°, pag. XVI-192.
47. D'AVACK L., *Dal « Regno » alla « Repubblica »*, (1984), 8°, pag. VIII-256.
48. PAPANTI-PELLETIER P., *Rappresentanza e cooperazione rappresentativa*, (1984), 8°, pag. IV-180.
49. MANTELLO A., *Per una storia della giurisprudenza romana*, (1985), 8°, pag. IV-264.
50. MASSERA A., *Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto amministrativo*, I, (1986), 8°, pag. VIII-332.
51. BARTOLOMEI F., *Giudizio di ottemperanza e giudicato amministrativo*, (1987), 8°, pag. IV-478.
52. CALAMANTI A., *Il diritto di difesa tra favoreggiamento e patrocinio infedele*, (1987), 8°, pag. IV-96.
53. CALORE A., *La rimozione del giuramento*, (1988), 8°, pag. IV-256.
54. ROSONI I., *Criminalità e giustizia penale nello Stato Pontificio del secolo XIX*, (1988), 8°, pag. IV-252.
55. LACCHÈ L., *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, (1988), 8°, pag. VIII-428.
56. DEL PRATO E., *I regolamenti privati*, (1988), 8°, pag. IV-528.
57. VENTURA P., *Per una antropologia fenomenologico-esistenziale del diritto*, (1988), 8°, pag. VIII-260.
58. PAPANTI-PELLETIER P., *Cassette di sicurezza e responsabilità del banchiere*, (1988), 8°, pag. IV-180.
59. OLIVELLI P., *La costituzione e la sicurezza sociale. Principi fondamentali*, (1988), 8°, pag. VIII-208.
60. PESSI R., *Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato*, (1989), 8°, pag. VIII-228.
61. PINELLI C., *Costituzione e principio di esclusività*, I, (1990), 8°, pag. VIII-272.
62. ROMEO R., *Crisi di impresa e garanzie dei crediti di lavoro*, (1990), 8°, pag. X-238.
63. LACCHÈ L., *La giustizia per i galantuomini*, (1990), 8°, pag. VIII-204.
64. GASPARRINI PIANESI D., *Assistenza oggi. Profili giuridici e organizzativi*, (1991), 8°, pag. VI-154.
65. AMADIO C., *Morale e politica nella Sittenlehre (1798) di J. G. Fichte*, (1991), 8°, pag. XVI-308.
66. GALEAZZI G., *Risparmio, investimento e saldo estero. Equilibrio di portafoglio e scelte intertemporali*, (1992), 8°, pag. X-182.
67. *Studi giuridici Italo-Ivoriani. Atti del Convegno, Macerata, 21-23 marzo 1991*, (1992), 8°, pag. VI-352.
68. PICOZZA P., *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, (1992), 8°, pag. VI-222.
69. *Laurea honoris causa in scienze politiche a Francesco Santoro-Passarelli. Atti dell'incontro di studio e della cerimonia del conferimento della laurea*, (1992), 8°, pag. VI-74.
70. SGATTONI A., *Rappresentazione, forma, norma in Bergson*, (1992), 8°, pag. VI-154.
71. OLIVELLI P. - PESSI R., *La previdenza complementare nella comunità europea*, (1992), 8°, pag. X-146.
72. BIN R., *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, (1992), 8°, pag. VI-184.

73. ADAM R., *Attività normative e di controllo dell'O.I.L. e evoluzione della comunità internazionale*, (1993), 8°, pag. XII-280.
74. PROIA G., *L'inquadramento dei datori di lavoro*, (1993), 8°, pag. X-320.
75. *Il pensiero costituzionalistico di Carlo Esposito*. Atti del Convegno, Macerata, 5-6 aprile 1991, (1993), 8°, pag. X-282.
76. MARCHETTI P., *Testis contra se*. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna, (1994), 8°, pag. VI-304.
77. *Laurea honoris causa in scienze politiche a Giovanni Conso*. Atti della cerimonia per il conferimento della laurea e del seminario di studi, (1994), 8°, pag. 128.
78. BARTOLOMEI F., *Saggi di diritto pubblico*, (1994), 8°, pag. VIII-338.
79. LUCARINI ORTOLANI D., *Banche e partecipazioni*, (1994), 8°, pag. X-226.
80. PROIA G., *Questioni sulla contrattazione collettiva*. Legittimazione, efficacia, dissenso, (1994), 8°, pag. X-222.
81. *Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi*. Atti della giornata di studio, Macerata, 13 maggio 1993, a cura di Glauco Giostra e Gaetano Insolera, (1995), 8°, pag. XVI-164.
82. LACCHÈ L., *L'espropriazione per pubblica utilità*. Amministratori e proprietari nella Francia dell'ottocento, (1995), 8°, pag. XLII-702.
- 83<sup>1</sup>. *Studi in onore di Antonio Lefebvre D'Ovidio in occasione dei cinquant'anni del diritto della navigazione*. Tomo I, a cura di Elda Turco Bulgherini, (1995), 8°, pag. XL-698.
- 83<sup>2</sup>. *Studi in onore di Antonio Lefebvre D'Ovidio in occasione dei cinquant'anni del diritto della navigazione*. Tomo II, a cura di Elda Turco Bulgherini, (1995), 8°, pag. IV-699-1448.
84. ROSONI I., *Quae singula non prosunt collecta iuvant*. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna, (1995), 8°, pag. VIII-374.
85. BARCHIESI L., *Il sistema della pubblicità nel regime patrimoniale della famiglia*, (1995), 8°, pag. XII-336.
86. TACCHI P., *La partitocrazia contro il referendum o il referendum contro la partitocrazia?* Un tentativo di bilancio sul rapporto fra partiti politici e referendum attraverso l'analisi del comportamento dell'elettore non votante, (1996), 8°, pag. VIII-122.
87. BIN R., *L'ultima fortezza*. Teoria della costituzione e conflitti di attribuzione, (1996), 8°, pag. X-176.
88. MONTECCHIARI T., *I negozi unilaterali a contenuto negativo*, (1996), 8°, pag. VIII-286.
89. VENTURA P., *Metaproblematiche del diritto*. Per una ri-animazione etico-giuridica dell'esistenza. Vol. I - Prospettive e provenienze, (1997), 8°, pag. XIV-450.
90. BARCHIESI L., *Danno alla salute e perdita della vita*, (1997), 8°, pag. VI-242.
91. *Costituzione, diritto e processo penale*. I quarant'anni della Corte costituzionale, (1998), 8°, pag. XII-206.
92. MONTECCHIARI T., *La forma degli atti giuridici unilaterali*, (1998), 8°, pag. XII-366.
93. MECCARELLI M., *Arbitrium*. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune, (1998), 8°, pag. XXXII-394.
94. GESSA C., *Scritti scelti*, a cura di Paola Tacchi, (1999), 8°, pag. XII-470.
95. BARATTA R., *Gli effetti delle riserve ai trattati*, (1999), 8°, pag. X-438.
96. DI COSIMO G., *Coscienza e Costituzione*. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona, (2000), 8°, pag. VIII-252.
97. BARTOLOMEI F., *Saggi di diritto pubblico*. II, Stato di diritto e amministrazione, (2000), 8°, pag. XII-308.
98. CANNIZZARO E., *Il principio della proporzionalità nell'ordinamento internazionale*, (2000), 8°, pag. XIV-512.
99. *La rilevanza del tempo nel diritto commerciale*. Atti della giornata di studio, Macerata, 20 aprile 1999, a cura di Umberto Morera, Gustavo Olivieri e Mario Stella Richter jr., (2000), 8°, pag. VIII-160.

100. *La Carta costituzionale della Repubblica Federale di Germania*. Con introduzione delle principali sentenze della Corte costituzionale in *BVerfGE*, a cura di Franco Bartolomei, (2000), 8°, pag. XIV-160.
101. TORRESETTI G., *Crisi e rinascita del diritto naturale in Leibniz*. Vol. I - La razionalità del diritto, (2000), 8°, pag. XII-206.
102. "Cento anni di lavoro". Ricognizione multidisciplinare sulle trasformazioni del lavoro nel corso del XX secolo. Atti del Convegno, Macerata, 10 dicembre 1998, a cura di G. Ciocca e D. Verducci, (2001), 8°, pag. VIII-178.
103. GASPARRINI PIANESI D., *La responsabilità disciplinare nella pubblica amministrazione in trasformazione*. Profili introduttivi, (2001), 8°, pag. VI-126.
104. GUAZZAROTTI A., *Giudici e minoranze religiose*, (2001), 8°, pag. X-246.
105. EMILIOZZI E. A., *Autonomia contrattuale e invalidità del matrimonio*, (2001), 8°, pag. X-206.
106. *Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848)*. Atti della giornata di studio, Macerata, 20 novembre 1998, a cura di Luigi Lacchè, (2001), 8°, pag. X-120.
107. *La rilevanza dei numeri nel diritto commerciale*. Atti della giornata di studio, Macerata, 11 aprile 2000, a cura di Umberto Morera, Gustavo Olivieri e Mario Stella Richter jr, (2001), 8°, pag. VIII-154.
108. CONTALDI G., *Il Trust nel diritto internazionale privato italiano*, (2001), 8°, pag. XII-442.
109. LATINI C., *Il privilegio dell'immunità*. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna, (2002), 8°, pag. XII-480.
110. *La corruzione tra privati*. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma. Atti del Convegno, Jesi, 12-13 aprile 2002, a cura di Roberto Acquaroli e Luigi Foffani, (2003), 8°, pag. XIV-406.
111. SIMONCINI A., *Le funzioni del decreto-legge*. La decretazione d'urgenza dopo la sentenza n. 360/1996 della Corte Costituzionale, (2003), 8°, pag. XII-514.
112. INSOLERA G., *Democrazia, ragione e prevaricazione*. Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costituzionale nella attribuzione dei poteri?, (2003), 8°, pag. XII-88.
113. *Violazioni del contratto*. Danni e rimedi, a cura di Enrico del Prato, (2003), 8°, pag. XII-194.
114. RIVETTI G., *Non profit*. Profili ecclesiasticistici e statuali. Nuove prospettive, (2003), 8°, pag. XII-210.
115. BARTOLOMEI F., *Scritti giuridici*. Dall'età albare 1956 all'età del crepuscolo 2003, (2004), 8°, pag. X-854.
116. *La riforma dei reati societari*. Atti del Seminario, Macerata, 21 marzo 2003, a cura di Carlo Piergallini, (2004), 8°, pag. X-286.
117. PIERGALLINI C., *Danno da prodotto e responsabilità penale*. Profili dommatici e politico-criminali, (2004), 8°, pag. XIV-680.
118. SOCCI C., *Distribuzione del reddito e analisi delle politiche economiche per la regione Marche*, (2004), 8°, pag. VI-160.
119. GASPARRINI PIANESI D., *La responsabilità amministrativa per danno all'erario*. Profili strutturali e funzionali della responsabilità, (2004), 8°, pag. XIV-206.
120. *Sussidiarietà ed efficacia del sistema sanzionatorio fiscale*. Atti del Convegno, Jesi, 22-23 ottobre 2003, a cura di Gaetano Insolera, Roberto Acquaroli, (2005), 8°, pag. XII-316.
121. LATINI C., *Governare l'emergenza*. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento, (2005), 8°, pag. VIII-296.
122. DI COSIMO G., *I regolamenti nel sistema delle fonti*. Vecchi nodi teorici e nuovo assetto costituzionale, (2005), 8°, pag. VIII-180.
123. MECCARELLI M., *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923), (2005), 8°, pag. VIII-300.
124. ZAMPI M., *Le strutture preposte all'accertamento del fenomeno droga*. Analisi di un anno di attività dei SerT delle Marche, (2006), 8°, pag. VIII-156.
125. *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, a cura di Paolo Picozza, Giuseppe Rivetti, (2007), 8°, pag. XVI-200.

126. PALCHETTI P., *L'organo di fatto dello Stato nell'illecito internazionale*, (2007), 8°, pag. X-308.
127. BOARI M., *La coercizione privata nella Magna Glossa. Tracce fra diritto e violenza*, (2007), 8°, pag. VIII-226.
128. *Verso il procedimento ingiuntivo europeo*, a cura di Antonio Carratta, (2007), 8°, pag. X-298.
129. POLLASTRELLI S., *Il contratto di trasporto marittimo di persone*, (2008), 8°, pag. XII-406.
130. VILLAMENA S., *Contributo in tema di proporzionalità amministrativa. Ordinamento comunitario, italiano e inglese*, (2008), 8°, pag. XII-184.
131. CINGOLANI M. - ROMANELLI A., *Handicap e disabilità. Una proposta di metodo valutativo medico-legale e sociale*, (2008), 8°, pag. XII-162.
132. STRONATI M., *Il Governo della 'grazia'. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, (2009), 8°, pag. VIII-584.
133. CONTALDI G., *La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. Esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale*, (2009), 8°, pag. XII-332.
134. *Atti del Congresso nazionale G.I.S.D.I. IV giornate di studio. 6-7-8 novembre 2008 - Aula San Paolo Facoltà di giurisprudenza Università degli Studi di Macerata*, a cura di Mariano Cingolani, (2011), 8°, pag. X-434.
135. ODORISIO E., *Arbitrato rituale e «lavori pubblici»*, (2011), 8°, pag. XII-742.
136. CALIGIURI A., *L'obbligo aut dedere aut judicare nel diritto internazionale*, (2012), 8°, pag. X-306.
137. MARCHEGIANI L., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare. Contributo allo studio del tipo*, (2012), 8°, pag. VI-186.
138. BERTOTTO A., *I negozi equiparati alla divisione*, (2013), 8°, pag. VIII-254.
139. MARONGIU BUONAIUTI F., *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, (2013), 8°, pag. X-254.

## ULTIMI VOLUMI PUBBLICATI:

- Sussidiarietà ed efficacia del sistema sanzionatorio fiscale*. Atti del Convegno, Jesi, 22-23 ottobre 2003, a cura di Gaetano Insolera, Roberto Acquaroli, (2005), 8°, pag. XII-316.
- LATINI C., *Governare l'emergenza*. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento, (2005), 8°, pag. VIII-296.
- DI COSIMO G., *I regolamenti nel sistema delle fonti*. Vecchi nodi teorici e nuovo assetto costituzionale, (2005), 8°, pag. VIII-180.
- MECCARELLI M., *Le Corti di cassazione nell'Italia unita*. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923), (2005), 8°, pag. VIII-300.
- ZAMPI M., *Le strutture preposte all'accertamento del fenomeno droga*. Analisi di un anno di attività dei SerT delle Marche, (2006), 8°, pag. VIII-156.
- Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, a cura di Paolo Picozza, Giuseppe Rivetti, (2007), 8°, pag. XVI-200.
- PALCHETTI P., *L'organo di fatto dello Stato nell'illecito internazionale*, (2007), 8°, pag. X-308.
- BOARI M., *La coercizione privata nella Magna Glossa*. Tracce fra diritto e violenza, (2007), 8°, pag. VIII-226.
- Verso il procedimento ingiuntivo europeo*, a cura di Antonio Carratta, (2007), 8°, pag. X-298.
- POLLASTRELLI S., *Il contratto di trasporto marittimo di persone*, (2008), 8°, pag. XII-406.
- VILLAMENA S., *Contributo in tema di proporzionalità amministrativa*. Ordinamento comunitario, italiano e inglese, (2008), 8°, pag. XII-184.
- CINGOLANI M. - ROMANELLI A., *Handicap e disabilità*. Una proposta di metodo valutativo medico-legale e sociale, (2008), 8°, pag. XII-162.
- STRONATI M., *Il Governo della 'grazia'*. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913), (2009), 8°, pag. VIII-584.
- CONTALDI G., *La tutela delle invenzioni nel sistema OMC*. Esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale, (2009), 8°, pag. XII-332.
- Atti del Congresso nazionale G.I.S.D.I. IV giornate di studio*. 6-7-8 novembre 2008 - Aula San Paolo Facoltà di giurisprudenza Università degli Studi di Macerata, a cura di Mariano Cingolani, (2011), 8°, pag. X-434.
- ODORISIO E., *Arbitrato rituale e «lavori pubblici»*, (2011), 8°, pag. XII-742.
- CALIGIURI A., *L'obbligo aut dedere aut iudicare nel diritto internazionale*, (2012), 8°, pag. X-306.
- MARCHEGIANI L., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare*. Contributo allo studio del tipo, (2012), 8°, pag. VI-186.
- BERTOTTO A., *I negozi equiparati alla divisione*, (2013), 8°, pag. VIII-254.
- MARONGIU BUONAIUTI F., *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, (2013), 8°, pag. X-254.

€ 26,00  
2981-30

ISBN 88-14-18241-8



© Giuffrè Editore - Copia riservata all'autore